BOLLETTINO UFFICIALE

n. 26
DEL 27 GIUGNO 2018

Anno LV n. 26

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

18_26_1_DPR_136_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2018, n. 0136/Pres.

Dichiarazione di grave pericolosità degli incendi boschivi. Periodo 30 giugno - 2 settembre 2018.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi), come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, concernente << Norme per la difesa dei boschi dagli incendi >>.);
VISTO l'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione);
VISTO il proprio decreto 17 aprile 1998, n. 0136/Pres. (Legge regionale 8/1977. Approvazione del Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi per il periodo 1997-1999), registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1998, registro 1, foglio 213;
CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 3 della legge regionale 8/1977, il predetto Piano mantiene ad ogni effetto la propria operatività, anche dopo la scadenza del triennio di durata, fino a che il provvedimento di revisione consegue la propria efficacia;
VISTA la carta della pericolosità degli incendi boschivi, in scala 1:250.000, allegata al Piano regionale di difesa dei boschi dagli incendi;
RILEVATO che nei mesi estivi, a causa dell'aumento delle temperature e della siccità la vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea presente nell'ambiente naturale, sia in area carsica, che prealpina e montana, è predisposta ad una facile combustione, anche a breve distanza da possibili precipitazioni piovose;
CONSTATATO che, specialmente negli ultimi anni, le stagioni estive sono state spesso caratterizzate da lunghi periodi siccitosi, forti rialzi termici ed eventi meteorici violenti, con temporali di forte intensità e rilevante caduta di fulmini, seppure a volte privi di precipitazioni significative;
ACCERTATO che nel territorio montano l'ubicazione dei punti di inizio di incendi boschivi causati da fulmini, in genere in aree cacuminali di difficile accessibilità, ne rende spesso problematica la tempestiva individuazione e, conseguentemente, difficile lo spegnimento in tempi rapidi;
CONSIDERATO che prudenzialmente necessita attivare e mantenere tutte le misure previste dalla normativa vigente per contrastare il fenomeno degli incendi boschivi estivi, tenuto anche conto del periodo di moderata siccità che ha caratterizzato la stagione primaverile dell'anno corrente;
CONSTATATO che, in base alla legge regionale 8/1977, articolo 7, comma 2, come modificato dalla legge regionale 3/1991, articolo 5, in conseguenza di eccezionali andamenti meteorologici può essere dichiarato lo stato di pericolosità per periodi ulteriori rispetto a quelli autunnale ed invernale già fissati dall'articolo 7 comma 1 della medesima legge regionale;
VALUTATO pertanto che si rende necessario dichiarare, anche per la stagione estiva 2018, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi secondo le previsioni contenute nel Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi sopra richiamato, tuttora vigente;
VISTA la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 (Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell' ERSA);
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato

con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. Per il periodo decorrente dal 30 giugno al 2 settembre 2018 è dichiarato lo stato di grave pericolosità degli incendi boschivi per tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ad eccezione delle zone escluse dal vigente Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi.
2. Per tale periodo nelle zone comprese nel suddetto Piano è vietato:
- gettare fiammiferi accesi e sigarette non spente;
- far brillare mine, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Ispettorato forestale competente per territorio;
- eseguire qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendi.

3. Le infrazioni ai suddetti divieti sono punite con le sanzioni previste dalla legge regionale 8/1977, articolo 13, terzo comma, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 3/1991.
4. I divieti di cui al punto 2 si aggiungono ai divieti generali vigenti elencati al Capitolo III, articolo 1 del Piano citato, la cui infrazione, compiuta nel periodo di grave pericolosità, è punita con le sanzioni previste dalla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, articolo 13 primo e secondo comma, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3.
5. In osservanza al Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi, per il periodo dal 30 giugno al 2 settembre 2018 il Servizio foreste e Corpo forestale provvede a programmare l'attività di vigilanza e pronto intervento prestata dalle Stazioni forestali e dalle altre strutture periferiche del CFR, con il coordinamento degli Ispettorati forestali, attività che sarà graduata ed effettuata nei periodi di effettivo pericolo.
6. Il Servizio foreste e Corpo forestale comunica il programma ed i turni di pattugliamento AIB alla Protezione civile della Regione, con la quale opera in stretto coordinamento anche ai fini dell'attivazione del servizio aereo per lo spegnimento degli incendi boschivi, attua il monitoraggio delle condizioni di rischio piroclimatico e rileva i dati salienti degli incendi boschivi che si verificano.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

18_26_1_DPR_137_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2018, n. 0137/Pres.

LR 23/1997, art. 23. Scioglimento del Consiglio comunale di Villa Santina e nomina del Commissario straordinario.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati eletti il Consiglio comunale di Villa Santina ed il Sindaco nella persona del signor Romano Polonia;
VISTA la nota del 30 aprile 2018, con la quale il Segretario comunale di Villa Santina informa che il Sindaco del Comune, con nota pervenuta al protocollo comunale nella medesima data al n. 4942, ha presentato le proprie dimissioni dalla carica;
VISTA la successiva nota del 19 maggio 2018, con la quale il Segretario comunale di Villa Santina comunica che con separate note, presentate personalmente nella giornata di sabato 19 maggio 2018 ed assunte immediatamente al protocollo comunale, otto consiglieri comunali, sui dodici assegnati al Comune, hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;
VISTA la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia la competenza ad emanare provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;
ATTESO che, in virtù dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
CONSTATATO che si è verificata la fattispecie prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 2) (dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati) della legge 142/1990, nel testo modificato dall'artico-

lo 5, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, quale causa di scioglimento del consiglio comunale;
ATTESO che, ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 4, della citata legge 142/1990, lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta;
VISTO il proprio decreto 22 maggio 2018, n. 0123/Pres., con il quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 e dell'articolo 39, comma 7, della legge 142/1990, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa del Comune ed in attesa dell'emanazione del decreto di scioglimento dell'organo consiliare, è stato sospeso il Consiglio comunale di Villa Santina ed è stato nominato il dott. Loris Toneguzzi, dirigente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, quale Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune;
VISTO l'articolo 23 della legge regionale 23/1997, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che i provvedimenti di scioglimento dei consigli provinciali e comunali sono adottati dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;
RITENUTO di confermare il dott. Loris Toneguzzi quale Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune di Villa Santina, in quanto persona idonea ad assicurare, con la dovuta competenza, l'amministrazione dell'Ente fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge;
VISTO lo Statuto di autonomia;
VISTA la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 ed, in particolare, l'articolo 5;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2018, n. 1036;

DECRETA

1. Il Consiglio comunale di Villa Santina è sciolto.
2. Il dott. Loris Toneguzzi è nominato Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune, sino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio, che avrà luogo tra il 15 aprile ed il 15 giugno 2019, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 19/2013.
3. Al Commissario sono conferiti i poteri già esercitati dal Sindaco del Comune, dalla Giunta e dal Consiglio comunali.
4. Al predetto Commissario è riconosciuta l'indennità di carica prevista dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 23/1997. Allo stesso si applica altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese per gli amministratori dell'Ente commissariato.
5. Il presente decreto è trasmesso al Comune di Villa Santina, al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Udine, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

18_26_1_DPR_138_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2018, n. 0138/Pres.
Nomina del Direttore generale.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 47 che disciplina l'articolazione della dirigenza presso l'Amministrazione regionale;
VISTO in particolare il comma 3 del precitato articolo 47, il quale prevede che il direttore generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, in posizione sovraordinata rispetto ai direttori centrali, con funzioni di sovrintendenza e di impulso in ordine alla gestione dell'Amministrazione regionale, assicurando l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Presidente medesimo e dalla Giunta regionale e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività delle Direzioni centrali e svolge, altresì, le funzioni attribuite dal regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
VISTO l'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto n. 0277/Pres. di data 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 16 concernente gli incarichi dirigenziali;
VISTI gli articoli 17 bis e 23 ter del precitato Regolamento di organizzazione che disciplinano rispettivamente le competenze del direttore generale e le modalità per il conferimento dell'incarico;
CONSIDERATO che detto incarico riveste carattere di fiduciarietà;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 0192/Pres. di data 30 settembre 2016;

VISTO l'articolo 27, comma 6 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4;
CONSIDERATO l'avvio della XII legislatura e che in tale fase, al fine di assicurare la necessaria continuità dell'azione amministrativa e, in particolare, dell'attività di sovrintendenza e impulso in ordine alla gestione dell'Amministrazione regionale e di coordinamento delle attività delle direzioni centrali, è opportuno confermare l'attuale direttore generale, dott. Franco MILAN, in quanto possiede un curriculum coerente e ben finalizzato per la svolgimento dell'incarico de quo avendo già svolto l'incarico di direttore generale;
DATO ATTO, inoltre, che il dott. Franco MILAN ha svolto, altresì, i seguenti incarichi nell'Amministrazione regionale:
- Direttore della direzione centrale attività produttive;
- Direttore dell'Ente regionale per il diritto allo studio di Trieste;
- Direttore della direzione centrale patrimonio e servizi generali;

VISTA la dichiarazione di data 4 giugno 2018 resa dal dott. Franco MILAN circa l'insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità dell'incarico de quo, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39;
VISTO, altresì, l'articolo 27 del citato Regolamento di organizzazione che riserva la determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale alla Giunta regionale nel rispetto dell'importo massimo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2013, n. 8;

DECRETA

1. Per le motivazioni in premessa indicate, il dott. Franco MILAN è nominato direttore generale dal 18 giugno 2018 al 1 agosto 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

18_26_1_DAS_AUT LOC_1035_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali, sicurezza e politiche comunitarie 18 giugno 2018, n. 1035
Azienda di servizi alla persona "Pro Senectute" di Trieste. Approvazione modifiche statutarie.

L'ASSESSORE REGIONALE

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), che disciplina il procedimento di approvazione, da parte dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, degli statuti delle aziende pubbliche di servizi alla persona e delle loro modificazioni;
RICHIAMATO il decreto dell'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali del 27 ottobre 2005, n. 11, di approvazione dello statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Pro Senectute", con sede in Trieste, via Valdirivo, n. 11;
RICHIAMATO altresì il decreto dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, delegato alla protezione civile del 17 marzo 2014, n. 684, con il quale sono state approvate le modifiche apportate allo statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Pro Senectute";
VISTA la nota prot. n. 359 del 26 febbraio 2018, con cui l'Azienda pubblica di servizi alla persona "Pro Senectute" di Trieste ha trasmesso copia della deliberazione n. 7 del 22 febbraio 2018, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'ASP ha approvato alcune proposte di modifiche statutarie e ha richiesto agli organi che nominano i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda medesima di esprimere il proprio parere in merito, come previsto dall'art. 4 della legge regionale 19/2003;
PRESO ATTO che l'ASP "Pro Senectute" di Trieste ha comunicato, con nota prot. n. 708 del 10 maggio 2018 che, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, gli organi degli enti che nominano i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda (Comune di Trieste, Associazione amici della Pro Senectute e Lions Trieste Host) non hanno formulato osservazioni e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 19/2003, decorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente;
ATTESO che le modifiche riguardano vari articoli e attengono in particolare alla necessità di adeguare le previsioni statutarie relative alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, agli aspetti contabili, al fine di renderli conformi alla normativa vigente, e all'esigenza di definire compiutamente

la mission dell'Azienda a favore degli anziani fragili residenti nel Comune di Trieste, come di seguito in dettaglio specificato:
1. all'articolo 1 (Denominazione, sede, origine) il comma 1 è adeguato al nuovo assetto in materia di ordinamento degli enti locali, mediante la sostituzione della soppressa Provincia di Trieste con l'Unione Giuliana, come ambito territoriale operativo;
2. all'articolo 2 (Scopi istituzionali) il comma 2, alle lett. a), b), c) ed f) definisce le finalità peculiari dell'Azienda e i soggetti a cui rivolge la propria attività;
3. all'articolo 3 (Patrimonio) il comma 3, con riferimento alla situazione patrimoniale, inserisce le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 8 e 9, della legge regionale n. 19/2003. Introduce poi una specificazione relativa al limite massimo (pari al 10% e non più al 5%) del valore del patrimonio disponibile, che dovrà essere però reintegrato mediante la capitalizzazione di possibili risultati positivi di gestione alla chiusura di ogni esercizio contabile;
4. all'articolo 4 (Forme di cooperazione e collaborazione) il comma 2 specifica che l'attività dell'Azienda si rapporta e si coordina con gli interventi e le politiche anche di altri enti territoriali e istituzioni che operano in ambito sociale o sanitario;
5. all'articolo 6 (Composizione e nomina del Consiglio di amministrazione) il comma 2 disciplina la composizione del consiglio di Amministrazione, che passa da 7 a 5 componenti, dei quali uno nominato dal Comune di Trieste, uno dall'Unione territoriale intercomunale Giuliana (che subentra alla Provincia di Trieste) e uno dal Consiglio direttivo dell'Associazione "Amici della Pro Senectute";
6. all'articolo 8 (Modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione) il comma 4 introduce una specificazione, precisando che l'avviso di convocazione alle sedute del CdA può essere inviato anche per posta elettronica o altro mezzo che ne assicuri la ricezione;
7. all'articolo 9 (Competenze del Consiglio di amministrazione) è inserito, dopo il comma 2, un ulteriore comma, che si adegua all'art. 6, comma 2-bis della legge regionale n. 19 2003, in ordine alle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili, in caso di urgenza;
8. all'articolo 13 (Principi strutturali ed organizzativi) il comma 1 integra la lett. a) relativamente all'organizzazione del lavoro, specificando che l'Azienda è inserita nel Sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6;
9. all'articolo 14 (Organizzazione degli uffici e del personale) il comma 5 specifica che l'Azienda, attraverso l'Albo pretorio, destina uno spazio che assicuri accessibilità e pubblicità agli atti; è inoltre inserito un comma 5-bis che disciplina le modalità di pubblicazione delle deliberazioni anche sul sito web istituzionale;
10. all'articolo 16 (Il Direttore generale) il comma 7 definisce puntualmente i rapporti che intercorrono tra il CdA e il Direttore generale, ai fini della valutazione dell'operato del vertice amministrativo e della gestione aziendale e prevede, in caso di reiterata inosservanza delle direttive impartite dal CdA, la possibilità di recesso dal contratto di lavoro;
11. all'articolo 18 (Ordinamento contabile) il comma 1 fa rinvio alle disposizioni contenute all'art. 9, comma 1 e ss.mm. della legge regionale n. 19/2003; il comma 4 esplicita i termini (30 aprile dell'esercizio successivo) per la deliberazione del rendiconto e il modificato comma 5 indica i documenti che compongono il rendiconto medesimo;
12. all'articolo 23 (Norma transitoria) l'ulteriore comma 4-bis introduce una norma transitoria per l'approvazione del rendiconto, nelle more del completamento del percorso volto all'applicazione dei nuovi principi in materia di contabilità.
PRESO ATTO che le modifiche agli articoli 13, 14 e 16 sono riferite all'organizzazione interna all'Azienda e sono volte a ridefinire in particolare l'organizzazione del lavoro (articolo 13) e le competenze del Direttore generale (articolo 16);
VISTA la nota prot. n. 10742 del 5 giugno 2018 del Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza, ove si comunica il riscontro positivo dell'ufficio in ordine alla verifica della conformità alla legge delle modifiche statutarie proposte dall'ASP "Pro Senectute" di Trieste;
RITENUTO di procedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 19/2003, all'approvazione delle modifiche statutarie proposte;

DECRETA

1. Sono approvate le modifiche apportate agli articoli in premessa indicati dello statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Pro Senectute" con sede in Trieste, via Valdirivo, n. 11, per effetto delle quali il nuovo testo risulta essere quello allegato, quale parte integrante, al presente provvedimento;
2. Il Presidente dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Pro Senectute" di Trieste è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso agli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Trieste, 18 giugno 2018

ROBERTI

STATUTO DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PRO SENECTUTE"

CAPO I
DENOMINAZIONE, SEDE, ORIGINE E SCOPI ISTITUZIONALI

Art. 1
(Denominazione, sede, origine)

1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona "Pro Senectute" di Trieste, di seguito denominata Azienda, ha la sua sede legale in via Valdirivo, n. 11 a Trieste ed opera nell'ambito dell'UTI Giuliana.

2. L'Azienda pubblica di servizi alla persona "Pro Senectute" di Trieste nella forma giuridica attuale è il risultato della trasformazione dell'Associazione Pro Senectute I.P.A.B. in attuazione della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19.

Art. 2
(Scopi istituzionali)

1. L'Azienda non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Essa informa la sua attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio.

2. Gli scopi istituzionali dell'Azienda sono:
a) conservare e rendere produttivo il patrimonio d'esperienza e di cultura delle persone anziane coinvolgendole in iniziative culturali e ricreative volte a sollevarle dalla solitudine e a ritemprarne lo spirito in conformità alle norme inerenti l'invecchiamento attivo;
b) allestire e gestire strutture atte allo svolgimento delle iniziative culturali e ricreative anzi dette e all'accoglimento temporaneo o permanente di persone anziane, anche non autosufficienti, bisognose di servizi di assistenza diurna e residenziale;
c) soccorrere in ogni modo le persone anziane, autonome o parzialmente autonome, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili, affinché possano conservare la loro autonomia e la loro dignità umana;
d) collaborare con gli organi istituzionali preposti al settore anziani;
e) svolgere azione promozionale presso associazioni ed organismi che si occupano della tutela e dell'assistenza alle persone anziane e sensibilizzare l'opinione pubblica sui loro gravi problemi;
f) sensibilizzare in particolare i giovani verso i problemi degli anziani e stimolarne l'intervento nel volontariato, attraverso collaborazioni con istituzioni scolastiche e enti di formazione professionali.

3. Nell'ambito della sua autonomia l' Azienda può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all' assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione. In particolare può partecipare o costituire società, nonché fondazioni o associazioni di diritto privato, al fine di svolgere attività strumentali al conseguimento dei fini istituzionali, nonché di provvedere alla gestione e alla manutenzione del proprio patrimonio.

Art. 3
(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito da beni mobili ed immobili quali risultanti dall' inventario già appartenenti alla Pro Senectute IPAB, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell' esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

2. Il patrimonio dell'Azienda si consolida con l'acquisizione di donazioni, di lasciti e di elargizioni specificamente destinate all'incremento del patrimonio.

3. L'Azienda, nella gestione del patrimonio, si ispira ai seguenti principi:
a) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni che abbiano valore storico monumentale;
b) indisponibilità di quei beni che le aziende stesse destinano ad un pubblico servizio;

c) rispetto del vincolo di destinazione indicato dal fondatore.

Qualora l'attività d'esercizio si chiuda con un risultato negativo, l'Azienda adotta tutte le misure necessarie a ripianarlo entro l'esercizio successivo utilizzando tutte le entrate disponibili in bilancio. Qualora tali mezzi non fossero sufficienti, l'Azienda può ricorrere alla vendita di patrimonio disponibile con limite massimo del 10% del suo valore, che dovrà essere però reintegrato mediante la capitalizzazione di possibili risultati positivi di gestione alla chiusura di ogni esercizio contabile.

4. L'Azienda non può distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che, per legge statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgano la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente o specificamente previste dalla normativa vigente.

5. Eventuali utili ed avanzi di gestione sono reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

6. In caso di scioglimento dell'Azienda per qualunque causa il patrimonio viene devoluto ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge (cfr. L.R. 19/2003 e/o Codice Civile).

Art. 4
(Forme di cooperazione e collaborazione)

1. L'Azienda è inserita a tutti gli effetti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, partecipa alla programmazione in ambito locale, adotta forme di cooperazione e di collaborazione secondo le modalità previste dalla normativa regionale.

2. L'attività dell'Azienda si integra e si coordina con gli interventi e le politiche sociali della Regione, del Comune di Trieste e di altri Enti Territoriali o Istituzioni che operano in ambito sociale o sanitario.

3. L'Azienda può perseguire una collaborazione istituzionale con ogni altro soggetto pubblico o privato operante nel settore dei servizi alla persona. Le forme di collaborazione per la gestione dei servizi sono disciplinate mediante convenzione.

CAPO II
ORGANI DELL' AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Art. 5
(Organi dell'Azienda)

1. Sono organi dell'Azienda:

a) di governo e di indirizzo:
- il Consiglio di amministrazione
- il Presidente

b) di gestione:
- il Direttore generale

c) di controllo:
- il revisore dei conti

Art. 6
(Composizione e nomina del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Azienda, definendone gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo, con l'adozione di atti fondamentali, di programmazione e di altre deliberazioni previste nel presente statuto. Verifica l'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda, anche relativamente alla rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e di gestione con gli indirizzi impartiti.

2. Il Consiglio dell'Azienda è composto da 5 componenti, così nominati:

a) n. 1 nominato dal Comune di Trieste;

b) n. 1 nominato dall'UTI Giuliana;

c) n. 1 nominato dall' Assessore alla salute e protezione sociale della Regione Friuli Venezia Giulia;

d) n. 1 nominato dal Consiglio direttivo del Lions Club "Trieste Host";

e) n. 1 nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione "Amici della Pro Senectute".

3. I componenti il Consiglio di amministrazione, pur non assumendo la rappresentanza degli Enti su indicati, devono avere le caratteristiche di onorabilità per l'elezione a cariche pubbliche e non essere nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge ed inoltre avere maturato esperienza nel settore sociale o socio sanitario ovvero comprovata professionalità nel campo di attività contabile, giuridica o amministrativa.

4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica 3 anni. I consiglieri non possono restare in carica per più di due mandati.

5. La carica di amministratore è gratuita.

6. Ai componenti il Consiglio di amministrazione spetta unicamente il rimborso delle spese documentate e sostenute per la partecipazione ad attività svolta nell' interesse dell'Azienda.

Art. 7
(Decadenza e revoca degli amministratori)

1. I componenti il Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

2. La decadenza degli amministratori è altresì disposta dal Consiglio di amministrazione per loro gravi violazioni di legge e del presente Statuto, ed in particolare:

a) per gravi e reiterate irregolarità nell' assolvimento del mandato;

b) per la sussistenza di cause di incompatibilità.

3. La decadenza è disposta dal Consiglio di amministrazione previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.

4. Gli enti locali e gli altri soggetti che provvedono alla nomina degli amministratori possono revocarli nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti.

5. Successivamente alla decadenza ovvero alla revoca di un amministratore è avviato il procedimento per la relativa sostituzione.

6. Il consigliere nominato in sostituzione di altro cessato dalla carica per qualsiasi motivo, rimane in carica quanto sarebbe dovuto rimanere il predecessore.

Art. 8
(Modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito nel momento in cui le nomine pervengono all'Azienda ed inizia ad operare a decorrere dalla sua prima seduta.

2. La prima seduta del Consiglio di amministrazione è convocata e presieduta dal componente più anziano d'età.

3. Il Consiglio di amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente oppure su richiesta scritta e motivata di almeno tre consiglieri.

4. L'avviso di convocazione deve pervenire al domicilio indicato dal consigliere almeno tre giorni prima della data stabilita per la seduta per posta elettronica o altro mezzo che ne assicuri la ricezione. In casi di urgenza tale termine può essere ridotto ad un giorno.

5. La documentazione relativa agli atti posti all'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione è posta a disposizione dei consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.

6. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei consiglieri previsti dallo Statuto.

7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti favorevoli dei Consiglieri presenti, salvo nel solo caso di modifiche dello Statuto, in cui va raggiunta l'unanimità.

8. Le votazioni di regola si svolgono in forma palese. Sono però sempre a voti segreti quando riguardano persone.

9. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

10. I membri del Consiglio non possono prendere parte ad atti o provvedimenti riguardanti gli interessi loro o dei parenti o affini sino al quarto grado, o interessi di imprese da loro amministrate, o di enti di cui avessero una rappresentanza, o di persone con le quali fossero legati con vincolo di società in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazioni in partecipazione.

11. Il Presidente del Consiglio di amministrazione può ammettere, durante la discussione, l'intervento di dipendenti, di consulenti o esperti, a fini informativi.

12. Gli argomenti non iscritti all'ordine del giorno possono essere trattati qualora vi consentano tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e purché tutti siano presenti.

Art. 9
(Competenze del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni attribuitegli provvedendo a:

a) la nomina del Direttore, nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 16 dello Statuto;

b) l'approvazione del bilancio di previsione, delle sue variazioni e del conto consuntivo;

c) la determinazione delle rette e dei costi delle prestazioni;

d) la contrazione di mutui;

e) la programmazione delle opere che impegnino il bilancio in corso od in successivi esercizi;

f) acquisti ed alienazioni immobiliari, accettazione di eredità, lasciti e donazioni;

g) l'approvazione dello Statuto, regolamenti e convenzioni;

h) la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale (assunzioni, pianta organica e relative variazioni);

i) la costituzione, attiva e passiva, in giudizio.

2. Il Consiglio di amministrazione adotta tutti gli atti di natura non gestionale e non attribuiti ad altri organi dell' Azienda.

2-bis. In caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 10
(Verbali)

1. I processi verbali delle adunanze sono stesi dal Direttore e devono essere firmati dallo stesso, oltre che dal Presidente.

2. Nel caso in cui venga trattato un argomento del quale il Direttore sia interessato, le funzioni dello stesso saranno svolte da un consigliere incaricato dal Presidente.

Art. 11
(Il Presidente)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei voti dei membri, nella sua prima riunione convocata e presieduta dal consigliere più anziano d'età.

2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Azienda, esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto e dai regolamenti, promuove e dirige l'attività del Consiglio di amministrazione, controlla gli indirizzi programmatici del Consiglio, vigila sul buon funzionamento dell'Ente stesso. In particolare:

a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, fissando il relativo ordine del giorno, esercita la superiore vigilanza sul buon andamento dell'Azienda, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio;

b) in caso di necessità ed urgenza, con esclusione degli atti che la legge riserva alla competenza del Consiglio di amministrazione, può assumere disposizioni di competenza del Consiglio in forma di ordinanza, salva successiva ratifica del medesimo;

c) assicura i contatti esterni di natura politico-istituzionale.

3. In caso di impedimento o di assenza per qualsiasi motivo del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

Art. 12
(Il Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente è eletto, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti nella prima riunione convocata per la nomina del Presidente.

CAPO III
GESTIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI

Art. 13
(Principi strutturali ed organizzativi)

1. L'amministrazione dell'Azienda si attua mediante un'attività per obiettivi, e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi conformi all'inserimento dell'Azienda nell'inserimento integrato di interventi e servizi sociali;

b) analisi ed individuazione delle produttività e del grado di efficacia delle attività svolte da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro con la massima flessibilità del personale.

Art. 14
(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. L'organizzazione della struttura, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici amministrativi, tecnico-contabili, di segretariato sociale e servizi collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

2. L'Azienda disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e l'organizzazione della struttura sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita al Consiglio di amministrazione e al Presidente, e funzione amministrativa, attribuita al Direttore generale.

3. La struttura è organizzata secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza, e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità.

4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze degli utenti, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

5. Le deliberazioni e le determinazioni assunte sono rese pubbliche mediante affissione all'albo dell'Azienda, da eseguire entro cinque giorni dalla loro adozione, per la durata di quindici giorni, fermo restando il rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali. A questo scopo l'azienda destina uno spazio per l'Albo che assicuri la massima accessibilità e pubblicità (cfr. art. 8 bis L.R. 19/2003).

5bis. Le deliberazioni dell'Azienda sono pubblicate nel sito web istituzionale, entro sette giorni dalla data di adozione e per quindici giorni consecutivi, decorsi i quali divengono esecutive.

6. Gli orari degli uffici e dei servizi aperti al pubblico sono determinati per il miglior soddisfacimento delle esigenze degli utenti, tenuto conto delle necessità operative.

Art. 15
(Regolamento degli uffici e dei servizi)

1. L'Azienda, attraverso il regolamento organizzativo, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa.

2. Il regolamento si uniforma al principio della separazione delle funzioni di indirizzo e controllo delle funzioni gestionali.

3. L'Azienda recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali e regionali di lavoro approvati nelle forme di legge, e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti.

4. La dotazione organica del personale è proposta e verificata periodicamente dal Direttore generale dell'Azienda e approvata dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva, sulla scorta delle effettive necessità funzionali connesse con gli obiettivi dell'Azienda e del livello dei servizi erogati.

5. I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono stabiliti dal regolamento di organizzazione dell'Azienda, in conformità ai principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed economicità e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva.

6. Possono essere utilizzate forme di lavoro temporaneo o altre forme di flessibilità, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi.

Art. 16
(Il Direttore generale)

1. Il Direttore generale è la figura dirigenziale di vertice, responsabile della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria dell'azienda e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l'Azienda verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di amministrazione, rispondendo dei risultati ottenuti.

2. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione sulla base dei seguenti criteri:

a) possesso di diploma di laurea;

b) esperienza maturata nella direzione di enti esercenti attività simili o comunque attinenti a quelle gestite dalla Azienda.

3. La qualifica di Direttore generale verrà attribuita ad un dipendente non appartenente alla qualifica dirigenziale purché in possesso dei requisiti di cui sopra, così come previsto dall' articolo 8, comma 1, della L.R. 19/2003.

4. Le determinazioni del Direttore generale sono immediatamente eseguibili.

5. Il Direttore, organo di collegamento e raccordo tra gli amministratori e le strutture operative, è il capo del personale ed esercita le funzioni di direzione dell'Ente. In particolare:

a) fornisce assistenza giuridico-amministrativa e collaborazione al Presidente ed al Consiglio di amministrazione sull' azione amministrativa e sulla sua conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

b) partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione con parere consultivo e ne redige i verbali;

c) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'Azienda, secondo le direttive impartitegli;

d) predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dall'Amministrazione;

e) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Presidente, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

f) organizza e dirige il personale, con competenze di gestione dello stesso, con poteri di impiego, organizzazione, sovraordinazione, delega, valutando la situazione organizzativa anche agli effetti dell'attribuzione di parte del trattamento economico accessorio, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Presidente e dal Consiglio di amministrazione;

g) dirige uffici e servizi, verificando l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli stessi e sovrintendendo al loro funzionamento;

h) esamina annualmente l'assetto organizzativo dell'Azienda proponendo all'amministrazione eventuali provvedimenti;

i) ricopre il ruolo di Presidente nelle commissioni di gara e di concorso;

j) è preposto alla stipula dei contratti ed all'ordinazione di spese o acquisizione di entrate nonché all'assunzione di tutti i provvedimenti anche di rilievo esterno, nell'ambito della disponibilità di bilancio, che costituiscono esecuzione di provvedimenti deliberativi e di atti normativi;

k) compie tutti gli atti di gestione, comprensivi degli eventuali impegni di spesa, che gli sono affidati dal presente Statuto e dai regolamenti.

6. Il Direttore generate, nell'espletamento delle sue funzioni, agisce in piena autonomia professionale e con ogni connessa responsabilità.

7. Egli risponde del proprio operato all'Organo di amministrazione dell'Azienda in relazione al raggiungimento degli obiettivi concordati in sede di programmazione delle attività. Il Consiglio di amministrazione, anche servendosi degli strumenti di valutazione di cui all'art. 11 della L.R. 19/2003, adotta nei confronti del Direttore generale i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attività amministrativa posta in essere e al mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio di un risultato negativo, il Consiglio di amministrazione può recedere dal contratto di lavoro, secondo le disposizioni del Codice Civile e dei contratti collettivi.

Art. 17
(Collaborazioni)

1. Per la realizzazione delle finalità statutarie l'Azienda si avvale anche, a titolo alternativo o complementare, degli apporti collaborativi esterni che risultino opportuni sotto il profilo economico-funzionale, nelle forme di prestazioni d'opera, appalti ed altre previste dalla legge.

2. L'Azienda si avvale altresì dell'apporto dell'Associazione "Amici della Pro Senectute" i cui soci conferiscono in modo volontario la loro opera attraverso forme di collaborazione, regolate da apposite convenzioni.

CAPO IV
ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 18
(Ordinamento contabile)

1. L'ordinamento contabile dell'Azienda ed i suoi atti fondamentali sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento di contabilità e in particolare dalla L.R. n. 19, art. 9, c. 1 e s. m.

2. L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo annuale relativo all'esercizio successivo e la relazione illustrativa allo stesso, riferita anche ai programmi che l'Azienda intende sviluppare.

4. Entro il 30 aprile dell'esercizio successivo, il Consiglio di amministrazione delibera il rendiconto con il quale si dimostra il risultato di gestione.

5. Il rendiconto è composto da:

a) conto economico;

b) stato patrimoniale;

c) nota integrativa.

6. La proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto viene trasmessa all'organo di revisione contabile per la relazione di sua competenza.

Art. 19
(Controlli)

1. Gli strumenti di controllo interno finalizzati alla verifica della regolarità amministrativa e contabile sono disciplinati dal regolamento di contabilità.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le funzioni di controllo interno sono adempiute dal Direttore generale.

Art. 20
(Revisore dei conti)

1. Il Consiglio di amministrazione nomina un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili e la cui durata in carica, non rinnovabile, non può essere superiore ai tre anni.

2. I requisiti, le modalità di nomina e i poteri del revisore contabile sono stabiliti dal regolamento di contabilità; le sue competenze sono precisate in apposita convenzione.

CAPO V
PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZE

Art. 21
(Partecipazione)

1. L'Azienda favorisce la formazione, sostiene e valorizza l'Associazione "Amici della Pro Senectute", che concorre alla gestione dei servizi e che persegue finalità socio-assistenziali, di promozione sociale e culturale a favore delle persone anziane. I rapporti reciproci sono disciplinati da apposita convenzione.

2. È assicurato ai soci dell'Associazione "Amici della Pro Senectute" l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente ai fini di realizzare una collaborazione progettuale e gestionale per gli intrattenimenti e spettacoli presso la sala del Club Rovis.

3. L'Azienda, con apposito regolamento, promuove altresì gli organismi di partecipazione degli utenti con funzione consultiva.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 22
(Carta dei servizi)

1. Il Consiglio di amministrazione adotta la “Carta dei servizi”, nella quale vengono definiti gli impegni dell' Azienda nei confronti degli utenti.

Art. 23
(Norma transitoria)

1. In via di prima applicazione del presente Statuto, l'Associazione «Pro Senectute" I.P.A.B. cura gli adempimenti relativi alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda.

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari già adottate dall' Associazione "Pro Senectute" I.P.A.B.

3. Al personale dipendente in servizio al momento della trasformazione dell'Associazione "Pro Senectute" I.P.A.B. in Azienda "Pro Senectute" si continua ad applicare il preesistente contratto collettivo di lavoro.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente.

4-bis. Nelle more del completamento del percorso per giungere all'applicazione dei nuovi principi in materia di contabilità di cui al citato art. 9 c. 1 della L.R. 19/2003, entro il 30 giugno dell'esercizio successivo, il Consiglio di amministrazione delibera il rendiconto con il quale si dimostra il risultato di gestione. Tale rendiconto è composto da:

a) conto del bilancio;

b) conto del patrimonio;

c) relazione morale del Consiglio di amministrazione.

18_26_1_DDC_AMB ENER_2118_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 31 maggio 2018, n. 2118

LR 25/2016, art. 4, comma 30 e DPReg. 0168/2017. Contributi, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici sedi di imprese. Approvazione dell'elenco delle domande ammissibili, riparto delle risorse disponibili e prenotazione della spesa. Importo di euro 600.000,00.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e, dell'articolo 4, in particolare il comma 30, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 2018 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi fino al 50% della spesa ammissibile per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici sedi di imprese;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2017, n. 0168/Pres., pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 31 di data 2 agosto 2017, con il quale, ai sensi del comma 31, dell'articolo 4, della citata L.R. 25/2016, è stato emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà di imprese», di seguito indicato come Regolamento;
VISTI, del citato Regolamento, gli articoli:
- 4, che indica i soggetti beneficiari,
- 6, che dispone in merito alle modalità di presentazione della domanda ed elenca la documentazione da allegare,
- 8, ai sensi del quale sono ammissibili a contributo le spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese le spese necessarie per le analisi di laboratorio, e i costi per la redazione del piano di lavoro di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nonché le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sostenute successivamente alla presentazione della domanda,
- 9, che stabilisce la misura del contributo,
- 10, ai sensi del quale per la concessione dei contributi si applica il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) dove la graduatoria è formata secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande, dando comunque priorità alle domande aventi ad oggetto la rimozione e lo smaltimento di amianto friabile;

PRESO ATTO che con le leggi regionali 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è stata autorizzata la spesa di euro 600.000,00 per l'anno 2018 a carico del capitolo 2436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2018-2020 e del bilancio per l'anno 2018;
VISTA la relazione istruttoria di data 31 maggio 2018, allegata come documento associato al presente provvedimento, con cui si dà atto delle verifiche effettuate in ordine alle domande pervenute, all'ammissibilità ed ai costi degli interventi;
RITENUTO di far proprio il contenuto della citata relazione istruttoria;
CONSIDERATO che risultano ammissibili a contributo le istanze indicate nella tabella denominata "Elenco beneficiari" allegata come parte integrante al presente provvedimento;
CONSIDERATO che risultano inammissibili a contributo le istanze indicate nella tabella denominata "Elenco istanze non ammesse";
VISTA la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);
VISTA la circolare 30 marzo 2015, n. 9, della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, e di essa in particolare il punto 7 (Dematerializzazione degli atti di spesa), lettere b, c, d, e, f, g;
RITENUTO di poter attestare la regolarità e la completezza della documentazione prodotta dalle imprese ammesse a contributo, come richiesto al citato punto 7, lettera g) della circolare 9/2015;
PRESO ATTO, che l'ammontare dei contributi assegnabili è di complessivi euro 1.550.046,38;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, che al Capo III reca disposizioni in materia di strumenti di programmazione e coordinamento, e, in particolare, il primo comma dell'articolo 14 bis, il quale dispone che il Programma operativo di gestione autorizza la gestione delle risorse finanziarie stanziate con il bilancio di previsione annuale e pluriennale e definisce obiettivi e indirizzi per l'azione amministrativa, anche riferiti in maniera puntuale alla gestione delle risorse finanziarie assegnate;
VISTI altresì, del medesimo articolo 14 bis, il comma 3 che individua i centri di responsabilità amministrativa, e il comma 4, ai sensi del quale la prenotazione delle risorse di cui all'articolo 40 della legge regionale 21/2007 compete al medesimo centro di responsabilità cui spetta la gestione delle fasi della spesa di ciascun capitolo, salvo che il Programma operativo di gestione non la attribuisca ad un diverso centro di responsabilità amministrativa ovvero alla Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e di essa in particolare l'articolo 5, il quale stabilisce che «la Giunta regionale provvede, contestualmente all'approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio, all'approvazione del Bilancio finanziario gestionale con il quale ripartisce le categorie e i macroaggregati in capitoli ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 118/2011.»;
RICHIAMATO l'articolo 39, comma 10, del Decreto legislativo 118/2011, che attribuisce al Bilancio finanziario gestionale anche il compito di assegnare «ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese.»;
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio finanziario 2018, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2701 del 28 dicembre 2017 e successive variazioni, il quale, relativamente alle risorse stanziate sul capitolo 2436, attribuisce al Direttore centrale la prenotazione della spesa;
ACCERTATO che, a fronte della disponibilità di euro 600.000,00 a carico del capitolo 2436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2018-2020 e del bilancio di previsione per l'anno 2018, in conto competenza non possono essere finanziate tutte le domande collocate utilmente in graduatoria;
RITENUTO di prenotare la spesa complessiva di euro 600.000,00 a carico del capitolo 2436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2018-2020 e del bilancio di previsione per l'anno 2018, in conto competenza, per l'intera disponibilità di capitolo;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e per l'anno 2018);

DECRETA

Art. 1

Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 30, dell'articolo 4, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 e del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2017, n. 0168/Pres., citati in premessa, come definito - ai sensi dell'articolo 14 bis del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali - nella deliberazione della Giunta regionale n. 2647 del 29 dicembre 2016 e successive variazioni:
- è approvato l'elenco delle domande ammissibili a contributo, denominato "Elenco beneficiari", allegato come parte integrante al presente provvedimento;
- sono assegnati i contributi spettanti alle imprese utilmente collocate in graduatoria, nei limiti della disponibilità a capitolo.

Art. 2

è prenotata la spesa complessiva di euro 600.000,00 a carico del capitolo 2436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale degli esercizi 2018-2020 e del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario in corso, conto competenza.

Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale come previsto al comma 3 dell'art. 10 del Regolamento.

Art. 4

Con successivi decreti del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati presso la Direzione centrale ambiente ed energia verrà disposta la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1.
Trieste, 31 maggio 2018

GIOVANETTI

ALLEGATO 2 - Elenco dei beneficiari

il 31 maggio 2018

Posizione	Numero domanda	Denominazione	Istanza inviata in data/ora	Tipo aminato (compatto/friabile)	Dimensione impresa	% contributo	Importo richiesto	Importo ammissibile	Contributo spettante	Contributo concesso	Rideterminazione o riduzione importo concesso	Esito
1	25	MODERNO - S.R.L	6/2/18 12.16	Friabile	Piccola	40%	€ 18.320,00	€ 18.320,00	€ 7.328,00	€ 7.328,00		Ammessa
2	120	HOTEL RISTORANTE LOCANDA AI CAMPI DI MARCELLO DI PEDRANZINI DENIS& C. S.N.C.	27/2/18 18.33	Friabile	Micro	50%	€ 16.300,00	€ 16.300,00	€ 8.150,00	€ 8.150,00		Ammessa
3	152	LA GIULIA IND. S.P.A.	28/2/18 12.56	Friabile	Grande	30%	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	Ridotto (art. 9 D.P.Reg. 0168/2017)	Ammessa
4	162	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	28/2/18 18.55	Friabile	Media	40%	€ 59.180,00	€ 55.530,00	€ 22.212,00	€ 22.212,00	Rideterminato (art. 8 comma 1 DpReg. 0168/2017: tolte spese svuotamento locali)	Ammessa con 16 bis rigetto parziale
5	2	ZML INDUSTRIES S.P.A.	1/2/18 0.06	Compatto	Grande	30%	€ 110.334,14	€ 110.334,14	€ 27.753,80	€ 27.753,80		Ammessa
6	1	ZAFA SPA	1/2/18 0.07	Compatto	Media	40%	€ 25.930,00	€ 25.930,00	€ 10.372,00	€ 10.372,00		Ammessa
7	7	MIO DIEGO	1/2/18 0.27	Compatto	Micro	50%	€ 10.421,00	€ 10.421,00	€ 5.210,50	€ 5.210,50		Ammessa
8	6	F.LLI MORO S.R.L.	1/2/18 0.40	Compatto	Micro	50%	€ 30.500,00	€ 30.500,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Ridotto (art. 9 D.P.Reg. 0168/2017)	Ammessa
9	3	I.L.S.A. INDUSTRIA LAVORAZIONI SEDIE ED AFFINI - S.R.L.	1/2/18 8.48	Compatto	Micro	50%	€ 46.262,00	€ 21.958,50	€ 10.979,25	€ 10.979,25	Rideterminato (art. 8 comma 1 DpReg. 0168/2017: tolte spese rifacimento copertura)	Ammessa con 16 bis rigetto parziale
10	4	IMPRESA ALBI DI MINI LUISA & C. SAS	1/2/18 9.46	Compatto	Micro	50%	€ 13.348,52	€ 13.348,52	€ 6.674,26	€ 6.674,26		Ammessa
11	10	FERRIERE NORD S.P.A.	1/2/18 14.35	Compatto	Grande	30%	€ 58.954,00	€ 58.954,00	€ 17.686,20	€ 17.686,20		Ammessa
12	12	BENEDETTI MILENA	1/2/18 15.43	Compatto	Micro	50%	€ 10.655,12	€ 10.655,12	€ 5.327,56	€ 5.327,56		Ammessa
13	11	AZIENDA AGRICOLA LA MADDALENA DI COLAVECCHIO & C. - S.N.C.	1/2/18 15.45	Compatto	Micro	50%	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 5.450,00	€ 5.450,00		Ammessa
14	9	SICIM S.R.L.	1/2/18 16.00	Compatto	Micro	50%	€ 34.450,00	€ 34.450,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Ridotto (art. 9 D.P.Reg. 0168/2017)	Ammessa
15	8	ALLE GRIGLIE S.R.L.	1/2/18 17.46	Compatto	Micro	50%	€ 46.390,00	€ 46.390,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Ridotto (art. 9 D.P.Reg. 0168/2017)	Ammessa
16	13	V.L. IMPIANTI DI VACCHIANI LUIGINO	2/2/18 9.46	Compatto	Piccola	40%	€ 10.912,00	€ 11.712,00	€ 4.684,80	€ 4.684,80	Rideterminato (art. 8 comma 1 DpReg 168/2017: aggiunti gli oneri di sicurezza)	Ammessa
17	14	MEDEOT MARIO - S.R.L.	2/2/18 10.17	Compatto	Piccola	40%	€ 68.979,60	€ 68.979,60	€ 27.591,84	€ 27.591,84		Ammessa
18	16	AZIENDA AGRICOLA LA MADUNINA DI PIOVESANA PIERO	2/2/18 11.16	Compatto	Micro	50%	€ 28.529,25	€ 28.529,25	€ 14.264,63	€ 14.264,63		Ammessa
19	15	INOSSMAN FONDERIE ACCIAIO MANIAGO S.P.A.	2/2/18 11.35	Compatto	Grande	30%	€ 71.458,20	€ 71.458,20	€ 21.437,46	€ 21.437,46		Ammessa
20	17	INOSSMAN FONDERIE ACCIAIO MANIAGO S.P.A.	2/2/18 11.47	Compatto	Grande	30%	€ 94.672,00	€ 94.672,00	€ 28.401,60	€ 28.401,60		Ammessa
21	21	BIANCHET GIOVANNI	2/2/18 15.17	Compatto	Micro	50%	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00		Ammessa
22	22	PRE SYSTEM S.P.A	2/2/18 16.22	Compatto	Media	40%	€ 42.831,25	€ 42.831,25	€ 17.132,50	€ 17.132,50		Ammessa
23	20	SOCIETA' AGRICOLA RIVIGNANO DI ONGARO ASSUNTA & C. S.A.S.	2/2/18 17.26	Compatto	Media	40%	€ 87.252,70	€ 87.252,70	€ 30.000,00	€ 30.000,00	Ridotto (art. 9 D.P.Reg. 0168/2017)	Ammessa
24	18	RIVA SELEGG S.A.S. DI ZAMPESE DENIS & C	3/2/18 16.01	Compatto	Piccola	40%	€ 16.637,74	€ 16.637,74	€ 6.655,10	€ 6.655,10		Ammessa
25	19	PECILE TESSARO S.N.C.	5/2/18 8.15	Compatto	Micro	50%	€ 26.686,00	€ 26.686,00	€ 13.343,00	€ 13.343,00		Ammessa
26	23	TODESCO MARIO	6/2/18 9.49	Compatto	Micro	50%	€ 30.225,00	€ 30.225,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Ridotto (art. 9 D.P.Reg. 0168/2017)	Ammessa
27	24	BERTAGNIN VIRGINIA	6/2/18 10.12	Compatto	Micro	50%	€ 19.750,00	€ 19.750,00	€ 9.875,00	€ 9.875,00		Ammessa
28	26	IGINO MAZZOLA S.P.A.	6/2/18 17.28	Compatto	Media	40%	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 560,00	€ 560,00		Ammessa
29	27	PONTE DANILO & C. S.N.C.	7/2/18 12.02	Compatto	Micro	50%	€ 4.720,00	€ 4.720,00	€ 2.360,00	€ 2.360,00		Ammessa
30	28	SOCIETA' AGRICOLA STOCCO DI STOCCO ANDREA E C. S.S.	7/2/18 12.55	Compatto	Micro	50%	€ 9.523,00	€ 9.523,00	€ 4.761,50	€ 4.761,50		Ammessa
31	30	AZIENDA AGRICOLA EREDI TRUANT ARMANDO DI SBRIZZI MARIA G. & FIGLISOC. SEMPLICE	7/2/18 18.17	Compatto	Micro	50%	€ 53.971,00	€ 53.971,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Ridotto (art. 9 D.P.Reg. 0168/2017)	Ammessa
32	29	ITTICA RISORGIVE DELLO STELLA SOCIETA' AGRICOLA SRL	7/2/18 18.33	Compatto	Micro	50%	€ 31.314,50	€ 31.314,50	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Ridotto (art. 9 D.P.Reg. 0168/2017)	Ammessa
33	32	CUDINI ANTONELLO	8/2/18 10.15	Compatto	Micro	50%	€ 44.606,75	€ 44.606,75	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Ridotto (art. 9 D.P.Reg. 0168/2017)	Ammessa
34	31	L.E.A. DI SPADOTTO ALESSANDRO & C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	8/2/18 10.26	Compatto	Micro	50%	€ 30.032,50	€ 30.032,50	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Ridotto (art. 9 D.P.Reg. 0168/2017)	Ammessa
35	34	GRAZIOSA S.A.S. DI ALBINA PAOLO E MARIA	9/2/18 8.54	Compatto	Micro	50%	€ 39.108,40	€ 15.776,20	€ 7.888,10	€ 7.888,10	Rideterminato (art. 8 comma 1 DpReg. 0168/2017: tolte spese parziale rimozione e rifacimento copertura)	Ammessa con 16 bis rigetto parziale
36	33	TIPOGRAFIA MENINI DI ZIRALDO GIANNI & FIGLI S.N.C	9/2/18 9.54	Compatto	Piccola	40%	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00		Ammessa
37	35	DELLA SAVIA GIUSEPPE	9/2/18 10.03	Compatto	Micro	50%	€ 6.792,00	€ 6.792,00	€ 3.396,00	€ 3.396,00		Ammessa

ALLEGATO 2 - Elenco dei beneficiari

Il 31 maggio 2018

Posizione	Numero domanda	Denominazione	Istanza inviata in data/ora	Tipo aminato (compatto/friabile)	Dimensione impresa	% contributo	Importo richiesto	Importo ammissibile	Contributo spettante	Contributo concesso	Rideterminazione o riduzione importo concesso	Esito
38	5	GIULIANE SRL	9/2/18 13.54	Compatto	Media	40%	€ 84.150,47	€ 84.150,47	€ 30.000,00	€ 30.000,00	Ridotto (art. 9 D.P.Reg. 0168/2017)	Ammessa
39	36	MACOR DAMIANO SERRAMENTI	12/2/18 9.27	Compatto	Micro	50%	€ 30.200,00	€ 30.200,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Ridotto (art. 9 D.P.Reg. 0168/2017)	Ammessa
40	38	FARI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	12/2/18 15.16	Compatto	Micro	50%	€ 18.780,00	€ 18.780,00	€ 9.390,00	€ 9.390,00		Ammessa
41	37	SOCIETA' AGRICOLA AZIENDE L. BENNATI - S.R.L.	12/2/18 15.43	Compatto	Piccola	40%	€ 72.394,50	€ 72.394,50	€ 28.957,80	€ 28.957,80		Ammessa
42	39	M.D.S. MECHANICAL DESIGN SERVICE DI RONZANI P.I. GIUSEPPE E C. S.N.C.	12/2/18 16.17	Compatto	Micro	50%	€ 11.041,50	€ 11.041,50	€ 5.520,75	€ 5.520,75		Ammessa
43	42	LOVATO DAVIDE	14/2/18 13.10	Compatto	Micro	50%	€ 836,00	€ 836,00	€ 418,00	€ 418,00		Ammessa
44	112	LOS NIDOS S.R.L.	14/2/18 14.29	Compatto	Media	40%	€ 34.900,00	€ 32.362,00	€ 12.944,80	€ 3.218,35	Rideterminato (art. 2 DpReg. 0168/2017: tolte spese attività svolte ante presentazione domanda)	Ammessa con 16 bis rigetto parziale
45	113	COOPERATIVA AGRICOLA DI COSEANO SOC. COOP. A R.L.	15/2/18 9.15	Compatto	Piccola	40%	€ 12.789,00	€ 12.789,00	€ 5.115,60	€ -		Ammessa
46	67	SOCIETA' AGRICOLA BETTO RENATO E LENISA MARTA S.S.	16/2/18 14.21	Compatto	Micro	50%	€ 66.814,00	€ 66.814,00	€ 33.407,00	€ -		Ammessa
47	66	CERESER SILVIO	16/2/18 16.56	Compatto	Micro	50%	€ 25.802,00	€ 25.802,00	€ 12.901,00	€ -		Ammessa
48	68	COS LEGNAMI S.A.S. DI EMILIO COS & C	19/2/18 10.28	Compatto	Micro	50%	€ 18.650,00	€ 18.650,00	€ 9.325,00	€ -		Ammessa
49	87	ROSSIT RENATA	19/2/18 11.29	Compatto	Micro	50%	€ 11.910,50	€ 11.910,50	€ 5.955,25	€ -		Ammessa
50	51	BILATO SANDRO	19/2/18 18.38	Compatto	Micro	50%	€ 58.298,50	€ 58.298,50	€ 15.000,00	€ -	Ridotto (art. 9 D.P.Reg. 0168/2017)	Ammessa
51	53	AZIENDA AGRICOLA LA RIZZA DI ZOLIN ANTONIO E CESARATTO MARIA ROSA - SOCIETA' SEMPLICE	20/2/18 14.29	Compatto	Piccola	40%	€ 43.600,00	€ 43.600,00	€ 17.440,00	€ -		Ammessa
52	171	TODESCO GIULIANO	20/2/18 14.46	Compatto	Micro	50%	€ 15.112,50	€ 15.112,50	€ 7.556,25	€ -		Ammessa
53	44	CARLET TULLIO	20/2/18 16.37	Compatto	Micro	50%	€ 14.590,00	€ 14.590,00	€ 7.295,00	€ -		Ammessa
54	43	RODARO ROBERTO	20/2/18 18.56	Compatto	Micro	50%	€ 25.248,00	€ 25.248,00	€ 12.624,00	€ -		Ammessa
55	47	ROSSI GIANPAOLO	21/2/18 10.43	Compatto	Micro	50%	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 8.000,00	€ -		Ammessa
56	48	COSTRUZIONI MECCANICHE CORTINA ALBINO - S.N.C	21/2/18 11.30	Compatto	Piccola	40%	€ 50.904,00	€ 50.904,00	€ 20.361,60	€ -		Ammessa
57	49	AZIENDA AGRICOLA ZANINI ANDREA	21/2/18 11.39	Compatto	Micro	50%	€ 59.340,00	€ 59.340,00	€ 29.670,00	€ -		Ammessa
58	50	MORESCO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	21/2/18 14.05	Compatto	Micro	50%	€ 22.407,00	€ 22.407,00	€ 11.203,50	€ -		Ammessa
59	57	SOCIETA' AGRICOLA MULINO DELLE TOLLE DI BERTOSSI GIORGIO & C. S.S.	21/2/18 15.28	Compatto	Micro	50%	€ 38.990,00	€ 38.990,00	€ 15.000,00	€ -	Ridotto (art. 9 D.P.Reg. 0168/2017)	Ammessa
60	64	MANZAN ROBERTO E EZIO ADRIANO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	22/2/18 10.25	Compatto	Micro	50%	€ 25.300,00	€ 25.300,00	€ 12.650,00	€ -		Ammessa
61	58	TAVANO LORIS, OMAR E BRESSANI SILVANA	22/2/18 11.22	Compatto	Micro	50%	€ 17.570,00	€ 17.570,00	€ 8.785,00	€ -		Ammessa
62	59	SEDRAN GIUSEPPE	22/2/18 13.04	Compatto	Micro	50%	€ 34.786,25	€ 34.786,25	€ 15.000,00	€ -	Ridotto (art. 9 D.P.Reg. 0168/2017)	Ammessa
63	61	SABOT EXPORT SAS DI BOSCO DANIELE	22/2/18 14.26	Compatto	Micro	50%	€ 10.878,00	€ 10.878,00	€ 5.439,00	€ -		Ammessa
64	62	DE PUPPI DE PUPPI GUIDO	22/2/18 15.32	Compatto	Micro	50%	€ 1.330,80	€ 1.330,80	€ 665,40	€ -		Ammessa
65	60	AZ. AGRICOLA MANFIO CARLO E MANFIO STEFANO S.S.	22/2/18 17.42	Compatto	Micro	50%	€ 30.740,00	€ 30.740,00	€ 15.000,00	€ -	Ridotto (art. 9 D.P.Reg. 0168/2017)	Ammessa
66	63	RISCALDAMENTI MODERNI DI TERENZANI NICOLA	23/2/18 9.22	Compatto	Micro	50%	€ 4.350,00	€ 4.350,00	€ 2.175,00	€ -		Ammessa
67	70	SAULI S.R.L.	23/2/18 11.00	Compatto	Micro	50%	€ 14.910,00	€ 14.910,00	€ 7.455,00	€ -		Ammessa
68	75	MORETTI LUIGI	23/2/18 13.15	Compatto	Micro	50%	€ 25.048,49	€ 25.048,49	€ 12.524,25	€ -		Ammessa
69	45	PAMPAGNIN DENIS	23/2/18 15.10	Compatto	Micro	50%	€ 27.410,00	€ 27.410,00	€ 13.705,00	€ -		Ammessa
70	74	LAVIA MARIA	23/2/18 15.58	Compatto	Micro	50%	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 2.400,00	€ -		Ammessa
71	72	CO.ED. S.A.S. DI PITTARO MARIA	23/2/18 16.44	Compatto	Micro	50%	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 1.350,00	€ -		Ammessa
72	71	BELLO GIULIA	24/2/18 22.03	Compatto	Micro	50%	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 9.500,00	€ -		Ammessa
73	76	SERAFINI LUCINA	26/2/18 8.59	Compatto	Micro	50%	€ 5.633,00	€ 5.633,00	€ 2.816,50	€ -		Ammessa
74	54	GRAFFI SANTE	26/2/18 10.00	Compatto	Micro	50%	€ 3.531,90	€ 3.531,90	€ 1.765,95	€ -		Ammessa
75	88	FRIGOMEC S.R.L.	26/2/18 10.04	Compatto	Piccola	40%	€ 14.380,00	€ 14.380,00	€ 5.752,00	€ -		Ammessa
76	78	TERMOIDRAULICA CORMONESE S.A.S. DI CONTE MASSIMO & C.	26/2/18 10.52	Compatto	Micro	50%	€ 3.589,00	€ 3.589,00	€ 1.794,50	€ -		Ammessa
77	77	RE.C.MA. S.R.L.	26/2/18 11.41	Compatto	Piccola	40%	€ 48.360,00	€ 48.360,00	€ 19.344,00	€ -		Ammessa

ALLEGATO 2 - Elenco dei beneficiari

il 31 maggio 2018

Posizione	Numero domanda	Denominazione	Istanza inviata in data/ora	Tipo aminato (compatto/friabile)	Dimensione impresa	% contributo	Importo richiesto	Importo ammissibile	Contributo spettante	Contributo concesso	Rideterminazione o riduzione importo concesso	Esito
78	80	FRAG SRL	26/2/18 12.20	Compatto	Piccola	40%	€ 28.679,60	€ 28.679,60	€ 11.471,84	€ -		Ammessa
79	81	AZ. AGR. SALVADOR SIMONE	26/2/18 14.00	Compatto	Micro	50%	€ 14.909,00	€ 14.909,00	€ 7.454,50	€ -		Ammessa
80	82	THEITALIANFOODSHOP S.R.L.	26/2/18 15.35	Compatto	Micro	50%	€ 24.770,00	€ 24.770,00	€ 12.385,00	€ -		Ammessa
81	83	LA VENEZIANA S.N.C. DEI F.LLI BARILE	26/2/18 15.39	Compatto	Micro	50%	€ 16.700,00	€ 16.700,00	€ 8.350,00	€ -		Ammessa
82	84	ESSICCATOIO BOZZOLI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	26/2/18 15.52	Compatto	Media	40%	€ 13.930,00	€ 13.930,00	€ 5.572,00	€ -		Ammessa
83	85	ESSICCATOIO BOZZOLI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	26/2/18 15.56	Compatto	Media	40%	€ 27.115,00	€ 27.115,00	€ 10.846,00	€ -		Ammessa
84	89	FERIN QUINTO	26/2/18 16.59	Compatto	Micro	50%	€ 9.720,00	€ 9.720,00	€ 4.860,00	€ -		Ammessa
85	90	CORTE S.P.A.	26/2/18 17.08	Compatto	Media	40%	€ 20.412,00	€ 20.412,00	€ 8.164,80	€ -		Ammessa
86	92	AZ. AGR. CARGNELUTTI ELSO	26/2/18 17.26	Compatto	Micro	50%	€ 28.695,32	€ 28.695,32	€ 14.347,66	€ -		Ammessa
87	94	DANELON ULIVO DAVIDE	26/2/18 18.03	Compatto	Micro	50%	€ 7.150,00	€ 7.150,00	€ 3.575,00	€ -		Ammessa
88	93	CANDUSSO ANNA MARIA	26/2/18 20.50	Compatto	Micro	50%	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 1.200,00	€ -		Ammessa
89	95	VENDRAME ELIA	26/2/18 21.42	Compatto	Micro	50%	€ 17.382,37	€ 17.382,37	€ 8.691,19	€ -		Ammessa
90	96	AZIENDA AGRICOLA DI BORTOLUSSI ELDO E ARMANDO - SOCIETA' SEMPLICE	27/2/18 9.18	Compatto	Micro	50%	€ 25.280,00	€ 25.280,00	€ 12.640,00	€ -		Ammessa
91	97	BOLZAN ANGELO E ANNA SOCIETA' SEMPLICE	27/2/18 9.25	Compatto	Micro	50%	€ 2.792,00	€ 2.792,00	€ 1.396,00	€ -		Ammessa
92	111	SOCIETA' AGRICOLA SORGIVA S.A.S. DI RAFFIN GIOVANNI & C.	27/2/18 9.31	Compatto	Micro	50%	€ 5.981,05	€ 5.744,07	€ 2.872,04	€ -	Rideterminato (art. 8 comma 1 DpReg. 0168/2017: tolto importo per smaltimento amianto a terra)	Ammessa
93	110	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA MEDIO TAGLIAMENTO SPILIMBERGO	27/2/18 9.45	Compatto	Micro	50%	€ 31.236,26	€ 31.236,26	€ 15.000,00	€ -	Ridotto (art. 9 D.P.Reg. 0168/2017)	Ammessa
94	109	MERCATOR S.R.L.	27/2/18 10.07	Compatto	Piccola	40%	€ 51.760,00	€ 51.760,00	€ 20.704,00	€ -		Ammessa
95	107	FRIULSIDER SPA	27/2/18 10.09	Compatto	Grande	30%	€ 44.780,22	€ 44.780,22	€ 13.434,07	€ -		Ammessa
96	108	SOCIETA' AGRICOLA RIZ ALESSANDRO DI RIZ ALESSANDRO & C. S.S	27/2/18 10.16	Compatto	Micro	50%	€ 13.525,00	€ 13.525,00	€ 6.762,50	€ -		Ammessa
97	106	COGI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	27/2/18 10.57	Compatto	Piccola	40%	€ 53.700,00	€ 13.525,00	€ 5.410,00	€ -		Ammessa accolte osservazioni 16 bis
98	117	SAMER SEAPORTS & TERMINALS - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	27/2/18 13.58	Compatto	Grande	30%	€ 147.125,00	€ 147.125,00	€ 40.000,00	€ -	Ridotto (art. 9 D.P.Reg. 0168/2017)	Ammessa
99	124	FRANCESCO VECCHIET & FIGLIO - S.A.S. DI FRANCO VECCHIET & C.	27/2/18 14.34	Compatto	Micro	50%	€ 15.210,00	€ 15.210,00	€ 7.605,00	€ -		Ammessa
100	139	BONAWENTURA - SOCIETA' COOPERATIVA	27/2/18 14.56	Compatto	Micro	50%	€ 11.460,00	€ 11.460,00	€ 5.730,00	€ -		Ammessa
101	103	B & T SNC DI BRESSAN PAOLO E TOSO ELIA	27/2/18 16.30	Compatto	Micro	50%	€ 8.498,00	€ 8.498,00	€ 4.249,00	€ -		Ammessa
102	98	CEMENTIZILLO S.P.A.	27/2/18 16.40	Compatto	Grande	30%	€ 51.240,00	€ 51.240,00	€ 15.372,00	€ -		Ammessa
103	134	ORNITALIA PRODUCT-SERVICE S.R.L.	27/2/18 17.00	Compatto	Piccola	40%	€ 12.945,00	€ 12.945,00	€ 5.178,00	€ -		Ammessa
104	123	SOCIETA' AGRICOLA FOSSA MALA S.R.L.	27/2/18 17.21	Compatto	Grande	30%	€ 48.420,00	€ 43.620,00	€ 13.086,00	€ -	Rideterminato (art. 8 comma 1 DpReg. 0168/2017: tolto importo per smaltimento amianto a terra)	Ammessa con 16 bis rigetto parziale
105	122	MAURO VALDA	27/2/18 17.28	Compatto	Micro	50%	€ 5.339,16	€ 5.339,16	€ 2.669,58	€ -		Ammessa
106	119	SIALINO GERMANO	27/2/18 18.19	Compatto	Micro	50%	€ 3.000,00	€ 2.900,00	€ 1.450,00	€ -	Rideterminato (art. 8 comma 1 DpReg. 0168/2017: tolto importo per smaltimento amianto a terra)	Ammessa
107	101	AZ. AGR. COLLE DUGA DI PRINCIC DAMIAN	27/2/18 19.26	Compatto	Micro	50%	€ 17.575,00	€ 17.575,00	€ 8.787,50	€ -		Ammessa
108	100	DE CECCO EMANUELA	27/2/18 19.40	Compatto	Micro	50%	€ 1.472,50	€ 1.472,50	€ 736,25	€ -		Ammessa
109	99	GARDEN DI FOGHINI FRANCO	27/2/18 19.44	Compatto	Micro	50%	€ 13.830,00	€ 13.830,00	€ 6.915,00	€ -		Ammessa
110	115	SOCIETA' AGRICOLA NONIS S.S. DI NONIS ANDREA & DAMIANO E C	27/2/18 20.25	Compatto	Micro	50%	€ 40.048,05	€ 40.084,05	€ 15.000,00	€ -	Ridotto (art. 9 D.P.Reg. 0168/2017)	Ammessa
111	102	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA EREDI DI TAVANO FRANCO	27/2/18 21.18	Compatto	Media	40%	€ 9.729,00	€ 9.729,00	€ 3.891,60	€ -		Ammessa
112	104	TOBLAR S.R.L	28/2/18 8.24	Compatto	Micro	50%	€ 5.691,72	€ 5.691,72	€ 2.845,86	€ -		Ammessa
113	132	GIGANTE SOCIETA' AGRICOLA - SOCIETA' SEMPLICE	28/2/18 8.37	Compatto	Micro	50%	€ 26.621,00	€ 26.621,00	€ 13.310,50	€ -		Ammessa
114	55	FILIPUZZI CLAUDIO	28/2/18 9.10	Compatto	Micro	50%	€ 6.745,00	€ 6.745,00	€ 3.372,50	€ -		Ammessa

ALLEGATO 2 - Elenco dei beneficiari

il 31 maggio 2018

Posizione	Numero domanda	Denominazione	Istanza inviata in data/ora	Tipo aminato (compatto/friabile)	Dimensione impresa	% contributo	Importo richiesto	Importo ammissibile	Contributo spettante	Contributo concesso	Rideterminazione o riduzione importo concesso	Esito
115	138	NIMIS GIORGIO	28/2/18 10.07	Compatto	Micro	50%	€ 7.750,00	€ 7.750,00	€ 3.875,00	€ -		Ammessa
116	136	MIDOLINI F.LLI S.P.A.	28/2/18 10.30	Compatto	Media	40%	€ 12.345,00	€ 12.345,00	€ 4.938,00	€ -		Ammessa
117	133	DIANNE AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	28/2/18 11.00	Compatto	Piccola	40%	€ 2.610,50	€ 2.610,50	€ 1.044,20	€ -		Ammessa
118	129	AZIENDA AGRICOLA FRATELLI RABBIOSI S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA	28/2/18 11.15	Compatto	Piccola	40%	€ 33.386,00	€ 33.386,00	€ 13.354,40	€ -		Ammessa
119	156	CODOGNOTTO ITALIA S.P.A.	28/2/18 11.34	Compatto	Grande	30%	€ 7.705,00	€ 7.705,00	€ 2.311,50	€ -		Ammessa
120	157	LK - KOMJANC LUIGI S.R.L.	28/2/18 11.34	Compatto	Micro	50%	€ 21.200,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ -	Rideterminato (art. 8 comma 1 DpReg. 0168/2017: tolto importo preventivo spese tecnico su gestione pratica)	Ammessa con 16 bis rigetto parziale
121	155	MATTIAZZI NEVIO & C. S.N.C.	28/2/18 11.48	Compatto	Piccola	40%	€ 19.708,63	€ 19.708,63	€ 7.883,45	€ -		Ammessa
122	158	TUROLDO ELSA	28/2/18 12.00	Compatto	Micro	50%	€ 24.200,00	€ 17.600,00	€ 8.800,00	€ -	Rideterminato (art. 8 comma 1 DpReg. 0168/2017: ammesso importo indicato nel preventivo)	Ammessa con 16 bis rigetto parziale
123	159	LATTE CARSO S.P.A.	28/2/18 12.46	Compatto	Media	40%	€ 30.000,00	€ 75.520,00	€ 30.000,00	€ -	Ridotto (art. 9 D.P.Reg. 0168/2017)	Ammessa
124	130	SOCIETA' AGRICOLA PRINCIPI DI PORCIA E BRUGNERA - SOCIETA' SEMPLICE	28/2/18 13.21	Compatto	Piccola	40%	€ 64.917,00	€ 64.917,00	€ 25.966,80	€ -		Ammessa
125	150	IMPRESA EDILE BATTEL TARCISIO S.N.C. DI BATTEL TARCISIO E ANTONIO	28/2/18 14.04	Compatto	Micro	50%	€ 12.122,56	€ 12.122,56	€ 6.061,28	€ -		Ammessa
126	149	IMPRESA EDILE BATTEL TARCISIO S.N.C. DI BATTEL TARCISIO E ANTONIO	28/2/18 14.07	Compatto	Micro	50%	€ 23.509,68	€ 23.509,68	€ 11.754,84	€ -		Ammessa
127	151	NATCO S.P.A.	28/2/18 14.58	Compatto	Grande	30%	€ 131.521,50	€ 122.237,50	€ 36.671,25	€ -		Ammessa
128	148	ZUCCOLO ENRICO, SERGIO E ANGELO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	28/2/18 15.39	Compatto	Piccola	40%	€ 26.850,00	€ 26.850,00	€ 10.740,00	€ -		Ammessa
129	140	IVICOLORS S.R.L.	28/2/18 16.38	Compatto	Piccola	40%	€ 9.802,00	€ 9.802,00	€ 3.920,80	€ -		Ammessa
130	141	MICOLI SILVANO	28/2/18 16.55	Compatto	Micro	50%	€ 9.044,25	€ 9.044,25	€ 4.522,13	€ -		Ammessa
131	142	FALEGNAMERIA LEONARDUZZI DI LEONARDUZZI BRUNO & C. S.A.S.	28/2/18 17.03	Compatto	Piccola	40%	€ 14.695,00	€ 14.695,00	€ 5.878,00	€ -		Ammessa
132	168	AZIENDA AGRICOLA COMELLO DANILLO GIOVANNI DOMENICO	28/2/18 17.04	Compatto	Micro	50%	€ 43.708,08	€ 43.708,08	€ 15.000,00	€ -	Ridotto (art. 9 D.P.Reg. 0168/2017)	Ammessa
133	166	MACOR ANTONINO	28/2/18 18.08	Compatto	Micro	50%	€ 7.886,50	€ 7.274,50	€ 3.637,25	€ -	Rideterminato (art. 8 comma 2 DpReg. 0168/2017: tolte spese parziale rimozione morali legno e lattonerie)	Ammessa con 16 bis rigetto parziale
134	163	DA AGRICOLA CASALE CJANOR SOCIETA' SEMPLICE DI MISSANA LUIGINA E MARGHERITA	28/2/18 18.32	Compatto	Micro	50%	€ 3.388,97	€ 3.388,97	€ 1.694,49	€ -		Ammessa
135	165	AZIENDA AGRICOLA MAIERO	28/2/18 18.56	Compatto	Micro	50%	€ 138.859,00	€ 138.859,00	€ 15.000,00	€ -	Ridotto (art. 9 D.P.Reg. 0168/2017)	Ammessa
136	169	FILIPPI LINO E FEDERICO	28/2/18 19.01	Compatto	Micro	50%	€ 13.840,00	€ 13.840,00	€ 6.920,00	€ -		Ammessa
137	161	GUERRA LOREDANA	28/2/18 19.12	Compatto	Micro	50%	€ 3.595,50	€ 3.595,50	€ 1.797,75	€ -		Ammessa
138	160	NANOTECHENERGIES S.R.L.	28/2/18 19.16	Compatto	Micro	50%	€ 20.840,00	€ 8.315,00	€ 4.157,50	€ -	Rideterminato (art. 8 comma 4 DpReg 168/2017: tolte spese sostituzione materiale rimosso)	Ammessa con 16 bis rigetto parziale
139	144	AUTOGIO' DI NOVELLO GIOVANNI	28/2/18 20.34	Compatto	Micro	50%	€ 30.895,00	€ 30.895,00	€ 15.000,00	€ -	Ridotto (art. 9 D.P.Reg. 0168/2017)	Ammessa
140	145	HORMANN ANDREA	28/2/18 21.45	Compatto	Micro	50%	€ 4.187,70	€ 4.187,70	€ 2.093,85	€ -		Ammessa
141	143	IMPLANT SRLS	28/2/18 21.50	Compatto	Micro	50%	€ 9.827,50	€ 9.827,50	€ 4.913,75	€ -		Ammessa
142	146	TOMAIFICIO NINA DI LIN CHUNWEI	28/2/18 22.29	Compatto	Micro	50%	€ 12.165,00	€ 12.165,00	€ 6.082,50	€ -		Ammessa
143	147	LANT GIROLAMO	28/2/18 23.38	Compatto	Micro	50%	€ 3.980,00	€ 3.980,00	€ 1.990,00	€ -		Ammessa
									€ 1.550.046,38	€ 800.000,00		

Visto: Il Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
Flavio Gabrielcig

Allegato 3 - Elenco istanze non ammesse

Il 31 maggio 2018

Conteggio domande	Numero domanda	Denominazione	Istanza inviata in data/ora	Esito	Note esito
1	56	AZIENDA AGRICOLA MAGRIN SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	20/2/18 21.46	Non ammessa	Rigettata ex art. 7, comma 1 DpReg n. 168/2017. (integrazione autorizzazione comproprietari non pervenute)
2	52	B.M.M. IMMOBILIARE S.R.L.	19/2/18 11.16	Non ammessa	Confermato rigetto art.2, comma 1 del DpReg. n.168/2017 (Immobile è u.l. n.1 Cessata)
3	154	BATTISTELLA S.P.A.	28/2/18 12.56	Non ammessa	Rigettata ex art. 7, comma 1 DpReg n. 168/2017. (integrazione preventivo e autorizzazione proprietario immobile non pervenute)
4	135	BMF S.R.L.	27/2/18 16.15	Non ammessa	Rigettata ex art. 7, comma 1 DpReg n. 168/2017. (integrazione su cronoprogramma non pervenuta)
5	153	BUZZINELLI MAURIZIO	28/2/18 12.18	Non ammessa	Rigettata ex art. 7, comma 1 DpReg n. 168/2017. (integrazioni non pervenute)
6	121	CARROZZERIA DEI FRATELLI ANDRIOLI LUCIANO E BRUNO - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO	27/2/18 15.28	Non ammessa	Si conferma 16 bis rigetto ex art.2, comma 1 del DpReg. n.168/2017 (lavori eseguiti ante istanza)
7	116	CECCHINI ENOC	27/2/18 18.39	Non ammessa	Si conferma 16 bis rigetto ex art.2, comma 1 del DpReg. n.168/2017 (lavori eseguiti ante istanza)
8	137	CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - SOC. COOP. A R.L. IN BREVE CAP F.V.G.	28/2/18 10.03	Non ammessa	Rigettata ex art. 7, comma 1 DpReg n. 168/2017. Integrazioni pervenute fuori termine
9	131	CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - SOC. COOP. A R.L. IN BREVE CAP F.V.G.	28/2/18 10.14	Non ammessa	Rigettata ex art. 7, comma 1 DpReg n. 168/2017. Integrazioni pervenute fuori termine
10	91	COSMO TECNOLOGY S.R.L.	26/2/18 17.20	Non ammessa	Rigettata ex art. 7, comma 1 DpReg n. 168/2017. (integrazione u.o. e autorizzazione intervento della Banca proprietaria non pervenuta)
11	164	CRAGNOLINI ANNA	1/3/18 12.02	Non ammessa	Confermato 16 bis rigetto ex art.6, comma 1 DpReg. 168/2017 (istanza trasmessa fuori termine)
12	167	DANIELI OFFICE ITALIA S.R.L.	28/2/18 16.40	Non ammessa	Rigettata ex art. 7, comma 1 DpReg n. 168/2017. (integrazione cronoprogramma e specifica su u.o. non pervenute)
13	127	DE BIASIO S.R.L.	27/2/18 14.36	Non ammessa	Confermato 16 bis rigetto ex art.2, comma 1 del DpReg. n.168/2017 (Immobile locato non u.o. o sede legale)
14	65	DOK DALL'AVA S.R.L.	15/2/18 15.48	Rinuncia	Inviata rinuncia con pec 12959 di data 28/02/2018
15	114	EMPORIO ROIATTI DI ROIATTI SERGIO E C. - S.N.C.	14/2/18 17.35	Archiviazione	Confermata archiviazione ex art. 6, comma 1 del DpReg. n.168/2017 (istanza priva dell'allegato modello A sottoscritto)
16	126	EUROPLASTICA GROUP S.R.L.	27/2/18 15.55	Non ammessa	Rigettata ex art. 7, comma 1 DpReg n. 168/2017. (integrazione su dettaglio spese preventivo e destinazione u.o.non pervenute)
17	125	EUROPLASTICA GROUP S.R.L.	27/2/18 16.56	Non ammessa	Rigettata ex art. 7, comma 1 DpReg n. 168/2017. (integrazione su dettaglio spese preventivo non pervenute)
18	46	IMPRESA CARLETTI VIRGINIO S.R.L.	21/2/18 9.55	Non ammessa	Confermato rigetto art.2, comma 1 del DpReg. n.168/2017 (Immobile locato non u.o. o sede legale). Domanda identica inviata anche con pec 11293 dd. 21/2/18. Domanda ripresentata dal locatario con autorizzazione del proprietario al
19	41	INTERSEL SRL	1/2/18 19.35	Non ammessa	Confermato rigetto art.2, comma 1 del DpReg. n.168/2017 (no u.o. in FVG)
20	128	KING'S S.P.A. - UNIPERSONALE	27/2/18 16.34	Non ammessa	Rigettata ex art. 7, comma 1 DpReg n. 168/2017. (integrazioni su localizzazione intervento, u.o. e titolo disponibilità non pervenute)
21	40	MOSCHIONI IMMOBILIARE S.N.C. DI DORIANO E DANIELE MOSCHIONI	12/2/18 16.24	Non ammessa	Confermato rigetto art.2, comma 1 del DpReg. n.168/2017 (Immobile locato non u.o. o sede legale)
22	86	PAUSSA'S S.A.S. DI PAUSSA EDI & C.	19/2/18 22.10	Non ammessa	Confermato rigetto ex art.2, comma 1 del DpReg. n.168/2017 (no u.o.causa incendio)
23	79	PIGNA ENVELOPES S.R.L.	26/2/18 12.01	Non ammessa	Rigettata ex art. 7, comma 1 DpReg n. 168/2017. (integrazione proprietà immobile non pervenuta)
24	69	PITTON GIOVANNI S.A.S. DI PITTON RENATA & C.	16/2/18 16.52	Non ammessa	Confermato rigetto art.2, comma 1 del DpReg. n.168/2017 (Immobile è u.l. n.1 Cessata)
25	118	SAMER SEAPORTS & TERMINALS - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	27/2/18 14.04	Non ammessa	Confermato 16 bis rigetto ex art.9, comma 1, lett. c) del DpReg. n.168/2017 (raggiunto limite massimo importo per grandi imprese su medesima localizzazione intervento)
26	105	SEMINTENDI 360 S.R.L.	27/2/18 12.29	Non ammessa	Rigettata ex art. 7, comma 1 DpReg n. 168/2017. (integrazione priva di allegati su estremi catastali, destinazione specifica u.o., preventivo non pervenute)
27	73	VILLAGGIO VOUK S.R.L.	23/2/18 15.59	Non ammessa	Confermato 16 bis rigetto ex art.2, comma 1 del DpReg. n.168/2017 (impresa priva di u.o. in FVG) immobiliare con sede legale a Brescia priva di u.o. in FVG

Visto: Il Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati

Flavio Gabrielcig

18_26_1_DDC_AMB ENER_2223_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 12 giugno 2018, n. 2223

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la sistemazione di un tratto del fiume Tagliamento all'altezza dell'abitato di Biauzzo finalizzata alla salvaguardia delle sponde e dei prati stabili in Comune di Codroipo. (SCR/1577). Proponente: Cois Srl.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale;
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 novembre 2017 ad oggetto: "Prime direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di screening di VIA a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 104/2017 al d.lgs. 152/2006";
VISTA la domanda pervenuta in data 23 ottobre 2017 presentata da Cois srl per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
VISTA la nota prot. SVA/46388/SCR/1577 dd. 27 ottobre 2017, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Codroipo, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia, all'Ente Tutela Pesca, all'ARPA - FVG e al geom. Lucio Barbiero;
PRESO ATTO che in data 26 ottobre 2017 è stato dato sintetico avviso sul sito web regionale dell'avvenuta trasmissione al Servizio valutazioni ambientali del progetto in argomento e del relativo studio preliminare ambientale;
RILEVATO che in data 06 aprile 2018 è pervenuta una nota del proponente con cui viene comunicata l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui all'art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2006;
CONSTATATO che in data 13 dicembre 2017 sono state chieste integrazioni al proponente che risultano pervenute in data 9 aprile 2018, dopo una richiesta di sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni, accolta con nota prot. 5004 del 26 gennaio 2018;
PRESO ATTO che con nota prot. 20453 del 12 aprile 2018 è stato comunicato al Comune di Codroipo, al Servizio difesa del suolo, all'Ente Tutela Patrimonio ittico, all'ARPA e al Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione generale che era pervenuta la documentazione integrativa ed è stato chiesto uno specifico parere al Servizio difesa del suolo e al Servizio paesaggio e biodiversità;
RILEVATO che in relazione alla necessità di acquisire i suddetti pareri con nota prot. 21957 del 20 aprile 2018 il Servizio valutazioni ambientali ha ritenuto necessaria una proroga di 30 giorni per l'adozione del provvedimento di verifica;
PRESO ATTO che sono pervenute le seguenti osservazioni/pareri relative al progetto:

- con nota prot. 32467 del 5.12.2017, parere da parte del Comune di Codroipo;
- con nota prot. 2298 del 24.4.2018, parere da parte dell'ETPI;
- con nota prot. 22571 del 24.4.2018, parere da parte del Servizio difesa del suolo;
- con nota prot. 18316 del 31.5.2018, parere da parte del Servizio paesaggio e biodiversità;

VISTA la Relazione Istruttoria dd. 31 maggio 2018 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, agli atti della Direzione medesima;
VISTO il parere n. SCR/16/2018 del 06 giugno 2018 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione all'insieme degli elementi quali in particolare che si tratta di interventi volti a limitare i fenomeni erosivi lungo la sponda sinistra e i cui impatti in fase di cantiere sono generalmente sostenibili, ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di evitare

o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto in argomento, di prevedere specifiche condizioni ambientali, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia, all'Ente Tutela Patrimonio ittico, all'ARPA - FVG e al Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione generale;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e s.m.i. e la Deliberazione della Giunta regionale 01 ottobre 2015, n. 1922 e s.m.i., con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la sistemazione di un tratto del fiume Tagliamento all'altezza dell'abitato di Biauzzo finalizzata alla salvaguardia delle sponde e dei prati stabili in Comune di Codroipo - presentato da Cois srl - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto medesimo, vengono previste le condizioni ambientali di seguito riportate:
1. nella zona di prelievo delle ghiaie il proponente dovrà effettuare, avvalendosi della consulenza di un professionista esperto negli aspetti floristico-vegetazionali, un sopralluogo preliminare allo scopo di individuare la presenza di eventuali specie esotiche invasive. Nel caso venissero riscontrate tali specie le ghiaie che saranno impiegate nelle aree di riporto dovranno essere ripulite dai residui vegetali in modo da ridurre il rischio di disseminazione e/o moltiplicazione da parte di frammenti di pianta;
2. la progettazione necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione idraulica dovrà recepire le modalità di intervento e le misure mitigative finalizzate a limitare/evitare interferenze nei confronti dell'ambiente acquatico in fase di cantiere illustrate nella Relazione di screening ambientale.

La Cois srl dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.
Il presente provvedimento verrà inviato al proponente a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Il decreto sarà anche inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di Codroipo, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia, all'Ente Tutela Patrimonio ittico, all'ARPA - FVG e al Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione generale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 12 giugno 2018

GIOVANETTI

18_26_1_DDC_AMB ENER_2224_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 12 giugno 2018, n. 2224

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto dei lotti stralcio II e III dell'intervento denominato "Collegamento stradale veloce tra l'Autostrada A4 (Casello di Palmanova) e l'Area del triangolo della sedia in Comune di Manzano" nei Comuni di Palmanova, Bagnaria Arsa, Aiello del Friuli, Visco, San Vito al Torre, Chiopris-Viscone, San

Giovanni al Natisone e Manzano. (SCR/1581). Proponente: Commissario delegato per l'emergenza A4 (Venezia Trieste) e raccordo Villesse Gorizia.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale;
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 novembre 2017 ad oggetto: "Prime direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di screening di VIA a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 104/2017 al d.lgs. 152/2006";
VISTA la domanda pervenuta in data 17 novembre 2017 presentata dal Commissario delegato per l'emergenza A4 (Venezia Trieste) e raccordo Villesse Gorizia per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto dei lotti stralcio II e III dell'intervento denominato "Collegamento stradale veloce tra l'Autostrada A4 (Casello di Palmanova) e l'Area del triangolo della sedia in Comune di Manzano" nei Comuni di Palmanova, Bagnaria Arsa, Aiello del Friuli, Visco, San Vito al Torre, Chiopris-Viscone, San Giovanni al Natisone e Manzano;
VISTA la nota prot. SVA/50835/SCR/1581 dd. 22 novembre 2017, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Palmanova, al Comune di Bagnaria Arsa, al Comune di Aiello del Friuli, al Comune di Visco, al Comune di San Vito al Torre, al Comune di Chiopris - Viscone, Comune di San Giovanni al Natisone, al Comune di Manzano, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico, al Servizio difesa del suolo, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia, al Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione della Direzione centrale infrastrutture e territorio, al Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione generale, all'Ente Tutela Patrimonio Ittico del FVG e all'ARPA - FVG;
PRESO ATTO che in data 20 novembre 2017 è stato dato sintetico avviso sul sito web regionale dell'avvenuta trasmissione al Servizio valutazioni ambientali del progetto in argomento e del relativo studio preliminare ambientale;
VISTA la nota prot. 5005 di data 26 gennaio 2018 con cui il Servizio valutazioni ambientali della Direzione Centrale ambiente ed energia comunicava la sospensione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7, lett. d), legge regionale 20 marzo 2000, n.7 in mancanza del parere espresso dall'Ente Tutela Patrimonio Ittico ai sensi dell'art. 38, comma 2, legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42;
VISTA la nota prot. 14254 di data 7 marzo 2018 con cui il Servizio valutazioni ambientali della Direzione Centrale ambiente ed energia comunicava la nuova decorrenza dei termini di conclusione del procedimento amministrativo in quanto pervenuto il parere dell'ETPI e richiedeva, al contempo, una serie di integrazioni documentali;
VISTA la nota prot. U/0002300 di data 16 marzo 2018 con cui il proponente ha inviato le integrazioni richieste;
VISTA la nota prot. 16287 di data 19 marzo 2018 con cui il Servizio valutazioni ambientali della Direzione Centrale ambiente ed energia inviava all'ETPI le integrazioni documentali pervenute e richiedeva all'Ente di esprimersi ai sensi della LR 42/2017;
VISTA la nota prot. 17674 di data 26 marzo 2018 con cui il Servizio valutazioni ambientali della Direzione Centrale ambiente ed energia comunicava la sospensione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7, lett. d), legge regionale 20 marzo 2000, n.7 in mancanza del parere espresso dall'Ente Tutela Patrimonio Ittico ai sensi dell'art. 38, comma 2, legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42;
VISTA la nota prot. 2321 di data 27 aprile 2018 con cui ETPI esprimeva parere ai sensi della LR 42/2017;
VISTA la nota prot. 23793 di data 2 maggio 2018 con cui il Servizio valutazioni ambientali della Direzione Centrale ambiente ed energia comunicava la nuova decorrenza dei termini di conclusione del procedimento amministrativo in quanto pervenuto il parere dell'ETPI;
PRESO ATTO che sono pervenute le seguenti osservazioni/pareri relative al progetto:

- Comune di Chiopris Viscone con nota prot. 50835 del 22 novembre 2017 - richiesta integrazioni;
- Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati con nota prot. 56515 di data 21 dicembre 2017 - parere favorevole;
- Comune di San Giovanni al Natisone con nota del 29 dicembre 2017 - osservazioni con richiesta

integrazioni;
- Servizio paesaggio e biodiversità con nota prot. 467 di data 8 gennaio 2018 - parere favorevole con osservazioni;
- ARPA del FVG con nota prot. 4236 di data 7 febbraio 2018 - richiesta integrazioni;
- ETPI con nota prot. 71/2018/0001091 di data 28 febbraio 2018 - richiesta integrazioni;
- ARPA del FVG con nota prot. 9965 di data 26 marzo 2018 - supporto tecnico-scientifico;
- ETPI con nota prot. 2321 di data 27 aprile 2018 - parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell'art. 38 comma 2 della LR 42/2017;

VISTA la Relazione Istruttoria dd. 27 aprile 2018 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, agli atti della Direzione medesima;

VISTO il parere n. SCR/15/2018 del 02 maggio 2018 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in relazione alle motivazioni di seguito riportate:

- l'impatto arrecato alla componente atmosferica, in linea generale, vede, nel suo complesso, un generale miglioramento delle condizioni, con particolari benefici a carico dei centri abitati e delle case sparse, oltre che degli assi viari secondari che vengono sgravati dal traffico veicolare. Si verifica, come spesso accade in questi casi, un modesto aggravio temporaneo e reversibile delle condizioni di qualità dell'aria in fase di cantiere, peraltro limitato a 2 recettori sensibili rappresentati entrambi dalla presenza di una casa sparsa. In virtù di tali considerazioni potrà essere focalizzata l'attenzione su tali aspetti e, nel suo complesso, l'impatto ambientale determinato nei confronti della matrice atmosferica può essere considerato sostenibile;
- l'impatto arrecato alla componente vegetazionale è rappresentato in primo luogo dalla sottrazione di habitat, dovuta all'effettivo ingombro dell'opera medesima. A fronte di tali eliminazioni il proponente ha individuato delle soluzioni mitigative che, nel suo complesso, ammontano a quasi 58'000 m2 di superfici interessate. Il proponente precisa che non si stimano eliminazioni di habitat relativi ai corsi d'acqua, in quanto localmente il progetto prevede adeguati scavalchi. A fronte dei possibili impatti legati alla matrice floristico/vegetazionale, il proponente ha ipotizzato una serie di azioni di mitigazione legate alla ricostruzione di habitat ed alla tutela di quelli esistenti, oltre che a particolari attenzioni legate ai ripristini;
- l'impatto più rilevante arrecato alla componente faunistica, per la fase di cantiere, è ascrivibile al disturbo generato dalle attività di cantiere che producono un allontanamento delle specie presenti nell'area d'intervento. L'intensità di quest'impatto è elevata nelle fasi iniziali del cantiere, dopodiché da parte della stragrande maggioranza delle specie vi è una sorta di assuefazione ad attività (seppur rumorose) che si sviluppano nel medesimo ambito. Gli effetti del disturbo legato all'inizio delle attività di cantiere sono in parte mitigabili evitando di procedere con l'inizio dei lavori nel corso del periodo riproduttivo dell'avifauna. Nella fase di esercizio dell'opera le interferenze maggiori con le zoocenosi presenti sono essenzialmente connesse con l'effetto di barriera ecologica generato dal nuovo asse viario (significativo in modo particolare per le specie meno mobili, come gli Anfibi segnalati) e con il rischio di perdita di individui per collisioni con i mezzi in transito (erpetofauna, teriofauna, ma anche rapaci notturni). Al fine di minimizzare gli effetti degli impatti il proponente propone delle limitazioni temporali delle fasi di cantiere (al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli marzo - luglio), la realizzazione di vari sottopassi per limitare l'effetto barriera della strada, favorire la connettività e creare potenziali siti di roost per i chirotteri e limitare le problematiche di carattere idraulico, oltre ad una particolare attenzione nella realizzazione delle siepi e dei prati previsti in progetto che possono essere ritenute adeguate;
- la valutazione dell'impatto sulla componente acustica, evidenzia una condizione attuale in cui vi sono degli sforamenti dei limiti di legge presso diversi recettori considerati. Lo stato di progetto evidenzia un sostanziale mantenimento del clima acustico, con leggero peggioramento presso alcuni recettori, e leggero miglioramento presso ad altri. Alla luce dei risultati ottenuti, il Proponente evidenzia la necessità di attuare un preciso monitoraggio ambientale ed una serie di interventi di mitigazione acustica, in modo che il livello di rumore presso i ricettori rientri nei limiti previsti dalla vigente legislazione;
- sotto il profilo dell'inquinamento diretto del suolo, si ritiene che l'unica fonte di rischio sia associata ad accidentali sversamenti d'olio e/o carburanti, valutati comunque a bassa probabilità di accadimento, soprattutto se si considera che la maggioranza delle opere insiste su viabilità esistente. Non sono previste opere di sbancamento che alterino la morfologia naturale dei luoghi, se non i necessari scotici funzionali a necessità geostatiche del piano stradale e la realizzazione dei rilevati in terra per i viadotti sulla viabilità campestre. Per la fase di cantiere, il proponente ha individuato misure specifiche e alcune misure generali preventive al fine di garantire la non significatività dell'impatto potenzialmente arrecato. In fase di esercizio, il progetto già prevede la realizzazione di fossi di guardia a permeabilità controllata al fine di evitare la dispersione o l'immissione nel suolo di acque o sostanze inquinanti, in attesa del pronto intervento di bonifica. In fase di presentazione delle integrazioni documentali richieste, inoltre, il proponente ha valutato l'opportunità di prevedere le opere di captazione delle acque meteoriche (cana-

lette impermeabili) che potranno fungere da ulteriore recettore di eventuali sversi accidentali avvenuti sul manto stradale. Nell'ambito delle integrazioni presentate, il proponente ha valutato l'ipotesi di non riutilizzare i terreni relativi al piano di posa dei nuovi rilevati stradali, valutando di doverli conferire a discarica e approvvigionarsi di nuovo materiale. Tale alternativa, però, non sembra essere la migliore sotto il profilo ambientale e non sono state sviluppate azioni mitigative al fine di limitare l'impatto arrecato ai centri abitati e al traffico esistente. Dalle considerazioni riportate, anche in ragione di quanto evidenziato da ARPA FVG, in un bilancio complessivo degli impatti indotti, si ritiene necessario che il proponente individui un percorso tecnico - amministrativo che consenta, qualora possibile, di massimizzare il riutilizzo delle terre effettivamente riutilizzabili in un'ampia valutazione che tenga conto dei costi e dei benefici ambientali indotti;
- per quanto riguarda il traffico indotto dalle lavorazioni in progetto, nella fase di esercizio non si ravvisano incrementi significativi di traffico lungo la direttrice ipotizzata. Per quanto riguarda la fase di cantiere, con le dovute attenzioni riguardo le varie limitazioni al traffico necessarie per lo svolgersi delle attività, si ritiene che l'impatto possa essere ritenuto sostenibile, temporaneo e reversibile a breve termine;
- in relazione alla componente paesaggistica, le opere su sede esistente si inseriscono in un contesto generale senza apportare ulteriori elementi di degrado o frammentazione del paesaggio, in quanto prevedono solo un limitato allargamento di sezione stradale. Tuttavia, in generale, si evidenziano alcune potenziali criticità legate alla percezione dalla breve distanza delle attività di cantiere, all'inserimento di nuove rotatorie, alla vista della pista ciclo-pedonale a sbalzo a lato del ponte sul Torrente Natisone e nelle fasi di attraversamento dei corsi d'acqua per i quali è prevista l'eliminazione di parte della vegetazione a causa dell'allargamento stradale. In relazione a tali potenziali criticità, il proponente ritiene opportuno identificare alcune misure e indirizzi, volti a mitigare e riqualificare localmente vari tratti interessati dal tracciato. In virtù di tali proposte, si ritiene che l'impatto paesaggistico, valutato come inserimento dell'opera in un quadro ambientale complesso e che non esamina la sola componente paesaggistica, possa ritenersi sostenibile, demandando alla successiva fase di autorizzazione paesaggistica la valutazione sito - specifica;
- in relazione alla componente idrica superficiale, il progetto affronta una serie di interferenze con il reticolo idrografico proponendo delle soluzioni progettuali per lo scavalco dei corpi idrici che, riguardo la fase di esercizio, non rilevano problematiche evidenti. Riguardo l'interessamento della falda sotterranea, il proponente ha correttamente ed esaustivamente valutato lo stato ambientale esistente, rilevando, da un lato, una potenziale criticità legata all'elevata permeabilità dei suoli interessati, in particolare nelle zone più prossime ai corsi d'acqua, e alla scarsa soggiacenza della falda rispetto al piano campagna, e dall'altro lato l'assenza di elementi di particolare criticità della falda se messa in correlazione con gli inquinanti derivanti dal traffico stradale e l'assenza di norme specifiche che impongano il trattamento delle acque di dilavamento per la classe stradale in progetto. In relazione a tale aspetto, il proponente ha integrato la documentazione con una valutazione tecnico - economica sull'eventuale gestione delle acque meteoriche afferenti al tratto stradale in progetto. Analizzando le considerazioni effettuate dal proponente, in un bilancio costi - benefici degli interventi proposti, si ritiene che tale criterio possa trovare adeguata applicazione nel proporre una soluzione parzialmente mitigativa dell'impatto che genera la possibilità di captare circa ¼ delle acque meteoriche afferenti al manto stradale con interventi mirati e minimali, in modo da ridurre i costi e le tempistiche di realizzazione e di gestione;
- in relazione alle osservazioni pervenute, si evidenzia una sostanziale valutazione favorevole da parte degli Enti/Uffici che si sono espressi;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto in argomento, di prevedere specifiche condizioni ambientali, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

RILEVATO che, successivamente all'espressione del suddetto parere il Servizio valutazioni ambientali ha ritenuto opportuno svolgere un ulteriore approfondimento in ordine al tema dell'utilizzo di asfalto fonoassorbente per l'asfaltatura al fine di garantire il mantenimento di un certo grado di sicurezza stradale;

CONSTATATO che tale approfondimento è parso necessario a fronte di valutazioni prettamente tecniche legate al fatto che l'asfalto fonoassorbente non garantisce a priori elevate prestazioni d'attrito, soprattutto se considerate in tempi relativamente lunghi;

RILEVATO che con nota prot. 23965 di data 2 maggio 2018 è stato richiesto al proponente, di individuare puntualmente i tratti stradali in cui l'applicazione dell'asfalto fonoassorbente sarebbe fattibile e funzionale per la mitigazione dell'impatto acustico generato dal traffico stradale, compatibilmente con le esigenze di sicurezza stradale;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. U/0004564 di data 15 maggio 2018, il proponente ha trasmesso una relazione tecnica contenente quanto richiesto;

VISTA la Relazione Istruttoria dd. 30 maggio 2018 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della

Direzione centrale ambiente ed energia, agli atti della Direzione medesima;
VISTO il parere n. SCR/17/2018 del 06 giugno 2018 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha ritenuto di prendere atto delle criticità indicate dal proponente in ordine all'utilizzo di asfalti fonoassorbenti ascrivibili, in particolare, a problematiche di sicurezza stradale, e di rivedere la condizione ambientale n. 1 proposta che assume la seguente formulazione:
1) Il proponente dovrà utilizzare asfalto fonoassorbente, privilegiando l'utilizzo dell'Asphalt rubber, salvo dimostrata impossibilità in ordine alla sicurezza stradale, per il tratto stradale all'interno dell'abitato di San Giovanni al Natisone, con esclusione delle rotatorie, per una lunghezza di 1.1 km così come proposto con le integrazioni inviate in allegato alla nota prot. 4564 di data 16 maggio 2018;
CONSTATATO dal suddetto parere che la Commissione ha ritenuto di riconfermare le condizioni ambientali dalla 2 alla 8 del precedente parere n. SCR/15/2018 del 2 maggio 2018;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche ai Comuni territorialmente interessati, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico, al Servizio difesa del suolo, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia, al Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione della Direzione centrale infrastrutture e territorio, al Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione generale, all'Ente Tutela Patrimonio Ittico del FVG e all'ARPA - FVG;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e s.m.i. e la Deliberazione della Giunta regionale 01 ottobre 2015, n. 1922 e s.m.i., con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;

DECRETA

che, per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la fattibilità tecnica ed economica dei lotti stralcio II e III dell'intervento denominato "Collegamento stradale veloce tra l'Autostrada A4 (Casello di Palmanova) e l'Area del triangolo della sedia in Comune di Manzano" nei Comuni di Palmanova, Bagnaria Arsa, Aiello del Friuli, Visco, San Vito al Torre, Chiopris-Viscone, San Giovanni al Natisone e Manzano - presentato dal Commissario delegato per l'emergenza A4 (Venezia Trieste) e raccordo Villesse Gorizia - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto medesimo, vengono previste le condizioni ambientali di seguito riportate:
1) il proponente dovrà utilizzare asfalto fonoassorbente, privilegiando l'utilizzo dell'Asphalt rubber, salvo dimostrata impossibilità in ordine alla sicurezza stradale, per il tratto stradale all'interno dell'abitato di San Giovanni al Natisone, con esclusione delle rotatorie, per una lunghezza di 1.1 km così come proposto con le integrazioni inviate in allegato alla nota prot. 4564 di data 16 maggio 2018;
2) a mitigazione del potenziale impatto sulla falda sotterranea e sul sottosuolo, il proponente dovrà realizzare tutte le infrastrutture necessarie al collettamento, convogliamento, trattamento e scarico delle acque meteoriche di dilavamento che afferiscono a superfici stradali il cui scarico in corpo idrico superficiale può essere previsto a gravità, così come presentate con le integrazioni documentali (nota prot. U/0002006 di data 07/03/2018);
3) il proponente dovrà sottoporre ad approvazione di ARPA FVG e, per quanto di competenza, del Servizio paesaggio e biodiversità, un Piano di Monitoraggio Ambientale, prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno:
a. rumore: parte dedicata alla componente acustica redatta secondo le indicazioni delle Linee Guida ARPA FVG scaricabili dal sito istituzionale dell'Agenzia;
b. ambiente idrico: monitoraggio degli scarichi idrici nei corpi idrici superficiali delle acque meteoriche di dilavamento a trattamento avvenuto;
c. atmosfera: controllo delle polveri e dell'NO2 anche sulla base di misurazioni da effettuare in corso d'opera;
d. flora: controllo, verifica ed eventuale ripristino delle fallanze per le opere di mitigazione e riqualificazione previste in progetto per almeno i primi 3 anni dopo la chiusura dei lavori;
e. fauna: previsione di installazione di catarifrangenti e dissuasori per limitare l'attraversamento stradale

degli ungulati. Tali elementi dovranno essere oggetto di controlli e verifica dell'efficacia, con eventuale intervento sugli elementi inefficaci;
f. un protocollo attuativo da porre in atto qualora si verifichino degli impatti ambientali non preventivati o non rispondenti ai limiti previsti da norma;
4) prima dell'inizio dei lavori, il proponente dovrà individuare un percorso tecnico - amministrativo che, a meno di dimostrata impossibilità, consenta di massimizzare il riutilizzo delle terre scavate in sito, limitando e mitigando l'impatto indotto dal traffico generatosi sui centri abitati più prossimi e sul traffico esistente negli assi viari interessati;
5) il proponente dovrà prevedere lo spostamento della pista ciclabile e dei marciapiedi a sud-est di via Palmarina nel tratto di competenza del Comune di Chiopris - Viscone, tenendo anche presente che la pista ciclabile sul ponte Torre è attualmente prevista sul lato sud-est, ed il mantenimento e miglioramento del fosso per la sicurezza idraulica dell'abitato di Viscone e della stessa strada SP 50 "Palmarina";
6) le operazioni di cantiere che interferiscono col deflusso superficiale non siano eseguite tra aprile e luglio inclusi, a tutela del periodo riproduttivo dei ciprinidi;
7) a tutela degli habitat acquatici presenti a valle, i cantieri non dovranno provocare un intorbidimento anomalo dei corsi d'acqua;
8) nel caso di asciutte artificiali, di lavori in alveo, di manovre idrauliche che riducono in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione delle acque o ne modifichino il percorso, il soggetto esecutore di tali operazioni dovrà adempiere a quanto previsto dall'art. 40 della LR 42/2017.
Il Commissario delegato per l'emergenza A4 (Venezia Trieste) e raccordo Villesse Gorizia dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.
Il presente provvedimento sarà inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, oltre che al proponente, al Comune di Palmanova, al Comune di Bagnaria Arsa, al Comune di Aiello del Friuli, al Comune di Visco, al Comune di San Vito al Torre, al Comune di Chiopris - Viscone, Comune di San Giovanni al Natisone, al Comune di Manzano, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico, al Servizio difesa del suolo, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia, al Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione della Direzione centrale infrastrutture e territorio, al Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione generale, all'Ente Tutela Patrimonio Ittico del FVG e all'ARPA - FVG.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 12 giugno 2018

GIOVANETTI

18_26_1_DDC_AMB ENER_2225_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 12 giugno 2018, n. 2225

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la fattibilità tecnica ed economica per l'"Ampliamento e adeguamento dell'impianto di depurazione di Via S. Egidio" in Comune di Fontanafredda. (SCR/1582). Proponente: Sistema Ambiente Srl.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale;
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 novembre 2017 ad oggetto: "Prime direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di screening di VIA a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 104/2017 al d.lgs. 152/2006";
VISTA la domanda pervenuta in data 04 dicembre 2017 presentata da Sistema Ambiente srl per l'at-

tivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto di ampliamento e adeguamento dell'impianto di depurazione di Via S. Egidio in Comune di Fontanafredda;
VISTA la nota prot. SVA/53778/SCR/1582 dd. 07 dicembre 2017, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D. Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Fontanafredda, al Servizio difesa del suolo, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia e all'ARPA fvg;
PRESO ATTO che in data 04 dicembre 2017 è stato dato sintetico avviso sul sito web regionale dell'avvenuta trasmissione al Servizio valutazioni ambientali del progetto in argomento e del relativo studio preliminare ambientale;
CONSTATATO che in data 16 febbraio 2018 sono state richieste integrazioni al proponente che risultano pervenute in data 23 marzo 2018;
VISTA la nota prot. 22617 di data 24 aprile 2018 con cui il Servizio valutazioni ambientali della Direzione Centrale ambiente ed energia ha sospeso il procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7, lett. d), legge regionale 20 marzo 2000, n.7 in mancanza del parere dell'ETPI previsto dalla LR 42/2017;
VISTA la nota prot. 2800 di data 29 maggio 2018 con cui l'ETPI ha espresso parere ai sensi della LR 42/2017;
VISTA la nota prot. 28922 di data 30 maggio 2018 con cui il Servizio valutazioni ambientali della Direzione Centrale ambiente ed energia ha comunicato la nuova decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo in oggetto;
CONSTATATO che sono pervenute le seguenti osservazioni/pareri relative al progetto:
- con nota prot. 54721 di data 13 dicembre 2017, richiesta integrazioni da parte del Servizio difesa del suolo;
- con nota prot. 18583 di data 30 marzo 2018, osservazioni da parte del Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi;
- con nota prot. 2800 di data 29 maggio 2018, parere favorevole con prescrizioni da parte dell'ETPI, ai sensi dell'art. 38 comma 2 della LR 42/2017;

VISTA la Relazione Istruttoria dd. 30 maggio 2018 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, agli atti della Direzione medesima;
VISTO il parere n. SCR/18/2018 del 06 giugno 2018 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale risulta che - in relazione alle motivazioni di seguito riportate:
- L'impianto è attualmente sottodimensionato in quanto risultano allacciati scarichi per 8750 AE contro i 7500 AE di potenzialità dell'impianto;
- Sebbene sottoposto a continui interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria, l'impianto di depurazione attuale presenta ancora significative criticità principalmente legate allo svolgimento del processo in un'unica linea e all'assenza della fase di nitrificazione-denitrificazione;
- Il progetto prevede l'ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Via S. Egidio che tratta i reflui della rete fognaria di tipo separato e che scarica le proprie acque nel Rio Paisa;
- Il progetto è finalizzato alla realizzazione del raddoppio della linea di processo, con inserimento di nuove unità di trattamento sia per i liquami, sia per i fanghi, adeguando l'impianto alla potenzialità attuale e approntandolo per quella futura;
- Riguardo gli impatti ambientali indotti dalle opere in progetto, il proponente ha adeguatamente valutato lo stato ambientale esistente e gli impatti ambientali indotti per la fase di cantiere e di esercizio;
- Riguardo la componente atmosferica, in linea generale, l'impatto arrecato vede, nel suo complesso, una generale non significatività degli impatti indotti. L'unico aspetto di una certa rilevanza riguarda l'impatto odorigeno determinato dai reflui convogliati all'impianto. Avendo inserito una fase di depurazione a fanghi attivi e, quindi, in condizioni aerobiche, la produzione di sostanze maleodoranti è quasi sempre ascrivibile all'innesco di condizioni di anossia/anaerobiosi nelle fasi di trattamento. Il proponente ha evidenziato che, sulla base di specifici valori tabellati dalla Regione Lombardia per ogni fase di attività, in fase di esercizio, l'impatto odorigeno del depuratore può essere considerato trascurabile in quanto è garantito il mantenimento delle condizioni aerobiche nei comparti di ossidazione attraverso la pulizia delle zone inevitabilmente soggette a parziali depositi di fanghi. Inoltre, grazie all'efficienza dell'impianto raggiunta mediante l'implementazione del progetto, sono garantiti tempi di detenzione minimi in tutti i comparti potenziale sede di processi anaerobici in modo da evitare l'insorgenza di fenomeni putrefattivi;
- In relazione alla componente ecologica, i cui impatti sono sostanzialmente ascrivibili all'impatto generato dallo scarico delle acque depurate nel Rio Paisa, l'ARPA FVG ha rilevato come il progetto induca un sostanziale effetto benefico rimarcando, però, la necessità di completare gli interventi nella rete fognaria al fine di renderla effettivamente separata, ovvero di risanare la rete fognaria nera eliminando le immissioni di acque parassite. A riguardo si rileva la possibilità di indicare delle specifiche condizioni ambientali di tipo gestionale legate ai "fermo impianti" che garantiscano il minor carico inquinante possibile da immettere nel corpo idrico recettore;

- Riguardo la componente vegetazionale e faunistica, si rileva una sostanziale assenza di impatti significativi per quanto riguarda la fase di esercizio e un potenziale disturbo arrecato dalle lavorazioni, tipico delle fasi di cantiere;
- In relazione alla componente acustica, il proponente ha valutato cautelativamente gli impatti indotti e valutato la rispondenza dei limiti di legge ai recettori individuati;
- In relazione alla componente paesaggistica, le opere su sede esistente si inseriscono in un contesto generale senza apportare ulteriori elementi di degrado o frammentazione del paesaggio, in quanto prevedono solo un adeguamento delle aree adibite al depuratore, rimanendo entro i confini di proprietà;
- In relazione alle osservazioni pervenute, si evidenzia una sostanziale valutazione favorevole da parte degli Enti/Uffici che si sono espressi, rilevando la necessità delle opere in questione e il completamento degli interventi a carico della rete fognaria al fine di rendere efficaci ed efficienti gli adeguamenti ora previsti. Come evidenziato dall'ETPI, inoltre, dovrà essere previsto un opportuno protocollo attuativo in caso di "fermo impianti";

- il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevedendo specifiche condizioni ambientali, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, al Servizio difesa del suolo, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia e all'ARPA FVG;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e s.m.i. e la Deliberazione della Giunta regionale 01 ottobre 2015, n. 1922 e s.m.i., con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;

DECRETA

che, per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante l'ampliamento e adeguamento dell'impianto di depurazione di Via S. Egidio in Comune di Fontanafredda - presentato da Sistema Ambiente srl - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto medesimo, vengono previste le condizioni ambientali di seguito riportate:

1) prima dell'autorizzazione, il proponente dovrà presentare all'ARPA - S.O.S. Dipartimento di Pordenone e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione Centrale ambiente ed energia:

a. un cronoprogramma aggiornato degli interventi previsti di ampliamento della rete fognaria (fino agli stimati 12.500 A.E.);

b. un cronoprogramma aggiornato degli interventi da effettuare al fine di evitare l'immissione di acque meteoriche nella rete fognaria nera;

in modo che vengano effettuati tutti i dovuti interventi nella rete fognaria al fine di renderla effettivamente separata, ovvero di risanare la rete fognaria nera eliminando le immissioni di acque parassite;

2) qualora, per la fase di cantiere, si rendesse necessario abbassare il livello di falda, il proponente dovrà sottoporre all'approvazione dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico la documentazione progettuale inerente tali attività, comprendente l'entità della riduzione e l'estensione del tratto interessato. Qualora si prefigurasse un'asciutta artificiale (totale o parziale) o una riduzione anomala del deflusso superficiale del rio, il soggetto esecutore dovrà adempiere a quanto previsto dall'art. 40 della LR 42/2017 e provvedere all'eventuale recupero della fauna ittica, compresi i gamberi di fiume. Questi ultimi possono essere recuperati tra giugno e settembre inclusi da parte di personale specializzato e autorizzato. Successivamente, e non prima di luglio, potranno essere recuperati i pesci, e solo dopo si potrà procedere con l'abbassamento del livello idrico;

3) al fine di ridurre gli impatti sulle componenti biologiche del corpo idrico recettore, qualora dovesse verificarsi la necessità di attuare dei "fermo impianti" essi dovranno avvenire in concomitanza ad eventi piovosi al fine di ridurre, per quanto più possibile, le concentrazioni d'inquinanti allo scarico;

4) al fine di ridurre gli impatti sulle componenti biologiche del corpo idrico recettore, qualora dovesse verificarsi la necessità di attuare dei "fermo impianti" di durata giornaliera o inferiore, essi dovranno essere

organizzati in modo da avvenire in periodo notturno o comunque, nei periodi della giornata caratterizzati dai minori carichi in ingresso.
La Sistema Ambiente srl dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.
Il presente provvedimento verrà inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, al proponente e al Comune di Fontanafredda, al Servizio difesa del suolo, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia e all'ARPA FVG.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 12 giugno 2018

GIOVANETTI

18_26_1_DDC_AMB ENER_2226_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 12 giugno 2018, n. 2226

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la realizzazione di un nuovo scalo ferroviario e viabilità di collegamento a servizio della ZIU da realizzarsi nei Comuni di Udine e di Pozzuolo del Friuli. (SCR/1589). Proponente: Consorzio di sviluppo economico del Friuli - Cosef.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale;
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 novembre 2017 ad oggetto: "Prime direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di screening di VIA a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 104/2017 al d.lgs. 152/2006";
VISTA la domanda pervenuta in data 7 febbraio 2018 presentata dal Consorzio di sviluppo economico del Friuli - Cosef per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
VISTA la nota prot. SVA/8612/SCR/1589 dd. 08 febbraio 2018, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Udine, al Comune di Pozzuolo del Friuli, all'UTI del Friuli centrale, al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale ambiente ed energia, al Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione generale, al Servizio trasporto pubblico regionale e locale e al Servizio pianificazione territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio, all'ARPA FVG;
PRESO ATTO che in data 8 febbraio 2018 è stato dato sintetico avviso sul sito web regionale dell'avvenuta trasmissione al Servizio valutazioni ambientali del progetto in argomento e del relativo studio preliminare ambientale;
RILEVATO che sono pervenute le seguenti osservazioni/pareri relative al progetto:
- Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi con nota prot. 11166/P del 20.2.2018;
- UTI del Friuli Centrale con nota prot. AOO_UTI_FC/2018/13362 del 13 marzo 2018;
- ARPA FVG con nota prot. 0009502/P/GEN/PRA_VAL del 21 marzo 2018 - richiesta integrazioni;

PRESO ATTO che in data 27 marzo 2018 sono state richieste integrazioni ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.Lgs. 152/2006, che risultano pervenute in data 24 aprile 2018;
CONSTATATO che in data 27 aprile 2018, con nota prot. 23116/P del 27 aprile 2018 è stata comunicata la proroga di 30 giorni del termine dell'adozione del provvedimento di verifica ai sensi dell'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, a seguito della nota di ARPA prot. 0013737/P/GEN/PRA_VAL del 24 aprile 2018;
VISTA la nota prot. 0019603/P/GEN/PRA_VAL del 29 maggio 2018 con cui ARPA FVG esprime osser-

vazioni sulla documentazione integrativa;
VISTA la Relazione Istruttoria dd. 29 maggio 2018 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, agli atti della Direzione medesima;
VISTO il parere n. SCR/19/2018 del 06 giugno 2018 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione - in relazione al ricorso all'intermodalità che può comportare la progressiva riconversione del trasporto delle merci da gomma a rotaia ed al fatto che, per quanto riguarda la fase di cantiere, non siano emerse particolari criticità tenuto conto del contesto ambientale e territoriale interessato, del cronoprogramma dei lavori, degli approfondimenti effettuati dal proponente - ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RILEVATO altresì che la suddetta Commissione ha ritenuto opportuno imporre una specifica condizione ambientale al fine di migliorare dal punto di vista ecologico le aree di territorio della ZIU che si recepisce integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche ai Comuni territorialmente interessati, all'UTI del Friuli centrale, al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale ambiente ed energia, al Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione generale, al Servizio trasporto pubblico regionale e locale e al Servizio pianificazione territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio, all'ARPA FVG;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e s.m.i. e la Deliberazione della Giunta regionale 01 ottobre 2015, n. 1922 e s.m.i., con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la realizzazione di un nuovo scalo ferroviario e viabilità di collegamento a servizio della ZIU da realizzarsi nei Comuni di Udine e di Pozzuolo del Friuli - presentato dal Consorzio di sviluppo economico del Friuli - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto medesimo, viene prevista la condizione ambientale di seguito riportata:
1. prima dell'inizio della seconda fase, riguardante la realizzazione della nuova viabilità di collegamento allo scalo, dovrà essere redatto uno specifico elaborato che preveda opportune soluzioni di riqualificazione ecologica dell'area oggetto della presente procedura di verifica, finalizzate alla connessione ecologica e orientate a migliorare il valore ambientale ed il collegamento con le aree naturali esistenti (prati stabili, fasce boscate ed il corso d'acqua della Roggia di Palma) interne ed esterne al comprensorio industriale; tale elaborato dovrà essere verificato dal Servizio paesaggio e biodiversità.
Il Cosef dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.
Il presente provvedimento verrà inviato al proponente a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Il decreto sarà anche inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di Udine, al Comune di Pozzuolo del Friuli, all'UTI del Friuli centrale, al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale ambiente ed energia, al Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione generale, al Servizio trasporto pubblico regionale e locale e al Servizio pianificazione territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio, all'ARPA FVG.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 12 giugno 2018

GIOVANETTI

18_26_1_DDC_AMB ENER_2227_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 12 giugno 2018, n. 2227

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante una campagna di recupero di rifiuti non pericolosi mediante utilizzo di gruppo mobile di triturazione e vagliatura da realizzarsi nell'area ex militare di via Oberdan in Comune di San Vito al Tagliamento. (SCR/1593). Proponente: Lorenzon F.lli Srl.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale;

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 novembre 2017 ad oggetto: "Prime direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di screening di VIA a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 104/2017 al d.lgs. 152/2006";

VISTA la domanda pervenuta in data 22 marzo 2018 presentata da LORENZON F.LLI s.r.l. per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

VISTA la nota prot. SVA/18912/SCR/1593 dd. 03 aprile 2018, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di San Vito al Tagliamento, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia, al Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione generale e all'ARPA - FVG;

PRESO ATTO che in data 03 aprile 2018 è stato dato sintetico avviso sul sito web regionale dell'avvenuta trasmissione al Servizio valutazioni ambientali del progetto in argomento e del relativo studio preliminare ambientale;

CONSTATATO che non sono pervenute osservazioni relative al progetto;

VISTA la Relazione Istruttoria dd. 31 maggio 2018 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, agli atti della Direzione medesima;

VISTO il parere n. SCR/20/2018 del 06 giugno 2018 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:

- nel Decreto Autorizzativo 1047/AMB del 06/03/2018 di autorizzazione all'utilizzo dell'impianto mobile risultano riportate una serie di prescrizioni a cui il proponente deve obbligatoriamente sottostare per ciascuna campagna di lavoro. Dette prescrizioni, congiuntamente alle misure di mitigazione previste dal proponente, si ritengono esaustive ed adeguate a limitare al minimo le possibili situazioni di impatto determinate dal tipo di attività in oggetto;
- la campagna risulta di breve durata;
- l'impatto complessivo determinato dalla attività di trattamento rifiuti con l'impianto mobile risulta sostenibile;

ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le

necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia, al Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione generale e all'ARPA - FVG;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e s.m.i. e la Deliberazione della Giunta regionale 01 ottobre 2015, n. 1922 e s.m.i., con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante una campagna di recupero di rifiuti non pericolosi mediante utilizzo di gruppo mobile di triturazione e vagliatura da realizzarsi nell'area ex militare di via Oberdan in Comune di San Vito al Tagliamento - presentato da LORENZON F.LLI s.r.l. - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
La LORENZON F.LLI s.r.l. dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.
Il presente provvedimento verrà inviato al proponente a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Il decreto sarà anche inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di San Vito al Tagliamento, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia, al Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione generale e all'ARPA - FVG.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 12 giugno 2018

GIOVANETTI

18_26_1_DDC_AMB ENER_2228_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 12 giugno 2018, n. 2228

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la demolizione e ricostruzione di un centro di galline ovaiole da riproduzione in Comune di San Quirino (PN). (SCR/1594). Proponente: Società agricola La Pellegrina Spa.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale;
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 novembre 2017 ad oggetto: "Prime direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di screening di VIA a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 104/2017 al d.lgs. 152/2006";
VISTA la domanda pervenuta in data 29 marzo 2018 presentata dalla Società Agricola La Pellegrina S.p.A. per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
VISTA la nota prot. SVA/19072/SCR/1594 dd. 04 aprile 2018, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di San Quirino, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia, all'Arpa fvg e allo Studio Tecnico Portolan & Associati;
PRESO ATTO che in data 04 aprile 2018 è stato dato sintetico avviso sul sito web regionale dell'avvenuta trasmissione al Servizio valutazioni ambientali del progetto in argomento e del relativo studio

preliminare ambientale;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 2956 del 07 maggio 2018 è giunto il parere relativo al progetto da parte del Comune di San Quirino;
CONSTATATO che in data 30 maggio 2018 sono state chieste integrazioni al proponente, che risultano pervenute in data 31 maggio 2018;
VISTA la Relazione Istruttoria dd. 01 giugno 2018 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, agli atti della Direzione medesima;
VISTO il parere n. SCR/21/2018 del 06 giugno 2018 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:
- non si si rilevano variazioni significative deli impatti a carico dell'ambiente idrico, del suolo, della flora e fauna e del paesaggio;
- in relazione al traffico indotto, in considerazione del fatto che le dimensioni e le modalità di esercizio dell'allevamento non variano a seguito della realizzazione dell'intervento in esame, non rileva alcuna variazione nell'impatto correlato;
- per quanto concerne l'impatto acustico, in considerazione della distanza dell'insediamento rispetto le prime abitazioni (pari a 1200 metri) il proponente non ha prodotto uno studio previsionale di impatto acustico. A tale proposito, in base alle risultanze di studi previsionali relativi ad insediamenti avicoli di dimensioni maggiori di quello qui esaminato, si ritiene che l'impatto acustico dell'allevamento non sia significativo. Infatti per distanze di 700 metri e più il livello emissivo di un impianto di ventilazione risulta essere pari a 30 dB(A), valore equivalente, se non inferiore, al clima acustico di fondo di un'area agricola;
- in relazione alle emissioni in atmosfera, si rileva che le emissioni del centro galline G1 si riducono a seguito della realizzazione dell'intervento in esame, pertanto rileva un potenziale miglioramento (i valori emissivi sono stimati in base a valori tabellari) dell'impatto emissivo. Analoga considerazione viene fatta in merito all'impatto odorigeno, il quale subirà un miglioramento a seguito della realizzazione dell'intervento;

ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia, all'Arpa fvg e allo Studio Tecnico Portolan & Associati;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e s.m.i. e la Deliberazione della Giunta regionale 01 ottobre 2015, n. 1922 e s.m.i., con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la demolizione e ricostruzione di un centro di galline ovaiole da riproduzione in Comune di San Quirino - presentato dalla Società Agricola La Pellegrina S.p.A. - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
La Società Agricola La Pellegrina S.p.A. dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.
Il presente provvedimento verrà inviato al proponente a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Il decreto sarà anche inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di San Quirino, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia, all'Arpa fvg e allo Studio Tecnico Portolan & Associati.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 12 giugno 2018

GIOVANETTI

18_26_1_DDC_ATT PROD_2053_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione 15 giugno 2018, n. 2053

LR 3/2015, articolo 33, comma 1, lettera e bis) - Approvazione dello schema di rendicontazione e dei relativi allegati per la concessione di contributi per progetti per lo sviluppo delle aree industriali anche attraverso l'acquisto degli immobili locati alle imprese insediate nell'Area di crisi industriale complessa di Trieste.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali) ed in particolare l'articolo 33, comma 1, lettera e bis) ;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 232 del 5 novembre 2015 con cui è stato emanato il "Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e riconversione industriale alle imprese insediate nell'Area di crisi complessa di Trieste, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3";
CONSIDERATO che il comma 4 dell'articolo 21 del Regolamento emanato con DPReg n. 232/2015 stabilisce che la rendicontazione del contributo è redatta esclusivamente utilizzando la modulistica approvata con decreto del direttore Area per il Manifatturiero della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, pubblicata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it e sul sito internet dell'Ente Gestore;
RITENUTO pertanto opportuno, in attuazione di quanto sopra prescritto, approvare la modulistica predisposta per la rendicontazione degli incentivi previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera e bis) della legge regionale n. 3/2015;
RITENUTO di dare la più ampia diffusione al citato schema di rendicontazione ed ai relativi allegati, e di prevederne la diffusione tramite il Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it e sul sito internet della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia, al fine di agevolare il ricorso, da parte delle imprese interessate, alle misure di incentivazione previste;

DECRETA

1. E' approvata, per i motivi indicati in premessa, e fermo restando che la rendicontazione deve contenere anche tutti gli ulteriori documenti previsti, la seguente modulistica riferita alle iniziative di cui all'articolo 33, comma 1, lettera e bis) della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, che fa parte integrante del presente provvedimento:
- Modulo di rendicontazione del contributo per progetti per lo sviluppo delle aree industriali anche attraverso l'acquisto degli immobili locati in area di crisi industriale complessa di Trieste a valere sulla legge regionale 3/2015, articolo 33:
- Allegato 1 Relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;
- Allegato 2 Dettaglio spese relative al progetto;
- Allegato 3 Certificazione delle spese rendicontate resa dal soggetto certificatore;
- Allegato 4 Dichiarazioni inerenti i requisiti di ammissibilità.

2. Il modulo di rendicontazione ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato.

Trieste, 15 giugno 2018

MOSCHETTA

ALLEGATO 1
Rendicontazione - LR 3/2015 art. 33 - DPReg. 232/2015
Progetti di acquisto di immobili locati

Relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti

il progetto	relazione illustrativa del progetto realizzato
titolo breve[1]	
descrizione sintetica[2]	

periodo di realizzazione[3]	avvio e conclusione	dal	al	mesi n.
	eventuale successiva proroga		al	mesi n.

scadenza presentazione rendicontazione	al

sede di realizzazione del progetto	

[1] Riportare il medesimo titolo indicato nella domanda di contributo e nel modulo di rendicontazione (max 100 caratteri).
[2] Max 500 caratteri.
[3] Le date di avvio e conclusione del progetto ed il termine per la rendicontazione sono riportati nel decreto di concessione.

ALLEGATO 1
Rendicontazione - LR 3/2015 art. 33 - DPReg. 232/2015
Progetti di riconversione industriale

Relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti

1) Descrizione dettagliata del progetto realizzato

1.1 Attività svolte:

Descrivere dettagliatamente le attività svolte per la realizzazione del progetto, le soluzioni adottate per conseguire gli obiettivi prefissati e le criticità superate

⇒

1.2 Acquisto di immobili locati:

Illustrare nel dettaglio gli investimenti effettuati, gli interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia funzionali all'intervento e le eventuali spese di progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità e spese di collaudo sostenute ai fini della realizzazione del progetto

⇒

1.3 Impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mobili d'ufficio:

Indicare gli impianti, i macchinari, le attrezzature, gli arredi e i mobili d'ufficio ad esclusione dei beni di lusso e ornamentali funzionali all'attività produttiva, al settore amministrativo-contabile e alla logistica utilizzati per la realizzazione del progetto e specificare il loro impiego nell'ambito del progetto medesimo

⇒

1.4 Attività di bonifica e messa in sicurezza e rimozione di opere e manufatti in amianto

Illustrare dettagliatamente le attività svolte

⇒

1.5 Variazioni rispetto al progetto preventivato:

Indicare gli estremi dell'eventuale approvazione alle variazioni da parte dell'ufficio competente; descrivere le ulteriori ed eventuali variazioni apportate al progetto in sede di esecuzione, nonché le differenze intervenute tra i costi previsti e quelli sostenuti, indicandone le motivazioni

⇒

1.6 Risultati ottenuti in relazione agli obiettivi prefissati:

Illustrare gli specifici risultati ottenuti tramite la realizzazione del progetto, vantaggi economici ed industriali acquisiti; specificare le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati

⇒

1.7 Dati occupazionali e rioccupazione:

Confermare l'intervenuto incremento occupazionale (in percentuale) previsto in domanda; nel caso in cui l'incremento occupazionale realizzato si caratterizza quale rioccupazione, attestare con documentazione appropriata il reinserimento nel mercato del lavoro a seguito dell'assunzione di lavoratori percettori di ammortizzatori sociali come descritti nella nota sottostante [4]

⇒

1.8 Ecocompatibilità

Specificare se per la realizzazione del progetto sono stati utilizzati strumenti, materiali, procedure innovative ed ecocompatibili, illustrandone le caratteristiche atte alla salvaguardia dell'ambiente e alla riduzione degli effetti nocivi sullo stesso, nonché il miglioramento dell'impatto ambientale delle attività produttive o dei beni oggetto di produzione/commercializzazione

⇒

---

[4] 1) lavoratori della Lucchini / Servola SpA non riassorbiti in Siderurgica Triestina;
2) percettori di ammortizzatori sociali e disoccupati che risultino essere stati occupati, con rapporto di lavoro subordinato, presso le unità locali, ubicate nella Provincia di Trieste, di imprese del settore siderurgico;
3) percettori di ammortizzatori sociali o disoccupati che risultino essere stati occupati, con rapporto di lavoro subordinato, presso unità locali ubicate nell'area di crisi.

ALLEGATO 2
Dettaglio spese relative al progetto
rendicontazione - quadro riepilogativo

vers. 1/2018

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA

denominazione impresa

titolo breve progetto

date	**inizio e fine progetto**

.

voce di spesa	importo
a) acquisto di immobili locati	-
b) interventi di rilevanza urbanistica	-
c) progettazione e direzione dei lavori, studi di fattibilità	-
d) impianti macchinari e attrezzature	-
e) acquisto di arredi e mobili d' ufficio	-
f) attività di bonifica e messa in sicurezza, D.Lgs 152/2006	-
g) rimozione di opere e manufatti in amianto	-
spese complessive	-

certificazione della spesa

h) certificazione della spesa	-

totale -

totale nr. fatture #RIF!

Dettaglio spese relative al progetto
rendicontazione - elenco a)

a) ACQUISTO DI IMMOBILI LOCATI

	dati del fornitore (identità e sede)	descrizione della prestazione	fattura			pagamento[1]				calcolo imputabilità
			nr	data	totale con IVA	nr	tipo pagamento	importo	data effettivo pagamento	costo senza IVAimputabIle al progetto
1								-		
2								-		
3								-		
4								-		
5								-		
6								-		
7								-		
8								-		
9								-		
10								-		
11								-		
12								-		
13								-		
14								-		
15								-		
16								-		
17								-		
18								-		
19								-		
			0		0,00			0,00		0,00

1= **data effettivo pagamento**: indicare la data di effettivo pagamento (che corrisponde, laddove possibile, con la data valuta)

Dettaglio spese relative al progetto
rendicontazione - elenco b)

b) INTERVENTI DI RILEVANZA URBANISTICA

	dati del fornitore (identità e sede)	descrizione della prestazione	fattura			pagamento[1]				calcolo imputabilità
			nr	data	totale con IVA	nr	tipo pagamento	importo	data effettivo pagamento	costo senza IVAimputabIle al progetto
1								-		
2								-		
3								-		
4								-		
5								-		
6								-		
7								-		
8								-		
9								-		
10								-		
11								-		
12								-		
13								-		
14								-		
15								-		
16								-		
17								-		
18								-		
			0		0,00			0,00		0,00

1= **data effettivo pagamento**: indicare la data di effettivo pagamento (che corrisponde, laddove possibile, con la data valuta)

Dettaglio spese relative al progetto
rendicontazione - elenco c)

c) PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, STUDI DI FATTIBILITA'

	dati del fornitore (identità e sede)	descrizione della prestazione	fattura			pagamento[1]				calcolo imputabilità
			nr	data	totale con IVA	nr	tipo pagamento	importo	data effettivo pagamento	costo senza IVAimputabIle al progetto
1								-		
2								-		
3								-		
4								-		
5								-		
6								-		
7								-		
8								-		
9								-		
10								-		
11								-		
12								-		
13								-		
14								-		
15								-		
16								-		
17								-		
18								-		
			0		0,00			0,00		0,00

1= **data effettivo pagamento**: indicare la data di effettivo pagamento (che corrisponde, laddove possibile, con la data valuta)

Dettaglio spese relative al progetto
rendicontazione - elenco d)

d) IMPIANTI MACCHINARI E ATTREZZATURE

	dati del fornitore (identità e sede)	descrizione della prestazione	fattura			pagamento[1]				calcolo imputabilità
			nr	data	totale con IVA	nr	tipo pagamento	importo	data effettivo pagamento	costo senza IVAimputabIle al progetto
1								-		
2								-		
3								-		
4								-		
5								-		
6								-		
7								-		
8								-		
9								-		
10								-		
11								-		
12								-		
13								-		
14								-		
15								-		
16								-		
17								-		
18								-		
			0		0,00			0,00		0,00

1= **data effettivo pagamento**: indicare la data di effettivo pagamento (che corrisponde, laddove possibile, con la data valuta)

Dettaglio spese relative al progetto
rendicontazione - elenco e)

e) ACQUISTO ARREDI E MOBILI DI UFFICIO

	dati del fornitore (identità e sede)	descrizione della prestazione	fattura			pagamento[1]				calcolo imputabilità
			nr	data	totale con IVA	nr	tipo pagamento	importo	data effettivo pagamento	costo senza IVAimputabIle al progetto
1								-		
2								-		
3								-		
4								-		
5								-		
6								-		
7								-		
8								-		
9								-		
10								-		
11								-		
12								-		
13								-		
14								-		
15								-		
16								-		
17								-		
18								-		
			0		0,00			0,00		0,00

1= **data effettivo pagamento**: indicare la data di effettivo pagamento (che corrisponde, laddove possibile, con la data valuta)

Dettaglio spese relative al progetto
rendicontazione - elenco g)

f) ATTIVITA' DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA

	dati del fornitore (identità e sede)	descrizione della prestazione	fattura			pagamento[1]				calcolo imputabilità
			nr	data	totale con IVA	nr	tipo pagamento	importo	data effettivo pagamento	costo senza IVAimputabIle al progetto
1								-		
2								-		
3								-		
4								-		
5								-		
6								-		
7								-		
8								-		
9								-		
10								-		
11								-		
12								-		
13								-		
14								-		
15								-		
16								-		
17								-		
18								-		
			0		0,00			0,00		0,00

1= **data effettivo pagamento**: indicare la data di effettivo pagamento (che corrisponde, laddove possibile, con la data valuta)

Dettaglio spese relative al progetto
rendicontazione - elenco h)

g) RIMOZIONI DI OPERE E MANUFATTI IN AMIANTO

	dati del fornitore (identità e sede)	descrizione della prestazione	fattura			pagamento[1]				calcolo imputabilità
			nr	data	totale con IVA	nr	tipo pagamento	importo	data effettivo pagamento	costo senza IVAimputabIle al progetto
1								-		
2								-		
3								-		
4								-		
5								-		
6								-		
7								-		
8								-		
9								-		
10								-		
11								-		
12								-		
13								-		
14								-		
15								-		
16								-		
17								-		
18								-		
			0		0,00			0,00		0,00

1= **data effettivo pagamento**: indicare la data di effettivo pagamento (che corrisponde, laddove possibile, con la data valuta)

Dettaglio spese relative al progetto
rendicontazione - elenco I)

h) CERTIFICAZIONE DELLA SPESA

	dati del fornitore (identità e sede)	descrizione della prestazione (le due opzioni sono alternative)	fattura			pagamento[1]				
			nr	data	totale con IVA	nr	tipo pagamento	importo	data effettivo pagamento	netto imputabile al progetto
1								-		
			0							0,00

1= **data effettivo pagamento**: indicare la data di effettivo pagamento (che corrisponde, laddove possibile, con la data valuta)

ALLEGATO 3
Rendicontazione - LR 3/2015 art. 33 - DPReg. 232/2015
Progetti di acquisto immobili locati
Certificazione delle spese rendicontate resa dal soggetto certificatore

vers. 1/2018

certificazione delle spese rendicontate (art. 20 del regolamento DPReg. 232/2015)

Il sottoscritto in qualità di[1] iscritto all'Albo

(indirizzo dello studio/società tel.)

in esecuzione dell'incarico affidato dall'impresa , codice fiscale , con sede in (di seguito denominata Impresa) beneficiaria del contributo concesso con decreto n. dd. per la realizzazione del progetto denominato , **prat. n.** , finanziato a valere sulla **legge regionale 3/2015, articolo 33**, **comma 1, lettera e bis)** e relativo **regolamento di attuazione emanato con DPReg 232/2015** inerente criteri e modalità per la concessione di contributi per progetti per lo sviluppo delle aree industriali anche attraverso l'acquisto degli immobili locati alle imprese insediate nell'Area di crisi industriale complessa di Trieste, concernente la certificazione della totalità delle spese rendicontate connesse alla realizzazione del progetto suddetto;

dichiara

- di aver preso visione:
  - del "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11" emanato con DPReg. n. 123/2011 e s.m.i.;
  - della pertinente normativa contributiva, in particolare della legge regionale 3/2015, articolo 33, e relativo regolamento di attuazione emanato con DPReg 232/2015 (di seguito denominato Regolamento);
- di aver preso atto e visione del provvedimento di concessione del contributo e della corrispondenza intercorsa tra l'Impresa e l'Amministrazione regionale;
- di aver esaminato la documentazione contabile-amministrativa prodotta dall'Impresa a comprova della totalità delle spese sostenute e rendicontate per la realizzazione del progetto suddetto (titoli di spesa, quietanze, diari del personale, autorizzazioni alle rimodulazioni di spesa, ecc.);

  in particolare di aver verificato che:

  - i costi sostenuti sono ammissibili a finanziamento ai sensi di quanto previsto dal Regolamento sopra richiamato e sono stati correttamente imputati alle voci di spesa, coerentemente con il progetto approvato dall'Amministrazione regionale, nei limiti autorizzati o alle condizioni previste dall'articolo 17 del Regolamento;
  - le spese rendicontate sono comprovate da documenti validamente emessi e conformi a quanto disposto dalla normativa fiscale e civilistica vigente;
  - tali documenti (fatture, parcelle, contratti, ecc.)
    - sono riconducibili e pertinenti ai costi sostenuti per la realizzazione del progetto finanziato;
    - le spese sostenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8 bis del Regolamento, recano data di emissione compresa nel periodo di svolgimento del progetto. Sono ammissibili anche le spese di iniziative avviate dalle imprese in data antecedente la presentazione della domanda e comunque entro il 13 novembre 2015 corrispondente al termine di nove mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14
    - per le spese sostenute ai sensi dell'articolo 7, comma 7, recano data di emissione compresa tra la data di conclusione del progetto ed il termine ultimo di presentazione della rendicontazione di spesa;
    - riportano sull'originale del documento l'apposita dicitura di annullamento, indicante che il titolo è stato utilizzato per l'erogazione del contributo ai sensi dell'art. 33, della L.R. 3/2015 e del DPReg. 232/2015;
    - riportano, nel caso di acquisto di beni, l'indicazione della consegna presso la sede dove si è svolto il progetto; oppure, in assenza di tale indicazione, è stato visionato il relativo documento di trasporto;
    - nel caso ricomprendano forniture più ampie, evidenziano i costi strettamente pertinenti addebitabili al progetto;
  - vi è una piena corrispondenza tra la contabilità e i documenti giustificativi di spesa;
  - il pagamento delle spese è stato effettuato integralmente ed esclusivamente tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale e carta di credito collegata ad un conto bancario o postale appartenente all'impresa [2];

- il pagamento dei titoli di spesa non è stato effettuato a mezzo di compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento;
- la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento riporta gli estremi della specifica fattura o documento probatorio equivalente o, nel caso sia priva degli estremi della fattura, che l'impresa ha prodotto ulteriore documentazione atta a comprovare in modo certo ed inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento probatorio equivalente (ad es. copia della registrazione della fattura e del relativo pagamento sul libro giornale);
- i pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 9, del Regolamento;

In considerazione di quanto premesso e dichiarato, in esito alla verifica effettuata sulla rendicontazione del progetto prodotta dall'Impresa,

certifica

che, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento sopra richiamato, la totalità delle spese rendicontate dall'Impresa ammonta ad € , di cui: sono risultate ammissibili in quanto documentate, effettivamente sostenute, pertinenti al progetto, correttamente determinate, conformi alle normative citate e al progetto approvato, le seguenti spese:

progetto di acquisto di immobile industriale	
certificazione delle spese	
TOTALE	

- sono ritenute NON ammissibili spese per complessi € , per le seguenti motivazioni (indicare nel dettaglio tutte le spese non ammesse e la relativa motivazione):

dichiara inoltre

di non avere e di non aver avuto rapporti con l'Impresa beneficiaria del contributo o con imprese comunque collegate, che possono comprometterne l'indipendenza nello svolgimento dell'attività di verifica e certificazione delle spese, quali si verificano nei confronti:

- di chi presta attività nella preparazione della domanda di contributo o della rendicontazione oggetto di verifica e certificazione,
- di chi ha prestato comunque la sua attività professionale a favore dell'Impresa o in qualsiasi modo si è ingerito nell'attività dell'Impresa medesima durante i due anni anteriori al conferimento dell'incarico,
- del professionista affiliato o del collaboratore stabile dello studio professionale incaricato della preparazione della domanda di contributo o della rendicontazione,
- del soggetto o dello studio professionale il cui professionista affiliato o collaboratore stabile sia incaricato della preparazione della domanda di contributo o della rendicontazione,

nonché di avere puntualmente verificato che analoga condizione ricorre per ogni soggetto incaricato anche della parziale trattazione o verifica della documentazione relativa alla certificazione.

Luogo e data dichiarazione sottoscritta digitalmente

____

[1] Soggetti previsti ai sensi della LR 7/2000, art. 41 bis:

1) dottore commercialista, ragioniere commercialista, ecc., iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (L. 34/2005; D.Lgs. 139/2005);
2) revisore contabile iscritto nel Registro dei revisori contabili (D.Lgs. 88/1992; DPR 474/1992) o legale rappresentante di una società di revisione (di cui indicare ragione sociale e sede) iscritta nell'Albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob (D.Lgs. 88/1992; D.Lgs. 58/1998 art. 161);
3) responsabile di un centro di assistenza fiscale (di cui indicare ragione sociale e sede) iscritto all' Albo nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale per le imprese.

[2] Per l'acquisto di immobili si deve ritenere ammissibile tra le modalità di pagamento, ancorché non espressamente previsto dal comma 6 dell'art. 19 del regolamento DPreg 232/2015, l'assegno circolare non trasferibile (Regio decreto 1736/1933, Legge 246/2006, D.lgs 231/2007). Un tanto nel caso in cui tutti gli estremi del pagamento siano citati nell'atto notarile di trasferimento dell'area/immobile oppure vi sia allegata copia del medesimo e quindi sia possibile evincere l'effettività dell'avvenuto pagamento.

ALLEGATO 4 a)
Rendicontazione - LR 3/2015 art. 33 - DPReg. 232/2015
Progetti di acquisto di immobili locati

vers. 1/2017

Dichiarazioni inerenti i requisiti di ammissibilità

dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto codice fiscale in qualità di[1] dell'impresa/società con sede legale in[2] codice fiscale[3]

ai fini della **liquidazione del contributo** concesso all'impresa a fronte dell'istanza (**prat. n.**) relativa al progetto denominato , presentata ai sensi della **legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, comma 1, lettera e bis) (Rilancimpresa FVG – Riforma delle politiche industriali), articolo 33,** inerente gli incentivi previsti per la realizzazione di progetti per lo sviluppo delle aree industriali anche attraverso l'acquisto di immobili locati alle imprese insediate nell'Area di crisi industriale complessa di Trieste, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione approvato con DPReg 232/2015;

consapevole delle **responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci** e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

dichiara

che l'impresa:

1) ha una sede o una unità operativa attiva nell'Area di crisi industriale complessa di Trieste, regolarmente registrata presso il Registro delle imprese;
2) non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare;
3) non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ex art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
4) **specificamente per le spese oggetto della rendicontazione**[4]:

<u>in merito ad incentivi costituenti *aiuti di Stato*</u>:

- NON ha ottenuto la concessione di altri incentivi pubblici considerati *aiuti di Stato* o incentivi *de minimis* e Fondi europei a gestione diretta, ad eccezione di *aiuti di Stato* o *de minimis* erogati sotto forma di garanzia di seguito elencati: *(compilare se pertinente)*

soggetto concedente	*norma di riferimento*	*data concessione*	*importo aiuto concesso*

<u>in merito ad *incentivi NON costituenti aiuti di Stato*</u> *(selezionare in alternativa)*:

☐ NON ha ricevuto ulteriori misure di incentivazione NON costituenti aiuti di Stato;

☐ ha ricevuto le seguenti ulteriori misure di incentivazione NON costituenti aiuti di Stato:

soggetto concedente	*norma di riferimento*	*data concessione*	*importo aiuto concesso*

[1] Titolare di impresa individuale, legale rappresentante o procuratore speciale che comunque deve appartenere all'organico aziendale.
[2] Indirizzo completo dell'impresa/società.
[3] Da riportare per le società.
[4] I contributi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato, incentivi "de minimis" e Fondi europei a gestione diretta, ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.
In deroga a quanto sopra indicato, i contributi sono cumulabili con aiuti di Stato o "de minimis" erogati sotto forma di garanzia, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità massima di aiuto di cui agli articoli 25 e 29 del regolamento (UE) 651/2014 e con ulteriori misure di incentivazione non costituenti aiuti di Stato, su valutazione della Commissione europea, e comunque nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.

5) *(selezionare in alternativa)*

☐ non è destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato determinati aiuti illegali e incompatibili;

☐ è destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato determinati aiuti illegali e incompatibili e non ha ancora rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero;

☐ è destinataria di un'ingiunzione di recupero per effetto di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato determinati aiuti illegali e incompatibili ed ha rimborsato in data l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero pari ad euro mediante[5] ;

6) che sugli originali dei titoli di spesa relativi ai costi sostenuti per la realizzazione del progetto, elencati nell'allegato 2 della documentazione di rendicontazione, è stata apposta la dicitura di annullamento;

7) *(da compilare solo nel caso l'impresa abbia ottenuto il punteggio premiale per l'incremento del livello occupazionale di almeno il 5% delle unità lavorative annue - ULA[6])*

ULA alla data di presentazione della domanda:

ULA alla data di presentazione della rendicontazione:

dichiarazione sottoscritta digitalmente

---

[5] Indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso (ad esempio modello F24, cartella di pagamento, deposito nel conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia, deposito su conto corrente bloccato, ecc.).

[6] L'incremento delle ULA deve riferirsi alla sede o unità operativa inerente il progetto finanziato nel territorio regionale e viene computato confrontando i dati relativi alla data di presentazione della domanda con quelli alla data di presentazione della rendicontazione.

ALLEGATO 4 b)
Rendicontazione – LR 3/2015 art. 32 – DPReg. 102/2015
Progetti di acquisto di immobili locati
Rispetto degli obblighi

impegno al rispetto degli obblighi

Il sottoscritto codice fiscale in qualità di[7] dell'impresa/società con sede legale in[8] codice fiscale[9]

ai fini della **liquidazione del contributo** concesso all'impresa a fronte dell'istanza (**prat. n.**) relativa al progetto denominato , presentata ai sensi della **legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG – Riforma delle politiche industriali), articolo 32,** inerente gli incentivi previsti per la realizzazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e riconversione industriale alle imprese insediate nell'Area di crisi industriale complessa di Trieste, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione approvato con DPReg 232/2015;

si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

a) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), c), d) ed e) del regolamento, fino alla liquidazione del contributo a saldo;

b) mantenere la sede o l'unità operativa attiva nell'Area di crisi industriale complessa di Trieste, per 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese dalla data di conclusione del progetto;

c) presentare, ai fini di attestare il rispetto dell'obbligo di cui al punto b), per ogni anno di vincolo apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio dell'anno seguente;

d) consentire ed agevolare ispezioni e controlli, nonché l'acquisizione di eventuale documentazioni aggiuntive, ritenuti necessari nel corso del procedimento e/o successivamente nei termini del rispetto degli obblighi;

e) comunicare eventuali variazioni inerenti operazioni straordinarie, intervenute entro la compiuta decorrenza del termine relativo al vincolo per le imprese beneficiarie di cui al punto b), e presentare la documentazione prevista ai sensi dell'art. 28 del regolamento;

f) comunicare eventuali variazioni relative all'impresa, intervenute entro la compiuta decorrenza del termine relativo al vincolo per le imprese beneficiarie di cui al punto b), quali, in particolare, quelle concernenti la sede legale, l'unità operativa, la ragione sociale;

g) conservare presso i propri uffici, fino alla conclusione del termine relativo al vincolo per le imprese beneficiarie di cui al punto b), il fascicolo completo contenente tutta la documentazione relativa all'iter istruttorio della domanda di contributo e della rendicontazione, nonché i titoli originali di spesa;

h) osservare le disposizione in tema di antidelocalizzazione di cui all'articolo 34 della legge regionale 3/2015[10].

dichiarazione sottoscritta digitalmente

[7] Titolare di impresa individuale, legale rappresentante o procuratore speciale che comunque deve appartenere all'organico aziendale .
[8] Indirizzo completo dell'impresa/società.
[9] Da riportare per le società.
[10] L'art. 34 (Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive) della legge regionale 3/2015 prevede quanto segue:
comma 1: "Al fine di favorire l'incentivazione dei progetti che comportano un durevole impegno per lo sviluppo economico e occupazionale della regione, in relazione alle imprese che invece delocalizzano la propria produzione da un sito presente nel territorio della regione a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)."
comma 2: "Le imprese che a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge beneficiano di contributi regionali in conto capitale in relazione a un sito incentivato, qualora realizzino la delocalizzazione entro cinque anni dalla concessione dei contributi medesimi, decadono dal beneficio e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti."

18_26_1_DDC_DIR GEN_2067_1_TESTO

Decreto del Direttore generale 13 giugno 2018, n. 2067/DGEN

Nomina componenti aggiunti della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di una unità di categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo agronomico-forestale, posizione economica 1, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso la Regione.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Direttore generale n. 2284/DGEN del 25 settembre 2017, con il quale è stato approvato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 unità di categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo agronomico-forestale, posizione economica 1, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso la Regione;
VISTO il proprio decreto n. 2400/DGEN del 9 ottobre 2017, con il quale è stato parzialmente rettificato il Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 unità di categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo agronomico-forestale, posizione economica 1, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso la Regione, approvato con decreto del Direttore generale n. 2284/DGEN del 25 settembre 2017, e sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande;
VISTO l'articolo 4 del succitato bando, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice;
VISTA la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 e, in particolare, l'art. 57, comma 8;
VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 21;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2007, n. 0143/Pres e s.m.i., recante il Regolamento di accesso all'impiego regionale, ed in particolare l'articolo 12;
VISTO il proprio decreto prot. n. 643/DGEN del 26 febbraio 2018, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso pubblico in esame;
ATTESO che l'art. 6, comma 2, del succitato Bando di concorso prevede che nel corso della prova orale venga accertata la conoscenza della lingua inglese, nonché dell'utilizzo dei sistemi applicativi informatici di base e strumenti web;
RILEVATO che il Bando di cui trattasi, all'art. 4, comma 2, prevede che la Commissione possa avvalersi di componenti aggiunti per l'accertamento, in sede di prova orale, della conoscenza della lingua inglese e dei sistemi applicativi informatici di base e strumenti web;
RITENUTO, quindi, di procedere alla nomina dei componenti aggiunti della Commissione di cui trattasi esperti rispettivamente per la lingua inglese e in sistemi applicativi informatici di base e strumenti web, individuando, in particolare:
- la dott.ssa Valentina SCARSINI, quale componente esterno all'Amministrazione regionale, esperta per la lingua inglese che, sia per competenza e curriculum professionale risulta in possesso delle caratteristiche che la rendono idonea a far parte della Commissione;
- il sig. Gianpiero CONTARDO, dipendente regionale appartenente alla categoria D, profilo professionale specialista tecnico, assegnato alla Struttura stabile per la formazione interna del personale, docente di informatica nei corsi di formazione professionale rivolti al personale regionale, quale componente esperto in sistemi applicativi informatici di base e strumenti web;

DECRETA

1. sono nominati i sottonotati componenti aggiunti alla Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 unità di categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo agronomico-forestale, posizione economica 1, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso la Regione, per l'accertamento, nell'ambito della prova orale, della conoscenza della lingua inglese e dei sistemi applicativi informatici di base e strumenti web:
- dott.ssa Valentina SCARSINI, quale componente aggiunto esterno all'Amministrazione regionale, esperta per la lingua inglese che, sia per competenza e curriculum professionale risulta in possesso delle caratteristiche che la rendono idonea a far parte della Commissione;
- sig. Gianpiero CONTARDO, dipendente regionale appartenente alla categoria D, profilo professionale specialista tecnico, assegnato alla Struttura stabile per la formazione interna del personale, docente

di informatica nei corsi di formazione professionale rivolti al personale regionale, quale componente aggiunto esperto in sistemi applicativi informatici di base e strumenti web;
2. al componente esterno all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza pari ad Euro 83,00, secondo quanto disposto dall'art. 21 della legge regionale 18/1996, importo ridotto del 10%, come previsto dall'art. 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, (Legge finanziaria 2007) e ulteriormente ridotto del 10%, come disposto dall'art. 12, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), o come ulteriormente modificato dalla normativa vigente;
3. al componente esterno compete inoltre il rimborso delle spese, ove spettante, nella misura prevista per i dipendenti regionali;
4. la relativa spesa graverà, nell'ambito del Bilancio di previsione triennio 2018-2020, per l'anno 2018, sul capitolo 582 del BFG della Regione, adottato con deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2017, n. 2701, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sui corrispondenti capitoli del Bilancio per gli anni successivi;
5. si procederà con successivo provvedimento ad impegnare la spesa derivante dai punti 2 e 3.
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 13 giugno 2018

MILAN

18_26_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_4922_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 14 giugno 2018, n. 4922

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, Asse 3 - Istruzione e formazione - PPO 2016- Programma specifico n. 53/16 - Percorsi formativi professionalizzanti integrativi nell'ambito dei percorsi di laurea". Approvazione delle operazioni presentate dall'Università di Trieste. Rettifica.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTA la Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
RICHIAMATE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1612 del 13 settembre 2013, relativa all'articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e successive modificazioni, in particolare la DGR n.1446 del 17 luglio 2015, relativa all'istituzione dell'Area Istruzione, Alta formazione e Ricerca e la DGR n. 1564 del 26 agosto 2016, relativa alla modifica delle competenze dell'Area Istruzione, Formazione e Ricerca;
VISTO il Programma Operativo FVG del Fondo sociale europeo 2014/2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014) 9883 del 17 dicembre 2014;
VISTO il documento di "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2017", approvato con delibera della Giunta regionale n. 333 del 04 marzo 2016, nel quale vengono pianificate le operazioni finanziabili nell'anno 2016 nell'ambito del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO, in particolare, il Programma specifico n. 53/16: "Percorsi formativi professionalizzanti integrativi nell'ambito dei percorsi di laurea" che dispone la realizzazione di azioni formative di carattere specialistico e professionalizzate aggiuntive al percorso curriculare dei diplomi di laurea presso le Università di Trieste e di Udine, prevedendo un contributo, da suddividere in maniera uguale fra i due Atenei, in euro 1.000.000 - per il biennio 2017/2019;
VISTO il decreto del Vice Direttore centrale n. 2618/LAVFORU del 20 aprile 2017 di emanazione dell'Avviso per la presentazione della proposta progettuale da parte delle Università di Trieste e di Udine, di seguito Avviso e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto del Vice direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche

giovanili, ricerca e università n. 9221/LAVFORU d.d. 27/10/2017, di approvazione della proposta progettuale presentata dall'Università degli Studi di Trieste, assunta al protocollo della Direzione centrale con n. 97515-A LAVFORU-GEN del 13/10/2017 e delle relative operazioni;
VISTO il proprio decreto n. 2719/LAVFORU del 09/04/2018 di approvazione delle operazioni presentate dall'Università di Trieste;
RAVVISATA la presenza di un errore di carattere materiale al punto 2 del dispositivo del sopraccitato decreto 2719 d.d. 09/04/2018 il quale dispone l'approvazione e il finanziamento di n. 5 prototipi presentati dall'Università degli Studi di Udine anziché dall'Università degli Studi di Trieste;
RITENUTO pertanto di correggere l'errore materiale riscontrato come di seguito riportato: la frase "L'Allegato 2 determina l'approvazione e il finanziamento di n. 5 prototipi presentati dall'Università degli Studi di Udine, per un valore di euro € € 32.940,00 -" viene sostituita con la frase "L'Allegato 2 determina l'approvazione e il finanziamento di n. 5 prototipi presentati dall'Università degli Studi di Trieste per un valore di euro € € 32.940,00 - ";
PRECISATO, infine, che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa il decreto n. 2719/LAVFORU del 09/04/2018 viene modificato prevedendo al punto 2 il seguente dispositivo: "L'Allegato 2 determina l'approvazione e il finanziamento di n. 5 prototipi presentati dall'Università degli Studi di Trieste per un valore di euro € € 32.940,00 - "
2. Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 14 giugno 2018

SEGATTI

18_26_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_4929_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 14 giugno 2018, n. 4929

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico n. 25/15 - Sostegno allo sviluppo dell'alta formazione post laurea. Modifica progetto Head gestito dall'Università degli studi di Trieste.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTO il decreto n. 282/LAVFORU del 1° febbraio 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 del 10 febbraio 2016, con il quale è stato emanato l'avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali a valere sull'asse 3 - Istruzione e formazione del Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia - Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020, in attuazione del programma specifico n. 25/15 - Sostegno allo sviluppo dell'alta formazione post laurea - del documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2015" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modificazioni;
VISTI i decreti n. 1107/LAVFORU del 29 febbraio 2016, n. 4635/LAVFORU del 20 giugno 2016 e n. 1991/LAVFORU del 21 marzo 2018 con i quali sono state apportate modificazioni all'Avviso;
PRECISATO che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni ammontano complessivamente ad euro 6.300.000,00 così suddivise tra i soggetti attuatori:

Università di Trieste	Università di Udine	SISSA	Totale
2.700.000,00	2.700.000,00	900.000,00	6.300.000,00

VISTO il decreto n. 2242/LAVFORU dell'11 aprile 2016 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento 12 operazioni per complessivi euro 6.300.000,00 di cui:
- 4 operazioni a favore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste - SISSA per complessivi euro 900.00,00
- 4 operazioni a favore dell'Università degli studi di Trieste per complessivi euro 2.700.000,00
- 4 operazioni a favore dell'Università degli studi di Udine per complessivi euro 2.700.000,00;

PRESO ATTO che la proposta progettuale assume la denominazione di progetto HEaD e che ogni proposta progettuale fa riferimento ai seguenti gruppi di operazioni:

Gruppo 1 : OPERAZIONE 1: Borse di dottorato e/o assegni di ricerca in Friuli Venezia Giulia;
OPERAZIONE 2: Assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca in impresa;
OPERAZIONE 3: Borse di dottorato e/o assegni di ricerca all'estero ai sensi della normativa vigente;

Gruppo 2 : relativo alle attività di carattere scientifico, tecnico e organizzativo di supporto alle operazioni del Gruppo 1;

VISTO il decreto n. 4635/LAVFORU del 20 giugno 2016 con il quale, tra l'altro, viene modificata la strutturazione delle operazioni afferenti il Gruppo 2, approvate con il decreto n. 2242/LAVFORU/2016;

VISTO il decreto n. 5416/LAVFORU del 20 luglio 2016, con il quale è stata autorizzata e prenotata la spesa di complessivi euro 6.300.000,00;

EVIDENZIATO in particolare che, il progetto HEAD gestito dall'Università degli Studi di Trieste, approvato con i succitati decreti n. 2242/LAVFORU/2016 e n. 4635/LAVFORU/2016 si sostanzia nelle seguenti attività :

CODICE OPERAZIONE	TIPOLOGIA ATTIVITÀ	TITOLO OPERAZIONE	CONTRIBUTO ASSEGNATO
FP1619892002	GRUPPO 1 - OPERAZIONE 1	Head 'higher education and development' UNITS operazione 1	1.017.500,00
FP1619892003	GRUPPO 1 - OPERAZIONE 2	Head 'higher education and development' UNITS operazione 2	540.000,00
FP1619892004	GRUPPO 1 - OPERAZIONE 3	Head 'higher education and development' UNITS operazione 3	737.500,00
FP1619892001	GRUPPO 2	Head 'higher education and development' UNITS gruppo 2 - tutoraggio accademico	135.000,00
FP1619892005	GRUPPO 2	Head 'higher education and development' UNITS gruppo 2 - selezione delle operazioni	135.000,00
FP1619892006	GRUPPO 2	Head 'higher education and development' UNITS gruppo 2 - attività di carattere tecnico/scientifico	135.000,00
TOTALE			2.700.000,00

VISTA la nota prot. 36021 del 27 marzo 2018, integrata dalla nota prot. 52003 del 7 giugno 2018, con la quale l'Università degli Studi di Trieste chiede la variazione delle risorse allocate dal Gruppo 2 alle Operazioni 1 e 3 del Gruppo 1;

CONSIDERATO che la variazione richiesta rispetta i parametri di spesa previsti dall'avviso di riferimento;

RITENUTO di accogliere la richiesta sopraccitata e di adeguare pertanto il finanziamento delle attività come segue:

CODICE OPERAZIONE	TIPOLOGIA ATTIVITÀ	TITOLO OPERAZIONE	NUOVO CONTRIBUTO ASSEGNATO
FP1619892002	GRUPPO 1 - OPERAZIONE 1	Head 'higher education and development' UNITS operazione 1	946.850,00
FP1619892003	GRUPPO 1 - OPERAZIONE 2	Head 'higher education and development' UNITS operazione 2	540.000,00 (INVARIATO)
FP1619892004	GRUPPO 1 - OPERAZIONE 3	Head 'higher education and development' UNITS operazione 3	1.029.350,00
FP1619892001	GRUPPO 2	Head 'higher education and development' UNITS gruppo 2 - tutoraggio accademico	0,00
FP1619892005	GRUPPO 2	Head 'higher education and development' UNITS gruppo 2 - selezione delle operazioni	0,00
FP1619892006	GRUPPO 2	Head 'higher education and development' UNITS gruppo 2 - attività di carattere tecnico/scientifico	183.800,00
TOTALE			2.700.000,00

PRECISATO che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è disposta la variazione del progetto HEAD gestito dall'Università degli studi di Trieste, approvato con i decreti n. 2242/LAVFORU dell'11 aprile 2016 e n. 4635/LAVFORU del 20 giugno 2016, e che si sostanzia nelle seguenti attività:

CODICE OPERAZIONE	TIPOLOGIA ATTIVITÀ	TITOLO OPERAZIONE	NUOVO CONTRIBUTO ASSEGNATO
FP1619892002	GRUPPO 1 - OPERAZIONE 1	Head 'higher education and development' UNITS operazione 1	946.850,00
FP1619892003	GRUPPO 1 - OPERAZIONE 2	Head 'higher education and development' UNITS operazione 2	540.000,00 (INVARIATO)
FP1619892004	GRUPPO 1 - OPERAZIONE 3	Head 'higher education and development' UNITS operazione 3	1.029.350,00
FP1619892001	GRUPPO 2	Head 'higher education and development' UNITS gruppo 2 - tutoraggio accademico	0,00
FP1619892005	GRUPPO 2	Head 'higher education and development' UNITS gruppo 2 - selezione delle operazioni	0,00
FP1619892006	GRUPPO 2	Head 'higher education and development' UNITS gruppo 2 - attività di carattere tecnico/scientifico	183.800,00
	TOTALE		2.700.000,00

2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 14 giugno 2018

SEGATTI

18_26_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_4940_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 14 giugno 2018, n. 4940

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, Asse 1 - Occupazione - Programma specifico n. 67/17 - "Attivagiovani". Avviso per la presentazione e l'attuazione di operazioni per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani Neet-Attivagiovani, emanato con decreto n. 8458 LAVFORU/2017. Approvazione della graduatoria relativa alle operazioni presentate entro il 30 maggio 2018.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTO l'art.2 della Legge regionale 12 aprile 2017 , n. 7- "Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani AttivaGiovani, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione", che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi per la realizzazione di interventi formativi, prevalentemente di tipo esperienziale che, attraverso la valorizzazione dei contesti sociali, culturali ed economici locali, consentano ai giovani di potenziare e migliorare le proprie capacità di gestire un più ampio progetto di vita;

VISTA la Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali,

approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la DGR n.1564 del 26 agosto 2016, relativa alla modifica delle competenze dell'Area Istruzione, Formazione e Ricerca;
VISTO il Programma Operativo FVG del Fondo sociale europeo 2014/2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014) 9883 del 17 dicembre 2014;
VISTO il documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO" per l'anno 2017, approvato con delibera della Giunta regionale n 766 d.d. 28/04/2017, nel quale vengono pianificate le operazioni finanziabili nell'anno 2017 nell'ambito del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione "- della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO, in particolare, il Programma specifico n. 67/17-" AttivaGiovani" che dispone la realizzazione di interventi a carattere formativo a forte valenza operativa ed esperienziale finalizzati ad aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET, presenti sul territorio regionale, attraverso la costituzione di una rete locale, lo svolgimento di percorsi formativi di tipo esperienziale e l'erogazione di servizi di accompagnamento e tutoraggio verso i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro;
VISTO il decreto del Vice Direttore centrale n. 8458/LAVFORU d.d. 11/10/2017 di emanazione dell'"Avviso pubblico per la presentazione e l'attuazione di operazioni per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET - AttivaGiovani";
PRESO ATTO che il suddetto Avviso al Paragrafo 5.1 comma 4, prevede che la presentazione delle operazioni avvenga con modalità a sportello mensile, fino al 30 maggio di ciascuna annualità di riferimento (2018, 2019, 2020), salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie;
PRESO ATTO che l'Avviso medesimo prevede, al paragrafo 3.2, che l'operazione sia obbligatoriamente composta da tre progetti (A, B, C);
CONSIDERATO che il suddetto Avviso prevede, al Paragrafo 5.2 comma 2, che la valutazione delle proposte progettuali avvengano mediante una fase di ammissibilità e una fase di valutazione di coerenza sulla base di:
a) quanto stabilito dal Manuale operativo per la selezione delle operazioni, approvato con decreto n. 3968/LAVFORU del 30 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
b) quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2015, con riferimento a quanto previsto dal paragrafo 4.1 - fase di ammissibilità - e dai paragrafi 4.2 e 5.1, lett. b), del documento Metodologie;
PRESO ATTO, inoltre, che il sopraccitato Avviso al Paragrafo 5.2 commi 5, 6,7 e 8, individua i criteri da applicare per la valutazione di coerenza;
EVIDENZIATO che, come precisato al paragrafo 4, comma 1 dell'Avviso in parola, le risorse finanziarie disponibili sono pari ad euro 4.500.000,00- suddivise in tre annualità (2018-2019-2020);
EVIDENZIATO, altresì, come precisato al paragrafo 4 dell'Avviso, comma 3, che al fine di garantire un'omogenea ripartizione territoriale delle operazioni, le risorse disponibili sono suddivise per ogni annualità, sulla base di una quota disponibile per ciascun territorio delle Unioni territoriali intercomunali e in rapporto al numero di giovani in età compresa tra i 20 e 29 anni presenti nei Comuni facenti parte le Unioni territoriali intercomunali medesime;
RILEVATO che entro la scadenza indicata del 30 maggio 2018, sono pervenute agli uffici dell'Area istruzione, formazione e ricerca due proposte di operazione di seguito indicate:

COD. OPERAZIONE	OPERATORE	TITOLO OPERAZIONE	DATA PRESENTAZIONE	UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DI RIFERIMENTO
OR1855630000	Fondazione Alberto Simonini C.	Link-E-NEET	29/05/2018 ore 15.36 (Prot. LAVFORU-GEN 55630/2018)	UTI Noncello
OR1857052000	Centro solidarietà Giovani Giovanni Micesio Onlus	Tecniche di modellazione 3D per l'industria del legno	30/05/2018 ore 11.40 (Prot. LAVFORU-GEN 57052/2018)	UTI Collinare

VISTO il decreto del Vice Direttore centrale n. 9637/LAVFORU del 10 novembre 2017, di nomina di una Commissione interna alla Direzione, incaricata di valutare, secondo i criteri di ammissibilità e di valutazione di coerenza, le operazioni presentate per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET;
PRESO ATTO del verbale dei lavori della Commissione citata, svoltisi nella giornata dell'11 giugno 2018, da cui si evince che la Commissione stessa ha provveduto a verificare l'ammissibilità delle operazioni presentate, evidenziando che i requisiti per l'ammissibilità sono soddisfatti;

PRESO ATTO, altresì, che dalla valutazione di coerenza relativa alle operazioni presentate emerge che:
- la proposta di operazione cod. OR1857052000 presentata dal Centro solidarietà Giovani Giovanni Micesio Onlus di Udine sull'Unione territoriale intercomunale Collinare è stata valutata positivamente ed è approvabile;
- la proposta di operazione cod. OR1855630000 presentata dalla Fondazione Alberto Simonini C. non risulta approvata in quanto il progetto A) "Link-E-Neet" non soddisfa il sotto criterio di qualità progettuale di cui all'Avviso, paragrafo 5.2, comma 7 e, inoltre, nell'accordo di collaborazione non è presente l'esplicita delega al soggetto capofila, di presentazione della domanda di finanziamento, come previsto dall'Avviso paragrafo 3 "Caratteristiche operazione" capoverso 3.1 "Soggetti proponenti e soggetti attuatori", punto 6;
CONSIDERATO che la valutazione delle proposte di operazione presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1, parte integrante del presente decreto);
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2, parte integrante del presente decreto);
- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento, formata sulla base della data di presentazione delle operazioni medesime (allegato 3, parte integrante del presente decreto);
CONSIDERATO che, come indicato dall'Avviso al paragrafo 5 comma 12, risulta possibile ammettere al finanziamento le operazioni valutate positivamente e inserite in una graduatoria formata sulla base della data di presentazione;
CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento dell'operazione cod. OR1857052000 per complessivi euro 41.916,00- presentata entro il 30 maggio 2018, per l'attuazione di interventi per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET- AttivaGiovani;
CONSIDERATO, inoltre, che l'allegato 2 determina la non approvazione dell'operazione cod. OR1855630000;
RITENUTO di approvare le operazioni di cui all'allegato 3, che determina la graduatoria ed il finanziamento delle operazioni per l'attuazione di interventi per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET-AttivaGiovani, presentate entro il 30 maggio 2018, per complessivi euro 41.916,00- ripartiti sulla base delle Unioni territoriali intercomunali di riferimento;
PRECISATO, infine, che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1, 2 e 3 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, in relazione all'"Avviso pubblico per la presentazione e l'attuazione di operazioni per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET - Attivagiovani", emanato con decreto n. 8458/LAVFORU/2017 e a seguito della valutazione delle proposte presentata entro il mese di maggio 2018, sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1, parte integrante del presente decreto);
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2, parte integrante del presente decreto);
- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento, formata sulla base della data di presentazione delle operazioni medesime (allegato 3, parte integrante del presente decreto);
2. L'allegato 2 determina l'approvazione ed il finanziamento della graduatoria delle operazioni presentate nel mese di maggio 2018 per complessivi euro 41.916,00- ripartiti sulla base delle Unioni territoriali intercomunali di riferimento.
3. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1, 2 e 3 viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 14 giugno 2018

SEGATTI

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, PARI OPPORTUNITÁ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÁ
PROGRAMMA SPECIFICO 67/17 ATTIVAGIOVANI **ALLEGATO 1**
ELENCO OPERAZIONI APPROVATE (op. presentate entro il 30/05/2018)

Tipo di finanziamento	Codice operazione	Operatore	Denominazione progetti	Data presentazione	Contributo pubblico richiesto	Unione territoriale intercomunale di riferimento
1420AGA6717	OR1857052000	Centro solidarietà Giovani Giovanni Micesio Onlus	Tecniche di modellazione 3D per l'industria del legno_A	30/05/2018 ore 11.40 (Prot. LAVFORU-GEN 57052/2018)	€ 33.360,00-	UTI Collinare
			Tecniche di modellazione 3D per l'industria del legno_B		€ 6.000,00-	
			Tecniche di modellazione 3D per l'industria del legno_C		€ 2.556,00-	

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, PARI OPPORTUNITÁ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÁ
PROGRAMMA SPECIFICO 67/17 ATTIVAGIOVANI **ALLEGATO 2**
ELENCO OPERAZIONI NON APPROVATE (op. presentate entro il 30/05/2018)

Tipo di finanziamento	Codice operazione	Operatore	Denominazione progetti	Data presentazione	Data Valutazione	Esito
1420AGA6717	OR1855630000	Fondazione Alberto Simonini C.	Link-E-NEET_A	*29/05/2018 ore 15.36* (Prot. LAVFORU-GEN 55630/2018)	11 giugno 2018	**NON AMMESSO** (cod. 85 mancata coerenza e qualità progettuale e/o finanziaria)
			Link-E-NEET_B			
			Link-E-NEET_C			

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'
PROG. SPEC. 67/17 ATTIVAGIOVANI
GRADUATORIA OPERAZIONI APPROVATE ED AMMESSE A FINANZIAMENTO **ALLEGATO 3**

SPORTELLO DEL MESE DI MAGGIO (op. presentate entro il 30/05/2018)

Grad.	Codice operazione	Operatore	Denominazione progetti	Data presentazione	Contributo pubblico richiesto	Contributo		Unione territoriale intercomunale di riferimento
1	OR1857052000	Centro solidarietà Giovani Giovanni Micesio Onlus Udine	Tecniche di modellazione 3D per l'industria del legno_A	30/05/2018 ore 11.40 (Prot. LAVFORU-GEN 57052/2018)	€ 33.360,00-	€ 41.916,00-	AMMESSO	UTI Collinare
			Tecniche di modellazione 3D per l'industria del legno_B		€ 6.000,00-			
			Tecniche di modellazione 3D per l'industria del legno_C		€ 2.556,00-			
Importo ammesso al finanziamento						**€ 41.916,00-**		

18_26_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_4941_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 14 giugno 2018, n. 4941

Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione - In attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale) - Allegato B - Unità di costo standard - UCS - calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di costo standard - UCS. Correzione di errori materiali.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
VISTO il Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), emanato con DPReg n. 140/2016 e successive modifiche e integrazioni, di seguito Regolamento FSE;
VISTO l'allegato B) del Regolamento FSE concernente Unità di costo standard - UCS - calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard - UCS -, di seguito Documento UCS;
VISTO l'articolo 23 - Disposizioni finali - del richiamato "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)" il quale stabilisce che gli allegati facenti parte del Regolamento stesso sono aggiornati con decreto dal Dirigente pro tempore incaricato della funzione di Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale del Fondo sociale Europeo;
PRESO ATTO che al Documento UCS sono state apportate modifiche e integrazioni con i suddetti atti:
- Decreto n. 6340/LAVFORU del 02 settembre 2016
- Decreto n. 2132/LAVFORU del 09/04/2017
- Decreto n. 6305/LAVFORU del 1 agosto 2017
- Decreto n. 12400/LAVFORU del 28 dicembre 2017
- Decreto n. 656/LAVFORU del 15/02/2018
- Decreto n. 876/LAVFORU del 21/02/2018

RAVVISATA l'esistenza di alcuni errori materiali all'interno del Documento UCS;
RITENUTO di apportare le correzioni ai suddetti errori materiali;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, sono approvate le seguenti correzioni ad errori materiali presenti nel Documento UCS:
a) con riferimento al paragrafo "Modalità di trattamento dell'UCS1":
1) al terzo capoverso sono soppresse le seguenti parole: "Per quanto concerne la parte dell'operazione

gestita con l'UCS 1 relativa al parametro ora/corso,";
2) l'ultimo capoverso - "La gestione finanziaria dell'operazione viene gestita nel modo seguente: numero totale delle ore di effettiva presenza di tutti gli allievi certificata da registro * 139,00 (euro)" - è soppresso.
2. È approvato il testo coordinato del documento UCS che costituisce allegato A) parte integrante del presente decreto. Tale documento costituisce altresì allegato B) del Regolamento FSE.
3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato A), è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Trieste, 14 giugno 2018

SEGATTI

Allegato A)

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE , PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI RICERCA E UNIVERSITA'
AREA ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RICERCA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE

Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013.

Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard - UCS

1. Premessa

L'utilizzo delle misure di semplificazione nella gestione di operazioni finanziate dal Fondo sociale europeo, introdotte con il regolamento (CE) n. 396/2009, è avvenuta sul territorio del Friuli Venezia Giulia sin dalla fine del 2010, con una serie di integrazioni e modifiche determinate dalla volontà di migliorare e ottimizzare l'impianto complessivo.

I regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013, che costituiscono il quadro normativo di riferimento per la programmazione 2014/2020, intervengono in maniera anche innovativa nell'ambito delle misure di semplificazione finanziaria.

Con il presente documento la Regione definisce un quadro unitario di tutte le misure di semplificazione finanziarie connesse alle previsioni della richiamata normativa, con particolare riguardo all'articolo 67, comma 6 del regolamento (UE) n. 1303/2013 il quale richiede l'indicazione del metodo da applicare per stabilire il costo dell'operazione e le condizioni per il pagamento dell'operazione costruita con l'applicazione delle misure di semplificazioni finanziaria che assumono la denominazione di Unità di Costo Standard - UCS.
In relazione invece a talune UCS, conferma il recepimento di UCS previste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel documento "Prime indicazioni in merito alla metodologia di determinazione delle opzioni di

semplificazione di costo (c.d. costi standard) nell'ambito del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (PON YEI)". Tali UCS trovano esclusiva applicazione nell'ambito della realizzazione del Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro – PIPOL – approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 731/2014 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le UCS

Le UCS previste sono le seguenti:

UCS
UCS 1 – Formazione
UCS 2 – Formazione per laureati
UCS 3 – Formazione nelle case circondariali
UCS 4 – Formazione PON IOG
UCS 5 – Formazione per laureati PON IOG
UCS 6 - Formazione nell'apprendistato – **UCS 6 A** - Apprendistato formazione – **UCS 6 B** - Apprendistato formazione FAD assistita – **UCS 6 C** - Apprendistato formazione FAD non assistita
UCS 7 - Formazione permanente con modalità individuali
UCS 8 - Formazione individuale personalizzata
UCS 9 - Orientamento
UCS 10 – Percorsi IeFP – **UCS 10 A** - Azioni di qualificazione di base nei percorsi IeFP – **UCS 10 B** - Azioni di arricchimento curriculare nei percorsi IeFP
UCS 11 - Tirocini formativi extracurricolari anche in mobilità geografica – **UCS 11 A -** Tirocini formativi extracurricolari anche in mobilità geografica – Livello di profilatura BASSO – **UCS 11 B -** Tirocini formativi extracurricolari anche in mobilità geografica – Livello di profilatura MEDIO – **UCS 11 C -** Tirocini formativi extracurricolari anche in mobilità geografica – Livello di profilatura ALTO – **UCS 11 D -** Tirocini formativi extracurricolari anche in mobilità geografica – Livello di profilatura MOLTO ALTO
UCS 12 - OMISSIS
UCS 13 – Alto apprendistato – Sostegno alla formazione individuale personalizzata
UCS 14 – Indennità di mobilità sul territorio nazionale
UCS 15 - Aggiornamento e manutenzione di repertori regionali delle qualificazioni
UCS 16 – Indennità di mobilità per la partecipazione ad attività formative
UCS 17 – Indennità di mobilità forfettaria per tirocini extracurriculari all'estero
UCS 18 – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – **UCS 18 A** – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Viaggio e alloggio 1 – **UCS 18 B** – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Viaggio e alloggio 2 – **UCS 18 C** – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Viaggio e alloggio 3 – **UCS 18 D** – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Indennità giornaliera 1 – **UCS 18 E** – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Indennità giornaliera 2
UCS 19 - Indennità a favore di persone per il trasferimento in un altro Stato membro per avviare il nuovo lavoro
UCS 20- Indennità a favore di persone per il trasferimento in un altra regione italiana per avviare il nuovo lavoro
UCS 21 - Orientamento e seminari in azienda
UCS 22 – Formazione professionalizzante 1 – **UCS 22 A** – Formazione professionalizzante – attuazione a processo – **UCS 22 B** – Formazione professionalizzante – attuazione a risultato
UCS 23 - Formazione nell'ambito del programma specifico n. 7/15 del PPO 2015

- **UCS 24** - Attività di orientamento specialistico relative all'attuazione della Scheda 1C di Garanzia Giovani
- **UCS 25 -** Attività di coordinamento di associazioni temporanee complesse
- **UCS 26 -** Sostegno delle spese di vitto degli allievi:
  - **UCS 26 a -** Sostegno delle spese di vitto degli allievi: fino a 15.000 euro;
  - **UCS 26 b -** Sostegno delle spese di vitto degli allievi: da 15.001 euro a 20.000 euro;
  - **UCS 26 c -** Sostegno delle spese di vitto degli allievi: da 20.001 euro a 30.000 euro.
- **UCS 27 -** Sostegno delle spese di convitto degli allievi:
  - **UCS 27 a -** Sostegno delle spese di convitto degli allievi: fino a 15.000 euro;
  - **UCS 27 b -** Sostegno delle spese di convitto degli allievi: da 15.001 euro a 20.000 euro**;**
  - **UCS 27 c -** Sostegno delle spese di convitto degli allievi: da 20.001 euro a 30.000 euro.
- **UCS 28** – Somma forfettaria per l'accompagnamento e il sostegno a favore di allievi con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992
- **UCS 29 -** Attività di carattere tecnico/amministrativo
- **UCS 30 -** Attività connessa alla realizzazione di un tirocinio extracurriculare
- **UCS 31 -** Formazione continua
- **UCS 32 -** Formazione permanente con modalità laboratoriale/seminariale
- **UCS 33 -** Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali o alle aree di attività (ADA) della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA)
  - **UCS 33 A** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 2 mesi**
  - **UCS 33 B** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 3 mesi**
  - **UCS 33 C** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 4 mesi**
  - **UCS 33 D** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 5 mesi**
  - **UCS 33 E** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 6 mesi**
- **UCS 34** - Somma forfettaria a risultato conseguente al raggiungimento degli obiettivi annuali di PIPOL
- **UCS 35** – Somma forfettaria a risultato per la realizzazione di formazione on-line in modalità sincrona (web seminar)
- **UCS 36** – Somma forfettaria per voucher di aggiornamento linguistico all'estero nell'ambito del programma 66/17
- **UCS 37** – Somma forfettaria per le spese di viaggio per attività formative o di ricerca in mobilità geografica
- **UCS 38** – Somma forfettaria per assegnisti di ricerca in mobilità geografica

3. Coerenza della metodologia adottata rispetto alle condizioni di cui all'art 67 del Regolamento (UE) 1303/2013

La determinazione delle UCS è avvenuta nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento (UE) 1303/2013 . Pertanto:

a) il ricorso alle UCS è definito <u>in anticipo</u>.
   Ove si tratti di UCS individuate nell'ambito del presente documento, trovano applicazione se previsto dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento per la selezione di operazioni a partire dagli avvisi pubblici o direttive emanati successivamente all'entrata in vigore del presente documento.
   Ove si tratti di UCS precedentemente approvate, possono continuare a trovare applicazione nell'ambito di avvisi pubblici o direttive che ne abbiano previsto l'utilizzo;

b) il calcolo delle UCS è <u>giusto</u>, vale a dire ragionevole, basato sulla realità, non eccessivo o estremo;

c) l'applicazione delle UCS è <u>equa</u> e non favorisce alcun beneficiario rispetto ad altri trovando applicazione per tutti i beneficiari che intendono avere accesso ai finanziamenti;

d) le modalità attraverso le quali si è giunti alla determinazione di ogni UCS è verificabile, sulla base della metodologia indicata con il presente documento.

4. Metodologia e condizioni per il pagamento dell'operazione costruita con l'applicazione delle UCS.

Nel presente paragrafo si fornisce l'indicazione, per ciascuna UCS, della metodologia seguita nella loro definizione e delle loro modalità di applicazione.

Si evidenzia che qualora le modalità di calcolo dell'UCS abbiano condotto alla individuazione di una cifra decimale, il valore dell'UCS viene definito con l'arrotondamento all'unità intera inferiore. Le sole eccezioni riguardano

- le parti delle UCS 1, 2, 3, 4, 5 corrispondenti ad un parametro ora/allievo, costituenti il recepimento di tabella standard definita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- la parte dell'UCS 5 corrispondente ad un parametro ora/corso, costituente il recepimento di tabella standard definita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- l'UCS 10, nella sua articolazione in UCS 10A e UCS 10B, che costituisce il pieno recepimento di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 777 del 18 aprile;
- l'UCS 24 che costituisce recepimento di tabella standard definita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nella metodologia seguita nella predisposizione delle UCS si è tenuto conto, ove pertinente, dell'effettivo minor impegno derivante dalla gestione di un operazione con l'utilizzo di UCS rispetto ad una gestione basata su costi reali. Tale minor impegno è stato di norma quantificato in una quota finanziaria pari al 5% del costo orario terminato con le metodologia seguita. Per quanto riguarda in particolare l'UCS 1, essa costituisce una media derivante da precedenti forme di semplificazione concernenti 4 importanti tipologie formative; fra queste le operazioni concernenti Formazione permanente. Poiché le operazioni prese in esame in questa tipologia sono state realizzate nell'ambito del cosiddetto Catalogo regionale della formazione permanente che, dal punto di vista di preparazione e gestionale hanno seguito prassi attuative semplificate, il minor impegno è stato determinato in una misura pari al 15% del costo orario terminato con le metodologia seguita.
L'UCS 23 costituisce una adattamento dell'UCS 1 al fine di rendere coerente l'effettività dell'attività svolta ai contenuti del parametro finanziario.

4.1 UCS 1 – Formazione

L'UCS 1 costituisce la razionalizzazione dei più rappresentativi Costi Unitari Fissi – CUF – relativi a tipologie di operazioni di carattere formativo di cui al documento approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 514 del 29 marzo 2014.

Essa si compone di una parte corrispondente ad un parametro costo ora corso, che deriva dalla razionalizzazione sopra indicata, e di una parte corrispondente ad un parametro costo ora allievo.

Per quanto riguarda la parte dell'UCS corrispondente ad un parametro ora corso:

- sono stati presi in considerazione i dati analitici di rendicontazione di operazioni di carattere formativo svolte con una gestione a costi reali fra il 2008 e il 2010 relativamente alle seguenti tipologie:
  - qualificazione di base abbreviata – QBA (56 operazioni);
  - formazione post diploma (130 operazioni);
  - istruzione e formazione tecnico professionale – IFTS (16 operazioni);
  - formazione permanente (51 operazioni);

- l'analisi ha riguardato l'individuazione di un parametro di costo ora/corso costituito:
  - dalla somma dei costi diretti unitari medi per voce di spesa;
  - dalla determinazione dei costi indiretti su base forfettaria, con l'applicazione dell'opzione di cui all'articolo 68, comma 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013. In particolare la quota dei costi indiretti è pari al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale laddove il personale considerato è quello impegnato sulle seguenti voci di spesa del piano finanziario dell'operazione:
    - B2.2 – Tutoraggio;
    - B4.1 – Direzione;
    - B4.2 – Coordinamento;
    - B4.3 - Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione.
- il parametro costo ora corso relativo alla tipologia QBA è risultato il seguente:

Costi diretti	127,260
Costi indiretti	9,225
Totale	136,485
Decurtazione 5%	129,661
Costo ora	**129,000**

- Il parametro costo ora corso relativo alla tipologia Formazione post diploma è risultato il seguente:

Costi diretti	98,800
Costi indiretti	4,900
Totale	103,700
Decurtazione 5%	98,515
Costo ora	**98,000**

- Il parametro costo ora corso relativo alla tipologia IFTS è risultato il seguente:

Costi diretti	122,530
Costi indiretti	7,950
Totale	130,480
Decurtazione 5%	123,956
Costo ora	**123,000**

- Il parametro costo ora corso relativo alla tipologia Formazione permanente è risultato il seguente:

Costi diretti	140,360
Costi indiretti	8,430
Totale	148,790
Decurtazione 15%	126,472
Costo ora	**126,000**

– Pertanto:

Tipologia formativa	QBA	post diploma	IFTS	formazione permanente
Costo ora	129,00	98,00	123,00	126,00
costo medio	**119,00**			

Si è applicata la rivalutazione ISTAT attraverso l'utilizzo dell'indice FOI più rilevante tra quelli relativi alla media annua nell'intervallo temporale 2008 – 2010, riportati al 2016, come da tabella:

anno	2008	2009	2010
indice FOI	**1,095**	**1,087**	**1,070**

ottenendo un valore dell'UCS parte ora corso pari a:

UCS 1 (ora/corso)	**euro 130,00**

Per quanto riguarda la parte dell'UCS corrispondente ad un parametro ora allievo, essa costituisce recepimento di quanto previsto nel documento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali "Prime indicazioni in merito alla metodologia di determinazione delle opzioni di semplificazione di costo (c.d. costi standard) nell'ambito del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (PON YEI)".
Tale recepimento intende valorizzare, nel quadro della realizzazione dell'operazione, i livelli di partecipazione dell'utenza ed è quantificato in euro 0,80 ora allievo.
Tale aliquota è stata inglobata all'interno dell'UCS, considerando il numero medio di allievi a rendiconto pari a 12, e apportando di conseguenza un aumento di euro 9,60 al valore dell'UCS stessa.

Tutto ciò premesso, **l'UCS 1 – Formazione** è la seguente:

UCS 1	**euro 139,00**

Modalità di utilizzo dell'UCS 1

L'utilizzo dell'UCS 1 è stabilito dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento.
Non è in ogni caso applicabile nell'ambito delle operazioni finanziate all'interno del Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e il Lavoro – PIPOL, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 731/2014 e successive modifiche e integrazioni.

Il costo dell'operazione a cui viene applicata l'UCS 1 è determinato nel modo seguente:

139,00 * n° ore corso

L'avviso pubblico o la direttiva di riferimento può fornire indicazioni specifiche sulle modalità di determinazione del costo dell'operazione. A titolo esemplificativo, in merito al numero delle ore corso da considerare ai fini del prodotto con il parametro di euro 139,00, che può tener conto della presenza di periodi di stage all'interno dell'operazione.

Modalità di trattamento dell'UCS1

Il soggetto attuatore è tenuto a completare l'operazione anche qualora il numero degli allievi frequentanti si riduca, fino ad una unità. Il livello di efficienza nella gestione delle operazioni costituisce indicatore rilevante nella valutazione di qualità del soggetto attuatore medesimo e nella determinazione dei criteri di selezione delle operazioni.

Le operazioni per le quali l'avviso pubblico o la direttiva di riferimento prevedono il ricorso alle UCS 1 devono indicare il numero minimo di allievi ammessi all'operazione utile per l'avvio dell'operazione medesima. Tale numero minimo può essere pari a 12 o a 8 o a 6 unità (nel caso di percorsi rivolti a soggetti svantaggiati) , sulla base di quanto indicato dall'avviso o direttiva di riferimento.

~~Per quanto concerne la parte dell'operazione gestita con l'UCS 1 relativa al parametro ora/corso,~~ Qualora il numero degli allievi che concludono il percorso formativo con l'ammissione alla prova finale sia pari o superiore al numero minimi di allievi previsti dall'avviso o direttiva di riferimento (12 o 8 unità o 6) o comunque non scenda al di sotto di 2 unità dal suddetto numero minimo (e dunque, rispettivamente, almeno 10 o almeno 6 o almeno 4 unità), il costo previsto a preventivo, a fronte della corretta presentazione della documentazione attestante la realizzazione dell'operazione, è integralmente riconosciuto.

Qualora invece il numero degli allievi ammessi alla prova finale risulti inferiore rispettivamente a 10 o 6 unità a 4 , il costo ammissibile dell'operazione viene rideterminato con una diminuzione pari, rispettivamente a 1/12 o 1/8 o 1/6 del costo ammesso dell'operazione per ogni allievo ammesso alla prova finale al di sotto, come detto, delle 10 o delle 6 unità. Pertanto:

UCS	**Numero minimo di allievi ammessi all'operazione**	**Numero minimo di allievi che concludono l'operazione richiesto per il completo riconoscimento dell'UCS**	**Decurtazione dell'UCS per ogni allievo inferiore al numero minimo**
UCS 1 – Formazione	12	10	1/12
	8	6	1/8
	6	4	1/6

Non si ricorre alla decurtazione dell'UCS qualora il calo degli allievi sia determinato da una delle seguenti cause:
- l'allievo disoccupato ha trovato lavoro, con documentazione dell'inserimento occupazionale,
- l'allievo è in condizioni di salute tali da precludere la prosecuzione dell'operazione, con certificazione della struttura sanitaria competente.

~~La gestione finanziaria dell'operazione viene gestita nel modo seguente:~~

~~numero totale delle ore di effettiva presenza di tutti gli allievi certificata da registro * 139,00 (euro)~~

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale); numero medio di allievi pari a 12; indice FOI dell'ISTAT media annua periodo 2008 - 2016

^^^^^^^^^^

4.2 UCS2 - Formazione per laureati

L'UCS 2 costituisce la razionalizzazione del CUF 8 – Formazione post laurea - di cui al documento approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 514 del 29 marzo 2014.

Essa si compone di una parte corrispondente ad un parametro costo ora corso, che deriva della razionalizzazione sopra indicata, e di una parte corrispondente ad un parametro costo ora allievo.

Per quanto riguarda la parte dell'UCS corrispondente ad un parametro ora corso:

- sono stati presi in considerazioni i dati analitici di rendicontazione di 25 operazioni di carattere formativo per laureati svolte con una gestione a costi reali fra il 2009 e il 2010 relativamente alle seguenti tipologie;
- l'analisi ha riguardato l'individuazione di un parametro di costo ora/corso costituito:
  - dalla somma dei costi diretti unitari medi per voce di spesa;
  - dalla determinazione dei costi indiretti su base forfettaria, con l'applicazione dell'opzione di cui all'articolo 68, comma 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013. In particolare la quota dei costi indiretti è pari al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale laddove il personale considerato è quello impegnato sulle seguenti voci di spesa del piano finanziario dell'operazione:
    - B2.2 – Tutoraggio;
    - B4.1 – Direzione;
    - B4.2 – Coordinamento;
    - B4.3 - Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione;
- il parametro costo ora corso relativo alla tipologia Formazione per laureati è risultato il seguente:

Costi diretti	139,970
Costi indiretti	8,500
Totale	148,470
Decurtazione 5%	141,047
Costo ora	**141,00**

Si è applicata la rivalutazione ISTAT attraverso l'utilizzo dell'indice FOI più rilevante tra quelli relativi alla media annua nell'intervallo temporale 2009 – 2010, riportati al 2016, come da tabella:

anno	2009	2010
indice FOI	**1,087**	**1,070**

ottenendo un valore dell'UCS parte ora corso pari a:

UCS 2 (ora/corso)	**euro 153,00**

Per quanto riguarda la parte dell'UCS corrispondente ad un parametro ora allievo, essa costituisce recepimento di quanto previsto nel documento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali "Prime indicazioni in merito alla metodologia di determinazione delle opzioni di semplificazione di costo (c.d. costi standard) nell'ambito del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (PON YEI)".
Tale recepimento intende valorizzare, nel quadro della realizzazione dell'operazione, i livelli di partecipazione dell'utenza ed è quantificato in euro 0,80 ora allievo.
Tale aliquota è stata inglobata all'interno dell'UCS, considerando il numero medio di allievi a rendiconto pari a 12, e apportando di conseguenza un aumento di euro 9,60 al valore dell'UCS stessa.

Tutto ciò premesso, **l'UCS 2 – Formazione per laureati** è la seguente:

UCS 2	**euro 162,00**

Per quanto riguarda Modalità di utilizzo dell'UCS 2 e Modalità di trattamento dell'UCS2, vale quanto detto nelle corrispondenti parti relativamente all'UCS1.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale); numero medio di allievi pari a 12; indice FOI dell'ISTAT media annua periodo 2009 - 2016

^^^^^^^^^^

4.3 UCS3 - Formazione nelle case circondariali

L'attività formativa svolta a favore della popolazione detenuta costituisce una forma di intervento consolidata nel panorama formativo regionale. Per le caratteristiche che ne contraddistinguono le modalità di attuazione, risulta opportuno definire una UCS che corrisponda agli aspetti di effettiva realizzazione.

L'UCS 3 corrisponde ad un parametro costo ora corso; ai fini delle definizione della UCS:

- sono stati presi in considerazione i dati analitici di rendicontazione di operazioni di carattere formativo svolte con una gestione a costi reali fra il 2008 e il 2010 relativamente alle seguenti tipologie:
  - qualificazione di base abbreviata – QBA (56 operazioni);
  - formazione permanente (51 operazioni);
- in relazione ai dati analitici sopraindicati ed in funzione delle specifiche modalità di realizzazione delle operazioni a favore della popolazione detenuta:
  - non sono stati presi in considerazione i costi unitari relativi alle seguenti voci di spesa:
    - B1.3 Pubblicizzazione e promozione dell'operazione;
    - B1.4 Selezione e orientamento dei partecipanti;
    - B2.9 Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata;
    - C0 Costi indiretti;
- il costo unitario della voce di spesa B4.3 Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione è stato valorizzato nella misura del 50%.

Ciò premesso, il parametro costo ora corso relativo alla tipologia QBA è risultato il seguente:

Costi diretti	103,64
Costi indiretti	0,00
Totale	103,64
Decurtazione 5%	98,46
Costo ora	**98,000**

– Il parametro costo ora corso relativo alla tipologia Formazione permanente è risultato il seguente:

Costi diretti	108,28
Costi indiretti	0,00
Totale	108,28
Decurtazione 5%	102,87
Costo ora	**102,000**

– Pertanto:

Tipologia formativa	**QBA**	**formazione permanente**
Costo ora	98,00	102,00
costo medio	**100,00**	

Si è applicata la rivalutazione ISTAT attraverso l'utilizzo dell'indice FOI più rilevante tra quelli relativi alla media annua nell'intervallo temporale 2008 – 2010, riportati al 2016, come da tabella:

anno	2008	2009	2010
indice FOI	**1,095**	**1,087**	**1,070**

Tutto ciò premesso, **l'UCS 3 – Formazione nelle case circondariali** è la seguente:

UCS 3	**euro 109,00**

Non viene prevista una parte di UCS corrispondente ad un parametro ora/allievo. Tale parte valorizza, di norma, la partecipazione delle persone alla attività formativa; valore aggiunto che non diviene associabile all'UCS in questione ed alla tipologia di attività a cui si associa.

Per quanto riguarda Modalità di utilizzo dell'UCS 2 e Modalità di trattamento dell'UCS2, vale quanto detto nelle corrispondenti parti relativamente all'UCS1.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard; indice FOI dell'ISTAT media annua periodo 2008 – 2016.

^^^^^^^^^^

4.4 UCS 4 – Formazione PON IOG

L'UCS 4 costituisce la riproposizione dell'UCS 1 di cui al documento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 934 del 23 maggio 2014.

L'UCS 4 è la seguente:

euro 117,00 (ora corso)
+
Euro 0,80 (ora allievo)

ed ai fini della sua determinazione vale la metodologia prevista dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel richiamato documento "Prime indicazioni in merito alla metodologia di determinazione delle opzioni di semplificazione di costo (c.d. costi standard) nell'ambito del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (PON YEI)".

L'UCS 4 trova esclusiva applicazioni nell'ambito delle operazioni finanziate dal del Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e il Lavoro – PIPOL, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 731/2014 e successive modifiche e integrazioni. Ciò detto, per quanto riguarda Modalità di utilizzo dell'UCS 4 e Modalità di trattamento dell'UCS4, vale quanto detto nelle corrispondenti parti relativamente all'UCS1

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard.

^^^^^^^^^^

4.5 UCS 5 – Formazione PON IOG

L'UCS 5 costituisce la riproposizione dell'UCS 2 di cui al documento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 934 del 23 maggio 2014.

L'UCS 5 è la seguente

euro 146,25 (ora corso)
+
Euro 0,80 (ora allievo)

ed ai fini della sua determinazione vale la metodologia prevista dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel richiamato documento "Prime indicazioni in merito alla metodologia di determinazione delle opzioni di semplificazione di costo (c.d. costi standard) nell'ambito del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (PON YEI)".

L'UCS 5 trova esclusiva applicazioni nell'ambito delle operazioni finanziate dal del Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e il Lavoro – PIPOL, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 731/2014 e successive modifiche e integrazioni. Ciò detto, per quanto riguarda Modalità di utilizzo dell'UCS 5 e Modalità di trattamento dell'UCS5, vale quanto detto nelle corrispondenti parti relativamente all'UCS1.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard.

^^^^^^^^^^

4.6 UCS 6 – Formazione nell'apprendistato

L'UCS 6 era già presente nel quadro delle UCS di cui alla DGR 934/2014, derivando da quanto previsto dalla DGR n. 514/2012 che, a propria volta, derivava direttamente dalla tabella standard di costi unitari n. 14 di cui alla DGR n. 2461/2010.

In ottemperanza alle previsioni dell'articolo 68, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1303/2013, si è giunti alla rideterminazione dell'UCS, con l'applicazione di un tasso forfettario dei costi diretti ammissibili pari 15% dei costi diretti del personale a fronte del precedente tasso forfettario del 20% calcolato sulla somma dei costi diretti.

Attraverso la metodologia evidenziata, il valore dell'UCS 6 articolato secondo le diverse modalità di attuazione della formazione all'interno dell'apprendistato è il seguente:

UCS 6 A - Apprendistato formazione	
Costi diretti	10,42
Costi indiretti	0,69
Totale	11,11
Decurtazione 5%	10,55

Arrotondamento	10,00
UCS	**10,00**
UCS 6 B - Apprendistato formazione FAD assistita	
Costi diretti	6,67
Costi indiretti	0,53
Totale	7,20
Decurtazione 5%	6,84
Arrotondamento	6,00
UCS	**6,00**
UCS 6 C - Apprendistato formazione FAD non assistita	
Costi diretti	4,17
Costi indiretti	0,15
Totale	4,32
Decurtazione 5%	4,10
Arrotondamento	4,00
UCS	**4,00**

Modalità di utilizzo dell'UCS 6

L'utilizzo dell'UCS 6 è stabilito dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento.
In relazione all'organizzazione didattica prevista dall'ordinamento regionale, l'UCS in questione trova applicazione rispetto a percorsi formativi che prevedono la partecipazione di un allievo.
Il costo dell'operazione a cui viene applicata l'UCS 6 è determinato nel modo seguente, tenuto conto che l'UCS costituisce un parametro di costo ora/allievo:

valore dell'UCS (euro 10,00 o euro 6,00 o euro 4,00) * n° ore allievo *n allievi

Modalità di trattamento dell'UCS 6

L'UCS 6 subisce un'azione di trattamento connessa all'effettiva partecipazione dell'allievo all'attività formativa. Pertanto se, ad esempio, a fronte di un percorso formativo la cui durata prevista è pari a 120 ore ad una effettiva presenza dell'allievo interessato pari a 90 ore, il trattamento dell'UCS consiste nella rideterminazione del costo dell'operazione formativa che avviene nel modo seguente:

valore dell'UCS (euro 10,00 o euro 6,00 o euro 4,00) * n° ore di effettiva presenza al percorso formativo

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)

^^^^^^^^^^

4.7 UCS 7 - Formazione permanente con modalità individuali

L'UCS 7 , già presente nel quadro delle UCS di cui alla DGR 934/2014, deriva dal Costo unitario fisso – CUF – 10 di cui alla DGR n. 514/2012 che, a propria volta, costituiva una sintesi della tabella standard di costi unitari n. 13 di cui alla DGR n. 2461/2010.

Ai fini dell'armonizzazione della metodologia complessivamente seguita nella determinazione delle UCS, si è prevista una quota finanziaria corrispondente ai costi indiretti determinate secondo le modalità stabilite dall'articolo 68, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1303/2013.

L'articolazione dell' UCS 7 è pertanto la seguente:

Costi diretti	98,56
Costi indiretti	5,97
Totale	104,53
Decurtazione 5%	5,23
Totale	99,30
Arrotondamento	99,00
UCS	**99,00**

Modalità di utilizzo dell'UCS 7

L'utilizzo dell'UCS 7 è stabilito dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento.

Il costo dell'operazione a cui viene applicata l'UCS 6 è determinato nel modo seguente:

99,00 * n° ore corso

Modalità di trattamento dell'UCS 7

Le operazioni gestite attraverso l'UCS 7 sono di carattere individuale pur se, di norma, è ammissibile la realizzazione dell'operazione con un numero partecipanti compreso tra 1 e 3.
Pertanto il riconoscimento dei costi sostenuti è ammissibile esclusivamente se almeno un allievo ha partecipato effettivamente almeno al numero minimo di ore previste dall'avviso pubblico o direttiva di riferimento ai fini dell'ammissione alla prova finale;

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)

^^^^^^^^^^

4.8 - UCS 8 Formazione individuale personalizzata

Per la determinazione dell'UCS 8 – Formazione individuale personalizzata -, si è tenuto conto del costo annuale di un tutor assunto con CCNL della formazione professionale avente un'anzianità di 20 anni di servizio. L'importo, ai sensi dell'articolo 68, comma 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013, è stato suddiviso per 1720 ore annue e aumentato nella misura del 15% conformemente all'articolo 68, comma 1, lettera b) del medesimo regolamento.

Voce di spesa	Costo unitario
B2.2 Tutoraggio	23,00
C0 Costi indiretti	3,45
Totale	26,45
Arrotondamento	26,00
UCS	**26,00**

Modalità di utilizzo dell'UCS 8

L'utilizzo dell'UCS 8 è stabilito dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento.

Il costo dell'operazione a cui viene applicata l'UCS 8 è determinato nel modo seguente:
– percorsi di formazione individuale personalizzata minori o uguali a 150 ore:

26,00 * 40 (ore)

– percorsi di formazione individuale personalizzata superiori a 150 ore

26,00 * 80 (ore)

Il numero di ore indicate nelle formule di cui sopra può essere modificato, non in senso migliorativo, dall'avviso o dalla direttiva di riferimento.

Modalità di trattamento dell'UCS 8

In relazione alla modalità individuale delle operazioni svolte con l'applicazione dell'UCS 8, l'ammissibilità dei costi definiti con le modalità sopraindicate è legata alle ore effettive di tutoraggio svolte, fermo restando i limiti orari di cui sopra ovvero di quelli previsti dall'Avviso o dalla direttiva di riferimento.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)

^^^^^^^^^^

4.9 UCS 9 – Orientamento

L'UCS 9, già presente nel quadro delle UCS di cui alla DGR 934/2014, deriva dal Costo unitario fisso – CUF – 11 di cui alla DGR n. 514/2012.

In ottemperanza alle previsioni dell'articolo 68, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1303/2013, si è giunti alla rideterminazione dell'UCS, con l'applicazione di un tasso forfettario dei costi diretti ammissibili pari 15% dei costi diretti del personale a fronte del precedente tasso forfettario del 20% calcolato sulla somma dei costi diretti.

L'articolazione dell' UCS 9 è pertanto la seguente:

Costi diretti	43,25
Costi indiretti	6,48
Totale	49,73
Arrotondamento	49,00
UCS	**49,00**

Modalità di utilizzo dell'UCS 9

L'utilizzo dell'UCS 9 è stabilito dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento.

Il costo dell'operazione a cui viene applicata l'UCS 9 è determinato nel modo seguente:

49,00 * n° ore orientamento

Modalità di trattamento dell'UCS 9

Le operazioni gestite attraverso l'UCS 9 possono essere di carattere collettivo o individuale. L'avviso o la direttiva di riferimento indica la modalità di attuazione dell'operazione che può pertanto essere:
- individuale;
- collettiva;
- individuale e collettiva.

Le operazioni di carattere collettivo o individuale e collettivo devono prevedere un numero minimo di partecipanti pari a almeno 5 unità; l'avviso o la direttiva di riferimento può prevedere livelli minimi di partecipazione anche superiori, fino a 8 unità.
Per quanto riguarda la parte svolta con carattere collettivo, il livello minimo di partecipazione richiesto ai fini della ammissibilità della partecipazione e finanziaria è stabilito dall'avviso pubblico o direttiva di riferimento.
Ai fini della rendicontazione, il costo ammissibile è pari al seguente prodotto:

49,00 * n° ore effettivamente svolte

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)

^^^^^^^^^

4.10 UCS 10 – Percorsi IeFP

L'UCS 10 fa riferimento ai Costi unitari fissi – CUF – approvati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 777 del 18 aprile 2013.
Le previsioni della richiamata deliberazione sono totalmente recepite all'interno dell'UCS 10 la quale si articola nel modo seguente in funzione delle diverse modalità di attuazione della formazione all'interno di IeFP:

UCS	Modalità dell'attuazione formativa	Importo
UCS 10A	Azioni di qualificazione di base nei percorsi IeFP	**euro 6,58**
UCS 10B	Azioni arricchimento curriculare nei percorsi IeFP	**euro 6,58**

Come evidenziato dalla richiamata deliberazione n. 777/2013, ai fini della definizione dell'UCS 10A, è stato analizzato il rendiconto generale delle spese relativo all'anno formativo 2010/2011, individuando per ciascuna voce di spesa il corrispondente indice di costo ora allievo e giungendo in tal modo alla individuazione dell'allora CUF 13A, ora UCS 10A, di euro 6,58.

Per quanto riguarda l'UCS 10B, fa riferimento a operazioni di carattere formativo rientranti nei percorsi IeFP con specifici aspetti di carattere integrativo e di arricchimento di tali percorsi. Al fine di garantire modalità gestionali uniformi tra tali attività e quelle di cui costituiscono integrazione ed arricchimento, l'allora CUF 13 B, ora UCS 10B, corrisponde all'allora CUF 13 A, ora UCS 10A.

Per quanto riguarda Modalità di utilizzo dell'UCS 10A e dell'UCS 10 B e Modalità di trattamento dell'UCS 10A e dell'UCS 10B, si rinvia alle indicazione contenute negli avvisi pubblici o direttive di riferimento.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard

^^^^^^^^^^

4.11 UCS 11 – Tirocini formativi extracurriculari anche in mobilità geografica

L'UCS 11 - **Tirocini formativi extracurriculari anche in mobilità geografica** – definisce la somma forfettaria a favore del soggetto promotore di tirocini extracurriculari, anche in mobilità geografica, svolti nell'ambito Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (PON YEI) e nel quadro di quanto previsto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Con riferimento ai livelli di profilatura dei destinatari, previsti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'articolazione dell'UCS 10 è la seguente:

UCS	Livello di profilatura	Importo
UCS 11A	BASSO	**euro 200,00**
UCS 11B	MEDIO	**euro 300,00**
UCS 11C	ALTO	**euro 400,00**
UCS 11D	MOLTO ALTO	**euro 500,00**

Modalità di utilizzo dell'UCS 11

L'utilizzo dell'UCS 11, nelle articolazioni sopraindicate, avviene nell'ambito dei tirocini extracurriculari, anche in mobilità geografica, realizzati nell'ambito del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (PON YEI); può inoltre avvenire ove previsto dall'avviso o direttiva di riferimento, anche prescindendo dalla corrispondenza ai livelli di profilatura.

Modalità di trattamento dell'UCS 11

La somma forfettaria derivante dalla articolazione indicata dell'UCS 11 è ammissibile a fronte della effettiva realizzazione del tirocinio, con la partecipazione del tirocinante al numero minimo di ore previsto dal progetto di tirocinio.

È considerato effettivamente effettivamente realizzato il tirocinio che non conduce alla partecipazione del tirocinante al numero minimo di ore previsto qualora ciò derivi da una delle seguenti cause:
- permanenti motivi di salute del destinatario, certificati da una struttura sanitaria pubblica, che non consentono la prosecuzione del progetto;
- gravi motivi familiari adeguatamente motivati che riguardino parenti di primo grado che determinano l'impossibilità di proseguire l'attività avviata;
- collocazione lavorativa del tirocinante che non consente la prosecuzione del tirocinio, documentata attraverso dichiarazione del datore di lavoro.

In presenza di tali situazione, la somma forfettaria spettante è ammissibile.

Opzioni di semplificazione utilizzate: somma forfettaria

^^^^^^^^^^

4.12 OMISSIS

^^^^^^^^^^

4.13 - UCS 13 – Alto apprendistato – Sostegno alla formazione individuale personalizzata.

Per la determinazione dell'**UCS 13** – Alto apprendistato – Sostegno alla formazione individuale personalizzata -, finalizzata a riconoscere dal punto di vista finanziario l'attività tecnica, organizzativa e amministrativa svolta, si è tenuto conto del costo annuo lordo iniziale di un dipendente appartenente alla categoria D1, giungendo alla individuazione di un costo orario lordo di euro 21,67.
Il processo seguito per la determinazione del suddetto costo è il seguente:

Retribuz. annua lorda	Riduzione dpcm	Imponib. enpdedp inail inpdap	Contrib. enpdedp inail inpdap	Imponib. inadel	Contrib. Inadel tfr	Imponib. irap	Contrib. irap	Totale contrib. carico ente	Costo annuo lordo	Ore annue dovute	Costo orario lordo
	2%		24,593%		4,88%		8,50%				
29.873,18	597,46	29.873,18	7.346,71	29.873,18	1.457,81	29.275,72	2.488,44	11.292,96	40.568,67	**1872**	**21,67**

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 68, comma 1 lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013, al costo orario lordo di euro 21,67, costituente costo diretto del personale, è stato applicato il tasso forfettario del 15% ai fini della determinazione forfettaria dei costi indiretti.

Si giunge pertanto alle determinazione dell'UCS 13 ad un importo pari a euro 24,00 attraverso i seguenti passaggi:

Costi diretti	21,67
Costi indiretti	3,25
Totale	24,92
UCS	**24,00**

Modalità di utilizzo delle UCS 13

L'applicazione dell' UCS 13 nella fase di preparazione dell'operazione e di predisposizione del preventivo di spesa avviene nel modo seguente:

UCS 13 * numero ore di impegno previste

Il numero massimo delle ore di impegno previste deriva dall'importo massimo stabilito dall'avviso pubblico o dalle direttive di riferimento.
Non è in ogni caso ammissibile un costo complessivo superiore a euro 5.000.

Modalità di trattamento delle UCS 13

L'ammissibilità del costo è computata sulla base delle ore di effettivo impegno rispetto a quelle previste, sulla base di quanto indicato in apposito timesheet.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% dei costi diretti del personale)

^^^^^^^^^^

4.14 - UCS 14 – Indennità di mobilità sul territorio nazionale

L'UCS 14 è finalizzata a sostenere:

a) le spese per la mobilità sostenute dalle persone che partecipano a un tirocinio extracurriculare sul territorio nazionale, al di fuori della regione Friuli Venezia Giulia;
b) le spese per la mobilità sostenute dalle persone che partecipano a un tirocinio extracurriculare sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia qualora il tirocinante non sia residente in Friuli Venezia Giulia;
c) le spese per la mobilità sostenute dalle persone che partecipano a operazioni di carattere formativo, con esclusivo riferimento alle parti dell'operazione realizzate al di fuori del territorio del Friuli Venezia Giulia, sul territorio nazionale."

L'UCS 14 costituisce l'applicazione della somma forfettaria definita nell'ambito del Progetto Interregionale "Verso un sistema integrato di alta formazione" a cui ha preso parte anche la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. In tal senso le somme che costituiscono l'UCS 14 sono state oggetto di positiva valutazione da parte dei soggetti aventi titolo ad esaminarne la corrispondenza ai criteri e principi previste per la definizione di somme forfettarie.

La valorizzazione dell'UCS 14 è la seguente:

Ore formazione	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	Lazio
40 - 160	577,72	616,26	655,77	653,62	406,84	464,57
161-200	579,91	618,46	657,96	655,81	409,04	466,77
201-249	667,75	706,30	745,81	743,66	496,88	554,61
250-300	775,36	813,91	853,41	851,26	604,49	662,22
301-600	887,36	925,91	965,41	963,26	716,49	774,22
Oltre 600	1.546,18	1.584,73	1.624,24	1.622,09	1.375,31	1.433,04

Ore formazione	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	P.A. Bolzano	P.A. Trento
40 - 160	471,59	450,99	514,38	570,24	454,61	433,67
161-200	473,79	453,18	516,58	572,44	456,81	435,86
201-249	561,63	541,03	604,42	660,28	544,65	523,71
250-300	669,24	648,63	712,03	767,89	652,26	631,32
301-600	781,24	760,63	824,03	879,89	764,26	743,31
Oltre 600	1.440,06	1.419,46	1.482,85	1.538,71	1.423,08	1.402,14

Ore formazione	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	V. d'Aosta	Veneto
40 - 160	526,89	592,49	630,50	676,37	421,56	513,87	480,42	388,73
161-200	529,08	594,68	632,70	678,57	423,75	516,07	482,62	390,92
201-249	616,93	682,53	720,54	766,41	511,60	603,91	570,46	478,77
250-300	724,54	790,13	828,15	874,02	619,20	711,52	678,07	586,37
301-600	836,54	902,13	940,15	968,02	731,20	823,52	790,07	698,37
Oltre 600	1.495,36	1.560,96	1.598,97	1.644,84	1.390,03	1.482,34	1.448,89	1.357,20

Modalità di utilizzo dell'UCS 14

L'applicazione dell'UCS 14 nella fase di preparazione dell'operazione e di predisposizione del preventivo di spesa avviene con l'imputazione del costo pertinente in base a quanto stabilito dalla tabella sopraindicata.

Modalità di trattamento dell'UCS 14

La configurazione dell'UCS quale somma forfettaria non consente modalità di trattamento nel senso di possibili rideterminazioni dell'UCS medesima.
L'UCS è ammissibile a conseguimento del risultato predeterminato dato dalla partecipazione all'attività formativa con una intensità quantitativa e/o qualitativa indicata nell'avviso pubblico o direttiva di riferimento, salvo casi adeguatamente motivati anch'essi dettagliatamente indicati nell'avviso pubblico o direttiva di riferimento.

Opzioni di semplificazione utilizzate: somma forfettaria

^^^^^^^^^^

4.15 - UCS 15 - Aggiornamento e manutenzione di repertori regionali delle qualificazioni

L'UCS 15 rappresenta una somma forfettaria finalizzata a sostenere la realizzazione delle attività di aggiornamento e manutenzione dei repertori regionali delle qualificazioni professionali.

Per quanto riguarda la metodologia utilizzata per la determinazione dell'UCS, si sono presi in considerazione i costi annui di un progettista di sesto livello e di un direttore della progettazione, con riferimento al contratto nazionale della formazione professionale. Nella definizione dell'UCS si è tenuto conto, per il 70%, del costo orario del progettista di sesto livello e, per il 30%, del costo orario del direttore della progettazione.

Attraverso la metodologia evidenziata, il **valore dell'UCS 15 è pari** a euro 31,60 che, in relazione alla prassi adottata, viene arrotondata **a euro 31,00**.

Modalità di utilizzo delle UCS 15

L'applicazione dell' UCS 15 nella fase di preparazione dell'operazione e di predisposizione del preventivo di spesa avviene nel modo seguente

UCS 15 * numero ore di impegno previste

Il numero delle ore di impegno previste deriva da quanto previsto dall'avviso pubblico o dalle direttive di riferimento.

Modalità di trattamento delle UCS 15

La configurazione dell'UCS quale somma forfettaria non consente modalità di trattamento nel senso di possibili rideterminazioni della somma determinata con le modalità sopraindicate. Tale somma è ammissibile a conseguimento del risultato predeterminato indicato nell'avviso pubblico o nelle direttive di riferimento.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard.

^^^^^^^^^^

4.16 - UCS 16 – Indennità di mobilità per la partecipazione ad attività formative

L'UCS 16 è finalizzata a sostenere le spese per la mobilità sostenute dalle persone che partecipano ad attività di carattere formativo. L'UCS 16 non è cumulabile con l'UCS 14 ed è applicabile ove specificamente previsto dall'avviso pubblico o direttiva di riferimento.

L'UCS 16 costituisce una somma forfettaria. I vari importi determinati ed indicati nella tabella che segue derivano dalla considerazione del costo del biglietto di in mezzo pubblico andata/ritorno desunto dalle tabelle fornite da aziende di autotrasporti regionali. Tale costo viene moltiplicato per la mediana del numero delle ore/corso; il prodotto viene diviso per sei, cifra corrispondente alla media giornaliera delle ore frequentate. Le cifre decimali sono arrotondate all'intero inferiore.

Distanze		Ore corso						
Da Km	a Km	Fino a 40	41 - 80	81 - 160	161 - 320	321 - 640	641 - 1280	1281 - 2000
10	14	€ 14,00	€ 42,00	€ 84,00	€ 168,00	€ 336,00	€ 672,00	€ 1.148,00
15	20	€ 18,00	€ 55,00	€ 110,00	€ 220,00	€ 440,00	€ 880,00	€ 1.503,00
21	30	€ 21,00	€ 65,00	€ 130,00	€ 260,00	€ 520,00	€ 1.040,00	€ 1.776,00
31	40	€ 26,00	€ 80,00	€ 160,00	€ 320,00	€ 640,00	€ 1.280,00	€ 2.186,00
41	50	€ 31,00	€ 94,00	€ 188,00	€ 376,00	€ 752,00	€ 1.504,00	€ 2.569,00
51	60	€ 37,00	€ 113,00	€ 226,00	€ 452,00	€ 904,00	€ 1.808,00	€ 3.088,00
61	70	€ 44,00	€ 134,00	€ 268,00	€ 536,00	€ 1.072,00	€ 2.144,00	€ 3.662,00
71	80	€ 49,00	€ 149,00	€ 298,00	€ 596,00	€ 1.192,00	€ 2.384,00	€ 4.072,00
81	90	€ 57,00	€ 173,00	€ 346,00	€ 692,00	€ 1.384,00	€ 2.768,00	€ 4.728,00
91	100	€ 63,00	€ 191,00	€ 382,00	€ 764,00	€ 1.528,00	€ 3.056,00	€ 5.220,00

Modalità di utilizzo dell'UCS 16

Viene applicata la somma forfettaria pertinente rispetto alle indicazioni della tabella riportata.

L'avviso pubblico o la direttiva di riferimento indica l'utilizzo dell'UCS 15 nel caso di riferimento a parti non intere di mese.

Modalità di trattamento dell'UCS 16

La configurazione dell'UCS quale somma forfettaria non consente modalità di trattamento nel senso di possibili rideterminazioni dell'UCS medesima.
L'UCS è ammissibile a conseguimento del risultato predeterminato dato dalla partecipazione all'attività formativa con una intensità quantitativa e/o qualitativa indicata nell'avviso pubblico o direttiva di riferimento, salvo casi adeguatamente motivati anch'essi dettagliatamente indicati nell'avviso pubblico o direttiva di riferimento.

Opzioni di semplificazione utilizzate: somma forfettaria

^^^^^^^^^^

4.17 - UCS 17 – Indennità di mobilità forfettaria per tirocini extracurriculari all'estero

L'UCS 17 è finalizzata a sostenere le spese per la mobilità sostenute dalle persone che partecipano tirocini extracurriculari all'estero. L'UCS 17 non è cumulabile con l'UCS 14 ed è applicabile ove specificamente previsto dall'avviso pubblico o direttiva di riferimento.

L'UCS 17 costituisce una somma forfettaria mutuata completamente dal quadro di riferimento predisposto dall'Unione europea per il finanziamento di analoghi percorsi di mobilità finanziati attraverso programmi a gestione diretta.

L'articolazione della UCS 17 è la seguente:

	3 MESI		4 MESI		5 MESI		6 MESI	
	TOTALE	MESE	TOTALE	MESE	TOTALE	MESE	TOTALE	MESE
AUSTRIA	3.094,00	1.031,33	4.082,00	1.020,50	4.732,00	946,40	5.382,00	897,00
BELGIO	2.841,00	947,00	3.719,00	929,75	4.305,00	861,00	4.890,00	815,00
BULGARIA	1.831,00	610,33	2.583,00	645,75	2.980,00	596,00	3.377,00	562,83
CIPRO	2.499,00	833,00	3.316,00	829,00	3.957,00	791,40	4.495,00	749,17
REP. CECA	2.522,00	840,67	3.369,00	842,25	4.018,00	803,60	4.564,00	760,67
GERMANIA	2.751,00	917,00	3.749,00	937,25	4.344,00	868,80	4.939,00	823,17
DANIMARCA	3.707,00	1.235,67	5.080,00	1.270,00	5.889,00	1.177,80	6.698,00	1.116,33
ESTONIA	2.949,00	983,00	3.765,00	941,25	4.366,00	873,20	4.968,00	828,00
SPAGNA	2.860,00	953,33	3.894,00	973,50	4.514,00	902,80	5.133,00	855,50
FINLANDIA	3.351,00	1.117,00	4.537,00	1.134,25	5.260,00	1.052,00	5.982,00	997,00
FRANCIA	3.295,00	1.098,33	4.451,00	1.112,75	5.162,00	1.032,40	5.873,00	978,83
REGNO UNITO	3.668,00	1.222,67	4.950,00	1.237,50	5.737,00	1.147,40	6.525,00	1.087,50
UNGHERIA	2.324,00	774,67	3.223,00	805,75	3.727,00	745,40	4.231,00	705,17
GRECIA	2.598,00	866,00	3.674,00	918,50	4.251,00	850,20	4.828,00	804,67
IRLANDA	3.330,00	1.110,00	4.493,00	1.123,25	5.210,00	1.042,00	5.927,00	987,83
ISLANDA	3.011,00	1.003,67	4.062,00	1.015,50	4.710,00	942,00	5.358,00	893,00
LIECHTENSTEIN	3.656,00	1.218,67	4.968,00	1.242,00	5.758,00	1.151,60	6.547,00	1.091,17
LITUANIA	2.133,00	711,00	2.912,00	728,00	3.420,00	684,00	3.882,00	647,00
LUSSEMBURGO	2.794,00	931,33	3.802,00	950,50	4.406,00	881,20	5.010,00	835,00
LETTONIA	2.238,00	746,00	3.104,00	776,00	3.589,00	717,80	4.074,00	679,00
MALTA	2.452,00	817,33	3.362,00	840,50	3.891,00	778,20	4.420,00	736,67
OLANDA	3.058,00	1.019,33	4.144,00	1.036,00	4.805,00	961,00	5.466,00	911,00
NORVEGIA	3.942,00	1.314,00	5.341,00	1.335,25	6.189,00	1.237,80	7.036,00	1.172,67
POLONIA	2.284,00	761,33	3.174,00	793,50	3.669,00	733,80	4.165,00	694,17
PORTOGALLO	2.548,00	849,33	3.492,00	873,00	4.041,00	808,20	4.591,00	765,17
ROMANIA	1.958,00	652,67	2.745,00	686,25	3.170,00	634,00	3.596,00	599,33
SVEZIA	3.288,00	1.096,00	4.452,00	1.113,00	5.161,00	1.032,20	5.871,00	978,50
SLOVENIA	2.526,00	842,00	3.465,00	866,25	4.011,00	802,20	4.556,00	759,33
SLOVACCHIA	2.408,00	802,67	3.308,00	827,00	3.827,00	765,40	4.346,00	724,33
TURCHIA	2.218,00	739,33	3.071,00	767,75	3.552,00	710,40	4.033,00	672,17
SVIZZERA	3.279,00	1.093,00	4.670,00	1.167,50	5.370,00	1.074,00	6.070,00	1.011,67
CROAZIA	2.021,00	673,67	2.953,00	738,25	3.385,00	677,00	3.817,00	636,33
Paesi extra UE	2.794,81	931,60	3.796,66	949,16	4.367,91	873,58	4.962,56	827,09

Per quanto riguarda l'UCS 17 relativa a Paesi extra UE, gli importi sono pari alla media della somma degli importi relativi agli altri Paesi. .

Modalità di utilizzo dell'UCS 17

L'applicazione dell'UCS 17nella fase di preparazione dell'operazione e di predisposizione del preventivo di spesa avviene con l'imputazione del costo pertinente in base a quanto stabilito dalla tabella sopraindicata.

Modalità di trattamento dell'UCS 17

La configurazione dell'UCS quale somma forfettaria non consente modalità di trattamento nel senso di possibili rideterminazioni dell'UCS medesima.

L'UCS mensile è ammissibile a conseguimento del risultato predeterminato dato dalla permanenza all'estero finalizzata alla partecipazione all'attività formativa con una intensità quantitativa e/o qualitativa indicata nell'avviso pubblico o direttiva di riferimento, salvo casi adeguatamente motivati anch'essi dettagliatamente indicati nell'avviso pubblico o direttiva di riferimento.

Opzioni di semplificazione utilizzate: somma forfettaria

^^^^^^^^^^

4.18 - UCS 18 – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio

L'UCS 18 costituisce una somma forfettaria che sostiene i costi di viaggio e alloggio o che individua una indennità giornaliera a favore della persona che si reca in un Paese UE o in un Paese aderente all'Associazione per il libero scambio (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein) per svolgere un colloquio di lavoro nell'ambito di un progetto di mobilità transnazionale.

L'UCS 18 è strutturata sulla base dei parametri e delle procedure previste dall'Azione preparatoria proposta dalla Commissione Europea (Targeted job Mobility Schemes) denominata Your First EURES Job (YfEj).

L'UCS 18 si articola nel modo seguente in funzione delle diverse condizioni che ne determinano una diversa configurazione:

UCS	Descrizione	Condizioni per l'applicabilità	Importo
UCS 18A	Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Viaggio e alloggio 1	Spostamento della persona compreso tra 50 e 250 chilometri dalla residenza	**euro 100**
UCS 18B	Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Viaggio e alloggio 2	Spostamento della persona compreso tra 251 e 500 chilometri dalla residenza	**euro 250**
UCS 18C	Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Viaggio e alloggio 3	Spostamento della persona dalla propria residenza di oltre 500 chilometri	**euro 350**
UCS 18D	Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Indennità giornaliera 1	Impegni giornalieri di almeno 12 ore per un massimo di tre giornate	**euro 50/giorno**
UCS 18E	Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Indennità giornaliera 2	Impegni giornalieri di almeno 12 ore per un massimo di tre giornate	**euro 25/giorno**

Modalità di utilizzo delle UCS 18A, 18B, 18C

La modalità di utilizzo dell'UCS 17A, 17B, 17C è esclusivamente legata al calcolo della distanza intercorrente tra la residenza della persona interessata il luogo presso cui si tiene il colloquio di lavoro.

Modalità di trattamento delle UCS 18A, 18B, 18C

La configurazione dell'UCS quale somma forfettaria non consente modalità di trattamento nel senso di possibili rideterminazioni dell'UCS medesima.
L'UCS è ammissibile a conseguimento del risultato predeterminato dato dalla partecipazione al colloquio di lavoro, salvo casi adeguatamente motivati anch'essi dettagliatamente indicati nell'avviso pubblico o direttiva di riferimento.

Modalità di utilizzo dell'UCS 18D, 18E

La modalità di utilizzo dell'UCS 18D, 18E è esclusivamente legata al calcolo delle giornate di impegno previsto e delle ore di impegno giornaliere della persona.

Modalità di trattamento dell'UCS 18D, 18E

La configurazione dell'UCS 18D, 18E quale somma forfettaria non consente modalità di trattamento nel senso di possibili rideterminazioni dell'UCS medesima.
L'UCS è ammissibile a conseguimento del risultato predeterminato dato dalla partecipazione al colloquio di lavoro, salvo casi adeguatamente motivati anch'essi dettagliatamente indicati nell'avviso pubblico o direttiva di riferimento.

Opzioni di semplificazione utilizzate per la definizione dell'UCS: somma forfettaria

^^^^^^^^^^

4.19 - UCS 19- Indennità a favore di persone per il trasferimento in un altro Stato membro per avviare il nuovo lavoro

L'UCS 19 costituisce una somma forfettaria che sostiene i costi a carico della persona che si occupa in un Paese UE o in un Paese aderente all'Associazione per il libero scambio, limitatamente alla Norvegia e all'Islanda, nell'ambito di un progetto di mobilità transnazionale ed è mutuata dal quadro di riferimento relativo a tale tipologia di sostegno utilizzato dall'Unione europea per la realizzazione di programmi a gestione diretta.

L'UCS 19 costituisce una somma forfettaria erogata *una tantum* ad avvenuta collocazione lavorativa.
Il quadro complessivo dell'UCS 19, derivante corrispondente a quello dell'UE, è il seguente:

UCS	VALORE
UCS 19 Austria	1.025
UCS 19 Belgio	970
UCS 19 Bulgaria	635
UCS 19 Cipro	835
UCS 19 Repubblica Ceca	750
UCS 19 Germania	940
UCS 19 Danimarca	1.270
UCS 19 Estonia	750
UCS 19 Grecia	910
UCS 19 Spagna	890

UCS 19 Finlandia	1.090
UCS 19 Francia	1.045
UCS 19 Croazia	675
UCS 19 Ungheria	655
UCS 19 Irlanda	1.015
UCS 19 Islanda	945
UCS 19 Lituania	675
UCS 19 Lussemburgo	970
UCS 19 Lettonia	675
UCS 19 Malta	825
UCS 19 Olanda	950
UCS 19 Norvegia	1.270
UCS 19 Polonia	655
UCS 19 Portogallo	825
UCS 19 Romania	635
UCS 19 Svezia	1.090
UCS 19 Slovenia	825
UCS 19 Slovacchia	740
UCS 19 Gran Bretagna	1.060

Modalità di utilizzo dell'UCS 19

La modalità di utilizzo dell'UCS è legata all'avvenuta collocazione lavorativa della persona e con l'applicazione del valore connesso al Paese presso cui è avvenuta la collocazione al calcolo delle giornate di impegno previsto e delle ore di impegno giornaliere della persona.

Modalità di trattamento dell'UCS 19

La configurazione dell'UCS quale somma forfettaria non consente modalità di trattamento nel senso di possibili rideterminazioni dell'UCS medesima.
L'UCS è ammissibile a conseguimento del risultato predeterminato dato dalla avvenuta collocazione lavorativa, salvo casi adeguatamente motivati anch'essi dettagliatamente indicati nell'avviso pubblico o direttiva di riferimento.

Opzioni di semplificazione utilizzate: somma forfettaria

^^^^^^^^^^

4.20 - UCS 20- Indennità a favore di persone per il trasferimento in un altra regione italiana per avviare il nuovo lavoro

L'UCS 20 costituisce l'applicazione delle indicazioni ministeriali sulla quantificazione delle indennità di mobilità per il trasferimento trasferimento in un altra regione italiana per avviare il nuovo lavoro. Vengono utilizzati come parametri di rimborso per la mobilità interregionale la tabella delle somme forfettarie per i rimborsi delle spese di mobilità del Catalogo Interregionale Alta Formazione 2013, facendo riferimento alla durata del corso oltre le 600 ore (vedi UCS 14). Tuttavia, in base alla tipologia contrattuale, bisogna valutare la composizione della tabella CIAF, perché, a seconda dei casi, bisognerà escludere l'applicazione della parte del vitto e/o dell'alloggio contenuta nelle summenzionate tabelle. Bisogna applicare i parametri CIAF con la scritta ove compatibili. Il contributo sarà erogato una tantum.

La valorizzazione dell'UCS 20 è la seguente:

Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	Lazio
1.546,18	1.584,73	1.624,24	1.622,09	1.375,31	1.433,04

Liguria	Lombardia	Marche	Molise	P.A. Bolzano	P.A. Trento
1.440,06	1.419,46	1.482,85	1.538,71	1.423,08	1.402,14

Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	v. d'Aosta	Veneto
1.495,36	1.560,96	1.598,97	1.644,84	1.390,03	1.482,34	1.448,89	1.357,20

Modalità di utilizzo dell'UCS 20

La modalità di utilizzo dell'UCS è legata all'avvenuta collocazione lavorativa della persona e con l'applicazione del valore connesso alla regione presso cui è avvenuta la collocazione.

Modalità di trattamento dell'UCS 20

La configurazione dell'UCS quale somma forfettaria non consente modalità di trattamento nel senso di possibili rideterminazioni dell'UCS medesima.
L'UCS è ammissibile a conseguimento del risultato predeterminato dato dalla avvenuta collocazione lavorativa, salvo casi adeguatamente motivati anch'essi dettagliatamente indicati nell'avviso pubblico o direttiva di riferimento.

Opzioni di semplificazione utilizzate: somma forfettaria

^^^^^^^^^^

4.21 - UCS 21 - Orientamento e seminari in azienda

L'UCS 21 – Orientamento e seminari in azienda - si applica alle misure di orientamento specialistico che si sostanziano in visite e seminari in azienda promosse da un soggetto attuatore sulla base di specifici dispositivi dell'Amministrazione regionale e che vedono la partecipazione diretta dell'azienda ospitante.

Ai fini della definizione dell'UCS e nel rispetto delle condizioni poste dall'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 – gli importi devono essere definiti con un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile – vengono prese in esame le seguenti voci di costo ammissibili di cui al Piano dei costi costituente allegato B del regolamento emanato con DPReg n. 0232/Pres del 4 ottobre 2011:
– B2.1 – docenza;
– B2.2 – tutoraggio;
– B4.3 – segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione.

Per ognuna delle voci di spesa indicate è stato individuato un costo orario medio. Tale costo orario medio deriva dall'analisi fatta ai fini delle individuazione dei Costi unitari fissi – CUF - di cui alla deliberazione n. 514 del 29 marzo 2012. In particolare, il costo orario medio individuato per ognuna delle menzionate voci di spesa deriva dall'analisi storica svolta per la definizione dei seguenti CUF:
– CUF 1 – Qualificazione di base abbreviata;
– CUF 2 – Formazione permanente;
– CUF 4 – Percorsi post diploma;

– CUF 8 – Formazione post laurea.

Dall'applicazione della suddetta metodologia, il costo orario medio delle tre voci di spesa considerate è il seguente:
– B2.1 – docenza: euro 43,23;
– B2.2 – tutoraggio: euro 20,88;
– B4.3 – segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione: euro 19,37.

I suddetti valori vengono rivalutati con l'applicazione dell'indice FOI utilizzato per l'adeguamento periodico dei valori monetari. La valutazione, sulla base dei dati derivanti da ISTAT, viene fatta con riferimento al 31 dicembre 2013, con l'applicazione del coefficiente 1,011:
– B2.1 – docenza: euro 43,71;
– B2.2 – tutoraggio: euro 21,11;
– B4.3 – segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione: euro 19,99.

I medesimi valori sono arrotondati all'intero inferiore per cui
– B2.1 – docenza: euro 43,00;
– B2.2 – tutoraggio: euro 21,00;
– B4.3 – segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione: euro 19,00.

Ai fini della individuazione dell'UCS 21 – Orientamento e seminari in azienda - si procede alla somma dei tre costi medi individuati che determina una UCS pari a euro 83,00.

Per quanto riguarda Modalità di utilizzo dell'UCS 21 e Modalità di trattamento dell'UCS21, vale quanto detto nelle corrispondenti parti relativamente all'UCS1

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard

^^^^^^^^^^

4.22 – UCS 22 – Formazione professionalizzante 1

L'**UCS 22** si articola in due distinte UCS nella forma di somme forfettarie di carattere individuale connesse alla partecipazione di una persona ad un percorso formativo di carattere professionalizzante – Formazione professionalizzante – articolato nel modo seguente:
– 140 ore di formazione d'aula;
– da 140 ore a 280 ore di stage in impresa.

L'UCS 22 A – Formazione professionalizzante – attuazione a processo, è finalizzata al riconoscimento di una somma forfettaria – a favore del soggetto attuatore – per la partecipazione di un allievo al percorso di "Formazione professionalizzante" nel rispetto dei limiti previsti dall'avviso pubblico o direttiva di riferimento (di norma la presenza effettiva ad almeno il 70% delle ore di formazione previste al netto dell'esame finale).

L'UCS 22B – Formazione professionalizzante – attuazione a risultato, è finalizzata al riconoscimento di una somma forfettaria – a favore del soggetto attuatore – ove l'allievo partecipante al percorso di "Formazione professionalizzante" risulti collocato al lavoro, con mansioni e funzioni coerenze con le competenze acquisite nel percorso formativo
– entro un termine successivo alla conclusione del percorso formativo preventivamente definito nell'avviso pubblico o direttiva di riferimento;
– con una tipologia contrattuale preventivamente definita nell'avviso pubblico o direttiva di riferimento.

La somma forfettaria costituente l'**UCS 22 A** è pari a **euro 2.800;** la somma forfettaria costituente l'**UCS 22 B** è pari a **euro 1.200.**

Nel rispetto delle indicazioni comunitarie che indicano come le opzioni di semplificazione finanziari debbano
- essere definite in anticipo,
- derivare da modalità di calcolo giuste, vale a dire ragionevoli, basate sulla realtà, non eccessive o estreme,
- eque, nel senso di non favorire alcun potenziale beneficiario, e
- verificabili,

le somme forfettarie in argomento valgono a definire la realizzazione di un operazione di "Formazione professionalizzante" con il riconoscimento di un costo in linea con quello che deriverebbe dalla sua realizzazione con una UCS costruita su tabella standard e costi indiretti forfettari, pur valutando l'aspetto premiante derivante dal possibile riconoscimento dell'UCS 22B.

Modalità di utilizzo delle UCS 22A e 22B

L'applicazione delle UCS 22A e 22B nella fase di preparazione dell'operazione e di predisposizione del preventivo di spesa avviene nel modo seguente
- a valere sulla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio:

UCS 22A * numero degli allievi previsti

- a valere sulla voce di spesa B2.8 – Altre funzioni tecniche :

UCS 22B * numero degli allievi previsti

Modalità di trattamento delle UCS 22 A e 22B

La configurazione delle UCS 22 A e 22 B quali somme forfettarie non consente modalità di trattamento nel senso di possibili rideterminazioni delle UCS medesime.
Entrambe sono ammissibili a conseguimento del risultato predeterminato dato, rispettivamente, dalla partecipazione all'attività formativa del singolo allievo all'interno dei limiti prestabiliti e dall'assunzione entro un termine prestabilito dopo la conclusione dell'operazione formativa nell'ambito di tipologie contrattuali predefinite.

Opzioni di semplificazione utilizzate: somma forfettaria

^^^^^^^^^^

4.23 – UCS 23 - – Formazione nell'ambito del programma specifico n. 7/15 del PPO 2015.

L'UCS 23 costituisce un adattamento dell'UCS 1 – Formazione - al fine di rendere coerente il valore dell'unità di costo standard da applicare alle attività di carattere formativo svolte nel quadro dell'attuazione del programma specifico n. 7/15 del PPO 2015 (Misure le per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa) rispetto alla effettività dell'attività svolta.
Pertanto:
- il costo unitario della voce di spesa B1.2 individuato in fase di costituzione dell'UCS 1 viene rideterminato con un ribasso dell'80%. Infatti le attività formative si realizzano attraverso la costituzione di una serie di Cataloghi

composti da prototipi formativi da attivare in un numero di edizioni coerente con la domanda per cui le attività relative alla voce di spesa B1.2 Ideazione e progettazione si limitano alla fase di preparazione del prototipo, con possibili lievi modifiche in fase di attuazione delle varie edizioni del prototipo che attengono a meri adattamenti operativi;

- le attività di promozione e pubblicizzazione delle attività sono oggetto di una specifica funzione prevista all'interno del programma specifico n. 7/15. Sulla base del principio generale per cui non è ammissibile il doppio finanziamento della medesima attività, il costo unitario interno all'UCS 1 relativo alla voce di spesa B1.3 Pubblicizzazione e promozione dell'operazione - non può essere computato;
- le attività di selezione dei partecipanti alle attività formative sono oggetto di una specifica funzione prevista all'interno del programma specifico n. 7/15. Sulla base del principio generale per cui non è ammissibile il doppio finanziamento della medesima attività, il costo unitario interno all'UCS 1 relativo alla voce di spesa B1.4 Selezione e orientamento dei partecipanti non può essere computato;
- il costo unitario della voce di spesa B1.8 – Altre funzioni tecniche - individuato in fase di costituzione dell'UCS 1 viene rideterminato con un ribasso dell'40%. Infatti una serie di attività riconducibili alla voce di spesa B2.8 non trovano spazio o limitato spazio ai fini dell'attuazione delle attività formative del programma specifico n. 7/15.

Si è pertanto operata una rivisitazione della base di calcolo utilizzata per la determinazione dell'UCS 1 con i seguenti esiti:

- Qualificazione di base abbreviata (QBA):

Costi diretti	119,660
Costi indiretti	9,225
Totale	128,885
Decurtazione 5%	122,441
Costo ora	122,00

- Formazione post diploma (P.D.):

Costi diretti	92,043
Costi indiretti	4,900
Totale	96,943
Decurtazione 5%	92,096
Costo ora	92,00

- Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

Costi diretti	113,056
Costi indiretti	7,950
Totale	121,006
Decurtazione 5%	114,956
Costo ora	114,00

- Formazione permanente per gruppi omogenei (FPGO)

Costi diretti	124,280
Costi indiretti	8,430
Totale	132,710
Decurtazione 5%	112,804
Costo ora	112,00

- Pertanto:

Tipologia formativa	QBA	P.D.	IFTS	FPGO
Costo ora	122,00	92,00	114,00	112,00
Costo medio	110,00			
UCS 23	110,00			

L'UCS 23 corrisponde ad un parametro ora/corso. In relazione alle attività formative per cui trova applicazione, caratterizzate da breve durata, non si prevede una parte dell'UCS corrispondente ad un parametro ora/allievo.

Modalità di utilizzo dell'UCS 23

L'utilizzo dell'UCS 23 è stabilito dall'avviso pubblico di riferimento.
Il costo dell'operazione formativa a cui viene applicata l'UCS 23 è determinato nel modo seguente:

euro 110,00 (UCS 23) * n. ore attività in senso stretto

Modalità di trattamento dell'UCS23

Il soggetto attuatore è tenuto a completare l'operazione anche qualora il numero degli allievi frequentanti si riduca fino ad una unità. Il livello di efficienza nella gestione delle operazioni costituisce indicatore rilevante nella valutazione di qualità del soggetto attuatore medesimo e nella determinazione dei criteri di selezione delle operazioni.

L'avviso pubblico che prevede il ricorso all'UCS 23 deve indicare il numero minimo di allievi ammessi all'operazione utile per l'avvio dell'operazione medesima. Tale numero minimo può essere pari a 12 o a 8 o a 6 unità, sulla base di quanto indicato dall'avviso di riferimento.
Qualora il numero degli allievi che concludono il percorso formativo con l'ammissione alla prova finale sia pari o superiore al numero minimi di allievi previsti dall'avviso o direttiva di riferimento (12 o 8 unità o 6) o comunque non scenda al di sotto di 2 unità dal suddetto numero minimo (e dunque, rispettivamente, almeno 10 o almeno 6 o almeno 4 unità), il costo previsto a preventivo, a fronte della corretta presentazione della documentazione attestante la realizzazione dell'operazione, è integralmente riconosciuto.
Qualora invece il numero degli allievi ammessi alla prova finale risulti inferiore rispettivamente a 10 o 6 unità a 4 , il costo ammissibile dell'operazione viene rideterminato con una diminuzione pari, rispettivamente a 1/12 o 1/8 o 1/6 del costo ammesso dell'operazione per ogni allievo ammesso alla prova finale al di sotto, come detto, delle 10 o delle 6 unità. Pertanto:

UCS	Numero minimo di allievi ammessi all'operazione	Numero minimo di allievi che concludono l'operazione richiesto per il completo riconoscimento dell'UCS	Decurtazione dell'UCS per ogni allievo inferiore al numero minimo
UCS 23 – Formazione nell'ambito del programma specifico n. 7/15 del PPO 2015	12	10	1/12
	8	6	1/8
	6	4	1/6

Non si ricorre alla decurtazione dell'UCS qualora il calo degli allievi sia determinato da una delle seguenti cause:
- l'allievo disoccupato ha trovato lavoro, con documentazione dell'inserimento occupazionale,

- l'allievo è in condizioni di salute tali da precludere la prosecuzione dell'operazione, con certificazione della struttura sanitaria competente.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)."

^^^^^^^^^^

4.24 – UCS 24 - Attività di orientamento specialistico relative all'attuazione della Scheda 1C di Garanzia Giovani

L'UCS 24 è finalizzata a sostenere la realizzazione delle attività di orientamento specialistico svolte a valere sulla Scheda 1C del Programma Garanzia Giovani che riguardano:
- la ricostruzione e valorizzazione delle esperienza di vita e di lavoro;
- la formalizzazione delle competenze acquisite e la loro rielaborazione consapevole in termini di spendibilità in altri contesti;
- il rafforzamento e lo sviluppo della identità personale e lavorativa attraverso un processo di attribuzione di significato alla propria esperienza di vita professionale e personale

L'UCS 24 costituisce il recepimento dell'UCS elaborata dal Minsitero del lavoro e delle politiche sociali nel documento che descrive la metodologia per la determinazione delle UCS nell'ambito Programma Garanzia Giovani ed ha un valore di euro 35,50 corrispondente ad un costo/ora.

Modalità di utilizzo dell'UCS 24

L'utilizzo dell'UCS 24 è stabilito dall'avviso pubblico o direttiva di riferimento.
Il costo dell'operazione a cui viene applicata l'UCS 24 è determinato nel modo seguente:

euro 35,50 (UCS 24) * n. ore di impegno

Modalità di trattamento dell'UCS24

A fronte del costo previsto per ogni operazione, il riconoscimento dell'UCS avviene in base all'effettivo numero di ore di impegno svolte.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard.

^^^^^^^^^^

4.25 – UCS 25 - Attività di coordinamento di associazioni temporanee complesse.

Il coordinamento delle attività svolta da associazioni temporanee complesse ai fini della gestione delle operazioni affidate attraverso procedure ad evidenza pubblica costituisce elemento fondamentale ai fini del conseguimento dei risultati previsti.

Per la definizione di una UCS attraverso la quale valorizzare tale azione di coordinamento si è fatto riferimento al costo orario del personale dell'8° livello del contratto nazionale della formazione professionale.
Il campione preso a riferimento riguarda 6 unità i cui costi orari sono risultati i seguenti:
- 55,13

- 50,41
- 51,78
- 57,14
- 50,85
- 57,29.

Da tale campione è stato tratto il dato medio pari a euro 53,76.

Con la modalità di arrotondamento adottato nell'ambito del documento UCS è stata definito in **euro 53,00** l'ammontare dell'**UCS 25**.

Modalità di utilizzo delle UCS 25

L'applicazione dell' UCS 25 nella fase di preparazione dell'operazione e di predisposizione del preventivo di spesa avviene nel modo seguente

UCS 25 * numero ore di impegno previste

Il numero massimo delle ore di impegno previste deriva dalle indicazioni presenti nell'avviso pubblico o nelle direttive di riferimento.

Modalità di trattamento delle UCS 25

L'ammissibilità del costo è computata sulla base delle ore di effettivo impegno rispetto a quelle previste, sulla base di quanto indicato in apposito timesheet.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard.

^^^^^^^^^^

4.26 – UCS 26. Somma forfettaria a sostegno delle spese di vitto degli allievi

Al fine di garantire un sostegno alle spese sostenute dagli allievi per il vitto durante lo svolgimento delle attività di carattere formativo, vengono individuate tre unità di costo standard corrispondenti al contributo giornaliero per le spese di vitto associate all'appartenenza ad una fascia ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente – predeterminata, secondo quanto indicato nella tabella che segue:

UCS	Fascia ISEE	Somma forfettaria vitto giornaliero
26 a	Fino a 15.000 euro/anno	4,50
26 b	Da 15.001 a 20.000 euro/anno.	3,50
26 c	Da 20.001 a 30.000 euro/anno	2,50

Le UCS sono determinato sulla base del dato storico degli ultimi anni.

Modalità di utilizzo delle UCS 26

L'applicazione dell' UCS 26 nella fase di preparazione dell'operazione e di predisposizione del preventivo di spesa avviene nel modo seguente

UCS 26 (a, b, c) * numero giornate di formazione previste

Modalità di trattamento delle UCS 26

L'ammissibilità del costo è computata sulla base delle giornate di effettivo impegno rispetto a quelle previste, sulla base di quanto indicato nel registro delle presenze.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard.

^^^^^^^^^^

4.27 UCS 27. Sostegno delle spese di convitto degli allievi

Al fine di garantire un sostegno alle spese sostenute dagli allievi per il convitto durante lo svolgimento delle attività di carattere formativo, vengono individuate tre somme forfettarie corrispondenti al contributo mensile per le spese di convitto associate all'appartenenza ad una fascia ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente – predeterminata, secondo quanto indicato nella tabella che segue:

UCS	Fascia ISEE	Somma forfettaria convitto mensile
27 a	Fino a 15.000 euro/anno	220,00
27 b	Da 15.001 a 20.000 euro/anno.	176,00
27 c	Da 20.001 a 30.000 euro/anno	132,00

Le somme forfettarie indicate derivano da una somma giornaliera rispettivamente di euro 10,00, 8,00, 6,00 moltiplicato per un numero convenzionale di giornate formative mensili pari a 22.

Modalità di trattamento delle UCS 27a, 27b, 27c

La somma forfettaria mensile è ammissibile a fronte della effettiva presenza ad almeno 7 giornate formative e con giustificazione delle assenze approvate dal collegio dei docenti.

Opzioni di semplificazione utilizzate: somma forfettaria

^^^^^^^^^^

4.28 UCS 28 – Somma forfettaria per l'accompagnamento e il sostegno a favore di allievi con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992

L'articolo 4 della legge n. 104/1992 prevede lo svolgimento, da parte del servizio sanitario nazionale, degli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente nei riguardi delle persone affette da disabilità.
A fronte di uno studente
– con disabilità certificata ai sensi del richimato articolo 4 della legge n. 104/1992,
– in possesso di un Piano educati integrato (PEI) che indichi gli interventi di supporto a suo favore,
– che abbia partecipato all'attività educativa annuale nella misura pari ad almeno il 60% delle ore previste,
è riconosciuta una **somma forfettaria** a favore dell'istituto scolastico/formativo pari a **euro 4.000**.

La misura di euro 4.000 costituisce un importo coerente con i principi indicati al paragrafo 3 del presente documento, tenuto anche conto che gli importi riconosciuti dall'anno formativo 2007/2008 al 2012/2013 sono i seguenti:

Anno formativo	Importo
2007/2008	6.461,67
2008/2009	6.699,16
2009/2010	6.641,04
2010/2011	5.821,27
2011/2012	4.704,45
2012/2013	4.584,20

Opzioni di semplificazione utilizzate: somma forfettaria

^^^^^^^^^^

4.29 - UCS 29 Attività di carattere tecnico/amministrativo

Per la determinazione dell'UCS 29 – Attività di carattere tecnico amministrativo -, si è tenuto conto del costo annuale di un operatore assunto con CCNL della formazione professionale avente un'anzianità di 20 anni di servizio nel IV livello di inquadramento. L'importo, ai sensi dell'articolo 68, comma 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013, è stato suddiviso per 1720 ore annue e aumentato nella misura del 15% conformemente all'articolo 68, comma 1, lettera b) del medesimo regolamento.

Voce di spesa	**Costo unitario**
B4.3 Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione	22,00
C0 Costi indiretti	3,30
Totale	25,30
Arrotondamento	25,00
UCS	**25,00**

Modalità di utilizzo dell'UCS 29

L'utilizzo dell'UCS 29 è stabilito dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento.
Il costo dell'operazione a cui viene applicata l'UCS 29 è determinato nel modo seguente:

euro 25,00 * n° ore di impegno predeterminate

Modalità di trattamento dell'UCS 29

L'ammissibilità dei costi definiti con le modalità sopraindicate è legata alle ore effettive di attività svolte, fermo restando i limiti orari di impegno predeterminati

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)

^^^^^^^^^^

4.30 - UCS 30 - Attività connessa alla realizzazione di un tirocinio extracurriculare

Per la determinazione dell'UCS 30 - Attività connessa alla realizzazione di un tirocinio extracurriculare sono stati presi a riferimento i costi annui lordi del personale a cui si applica il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale 2011/2013 impegnato nelle funzioni di progettazione, amministrazione e tutoraggio; i suddetti costi annui lordi sono stati presi in considerazione con riferimento al personale neoassunto, al personale con anzianità di lavoro di 12 anni ed al personale con venti anni di lavoro.
I dati quantitativi considerati sono i seguenti:

Funzione	Livello	Anzianità	Costo annuo lordo
Segreteria	4	0	35.860,54
		12	38.013,06
		20	39.448,08
Tutorship	5	0	38.702,95
		12	41.662,67
		20	43.635,82
Progettista	6	0	42.584,44
		12	45.169,31
		20	47.321,84

E' stato individuato, sulle suddette basi, il costo annuo lordo medio, PARI A EURO 41.377,63 il quale è stato suddiviso, ai sensi dell'articolo 68, comma 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013, per 1720 ore.
L'esito del suddetto calcolo, pari a euro 24,056 è stato arrotondato a **euro 24,00** con la definizione, in tal modo dell'UCS 30 - Attività connessa alla realizzazione di un tirocinio extracurriculare.

Modalità di utilizzo dell'UCS 30

L'utilizzo dell'UCS 30 è stabilito dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento.
Il costo dell'operazione a cui viene applicata l'UCS 30 è determinato nel modo seguente:

euro 24,00 * n° ore di impegno predeterminate

Modalità di trattamento dell'UCS 30

L'ammissibilità dei costi definiti con le modalità sopraindicate è legata alle ore effettive di attività svolte, fermo restando i limiti orari di impegno predeterminati.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard

^^^^^^^^^^

4.31 UCS 31 – Formazione continua

L'UCS 31 costituisce la razionalizzazione dei costi relativi alla formazione continua del personale occupato prendendo in considerazione un campione significativo di costi di operazioni in un intervallo temporale esteso.

Essa corrisponde ad un parametro costo ora/corso, che deriva dalla razionalizzazione sopra indicata e in particolare:

- sono stati presi in considerazione i dati analitici di rendicontazione di operazioni di carattere formativo inerenti la formazione continua svolte con una gestione a costi reali fra il 2011 e il 2017, per un totale di 378 operazioni gestite da enti su commessa aziendale;
- visto l'intervallo di tempo esteso, si è effettuata la rivalutazione dei valori monetari attraverso l'utilizzo dei coefficienti FOI dell'ISTAT calcolati per ogni anno e rapportati all'anno 2017. Il FOI rappresenta l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (esso viene pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392).

L'analisi ha riguardato l'individuazione di un parametro di costo ora/corso costituito:
- dalla somma dei costi diretti unitari medi per voce di spesa;
- dalla determinazione dei costi indiretti su base forfettaria, con l'applicazione dell'opzione di cui all'articolo 68, comma 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013. In particolare la quota dei costi indiretti è pari al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale laddove il personale considerato è quello impegnato sulle seguenti voci di spesa del piano finanziario dell'operazione:
  - B2.2 – Tutoraggio;
  - B4.1 – Direzione;
  - B4.2 – Coordinamento;
  - B4.3 - Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione.

Il parametro costo ora corso relativo al calcolo è risultato il seguente:

Costi diretti	107,323
Costi indiretti	5,445
Totale	112,768
Decurtazione 5%[1]	107,130
Costo ora	107,00

Per la rivalutazione dei valori monetari, vista la distribuzione delle operazioni nell'intervallo di tempo molto varia a seconda dell'anno considerato, si sono applicati gli indici FOI relativi anno per anno, riportandoli all'anno 2017 e si è calcolato il parametro costo ora corso. Si riportano gli indici FOI per gli anni considerati:

anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
indice FOI	**1,065**	**1,039**	**1,017**	**1,011**	**1,019**	**1,016**	**1,007**

Il parametro costo ora corso è risultato il seguente:

Costi diretti	109,54
Costi indiretti	5,56
Totale	115,11
Decurtazione 5%	109,35
Costo ora	109,000

Pertanto:

UCS 31 (ora/corso)	**euro 109,00**

Le operazioni formative finanziate con l'utilizzo dell'UCS 31 rientrano nella disciplina degli aiuti alla formazione di cui all'art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

[1] La decurtazione del 5% deriva dal minor onere di carattere amministrativo derivante dalla gestione di un'operazione attraverso UCS rispetto ad una gestione a costi reali.

Sono altresì ammissibili, ai sensi del richiamato articolo 31 Reg. (UE) 651/2014 e successive modifiche e integrazioni, le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione; tale tipologia di spesa non è stata presa in considerazione nella definizione dell'UCS 31.

Il finanziamento delle operazioni formative rientranti nella disciplina dell'art. 31 Reg. (UE) 651/2014, prevedono le seguenti intensità di aiuto pubblico:

- Grande impresa: 50%
- Media impresa: 60%
- Piccola impresa: 70%.

La partecipazione privata al finanziamento delle operazioni formative, elaborata considerando i costi della partecipazione del personale alla formazione rendicontati a costi reali, è pertanto la seguente:

- Grande impresa: 50%
- Media impresa: 40%
- Piccola impresa: 30%.

Modalità di utilizzo dell'UCS 31

L'utilizzo dell'UCS 31 è stabilito dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento.

Il preventivo di spesa di un'operazione formativa gestita finanziariamente con l'UCS 31 viene predisposto nel modo seguente:

UCS 31 (euro 109,00) * n. ore di formazione

+

Σ costi della partecipazione di ogni lavoratore alla formazione

(*per ogni lavoratore: costo orario * numero ore formazione*)

Il costo derivante dalle operazioni sopraindicate costituisce il costo massimo ammissibile dell'operazione.
Rispetto a tale costo, il contributo pubblico è determinato in base alle disposizioni dell'art. 31 Reg. (UE) 651/2014 e successive modifiche e integrazioni (più sopra richiamate).

La somma dei costi relativi alla partecipazione dei lavoratori alla formazione non può essere superiore al tasso di partecipazione privata al finanziamento dell'operazione.

Nella predisposizione del preventivo di spesa:

- il prodotto fra UCS 31 e ore di formazione viene imputato alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio – della tabella di cui all'allegato A) – Spese ammissibili attività formative – del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale) emanato con D.P.Reg. 07/07/2016, n. 0140/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
- la somma dei costi di partecipazione dei lavoratori alla formazione viene imputata alla voce di spesa B2.6 – Retribuzione e oneri del personale in formazione - della tabella di cui all'allegato A) – Spese ammissibili attività formative – del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale) emanato con D.P.Reg. 07/07/2016, n. 0140/Pres. e successive modifiche e integrazioni.

Modalità di trattamento dell'UCS 31

Il soggetto attuatore è tenuto a completare l'operazione anche qualora il numero degli allievi frequentanti si riduca, fino ad una unità.

Le operazioni per le quali l'avviso pubblico o la direttiva di riferimento prevedono il ricorso alle UCS 31 devono indicare il numero minimo di allievi ammessi all'operazione utile per l'avvio dell'operazione medesima. Tale numero minimo può essere pari a 8 per operazioni pluriaziendali o a 5 per operazioni riguardanti un'azienda singola (monoaziendali), e comunque sulla base di quanto indicato dall'avviso o direttiva di riferimento.

Qualora il numero degli allievi che concludono il percorso formativo con l'ammissione alla prova finale sia pari o superiore al numero minimo di allievi previsti dall'avviso o direttiva di riferimento (8 o 5 unità) o comunque non scenda al di sotto di 1 unità dal suddetto numero minimo (e dunque, rispettivamente, almeno 7 o almeno 4 unità), il costo previsto a preventivo, a fronte della corretta presentazione della documentazione attestante la realizzazione dell'operazione, è integralmente riconosciuto.

Qualora invece il numero degli allievi ammessi alla prova finale risulti inferiore rispettivamente a 7 o a 4 unità, il costo ammissibile dell'operazione viene rideterminato con una diminuzione pari rispettivamente a 1/8 o 1/5 del costo ammesso dell'operazione per ogni allievo inferiore al numero minimo. Pertanto:

UCS	Numero minimo di allievi ammessi all'operazione	Numero minimo di allievi che concludono l'operazione richiesto per il completo riconoscimento dell'UCS	Decurtazione dell'UCS per ogni allievo inferiore al numero minimo
UCS 31 – Formazione continua	8	7	1/8
	5	4	1/5

Non si ricorre alla decurtazione dell'UCS qualora il calo degli allievi sia determinato dalle condizioni di salute dell'allievo tali da precludere la prosecuzione dell'operazione, con certificazione della struttura sanitaria competente.

Determinazione dell'intensità di aiuto pubblico a rendiconto

Ad avvenuto controllo della documentazione presentata a titolo di rendicontazione dell'attività svolta e ad avvenuta definizione del costo complessivo ammissibile dell'operazione, viene stabilita la parte del costo ammissibile su cui grava l'intensità di aiuto pubblico, corrispondente a quanto stabilito dall'art. 31 Reg. (UE) 651/2014. Al riguardo si conferma che anche in sede di rendicontazione i costi ascritti alla voce di spesa B2.6 - Retribuzione e oneri del personale in formazione – non può essere superiore alla quota di partecipazione privata prevista dal richiamato articolo 31.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale); indici FOI per ogni anno nel periodo 2011 – 2017.

^^^^^^^^^^

4.32 UCS 32 – Formazione permanente con modalità laboratoriale/seminariale

L'UCS 32 costituisce la razionalizzazione dei più rappresentativi costi reali di operazioni in settori di formazione permanente con modalità laboratoriale e/o seminariale.
Essa si compone di un'aliquota corrispondente al costo ora per corso, che deriva dalla razionalizzazione sopra indicata.

Per il calcolo dell'UCS corrispondente al parametro ora corso:

- sono stati presi in considerazione i dati analitici di rendicontazione di operazioni di carattere formativo svolte con una gestione a costi reali fra il 2008 e il 2010 relativamente alle seguenti tipologie:
  - qualificazione di base abbreviata – QBA (56 operazioni);
  - formazione post diploma (130 operazioni);
  - istruzione e formazione tecnico professionale – IFTS (16 operazioni);
  - formazione permanente (51 operazioni);
- si è effettuata la somma dei costi diretti unitari medi per le voci di spesa relativi ad una realizzazione tipo di percorsi laboratoriali/seminariali e nello specifico tralasciando le seguenti voci di spesa:
  - B1.5 – Elaborazione del materiale didattico;
  - B2.4 – Attività di sostegno all'utenza;
  - B2.7 – Esami finali;
- si sono determinati i costi indiretti su base forfettaria, con l'applicazione dell'opzione di cui all'articolo 68, comma 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013. In particolare la quota dei costi indiretti è pari al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale, laddove il personale considerato è quello impegnato sulle seguenti voci di spesa del piano finanziario dell'operazione:
  - B2.2 – Tutoraggio;
  - B4.1 – Direzione;
  - B4.2 – Coordinamento;
  - B4.3 - Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione.

I costi unitari, determinati dalla somma delle voci di spesa relative alle tipologie sopra riportate e arrotondati per difetto, sono i seguenti:

QBA	119,00
Formazione post diploma	92,00
IFTS	114,00
Formazione permanente	115,00

Nello specifico, è stata applicata per le prime tre tipologie una decurtazione del 5% in considerazione del minor impegno derivante dalla gestione delle operazioni con l'utilizzo di UCS, di cui al paragrafo 4, e si è applicata una decurtazione del 15% del costo unitario della formazione permanente, considerando che in questa tipologia le operazioni sono state prioritariamente realizzate nell'ambito del cosiddetto Catalogo regionale della formazione permanente, con conseguente minor carico amministrativo per il soggetto attuatore.

Mediando tali valori, si è applicata la rivalutazione ISTAT attraverso l'utilizzo dell'indice FOI più rilevante tra quelli relativi alla media annua nell'intervallo temporale 2008 – 2010, riportati al 2016, come da tabella:

anno	2008	2009	2010
indice FOI	**1,095**	**1,087**	**1,070**

Si ottiene, arrotondando per difetto:

Costi diretti	110,00
Costi indiretti	7,62
Totale	117,62
Rivalutazione con indice FOI	128,00

Tutto ciò premesso, **l'UCS 32 – Formazione permanente con modalità laboratoriale/seminariale** è la seguente:

UCS 32	**euro 128,00**

Modalità di utilizzo dell'UCS 32

L'utilizzo dell'UCS 32 è stabilito dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento.

Il costo dell'operazione a cui viene applicata l'UCS 32 è determinato nel modo seguente:

128,00 * n° ore corso

Modalità di trattamento dell'UCS 32

Il soggetto attuatore è tenuto a completare l'operazione anche qualora il numero degli allievi frequentanti si riduca, fino ad una unità. Il livello di efficienza nella gestione delle operazioni costituisce indicatore rilevante nella valutazione di qualità del soggetto attuatore medesimo e nella determinazione dei criteri di selezione delle operazioni.

Le operazioni per le quali l'avviso pubblico o la direttiva di riferimento prevedono il ricorso alle UCS 32 devono indicare il numero minimo di allievi ammessi all'operazione utile per l'avvio dell'operazione medesima. Tale numero minimo può essere pari a 12 o a 8, sulla base di quanto indicato dall'avviso o direttiva di riferimento.

Qualora il numero degli allievi che concludono il percorso formativo con l'ammissione alla prova finale sia pari o superiore al numero minimi di allievi previsti dall'avviso o direttiva di riferimento (12 o 8 unità) o comunque non scenda al di sotto di 2 unità dal suddetto numero minimo (e dunque, rispettivamente, almeno 10 o almeno 6), il costo previsto a preventivo, a fronte della corretta presentazione della documentazione attestante la realizzazione dell'operazione, è integralmente riconosciuto.

Qualora invece il numero degli allievi ammessi alla prova finale risulti inferiore rispettivamente a 10 o 6 unità, il costo ammissibile dell'operazione viene rideterminato con una diminuzione pari, rispettivamente a 1/12 o 1/8 del costo ammesso dell'operazione per ogni allievo ammesso alla prova finale al di sotto, come detto, delle 10 o delle 6 unità. Pertanto:

UCS	**Numero minimo di allievi ammessi all'operazione**	**Numero minimo di allievi che concludono l'operazione richiesto per il completo riconoscimento dell'UCS**	**Decurtazione dell'UCS per ogni allievo inferiore al numero minimo**
UCS 32 - Formazione permanente con modalità laboratoriale/seminariale	12	10	1/12
	8	6	1/8

Non si ricorre alla decurtazione dell'UCS qualora il calo degli allievi sia determinato delle condizioni di salute tali da precludere la prosecuzione dell'operazione, con certificazione della struttura sanitaria competente.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale); indice FOI media annua periodo 2008 – 2016.

^^^^^^^^^^

A. 4.33 UCS 33 - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA)

L'UCS 33 definisce la somma forfettaria a favore del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con l'applicazione dei Repertori di settore economico professionali o alle aree di attività (ADA).
L'UCS 33 non trova applicazione qualora i tirocini extracurriculari si svolgano nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG).

Il riconoscimento della somma forfettaria prevista dall'UCS 33 avviene a risultato, sulla base del conseguimento delle seguenti condizionalità:

- *effettiva presenza del tirocinante ad almeno il 70% delle ore di tirocinio mensile previste, documentata attraverso l'apposito registro di presenza del tirocinante stesso;*
- *svolgimento di almeno 1 visita mensile presso il soggetto ospitante da parte del tutor del soggetto promotore, documentate sul registro di presenza del tirocinante stesso,*

ed a fronte della verificata azione di sostegno a favore del tirocinante che non trova occupazione al termine del tirocinio e fino alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute per il tirocinio di riferimento. Tale azione si concretizza nella segnalazione al Centro per l'impiego di riferimento ai fini del coinvolgimento del tirocinante in possibili azioni di orientamento specialistico.

Definizione della somma forfettaria

Ai fini della definizione della somma forfettaria:
- si è presa in considerazione l'UCS "Misura 5 del PON IOG 2014IT05M9OP001" di cui all'allegato VI del Regolamento delegato (UE) 2017/90 della commissione del 31 ottobre 2016;
- in particolare è stata preso a riferimento il costo riconosciuto per la profilatura MOLTO ALTA, pari a euro 500,00 – in ragione della complessiva maggiore onerosità di carattere programmatorio e gestionale derivante dalla realizzazione di questa tipologia di tirocini;
- sono state prese a riferimento le attività previste dalla scheda 5 – Tirocini extracurriculari – a cui fa capo la richiamata UCS del Regolamento delegato (UE) 2017/90:
  - promozione del tirocinio;
  - assistenza e accompagnamento nella definizione del progetto formativo legato all'attivazione dei percorsi di tirocinio;
  - riconoscimento dell'indennità al giovane che partecipa a un percorso di tirocinio;
  - validazione/certificazione delle competenze acquisite;
  - promuovere l'inserimento occupazionale dei giovani che concludono con successo il percorso;
- l'UCS 30 - Attività connessa alla realizzazione di un tirocinio extracurriculare – pari a euro 24,00/ora - del documento "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS" costituente allegato B del regolamento emanato con DPReg 140/2016 e successive modifiche e integrazioni è stata presa a riferimento per la seguente stima dell'impegno orario rispetto alle attività sopraindicate che conducono alla definizione dell'importo di euro 500,00 di cui al secondo alinea:

- promozione del tirocinio: 2 ore;
- assistenza e accompagnamento nella definizione del progetto formativo legato all'attivazione dei percorsi di tirocinio (per la parte relativa alla predisposizione del progetto di tirocinio): 3 ore;
- assistenza e accompagnamento nella definizione del progetto formativo legato all'attivazione dei percorsi di tirocinio (per la parte relativa alla assistenza/tutoraggio): 9 ore
  - riconoscimento dell'indennità al giovane che partecipa a un percorso di tirocinio: 0 ore (in considerazione della funzione esterna svolta da INPS);
  - validazione/certificazione delle competenze acquisite: 4,833 ore;
  - promuovere l'inserimento occupazionale dei giovani che concludono con successo il percorso: 2 ore
- nell'assumere quale riferimento finanziario l'UCS 30 e tenuto conto di ulteriori attività connesse alla realizzazione dei tirocini a cui ci si rivolge, si è definito il seguente quadro di riferimento:

Attività	Ore	Importo	Note
Promozione del tirocinio	2	48,00	L'impegno orario è complessivo nell'intero arco del tirocinio
Assistenza e accompagnamento nella definizione del progetto formativo legato all'attivazione dei percorsi di tirocinio (progettazione)	4	96,00	L'impegno orario è complessivo nell'intero arco del tirocinio. L'impegno è maggiorato di un'ora rispetto all'UCS "Misura 5 del PON IOG 2014IT05M9OP001" in considerazione dell'aspetto sperimentale derivante dal riferimento ai Repertori di settore economico professionali o alle aree di attività (ADA)
Assistenza e accompagnamento nella definizione del progetto formativo legato all'attivazione dei percorsi di tirocinio (assistenza/tutoraggio individuale al tirocinante)	9	216,00	L'impegno mensile è quantificato in 1,5 ore. I dati riportati (ore e importo) si riferiscono ad un tirocinio di 6 mesi.
Controllo registri presenze	9	216,00	L'impegno mensile è quantificato in 1,5 ore. I dati riportati (ore e importo) si riferiscono ad un tirocinio di 6 mesi.
Tutoraggio con visita in azienda	21	504,00	L'impegno mensile è quantificato in 3,5 ore. I dati riportati (ore e importo) si riferiscono ad un tirocinio di 6 mesi.
Riconoscimento dell'indennità al giovane che partecipa a un percorso di tirocinio (gestione amministrativa pagamento indennità)	9	216	L'impegno mensile è quantificato in 1,5 ore. I dati riportati (ore e importo) si riferiscono ad un tirocinio di 6 mesi.
Riconoscimento dell'indennità al giovane che partecipa a un percorso di tirocinio (gestione amministrativa predisposizione CUD)	1	24	L'impegno orario è complessivo nell'intero arco del tirocinio
Validazione/certificazione delle competenze acquisite	5,5	132	L'impegno orario è complessivo nell'intero arco del tirocinio. L'impegno è maggiorato rispetto all'UCS "Misura 5 del PON IOG 2014IT05M9OP001" in considerazione dell'aspetto sperimentale derivante dal riferimento ai Repertori di settore economico professionali o alle aree di attività (ADA)
Promuovere l'inserimento occupazionale delle persone che concludono con successo il percorso	2	48	L'impegno orario è complessivo nell'intero arco del tirocinio
TOTALE	52,5	1.500,00	

Da quanto indicato nella tabella precedente, relativo ad un tirocinio di 6 mesi, si ricavano le seguenti determinazioni per i tirocini di 2, 3, 4, 5 mesi:

	DURATA DEL TIROCINIO							
	2 mesi		3 mesi		4 mesi		5 mesi	
Attività	**Ore**	**Importo**	**Ore**	**Importo**	**Ore**	**Importo**	**Ore**	**Importo**
Promozione del tirocinio	2	48,00	2	48,00	2	48,00	2	48,00
Assistenza e accompagnamento nella definizione del progetto formativo legato all'attivazione dei percorsi di tirocinio (progettazione)	4	96,00	4	96,00	4	96,00	4	96,00
Assistenza e accompagnamento nella definizione del progetto formativo legato all'attivazione dei percorsi di tirocinio (assistenza/tutoraggio individuale al tirocinante)	3	72,00	4,5	108,00	6	144,00	7,5	180,00
Controllo registri presenze	3	72,00	4,5	108,00	6	144,00	7,5	180,00
Tutoraggio con visita in azienda	7	168,00	10,5	252,00	14	336,00	17,5	420,00
Riconoscimento dell'indennità al giovane che partecipa a un percorso di tirocinio (gestione amministrativa pagamento indennità)	3	72,00	4,5	108,00	6	144,00	7,5	180,00
Riconoscimento dell'indennità al giovane che partecipa a un percorso di tirocinio (gestione amministrativa predisposizione CUD)	1	24,00	1	24,00	1	24,00	1	24,00
Validazione/certificazione delle competenze acquisite	5,5	132,00	5,5	132,00	5,5	132,00	5,5	132,00
‚Promuovere l'inserimento occupazionale delle persone che concludono con successo il percorso	2	48,00	2	48,00	2	48,00	2	48,00
TOTALE	**30,5**	**732**	**38,5**	**924**	**46,5**	**1.116,00**	**54,5**	**1.308,00**

Occorre inoltre considerare che la procedura di gestione dei tirocini prevede la possibilità, da parte del soggetto promotore, di richiedere una anticipazione finanziaria, pari all'85% del costo approvato del tirocinio, a fronte della presentazione di una anticipazione, da parte del soggetto promotore alla struttura regionale attuatrice, di una fideiussione bancaria o assicurativa a copertura dell'anticipazione.
I costi sostenuti dal soggetto promotore per la fideiussione sono quantificabili nello 0,8% della somma anticipata.
Pertanto, con riferimento alla durata dei tirocini e alla somma oggetto di anticipazione (somma forfetaria e indennizzo al tirocinante), la somma standard riconoscibile al soggetto promotore per l'accensione della fideiussione è la seguente:

2 mesi		3 mesi		4 mesi		5 mesi		6 mesi	
Anticipo	0,8%	Anticipo	0,8%	Anticipo	0,8%	Anticipo	0,8%	Anticipo	0,8%
Euro 1.132,00	Euro 9,00	Euro 1.550,00	Euro 12,00	Euro 1.969,00	Euro 16,00	Euro 2.387,00	Euro 19,00	Euro 2.805,00	Euro 22,00

Tutto ciò premesso, è possibile definire la somma forfettaria mensile per i tirocini rispettivamente di 2, 3, 4, 5, 6 mesi ammissibile a risultato sulla base delle condizionalità in precedenza indicate:

UCS	Quota fissa (mensile a risultato)	Modalità di calcolo	Quota aggiuntiva sull'intero periodo del tirocinio (fideiussione per anticipazione finanziaria	Totale
UCS 33 A - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 2 mesi**	366,00	732,00/2	9	375,00
UCS 33 B - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 3 mesi**	308,00	924,00/3	12	320,00
UCS 33 C - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 4 mesi**	279,00	1.116,00/4	16	295,00
UCS 33 D - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 5 mesi**	262,00	1.308,00/5	19	281,00
UCS 33 E - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 6 mesi**	250,00	1.500,00/6	22	272,00

Modalità di trattamento dell'UCS 33

Non sono previste modalità di trattamento dell'UCS 33. La sua ammissibilità è legata al raggiungimento dell'obiettivo predeterminato.

Opzioni di semplificazione utilizzate: somma forfettaria.

^^^^^^^^^^

4.34 UCS 34 - Somma forfettaria a risultato conseguente al raggiungimento degli obiettivi annuali di PIPOL

Il PPO 2017, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 766/2017 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'emanazione di un avviso per la selezione di 5 ATI cui affidare lo svolgimento delle attività di carattere formativo ed i tirocini extracurriculari nell'ambito del Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro – PIPOL – nel triennio 2018/2020.

La complessità delle attività da svolgere comporta una rilevante azione di coordinamento da parte del capofila di ogni ATI selezionata che si concretizza nel funzionamento di un Comitato di pilotaggio e nello svolgimento di funzioni di direzione della progettazione e della gestione e di direzione amministrativa e della rendicontazione.

Al fine di sostenere finanziariamente l'impegno del capofila nelle suddette attività, viene definita una somma forfettaria la cui ammissibilità è legata al raggiungimento di un obiettivo annuale predeterminato in sede di avviso pubblico.

Definizione della somma forfettaria

Ai fini della determinazione della somma forfettaria sono stati presi a riferimento i Costi annui (anno formativo 2015/2016) di 6 dipendenti operanti con funzioni di direttore con CCNL della formazione professionale comprensivi di:

- retribuzione mensile;
- indennità di direzione;
- tredicesima;
- INPS;
- INAIL;
- Fondo incentivi;
- Ente bilaterale;
- TFR;
- Riv TFR.

Per ogni dipendente è stato definito il costo orario su base annuale, suddividendo il costo annuale per le ore lavorate (1720, ex art. 68 c. 2 Reg 1303/2013). Dal costo orario dei dipendenti considerati è stato definito il costo orario medio.

Il percorso sopraindicato viene riportato nella tabella che segue:

<table>
<tr><th>Dipendente</th><th>Totale costo</th><th>Ore di lavoro ex art. 68 c. 2 Reg 1303/2013</th><th>Costo orario</th><th>Totale costi orari</th><th>Costo orario medio</th><th>Arrotondamento</th></tr>
<tr><td>1</td><td>87.701,37</td><td>1720</td><td>50,9891686</td><td rowspan="6">297,4202151</td><td rowspan="6">49,5700359</td><td rowspan="6">49,00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>80.839,81</td><td>1720</td><td>46,99988953</td></tr>
<tr><td>3</td><td>80.846,95</td><td>1720</td><td>47,0040407</td></tr>
<tr><td>4</td><td>82.315,82</td><td>1720</td><td>47,85803488</td></tr>
<tr><td>5</td><td>90.830,03</td><td>1720</td><td>52,80815698</td></tr>
<tr><td>6</td><td>89.028,79</td><td>1720</td><td>51,76092442</td></tr>
</table>

Il costo orario medio di euro 49,00 è stato moltiplicato per un impegno mensile di 40 ore il quale appare congruo rispetto alla complessità e rilevanza dell'impegno richiesto. Tale importo, pari a euro 1.960,00, è stato moltiplicato per 12 (mesi dell'anno), giungendo così all'**importo della somma forfettaria di euro 23.500,00.**

Modalità di trattamento dell'UCS 34

Non sono previste modalità di trattamento dell'UCS 34. La sua ammissibilità è legata al raggiungimento dell'obiettivo predeterminato.

Opzioni di semplificazione utilizzate: somma forfettaria.

^^^^^^^^^^

4.35 UCS 35 – Somma forfettaria a risultato per la realizzazione di formazione on-line in modalità sincrona (web seminar)

L'UCS 34 definisce la somma forfettaria a favore del soggetto attuatore di formazione on-line, sotto forma di web seminar e/o video, in modalità sincrona.

Il riconoscimento della somma forfettaria prevista dall'UCS 34 avviene al raggiungimento completo dell'obiettivo predeterminato in sede di Avviso.

Definizione della somma forfettaria

Ai fini della definizione della somma forfettaria, si sono prese le voci di spesa ammissibili a valere sul Documento "Linee guida in materia di ammissibilità della spesa" emanato con Decreto n.5723 del 03/08/2016, di seguito Linee guida spesa, interessate nella definizione del costo totale di un'operazione volta alla realizzazione di webinar. In particolare sono state prese in considerazione le voci di spesa di cui all'avviso emanato con decreto n. 2103/LAVFORU del 4 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni e relativo all'attuazione del programma specifico n. 33/15 - Sperimentazione di modalità di apprendimento a distanza sul modello MOOC – Massive Open Online Courses – e successive modifiche integrazioni, vale a dire:

– B1.3 Pubblicizzazione e promozione dell'operazione – B1.5 Elaborazione del materiale didattico – B2.1 Docenza – B2.2 Tutoraggio e FAD – B4.2 Coordinamento
– B4.3 Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione
– B2.9 Utilizzo, locali e attrezzature per l'attività programmata – B2.10 Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata
– B1.2 Ideazione e progettazione
– B2.8 Altre funzioni tecniche

Nel definire in 1 ora la durata standard del webinar e:
a) con riferimento al costo orario massimo ammissibile per il personale esterno di cui al paragrafo 2.2.2 delle Linee guida spese per le funzioni di cui alle voci di spesa di cui alla prima riga della sopraindicata tabella
b) nel rispetto del metodo di calcolo giusto, equo e verificabile previsto dalla nota EGESIF 14-0017
il costo unitario relativo alle voci di spesa della richiamata prima riga della sopraindicata tabella è determinato nel modo seguente:

- B1.3 Pubblicizzazione e promozione dell'operazione:
  - ore di impegno: 8
  - costo orario: euro 60,00
  - **totale: euro 480,00**
- B1.5 Elaborazione del materiale didattico:
  - ore di impegno: 2
  - costo orario: euro 60,00
  - **totale: euro 120,00**
- B2.1 Docenza:
  - ore di impegno: 1
  - costo orario: euro 100,00
  - **totale: euro 100,00**
- B2.2 Tutoraggio e FAD:
  - ore di impegno: 2
  - costo orario: euro 50,00
  - **totale: euro 100,00**
- B4.2 Coordinamento:
  - ore di impegno: 3
  - costo orario: euro 60,00
  - **totale: euro 180,00**

Con riferimento alla voce di spesa B4.3 Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione (seconda riga della tabella sopraindicata), è stata presa in considerazione l'UCS 29 - Attività di carattere tecnico/amministrativo:

- ore di impegno: 12
- costo orario: euro 25,00
- **totale: euro 300,00.**

Con riferimento alle voci di spesa B2.9 Utilizzo, locali e attrezzature per l'attività programmata e B2.10 Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata (terza riga della tabella sopraindicata), è stato preso a riferimento il costo posto a preventivo nell'operazione presentata dal soggetto che ha dato attuazione al richiamato programma specifico n. 33/15 il quale è stato suddiviso per 80 (numero totale dei webinar previsti. Pertanto i costi unitari delle voci di spesa B2.9 e B2.10 sono i seguenti:

- B2.9:
  - costo a preventivo: euro 21.500,00
  - **costo unitario: euro 268,00**
- B2.10:
  - costo a preventivo: euro 960,00
  - **costo unitario: euro 12,00**

La somma delle voci di spesa di cui da B1.3 a B2.10 della sopraindicata tabella è pari a *euro 1.560,00*.

Il paragrafo 4.2 delle Linee guida spesa prevede che il costo relativo alla voce di spesa B1.2 Ideazione e progettazione (quarta riga della tabella sopraindicata) non possa essere superiore al 5% del costo complessivo dell'operazione ammesso a preventivo.

In tal senso il costo relativo alla voce di spesa B1.2 ai fini della definizione dell'UCS/somma forfettaria è pari a *euro 78,00* (euro 1.560,00 * 5%).

Per quanto riguarda la voce di spesa B2.8 Altre funzioni tecniche, ad essa fanno capo i costi per la fideiussione bancaria o assicurativa richiesta per l'erogazione dell'anticipazione finanziaria. Da indagine di mercato svolta, risulta che tale costo incide nella misura dell'1% su base annua rispetto alla somma anticipata.
Tenuto conto che la somma anticipata è pari all'85% del costo del singolo webinar, il costo inerente la voce di spesa B2.8 è definito in *euro 17,00*, tenuto anche conto che la durata media della fideiussione è quantificabile in 15 mesi.

Euro 1.560,00 + euro 78,00 = euro 1.638
Somma anticipata (85% di euro 1.638,00) = euro 1.392,00
Costo fideiussione (su base annua): euro 13,92 (1% di euro 1.392,00)
Costo fideiussione su base di 15 mesi: euro 17,40 (euro 13,92 + 25%)
Arrotondamento: euro 17,00

Per quanto indicato, **l'UCS 35 – Somma forfettaria a risultato per la realizzazione di formazione on-line in modalità sincrona (web seminar) è pari a *euro 1.655,00*.**

Modalità di trattamento dell'UCS 35

Non sono previste modalità di trattamento dell'UCS 35. La sua ammissibilità è legata al raggiungimento dell'obiettivo predeterminato.

Opzioni di semplificazione utilizzate: somma forfettaria.

^^^^^^^^^^

4.36 UCS 36 - Somma forfettaria per voucher di aggiornamento linguistico all'estero nell'ambito del programma 66/17

Ai fini della determinazione della somma forfettaria, è stata condotta un'indagine di mercato prendendo a riferimento le tariffe indicate nei cataloghi 2017/2018 di cinque tra le più importanti agenzie specializzate nel soggiorno linguistico all'estero. Sono state prese a riferimento le tariffe praticate per un corso di lingue di quattro settimane per ottanta ore complessive, comprensivo di vitto e alloggio, in almeno una città dei Paesi in cui avverrà il soggiorno linguistico.

Costi CORSO per 4 settimane con vitto e alloggio in residenza o famiglia

Stato	Città	Agenzia 1	Agenzia 2	Agenzia 3	Agenzia 4	Agenzia 5	TOTALE
Austria	Vienna				1824,00		1824,00
Germania	Berlino	2346,00	1410,00		1835,00	2100,00	1922,75
	Heidelberg	1368,00	1580,00		1600,00	2100,00	1662,00
Spagna	Madrid	1523,00	1780,00		1881,00	1780,00	1741,00
	Valencia	1712,00	1630,00		1681,00	1780,00	1700,75
Francia	Montpellier	1544,00	2050,00		1823,00	2380,00	1949,25
	Nizza	1828,00	1600,00		1795,00	2100,00	1830,75
Portogallo	Lisbona				1592,00		1592,00
Regno unito	Londra	1980,50	2100,00	2280,00	1935,00	2180,00	2095,10
	Cambrige	1980,50	2130,00	2080,00	1980,00	2260,00	2086,10

MEDIA DI TUTTI I COSTI-CORSO:	€ 1.876,00

A tale somma si aggiunge poi il costo medio di un esame di certificazione linguistica ALTE, servizio non garantito dalle agenzie prese in considerazione. Si è preso a riferimento, in tal senso, il costo in euro di un esame di certificazione linguistica B2 per l'inglese, il francese, lo spagnolo, il tedesco e il portoghese, presso centri accreditati.

Certificazione linguistica		
DELF	137,00	Media 160,00
DELE	140,00	
First certificate	222,00	
DAF	195,00	
CAPLE	110,00	

somma forfettaria costo corso e certificazione lingua con arrotondamento per difetto	1876,00 +160,00 = 2.036,00 Arrotondamento per difetto 2.000,00
UCS 36 – formazione linguistica all'estero (somma forfetaria)	€ 2.000,00

Gli specifici dispositivi predisposti ai fini dell'applicazione della somma forfettaria possono prevedere la compartecipazione finanziaria dei destinatari sulla base di modalità e criteri stabiliti dai medesimi dispositivi.

Modalità di utilizzo dell'UCS 36

L'utilizzo dell'UCS 36 è stabilito dall'Avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento.

Il preventivo di spesa di un'operazione gestita finanziariamente con l'UCS 36 viene predisposto nel modo seguente:

UCS 36 (euro 2.000,00) * n. partecipanti

Il costo derivante dalle operazioni sopraindicate costituisce il costo massimo ammissibile dell'operazione.

Modalità di trattamento dell'UCS 36

La configurazione dell'UCS quale somma forfettaria non consente modalità di trattamento nel senso di possibili rideterminazioni dell'UCS medesima.
Il beneficiario è tenuto a erogare al destinatario la somma individuata nell'UCS 36, nella misura prevista dal dispositivo di riferimento, a copertura dei costi di aggiornamento linguistico del destinatario e dei servizi connessi.
Qualora il destinatario non partecipi al minimo di ore di formazione linguistica previsto nel dispositivo, la somma forfettaria non è riconosciuta.

Opzioni di semplificazione utilizzate: somma forfettaria

^^^^^^^^^^

4.37 UCS 37 – Somma forfettaria per le spese di viaggio per attività formative o di ricerca in mobilità geografica

Conformemente a quanto disposto dall'art. 67, comma 5, lett. b) del regolamento RDC, per la copertura delle spese di viaggio, andata e ritorno, dei partecipanti ad attività formative o di ricerca in mobilità geografica si applicano i costi unitari previsti per fasce di distanza dal luogo di residenza al luogo di svolgimento del corso

previsti per l'analoga tipologia di operazione Erasmus KA1, a gestione diretta della Commissione Europea, di seguito riportata.

UCS 37 – Spese di viaggio	
Km	euro
10 - 99 Km	20 €
100 - 499 Km	180 €
500 - 1999 Km	275 €
2000 - 2999 Km	360 €
3000 - 3999 Km	530 €
4000 - 7999 Km	820 €
oltre 8.000 Km	1.500 €

Modalità di utilizzo dell'UCS 37

L'utilizzo dell'UCS 37 è stabilito dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento.

Il preventivo di spesa di un'operazione gestita finanziariamente con l'UCS 37 viene predisposto nel modo seguente:

UCS 37 (nella misura pertinente) * partecipante

Il costo derivante dalle operazioni sopraindicate costituisce il costo massimo ammissibile dell'operazione.

Modalità di trattamento dell'UCS 37

La configurazione dell'UCS quale somma forfettaria non consente modalità di trattamento nel senso di possibili rideterminazioni dell'UCS medesima.
L'UCS è ammissibile a conseguimento del risultato predeterminato dato dalla partecipazione all'attività formativa con una intensità quantitativa e/o qualitativa indicata nell'avviso pubblico di riferimento, salvo casi adeguatamente motivati anch'essi dettagliatamente indicati nell'avviso pubblico di riferimento.

Opzioni di semplificazione utilizzata: somma forfettaria.

^^^^^^^^^^

4.38 UCS 38 – Somma forfettaria per assegnisti di ricerca in mobilità geografica

L'UCS 38 definisce la somma forfettaria a favore del soggetto attuatore di progetti di ricerca afferenti assegnisti di ricerca residenti o elettivamente domiciliati in Friuli Venezia Giulia, per quanto riguarda il periodo di ricerca svolto all'estero comunque fuori dal territorio regionale.
La somma forfetaria è stata calcolata sulla base di quanto previsto, con decisione della Commissione Europea C(2017)7124 del 27 ottobre 2017, per quanto riguarda gli analoghi periodi di *individual fellowship* all'interno delle azioni Marie Skłodowska Curie, nell'ambito del programma Horizon.
Si è preso a riferimento, in particolare, il modello della *fixed amount fellowship*, in assenza di rapporto di lavoro con la struttura ospitante. In questo caso, infatti, la *living allowance* prevista per chi è in possesso di un contratto di lavoro viene dimezzata.

Living allowance Marie Curie program (M. Cu. Program - Table 2 - European Commission Decision C(2017)7124 of 27 October 2017) in presenza di contratto di lavoro/mese	€ 4.880,00
Living allowance per individual fellowship/mese	€ 2.440,00

A tale somma si deve applicare, sempre con riferimento al programma predetto, un coefficiente correttivo che dipende dal Paese di residenza dell'assegnista. Per l'Italia tale coefficiente è 104,4, quindi:

Living allowance mensile per *individual fellowship*	€ 2.440,00
Living allowance mensile corretta	€ 2.440,00*1,044= **€ 2.547,36**
UCS 38	**€ 2.547,36/mese**

Modalità di utilizzo

L'utilizzo dell'UCS 38 è stabilito dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento.

Il preventivo di spesa di un'operazione gestita finanziariamente con l'UCS 38 viene predisposto nel modo seguente:

UCS 38 (euro 2.547,36) * n. mesi di ricerca in mobilità * assegnista di ricerca

Il costo derivante dalle operazioni sopraindicate costituisce il costo massimo ammissibile dell'operazione.

Modalità di trattamento dell'UCS 37

La configurazione dell'UCS quale somma forfettaria non consente modalità di trattamento nel senso di possibili rideterminazioni dell'UCS medesima.
L'UCS è ammissibile a conseguimento del risultato predeterminato dato dalla partecipazione all'attività di ricerca con una intensità quantitativa e/o qualitativa indicata nell'avviso pubblico di riferimento, salvo casi adeguatamente motivati anch'essi dettagliatamente indicati nell'avviso pubblico di riferimento.

Opzioni di semplificazione utilizzata: somma forfettaria.

5. Quadro riassuntivo delle UCS

Il quadro riassuntivo delle UCS previsto ed il loro ammontare è il seguente:

UCS	VALORE	OPZIONE DI SEMPLIFICAZIONE
UCS 1 – Formazione	– euro 139,00	– tabella standard – costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale) – numero medio di allievi pari a 12 – indice FOI dell'ISTAT media annua periodo 2008 - 2016
UCS 2 – Formazione per laureati	– euro 162,00	– tabella standard – costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale) – numero medio di allievi pari a 12 – indice FOI dell'ISTAT media annua periodo 2009 - 2016
UCS 3 – Formazione nelle case circondariali	– euro 109,00	– tabella standard – indice FOI dell'ISTAT media annua periodo 2008 - 2016
UCS 4 – Formazione PON IOG	– euro 117,00 – euro 0,80	– tabella standard
UCS 5 – Formazione per laureati PON IOG	– euro 14,25 – euro 0,80	– tabella standard
UCS 6 - Formazione nell'apprendistato		
– **UCS 6 A** - Apprendistato formazione	– euro 10,00	– tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)
– **UCS 6 B** - Apprendistato formazione FAD assistita	– euro 6,00	– tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)
– **UCS 6 C** - Apprendistato formazione FAD non assistita	– euro 4,00	– tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)
UCS 7 - Formazione permanente con modalità individuali	– euro 108,00	– tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale) – indice FOI dell'ISTAT media annua periodo 2008 - 2016
UCS 8 - Formazione individuale personalizzata	– euro 26,00	– tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)
UCS 9 - Orientamento	– euro 49,00	– tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)
UCS 10 – Percorsi IeFP		
– **UCS 10 A** - Azioni di qualificazione di base nei percorsi IeFP	– euro 6,58	– tabella standard

– **UCS 10 B** - Azioni di arricchimento curriculare nei percorsi IeFP	– euro 6,58	– tabella standard
UCS 11 - Tirocini formativi extracurricolari anche in mobilità geografica – **UCS 11A -** Tirocini formativi extracurricolari anche in mobilità geografica – Livello di profilatura BASSO – **UCS 11 B -** Tirocini formativi extracurricolari anche in mobilità geografica – Livello di profilatura MEDIO – **UCS 11 C -** Tirocini formativi extracurricolari anche in mobilità geografica – Livello di profilatura ALTO – **UCS 11 D -** Tirocini formativi extracurricolari anche in mobilità geografica – Livello di profilatura MOLTO ALTO	 – euro 200,00 – euro 300,00 – euro 400,00 – euro 500,00	 – somma forfettaria – somma forfettaria – somma forfettaria – somma forfettaria
UCS 12 OMISSIS		
UCS 13 – Alto apprendistato – Sostegno alla formazione individuale personalizzata	- euro 24,00	- Tabella standard
UCS 14 – Indennità di mobilità sul territorio regionale	– euro 500,00	– somma forfettaria
UCS 15 - Aggiornamento e manutenzione di repertori regionali delle qualificazioni	– euro 31,00	– tabella standard
UCS 16 – Indennità di mobilità per la partecipazione ad attività formative	Vedi paragrafo 4.16	– somma forfettaria
UCS 17 – Indennità di mobilità forfettaria per tirocini extracurriculari all'estero	Vedi paragrafo 4.17	– somma forfettaria
UCS 18 – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – **UCS 18 A** – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Viaggio e alloggio 1 – **UCS 18 B** – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Viaggio e alloggio 2 – **UCS 18 C** – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Viaggio e alloggio 3 – **UCS 18 D** – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Indennità giornaliera 1 – **UCS 18 E** – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Indennità giornaliera 2	Vedi paragrafo 4.18	– somma forfettaria
UCS 19 - Indennità a favore di persone per il trasferimento in un altro Stato membro per avviare il nuovo lavoro	Vedi paragrafo 4.19	– somma forfettaria
UCS 20- Indennità a favore di persone per il trasferimento in un altra regione italiana per avviare il nuovo lavoro	Vedi paragrafo 4.20	– somma forfettaria
UCS 21 - Orientamento e seminari in azienda	- euro 83,00	– tabella standard
UCS 22 – Formazione professionalizzante 1 – **UCS 22 A** – Formazione professionalizzante – attuazione a processo – **UCS 22 B** – Formazione professionalizzante – attuazione a risultato	 – euro 2.800,00 – euro 1.200,00	 – somma forfettaria – somma forfettaria
UCS 23 – Formazione nell'ambito del programma specifico n. 7/15 del PPO 2015	- euro 110,00	– tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi

		diretti personale)
UCS 24 - Attività di orientamento specialistico relative all'attuazione della Scheda 1C di Garanzia Giovani	– euro 35,50	– tabella standard
UCS 25 - Attività di coordinamento di associazioni temporanee complesse	- euro 53,00	- tabella standard
UCS 26 - Sostegno delle spese di vitto degli allievi: – **UCS 26 a -** Sostegno delle spese di vitto degli allievi: fino a 15.000 euro; – **UCS 26 b -** Sostegno delle spese di vitto degli allievi: da 15.001 euro a 20.000 euro; – **UCS 26 c -** Sostegno delle spese di vitto degli allievi: da 20.001 euro a 30.000 euro.	- euro 4,50 - euro 3,50 - euro 2,50	- tabella standard - tabella standard - tabella standard
UCS 27 - Sostegno delle spese di convitto degli allievi: – **UCS 27 a -** Sostegno delle spese di convitto degli allievi: fino a 15.000 euro; – **UCS 27 b -** Sostegno delle spese di convitto degli allievi: da 15.001 euro a 20.000 euro**;** – **UCS 27 c -** Sostegno delle spese di convitto degli allievi: da 20.001 euro a 30.000 euro.	- euro 220,00 - euro 176,00 - euro 132,00	- somma forfettaria - somma forfettaria - somma forfettaria
UCS 28 – Somma forfettaria per l'accompagnamento e il sostegno a favore di allievi con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992	- euro 4.000	- somma forfettaria
UCS 29 - Attività di carattere tecnico/amministrativo	- euro 25,00	- tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)
UCS 30 - Attività connessa alla realizzazione di un tirocinio extracurriculare	- euro 24,00	- tabella standard
UCS 31 – Formazione continua	- euro 109,00	- costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale) - indici FOI dell'ISTAT annui nel periodo 2011 - 2017
UCS 32 - Formazione permanente con modalità laboratoriale/seminariale	- euro 128,00	- tabella standard - costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale) - indice FOI dell'ISTAT media annua periodo 2008 - 2016
UCS 33 - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali o alle aree di attività (ADA): - **UCS 33 A** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 2 mesi** - **UCS 33 B** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA).	- euro 366,00 (quota fissa mensile) - euro 9,00 (quota aggiuntiva sul periodo) - euro 308,00 (quota fissa mensile) - euro 12,00 (quota aggiuntiva	- somma forfettaria - somma forfettaria - somma forfettaria

Tirocinio di 3 mesi - **UCS 33 C** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 4 mesi** - **UCS 33 D** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 5 mesi** - **UCS 33 E** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 6 mesi**	sul periodo) - euro 279,00 (quota fissa mensile) - euro 16,00 (quota aggiuntiva sul periodo) - euro 262,00 (quota fissa mensile) - euro 19,00 (quota aggiuntiva sul periodo) - euro 250,00 (quota fissa mensile) - euro 22,00 (quota aggiuntiva)	 - somma forfettaria - somma forfettaria - somma forfettaria
UCS 34 - Somma forfettaria a risultato conseguente al raggiungimento degli obiettivi annuali di PIPOL	- euro 23.500,00	- somma forfettaria
UCS 35 – Somma forfettaria a risultato per la realizzazione di formazione on-line in modalità sincrona (web seminar)	- euro 1.655,00	- somma forfettaria
UCS 36 – Somma forfettaria per voucher di aggiornamento linguistico all'estero nell'ambito del programma 66/17	- euro 2.000 (quota fissa per partecipante)	- somma forfettaria
UCS 37 – Somma forfettaria per le spese di viaggio per attività formative o di ricerca in mobilità geografica	- Vedi paragrafo 4.37	- somma forfettaria
UCS 38 – Somma forfettaria per assegnisti di ricerca in mobilità geografica	- euro 2.547,36 (quota fissa mensile per assegnista)	- somma forfettaria

6. Rideterminazione delle UCS

La Regione provvede alla rideterminazione delle UCS con cadenza biennale, sulla base degli indici ISTAT.

Per quanto concerne UCS derivanti da tariffe/unità di costo adottate dall'Unione europea nell'ambito di programmi comunitari a gestione diretta o che costituiscono il recepimento di unità di costo individuate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini della realizzazione di Programmi Operativi Nazionali (PON), la Regione provvede al recepimento di eventuali variazioni/integrazioni adottate dall'Unione europea o dal Ministero.

18_26_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_4942_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 14 giugno 2018, n. 4942

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, asse 3 - Istruzione e formazione - PPO 2016- Programma specifico 54/16 - Avviso per la presentazione delle operazioni da parte dei Poli tecnico professionali triennio 2017-2019. "Secondo intervento correttivo".

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la DGR n.1564 del 26 agosto 2016, relativa alla modifica dell'Area Istruzione, Formazione e Ricerca;

VISTA la deliberazione n. 1710 del 19 settembre 2013 con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento "Piano territoriale triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università n. 4599/LAVFORU/2016 di data 20.06.2016, pubblicato sul BUR n.26 dd.29.06.2016, che, in attuazione del suddetto Piano triennale e a seguito dell'espletamento delle procedure relative a specifico Avviso pubblico, individua l'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Fermo Solari" di Tolmezzo, quale istituzione scolastica di riferimento per il Polo tecnico professionale "Economia della montagna", e l'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "G. Brignoli- L.Enaudi-G. Marconi" di Gradisca d'Isonzo, quale istituzione scolastica di riferimento per il Polo tecnico professionale "Economia del mare";

VISTO il documento di "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2016", approvato con delibera della Giunta regionale n. 333 del 04 marzo 2016, nel quale vengono pianificate le operazioni finanziabili nell'anno 2016 nell'ambito del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO, in particolare, il Programma specifico n. 54/16: "Azioni di sistema e di coordinamento dei Poli tecnico professionali", che dispone un sostegno per supportare le fasi di avvio e di rafforzamento della rete dei due sopraccitati Poli tecnico professionali e per favorire la continuità didattica e un raccordo più puntuale con il mondo del lavoro e della ricerca scientifica, prevedendo un contributo, da suddividere in maniera uguale, in euro 5.588,00.- per l'annualità 2016, in euro 494.412,00.- per l'annualità 2017 e in euro 100.000,00.- per l'annualità 2018;

VISTO il proprio decreto n. 7904/LAVFORU del 25/10/2016, che approva l'Avviso per la presentazione delle operazioni da parte dei Poli tecnico professionali per il triennio 2017-2019 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI i propri decreti n. 1007/LAVFORU del 21/02/2017 e n. 3209 del 11/05/2017 che approvano rispettivamente l'operazione codice OR1610179701 presentata dall'I.S.I.S. G. Brignoli - L. Einaudi - G. Marconi per il Polo tecnico professionale "Economia del mare" e l'operazione codice OR1725814001 presentata dall'I.S.I.S. "Fermo Solari" per il Polo tecnico professionale "Economia della montagna";

DATO ATTO che le attività previste nei suddetti progetti sono in corso di realizzazione, che le stesse richiedono di interagire frequentemente con il territorio prevedendo incontri presso aziende e istituzioni scolastiche e che questo comporta la necessità di rimborsare al personale impiegato le spese sostenute durante i viaggi;

CONSIDERATO che in nessuno dei progetti l'Avviso prevedeva che le suddette spese fossero rendicontabili;

VALUTATA l'opportunità, fermo restando il budget previsto in ciascun progetto, di modificare il sopraccitato Avviso, disponendo che le spese di vitto e viaggio ed eventuale alloggio del personale interno siano rendicontabili;

RITENUTO, pertanto, di predisporre le necessarie modifiche al richiamato Avviso;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni all'"Avviso per la presentazione di operazioni da parte dei Poli tecnico professionali triennio 2017-2019", approvato con decreto n. 7904/LAVFORU del 25/10/2016 e successive modifiche ed integrazioni:
a) la tabella "Voce di spesa" presente nel secondo capoverso del paragrafo 6.1.1 "Progetto A- Supportare l'avvio e la gestione del Polo e coordinare le azioni formative e di sistema che saranno avviate nel corso del triennio" viene modificata aggiungendo al punto B.2.1 Personale interno la nota "In questa voce possono essere rendicontate le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno."
b) la tabella "Voce di spesa" presente nel secondo capoverso del paragrafo 6.1.2 "Progetto B-Comprendere dal punto di vista della qualificazione e riqualificazione delle risorse umane e delle ricadute occupazionali i processi di trasformazione e di sviluppo nell'area economica di riferimento" viene modificata aggiungendo al punto B.2.1 Personale interno la nota "In questa voce possono essere rendicontate le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno."
c) la tabella "Voce di spesa" presente nel secondo capoverso del paragrafo 6.1.3 "Progetto C- Orientare alle professioni dell'area economica di riferimento" viene modificata aggiungendo al punto B.2.1 Personale interno la nota "In questa voce possono essere rendicontate le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno."
d) la tabella "Voce di spesa" presente nel secondo capoverso del paragrafo 6.1.4 "Progetto D-Sostenere l'attuazione dell'offerta formativa in alternanza scuola lavoro, attraverso un maggiore collegamento tra il sistema scolastico/formativo e quello produttivo" viene modificata aggiungendo al punto B.2.1 Personale interno la nota "In questa voce possono essere rendicontate le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno."
e) la tabella "Voce di spesa" presente nel secondo capoverso del paragrafo 6.1.5 " Progetto E - Favorire lo sviluppo e la diffusione di un sistema di riconoscimento e certificazione delle competenze" viene modificata aggiungendo al punto B.2.1 Personale interno la nota "In questa voce possono essere rendicontate le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno."
f) la tabella "Voce di spesa" presente nel secondo capoverso del paragrafo 6.1.6 "Progetto F- Rivedere ed integrare l'offerta scolastica e formativa nel settore economico di riferimento nel quadro dell'azione di coordinamento svolta dai competenti servizi regionali e tenuto conto dei processi di innovazione in atto nel settore" viene modificata aggiungendo al punto B.2.1 Personale interno la nota "In questa voce possono essere rendicontate le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno."
g) la tabella "voce di spesa" presente nel secondo capoverso del paragrafo 6.1.7 "Progetto G-Sviluppare le capacità progettuali e gestionali per realizzare interventi di sviluppo attraverso l'integrazione di risorse locali ed extra-locali" viene modificata aggiungendo al punto B.2.1 Personale interno la nota "In questa voce possono essere rendicontate le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno."
2. Il presente decreto e l'allegato documento costituente testo coordinato dell'Avviso sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 14 giugno 2018

SEGATTI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'
AREA ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RICERCA

Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia
Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020

Pianificazione periodica delle operazioni – PPO 2016

Programma specifico n. 54/16 **– Azioni di sistema e di coordinamento dei poli tecnico professionali**

Piano territoriale triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI DA PARTE DEI POLI TECNICO PROFESSIONALI TRIENNIO 2017-2019

Testo coordinato

giugno 2018

INDICE

PREMESSA

Il presente Avviso fornisce indicazioni ai Poli tecnico professionali (di seguito Poli), individuati con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università n. 4599/LAVFORU/2016, pubblicato sul BUR n. 26 dd. 29.06.2016, per l'attivazione, la gestione e la rendicontazione di azioni di sistema dei Poli medesimi nel triennio 2016 – 2019 (anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19).
I Poli di cui sopra sono:

1) Polo tecnico professionale "Economia della montagna" che ha come istituzione scolastica di riferimento l'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Fermo Solari" di Tolmezzo;
2) Polo tecnico professionale "Economia del mare" che ha come istituzione scolastica di riferimento Istituto Statale d'Istruzione Superiore "G. Brignoli- L. Enaudi-G. Marconi" di Gradisca d'Isonzo.

Avendo a riferimento la disciplina nazionale di cui al successivo paragrafo "Quadro normativo" e il presente Avviso, ai soggetti individuati nei punti 1 e 2, e costituiti, attraverso un accordo di collaborazione, dagli istituti scolastici sopracitati unitamente ad altri soggetti pubblici e privati, compete l'avvio delle attività di sistema, nonché la successiva gestione operativa ed amministrativo- finanziaria delle stesse.

Le operazioni disciplinate dal presente Avviso rientrano nell'ambito del Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020, di seguito Programma Operativo, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17/12/2014, ed in particolare nell'ASSE 3 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE Priorità di investimento: 10.iv) *Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi di insegnamento e di formazione, favorire il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la loro qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curricula e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato.*
In particolare le suddette operazioni fanno capo al programma specifico n. 54/16: "Azioni di sistema e di coordinamento dei Poli tecnico professionali", come previsto nel Documento concernente "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO – Annualità 2016", di seguito PPO, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 333 del 4 marzo 2016 (vedasi testo coordinato approvato con deliberazione giuntale n. 946 del 27 maggio 2016).

L'unità organizzativa responsabile dei procedimenti contributivi di cui al presente Avviso è l'Area istruzione, formazione e ricerca, di seguito Area.

1. QUADRO NORMATIVO

1.1 Normativa nazionale

- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008** recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori";
- **D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35,** recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, ed in particolare l'art. 52 il quale prevede l'emanazione – con apposito decreto interministeriale - di linee guida nazionali per realizzare un'offerta territoriale coordinata tra i percorsi educativi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e quelli di istruzione e formazione professionale, nonché per favorire la costituzione di poli tecnico-professionali, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani;
- **Decreto interministeriale del 7 febbraio 2013** che ha recepito l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 26 settembre 2012, approvando le linee guida volte alla semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale anche mediante costituzione dei poli tecnico professionali;
- **Legge 13 luglio 2015 n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti",** ed in particolare l'articolo 1 comma n. 60.

1.2 Normativa regionale

- **Legge 16 novembre 1986, n. 76** (Ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia);
- **Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale),** di seguito denominato Regolamento, approvato con D.P.Reg. n. 0140/Pres del 7 luglio 2016 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 29 del 20 luglio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Documento concernente "Linee guida in materia di ammissibilità della spesa"**, approvato con decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi n. 5723/LAVFORU dd. 03.08.2016, di seguito Linee guida;
- **Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,** approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;
- **Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"** e successive modificazioni ed integrazioni;
- Documento di **"Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2016",** di seguito PPO 2016, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 333 del 4 marzo 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia – S3,** approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 708 del 17 aprile 2015 e successivi aggiornamenti ed integrazioni;
- **DGR n. 1710 del 19 settembre 2013** avente ad oggetto il "Piano Territoriale Triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia";
- **DGR n. 606 del 2 aprile 2015** avente ad oggetto "Integrazioni del Piano Territoriale Triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia di cui alla DGR 1710/2013" che prevede, tra l'altro, la costituzione di un ulteriore Polo tecnico professionale legato all'economia della montagna.

2. CONTESTO DI RIFERIMENTO

2.1 La Strategia di specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia

La Strategia di specializzazione intelligente rappresenta un pilastro della politica di sviluppo attuata in Friuli Venezia Giulia ed è finalizzata a costruire un vantaggio competitivo per la Regione adattando e specializzando i sistemi produttivi territoriali al rapido e costante mutamento delle condizioni del sistema economico e del mercato.
I cambiamenti attesi come risultato della Strategia sono:
a) il consolidamento produttivo e il riposizionamento delle realtà industriali e produttive regionali verso segmenti di filiera a maggior valore aggiunto e distintive del tessuto economico regionale;
b) il cambiamento del sistema produttivo economico regionale verso nuovi ambiti capaci di generare nuova occupazione, nuovi mercati e industrie, partendo sia da settori "tradizionali" sia ad alto contenuto tecnologico.
In entrambi i casi il cambiamento sarà innescato da investimenti in innovazione, da processi collaborativi con il mondo della ricerca e dal sostegno allo sviluppo di nuova imprenditorialità, al fine di rispondere alle sfide sociali emergenti.
In particolare, mediante un percorso di scoperta imprenditoriale e di coinvolgimento del territorio, sono state individuate le seguenti aree di specializzazione regionale:
- Agroalimentare
- Filiere produttive strategiche (metalmeccanica e casa)

- Tecnologie marittime
- Smart Health
- Cultura, creatività e turismo

Sono state definite, altresì, le traiettorie di sviluppo dell'innovazione in ciascuna area, che, in generale, sembrano essere caratterizzate da driver di innovazioni a carattere tecnologico, di prodotto, di processo e di natura organizzativa.
L'attuazione della Strategia si realizzerà attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie provenienti da diverse fonti e con diversi strumenti attraverso un'azione di "policy mix", che ha come obiettivo quello di integrare le diverse risorse e strumenti all'interno di un quadro coerente con le priorità e i cambiamenti attesi.
A tale proposito sono state individuate tre diverse forme di sostegno alla Strategia:

- diretto: azioni che intendono supportare direttamente e in maniera vincolata le Aree di Specializzazione e le relative traiettorie di sviluppo;
- indiretto: azioni che, pur non vincolate alle Aree S3, supportano le misure dirette a sostegno della Ricerca, Innovazione e Sviluppo del sistema economico regionale;
- di contesto: azioni finalizzate a rafforzare la competitività ed il contesto regionale, risultando complementari e di stimolo all'attuazione anche prospettica della S3, ma non ad essa direttamente collegate.

Tra le azioni dirette rientrano anche i Poli, i quali, all'interno delle rispettive traiettorie di sviluppo, devono contribuire a promuovere l'integrazione e la continuità tra l'istruzione e la formazione professionale in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo, al fine di supportare il consolidamento competitivo ed il riposizionamento delle realtà industriali e produttive regionali.
Analogamente l'attività dei Poli potrà concorrere all'implementazione del Piano di azione EUSAIR ed EUSALP con particolare riferimento a:

- Pilastro 1 "Blue Growth" – Topic 1 Blue Technologies e Pilastro 2 "Connecting the Region" - Topic 1 "Maritime Transport" della strategia EUSAIR per quanto concerne il Polo dell'economia del mare;
- Area tematica "Crescita economica e innovazione" - Azione 3. "Migliorare l'adeguatezza del mercato del lavoro, della formazione e dell'istruzione nei settori strategici" della strategia EUSALP per quanto riguarda il Polo dell'economia della montagna.

2.2 I Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia.

Il sopraccitato "Piano Territoriale Triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia" ha individuato come strategici per lo sviluppo del territorio regionale i settori dell'Economia del Mare e dell'Economia della Montagna.

Per il Polo dell'Economia del Mare i comparti interessati sono:

a. Cantieristica navale

b. Nautica da diporto

c. Produzioni Off Shore

d. Trasporti marittimi e logistica

e. Servizi per la navigazione e diportismo nautico

Per il Polo dell'Economia della Montagna i comparti interessati sono:

a. Foresta - legno

b. Sistema arredo

c. Energia e sostenibilità ambientale

d. Bioedilizia del legno

e. Prodotti alimentari della montagna e turismo montano.

L'anno scolastico 2016-2017 rappresenta il primo anno di attività dei Poli in Friuli Venezia Giulia e coerentemente con quanto disposto in sede di avviso per la presentazione delle candidature, gli interventi posti in essere dagli stessi saranno tesi al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a. creazione di una sinergia operativa fra i diversi soggetti e conseguente efficiente ed efficace utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

b. promozione, nell'ambito della propria offerta formativa, di modalità di apprendimento "in situazione" attraverso il coinvolgimento delle imprese;

c. sviluppo e diffusione di un sistema formativo duale anche attraverso il rafforzamento del modello dell'alternanza scuola-lavoro e dell'istituto dell'apprendistato per stimolare l'innovazione didattica, in particolare per quanto concerne l'interazione tra sapere e saper fare, e per intensificare e qualificare i rapporti tra la scuola e il mondo del lavoro con una relazione strategica tra le due realtà, valorizzando le specificità e potenzialità di ciascuna di esse;

d. sostegno di iniziative di carattere educativo volte a sostenere la continuità tra i cicli, il potenziamento dell'orientamento permanente e della cultura imprenditoriale;

e. aumento del successo formativo degli allievi/studenti e contrasto dei fenomeni di abbandono e dispersione scolastica e formativa;

f. promozione della partecipazione, in un'ottica di rete, dei diversi soggetti interessati ad iniziative e progetti nazionali e comunitari al fine di sviluppare ed implementare azioni di miglioramento della qualità dei processi formativi e di reperire ulteriori finanziamenti in un'ottica di complementarietà e massimizzazione delle risorse stesse;

g. realizzazione di interventi congiunti rivolta ai docenti e formatori impegnati nelle diverse istituzioni educative e formative;

h. creazione di strumenti e modelli operativi che favoriscano un dialogo diretto e continuo delle istituzioni scolastiche e formative con i soggetti rappresentativi delle filiere produttive di riferimento, per favorire una reciproca conoscenza dell'offerta formativa e del mercato del lavoro, nonché per l'analisi dei fabbisogni formativi e occupazionali espressi dal sistema produttivo;

i. promozione dei servizi di placement.

Per supportare il conseguimento dei suddetti obiettivi i Poli, citati in "Premessa" ai punti 1) e 2), potranno avviare nel triennio 2016-2019 anche alcune azioni di sistema, disciplinate dal presente Avviso e, per quanto dalle stesse non previsto, dal Regolamento FSE.

A tale proposito, in coerenza con la configurazione del Programma Operativo, il presente Avviso disciplina la presentazione di operazioni sulla base della seguente griglia di riferimento del POR FSE 2014/2020.

AZIONI DI SISTEMA E DI COORDINAMENTO DEI POLI TECNICO PROFESSIONALI

a. **Asse 3 -**ISTRUZIONE E FORMAZIONE
b. **Obiettivo tematico:** 10. Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente.
c. **Priorità d'investimento:** iv) Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi di insegnamento e di formazione, favorire il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale migliorandone la loro qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curricula e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato.
d. **Obiettivo specifico:** 10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale.
e. **Azione: 10.6.2** Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali e, in particolare, rafforzamento degli IFTS e dei Poli tecnico professionali, in una logica di integrazione e continuità con l'Istruzione e la formazione professionale iniziale e in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo.
f. **Settore di intervento**: 118 - Adozione di sistemi di istruzione e di formazione maggiormente rilevanti per il mercato del lavoro, facilitando la transizione dall'istruzione al lavoro e potenziando i sistemi di istruzione e formazione professionale e la loro qualità, anche attraverso meccanismi per l'anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei piani di studio e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato.

g. **Forma di finanziamento**: 01 – Sovvenzione a fondo perduto.
h. **Meccanismi territoriali di attuazione**: 07 – Non pertinente.
i. **Dimensione tematica secondaria del FSE**: 08 – Non pertinente.
j. **Tipo di territorio**: 07 – Non pertinente.
k. **Tipo d'aiuto**: Nessun regime di aiuto.
l. **Indicatori di risultato comuni**:

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo
SR 06	Quota di giovani qualificati presso i percorsi di istruzione tecnica e professionale e di istruzione formazione tecnica superiore sul totale degli iscritti nella regione (IFTS)	Regioni più sviluppate	%	Persone inattive

m. **Indicatori di output**:

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
CO 01	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 03	Persone inattive	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 05	Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 10	Titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

3. AZIONI DI SISTEMA E DI COORDINAMENTO DEI POLI TECNICO PROFESSIONALI BIENNIO 2016/2018: CARATTERISTICHE, DURATA E RISORSE FINANZIARIE

3.1 Caratteristiche e durata

Ciascun Polo può presentare una sola operazione relativa alle azioni di sistema e di coordinamento. Tale operazione si compone di più progetti, da un minimo di tre fino ad un massimo di sei.

Ogni progetto deve essere finalizzato a conseguire un obiettivo attraverso la realizzazione di una serie di attività, come di seguito indicato:

Progetto	Obiettivo	Possibili attività progettuali
A	Supportare l'avvio e la gestione del Polo e coordinare le azioni di sistema che saranno avviate nel corso del triennio	**1.** Realizzare specifiche attività di sensibilizzazione con le istituzioni, gli enti e le imprese del comparto economico di riferimento finalizzate ad un progressivo allargamento del partenariato. **2.** Attivare, gestire e coordinare gli organi dedicati al controllo e alla direzione operativa delle attività del Polo. **3.** Coordinare i gruppi di lavoro connessi alla realizzazione dei progetti inerenti le azioni di sistema. **4.** Realizzare un'attività di mappatura delle attività formative promosse dal Polo e coordinamento delle stesse. **5.** Realizzare ed implementare un sistema di monitoraggio degli interventi realizzati dal Polo. **6.** Realizzare un report/banca dati sulle risorse a servizio del Polo, in termini di sedi, laboratori, attrezzature, risorse umane e finanziarie, contatti, buone pratiche realizzate ecc. **7.** Organizzare eventi/incontri per stimolare il dibattito nel territorio e promuovere un collegamento tra i sistemi.
B	Comprendere dal punto di vista della qualificazione e riqualificazione delle risorse umane e delle ricadute occupazionali i processi di trasformazione e di sviluppo nell'area economica di riferimento	**1.** Individuare e consolidare un insieme di strumenti/tecniche di rilevazione dei fabbisogni formativi e professionali, da descrivere in termini di competenze da acquisire. **2.** Realizzare un'attività di analisi e ricerca sui fabbisogni professionali, occupazionali e formativi delle diverse filiere produttive presenti nel settore economico di riferimento a breve e a medio termine. **3.** Individuare e verificare gli elementi/fattori necessari da tener presente per definire un campione di aziende rappresentativo della filiera produttiva di riferimento, che consenta un'attività di monitoraggio puntuale e permanente nel tempo; **4.** Predisporre una reportistica funzionale alle attività di programmazione dell'Amministrazione regionale in materia di istruzione, formazione e lavoro.
C	Orientare alle professioni dell'area economica di riferimento	**1.** Progettare, realizzare e sperimentare strumenti e percorsi informativi e di orientamento educativo per favorire la conoscenza delle filiere produttive e delle professioni dell'area economica di riferimento.
D	Sostenere l'attuazione dell'offerta formativa in alternanza scuola lavoro, attraverso un maggiore collegamento tra il sistema scolastico/formativo e quello produttivo	**1.** Realizzare un'attività di analisi e ricerca sulla presenza di aziende e di strutture laboratoriali per supportare l'offerta formativa in alternanza scuola – lavoro e sostenere la realizzazione dei laboratori territoriali per l'occupazione. **2.** Supportare la progettazione, la realizzazione e la sperimentazione di esperienze di imprese formative simulate.
E	Favorire lo sviluppo e la diffusione di un sistema di riconoscimento e certificazione delle competenze	**1.** Attivare una collaborazione con il gruppo tecnico incaricato dalla Regione per lo sviluppo del Repertorio regionale delle Qualificazioni. **2.** Progettare e realizzare schede descrittive dei Qualificatori professionali regionali e delle Situazioni tipo correlate per

Progetto	Obiettivo	Possibili attività progettuali
		un set di competenze afferenti ulteriori profili professionali specifici dell'area economica di riferimento; **3.** Sperimentare l'utilizzo delle schede descrittive all'interno dei percorsi di "messa in trasparenza" delle competenze acquisite in esito ai percorsi di alternanza scuola – lavoro, di mobilità o in altri contesti
F	Rivedere ed integrare l'offerta scolastica e formativa nel settore economico di riferimento nel quadro dell'azione di coordinamento svolta dai competenti servizi regionali e tenuto conto dei processi di innovazione in atto nel settore;	**1.** Realizzare un'attività di analisi sulle caratteristiche e i contenuti dell'offerta formativa inerente il settore di riferimento. **2.** Elaborare alcuni curricula verticali tra i diversi ordini di scuole, la formazione professionale e la formazione superiore al fine di costruire dei percorsi di apprendimento funzionali allo sviluppo di competenze specifiche, che sono richieste dai settori produttivi di riferimento. **3.** Progettare delle attività di formazione dei docenti per aggiornare le conoscenze tecnico professionali degli stessi. **4.** Progettare percorsi formativi di aggiornamento e riqualificazione dei lavoratori che operano nel settore economico di riferimento.
G	Sviluppare le capacità progettuali e gestionali per realizzare interventi di sviluppo attraverso l'integrazione di risorse locali ed extra-locali.	**1.** Realizzare un'attività di analisi per individuare obiettivi strategici, ambiti d'azione, obiettivi specifici dei comparti economici di riferimento. **2.** Realizzare un'attività di ricerca e monitoraggio periodico sulle possibili fonti di finanziamento e su buone pratiche già avviate. **3.** Elaborare un parco progetti finalizzato a realizzare interventi di sviluppo nel settore economico di riferimento attraverso l'integrazione di risorse locali ed extra-locali.

<u>Si precisa che nei sopraccitati progetti non potranno essere previste attività di tipo formativo, in quanto le stesse non rientrano nelle azioni di sistema.</u>

Il progetto A dovrà essere **obbligatoriamente presente** nell'operazione e avere una durata triennale e prevedere la realizzazione di almeno tre attività fra quelle proposte. In caso di mancato adempimento a tale indicazione l'intera operazione non sarà ritenuta ammissibile.

Al fine di consentire una più puntuale progettazione si forniscono di seguito ulteriori indicazioni:

Progetto	Durata	Indicazioni
A	Triennale	Il progetto ha natura obbligatoria e si configura come propedeutico alla fase di avvio e di successivo consolidamento organizzativo e gestionale del Polo. Le attività previste devono, altresì, garantire nell'arco del triennio il necessario coordinamento di tutti i progetti previsti nell'operazione relativa alle azioni di sistema, prevedendo sinergie e collegamenti tra gli stessi. Viene richiesto di elaborare, <u>entro sei mesi dalla data di avvio del progetto,</u> un primo report sulle risorse a servizio del Polo, in termini di sedi, laboratori, attrezzature, risorse umane e finanziarie, contatti, buone pratiche realizzate ecc.
B	Triennale	Il progetto deve essere finalizzato all'elaborazione e alla successiva sperimentazione di un modello prototipale di "Osservatorio sui fabbisogni formativi e professionali dell'area economica di riferimento". Tale modello potrà essere successivamente utilizzato dall'Amministrazione regionale quale

Progetto	Durata	Indicazioni
		dispositivo di analisi e di monitoraggio permanente sull'intero territorio regionale, anche in funzione dell'aggiornamento delle strategie di sviluppo della S3. Per tale motivo nella definizione del modello di "Osservatorio" si dovrà prevedere un'interazione e una condivisione tra i due Poli e si dovrà avere cura di coinvolgere in maniera attiva l'Amministrazione regionale ed in particolare gli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università. Al fine di consentire un adeguato periodo di sperimentazione, si ipotizza che il primo anno di attività sia dedicato alla definizione del modello e all'elaborazione della relativa strumentazione, mentre i successivi due anni di attività saranno riservati alla sperimentazione e al consolidamento degli stessi.
C, D, E, F, G	Definizione della durata in capo al Polo	Al fine di consentire una migliore razionalizzazione delle risorse pubbliche attribuite ed evitare sovrapposizioni, si richiede che nei progetti venga garantita una forte sinergia ed integrazione con quanto è stato o viene realizzato sul territorio e in particolare dall'Amministrazione regionale in materia di istruzione, formazione, orientamento e lavoro. A tale proposito gli output previsti da ogni progetto dovranno essere funzionali a sostenere e, ove possibile, implementare/specificare gli interventi e gli strumenti già attualmente disponibili nel sistema regionale. In particolare si fa riferimento al Repertorio regionale dei profili professionali, alle attività di orientamento realizzate dai servizi regionali di orientamento, al Catalogo dell'offerta orientativa, al Catalogo dei percorsi educativi in ambiente digitale, al software di orientamento alle professioni-Sorprendo e alle attività promosse dagli snodi formativi territoriali.

I suddetti progetti sono gestiti con le modalità di cui al successivo Paragrafo 5-" Avvio e gestione delle attività".

3.2 Risorse finanziarie

Il costo minimo di un'operazione per singolo Polo è pari a 180.000,00. -€ e comprende la realizzazione di un numero minimo di tre progetti di azioni di sistema.

Il costo massimo di un'operazione per singolo Polo è pari a 300.000,00-€ e comprende la realizzazione di un numero massimo di sei progetti di azioni di sistema.

Le risorse finanziare da destinare ai singoli progetti sono le seguenti:

Progetto - Obiettivo	Costo ammissibile
A- Supportare l'avvio e la gestione del Polo e coordinare le azioni di sistema che saranno avviate nel corso del triennio	Non inferiore a 30.000,00 € e non superiore a 45.000,00 €
B-Comprendere dal punto di vista della qualificazione e riqualificazione delle risorse umane e delle ricadute occupazionali i processi di trasformazione e di sviluppo nell'area economica di riferimento	Non superiore a 150.000,00€
C-Orientare alle professioni dell'area economica di riferimento	Non superiore a 50.000,00 €
D-Sostenere l'attuazione dell'offerta formativa in alternanza scuola lavoro, attraverso un maggiore collegamento tra il sistema scolastico/formativo e quello produttivo	Non superiore a 50.000,00 €
E-Favorire lo sviluppo e la diffusione di un sistema di riconoscimento e certificazione delle competenze	Non superiore a 75.000,00 €
F-Rivedere ed integrare l'offerta scolastica e formativa nel settore	Non superiore a 75.000,00 €

Progetto - Obiettivo	Costo ammissibile
economico di riferimento nel quadro dell'azione di coordinamento svolta dai competenti servizi regionali e tenuto conto dei processi di innovazione in atto nel settore	
G-Sviluppare le capacità progettuali e gestionali per realizzare interventi di sviluppo attraverso l'integrazione di risorse locali ed extra-locali	Non superiore a 50.000,00 €

Le modalità di gestione delle spese dei singoli progetti vengono esposte nel successivo Paragrafo 6 -"Gestione finanziaria, costi ammissibili".

Alla copertura del costo complessivo dell'operazione e dei relativi progetti si provvede con le risorse finanziarie rese disponibili dal Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020 –asse 3 – Istruzione e formazione –gestite dall'Area.

La tabella seguente riassume le dotazioni finanziarie rese disponibili per ciascun Polo e per ciascuna annualità

Annualità	Polo economia della montagna	Polo economia del mare
2016	2.794,00.-€	2.794,00 €
2017	247.206,00.-€	247.206,00 €
2018	50.000,00.-€	50.000,00 €
Totale	300.000,00.-€	300.000,00 €

Nel caso in cui il costo complessivo dell'operazione o dei singoli progetti sia superiore al costo massimo dell'operazione o a quanto indicato nella precedente tabella, che illustra le risorse finanziarie destinate ai singoli progetti, il maggiore onere previsto è a carico del Polo a titolo di cofinanziamento.

4. PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Modalità e termine di presentazione

L'operazione "azioni di sistema e di coordinamento dei Poli" relativa alle annualità 2017, 2018 e 2019 deve essere presentata all'Area, da parte dei Poli, operanti sul territorio regionale ed individuati in *Premessa,* **entro le ore 12.00 del 15 dicembre 2016.**
L'operazione comprende tutti i progetti che il Polo intende realizzare nel triennio 2017-2019.
La domanda, contenente i sottoelencati documenti, deve essere presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), al seguente indirizzo: lavoro@certregione.fvg.it. La domanda dovrà soddisfare i requisiti relativi al documento informatico quali risultanti dalla vigente normativa di riferimento (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale), con particolare riguardo alla firma digitale e all'assolvimento dell'imposta di bollo (€ 16,00) sui documenti informatici.
La domanda con l'elenco dei progetti, compresi nell'operazione, ed il relativo costo di ciascuno di essi, deve essere sottoscritta digitalmente dal capofila della rete o da soggetto munito di delega e potere di firma (in quest'ultimo caso va allegata alla domanda l'atto di delega ovvero indicata la fonte della potestà se derivante da un atto/documento già in possesso dell'Amministrazione regionale).

La domanda deve contenere quali allegati:

a) una relazione descrittiva generale sul piano degli interventi che il Polo intende attivare nelle annualità 2017, 2018 e 2019;

b) l'operazione con i relativi progetti;

c) il verbale della seduta del Comitato di pilotaggio nel quale è stata approvata la presentazione della domanda di contributo per l'operazione "Azioni di sistema e di coordinamento dei Poli" .

4.1.1 Allegato a)

La relazione descrive tutte le iniziative previste dal Polo per le annualità 2017, 2018 e 2019, all'interno delle quali si collocano anche le azioni di sistema oggetto del presente Avviso.
Si richiede la stesura di un elaborato sintetico, massimo 4 cartelle, che consenta di precisare il contesto operativo/organizzativo ed il piano finanziario dell'attività del Polo nel suo complesso nel triennio di riferimento.

4.1.2 Allegato b)

L'operazione, con progetti che la compongono, deve essere presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it formazione, lavoro, pari opportunità /formazione/area operatori.

Per accedere al formulario on line, i soggetti proponenti devono preventivamente registrarsi sul sito www.regione.fvg.it sezione formazione-lavoro, formazione/area operatori. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente Avviso. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e, per conoscenza, a assistenza.fvg@insiel.it specificando:

a) cognome e nome
b) codice fiscale
c) codice d'identificazione (username utilizzato)

Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta tramite e-mail al Servizio programmazione e gestione interventi formativi della Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, università e ricerca, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

Il formulario relativo a ogni progetto, che compone l'operazione, va riempito in ogni parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.

4.2 Valutazione e approvazione dell'operazione

L'operazione è valutata dall'Area sulla base della procedura di **valutazione di coerenza**, come approvata dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta del giorno 11 giugno 2015. Tale verifica di coerenza prevede il controllo dei requisiti necessari per accedere ai finanziamenti e la valutazione della coerenza della proposta con quanto previsto dal presente Avviso e dalla normativa nazionale e regionale indicata nel precedente paragrafo 1 "Quadro normativo".
In particolare la selezione delle operazioni avviene attraverso le seguenti fasi:
a) fase di ammissibilità: la selezione della proposta di operazione prevede una prima fase, di ammissibilità generale, centrata sulla verifica della presenza dei requisiti necessari previsti dal presente Avviso. Con riferimento alla fase di ammissibilità ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di non ammissibilità generale alla valutazione, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Criteri	**Cause di non ammissibilità generale**
Conformità della presentazione	Mancato rispetto delle modalità e termini di presentazione previsti al Paragrafo 4.1.
Conformità del proponente	Operazione presentata da soggetti diversi da quelli individuati in Premessa ai punti 1 e 2.

Conformità del progetto	Mancato rispetto delle indicazioni relative alla presenza di un numero minimo e massimo di progetti nell'operazione di cui al paragrafo 3.1. Mancato rispetto delle indicazioni relative alla presenza del progetto A), di cui al paragrafo 3.1. Mancato rispetto delle indicazioni relative al costo minimo dei progetti di cui al paragrafo 3.2.

b) **fase di valutazione di coerenza**: è incentrata sulla verifica della presenza nelle proposte dei requisiti necessari, previsti dal presente Avviso, per accedere al finanziamento con l'applicazione dei seguenti criteri:

- utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione;
- coerenza e qualità progettuale;
- coerenza finanziaria.

L'operazione con i relativi progetti è approvata ed ammessa al finanziamento, a seguito del positivo esito della valutazione, con atto amministrativo dell'Area.

La fase di comunicazione degli esiti della valutazione avviene con le seguenti modalità:

a) pubblicazione degli atti amministrativi di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione;
b) pubblicazione degli atti amministrativi di approvazione sul sito della Regione *http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/area-operatori* ;
c) comunicazione delle avvenute approvazioni ai Poli, anche a mezzo e–mail, ai sensi dell'art. 3 bis della L. 241/1990, ovvero tramite posta certificata.

Qualora l'operazione venga **esclusa** dalla valutazione o sia ritenuta non ammissibile al finanziamento, può essere presentata, nell'ambito del finanziamento previsto, una nuova proposta. Tale nuova proposta può essere presentata entro un termine fissato dall'Area, comunque non superiore a trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione.

5. AVVIO E GESTIONE DELLE ATTIVITA'

5.1 Termini di avvio e conclusione delle attività

Le attività connesse con la realizzazione dei progetti sono avviate dopo l'approvazione dell'operazione da parte dell'Area con conclusione entro il **31 dicembre 2019**.
L'avvio di attività progettuali prima della comunicazione di approvazione da parte dell'Area ricade sotto la responsabilità dei Poli. Di un tanto, il Polo deve dare opportuna comunicazione all'Area.

5.2 Modalità di attuazione e gestione delle attività

5.2.1 Informazione, pubblicità

Il Polo è tenuto a informare la platea dei possibili destinatari circa il fatto che l'operazione e i relativi progetti sono finanziati dal Fondo Sociale Europeo.
Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari e al pubblico devono recare i seguenti emblemi:

Nelle azioni di pubblicizzazione e promozione il Polo può utilizzare (qualora ne sia in possesso) anche un proprio emblema, di dimensioni comunque non superiori a quelle dei 4 loghi sopraindicati.
La mancata pubblicizzazione dell'operazione e il mancato utilizzo dei loghi sopra descritti è causa di **revoca** del contributo, ai sensi dell'**articolo 12 del Regolamento F.S.E.**

5.2.2 Gestione amministrativa delle operazioni

L'operazione disciplinata dal presente Avviso ha inizio con l'avvio del primo progetto, presente nell'operazione, e si conclude con la chiusura dell'ultimo progetto.

L'avvio di ciascun progetto, presente nell'operazione, è documentato dall'invio del modello FP1 mediante l'utilizzo della procedura on-line di Webforma. Il modello di avvio deve contenere tutti i dati previsti per quella particolare tipologia di progetto. Il Polo deve comunicare i dati ed il relativo impegno orario del personale impiegato nel progetto che sarà successivamente esposto a rendiconto.

La conclusione di ciascun progetto è documentata dall'invio del modello "NF3- chiusura attività".

5.2.3 Gestione finanziaria delle operazioni

Per quanto riguarda le modalità di gestione finanziaria e rendicontazione delle attività connesse ai progetti e all'operazione si rimanda a quanto specificato nel successivo Paragrafo 6 "Gestione finanziaria, costi ammissibili" del presente Avviso.

6. GESTIONE FINANZIARIA, COSTI AMMISSIBILI

6.1 Modalità di gestione finanziaria

L'operazione di cui al presente Avviso è gestita con modalità a costi reali e si applicano le disposizioni previste a tale proposito nel documento Linee Guida .
Il costo dell'operazione e dei singoli progetti, approvato a preventivo, costituisce il limite massimo delle spese ammissibili a carico del POR FSE.
Nella predisposizione del preventivo di spesa dell'operazione, previsto dal presente Avviso, si tiene conto che:

a. la parte del costo complessivo relativa ai costi diretti viene imputata alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio;
b. la parte del costo complessivo relativa agli eventuali costi indiretti e corrispondente al 15% del totale dei costi diretti ammissibili per il personale viene imputata alla voce di spesa C0 – Costi indiretti. Si precisa che i costi diretti per il personale risultano dalla somma delle voci di spesa B2.1 – Personale interno e B4.3 - Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione.

Eventuali decurtazioni al costo complessivo esposto a rendiconto apportate dall'Area a valere sui costi diretti per il personale determinano una corrispondente decurtazione percentuale dei costi indiretti che devono mantenere una quantificazione pari al 15% dei costi diretti per il personale.

I costi indiretti sono dichiarati su base forfetaria, in misura pari al 15% dei costi diretti per il personale, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lett. b), del Regolamento (CE) n. 1303/2013.

I costi diretti sono gestiti secondo la modalità a costi reali e vengono imputati nell'ambito delle voci di spesa indicate nella sottostante tabella e nel rispetto di quanto indicato nella colonna "Note".

6.1.1 Progetto A- Supportare l'avvio e la gestione del Polo e coordinare le azioni formative e di sistema che saranno avviate nel corso del triennio

Il costo massimo ammissibile previsto per la realizzazione delle attività inerenti il "Progetto A-Supportare l'avvio e la gestione del Polo e coordinare le azioni formative e di sistema che saranno avviate nel corso del triennio", descritto al precedente paragrafo 3.1, è di **45.000,00** €.

In fase di rendicontazione, le spese effettivamente sostenute sono imputabili alle seguenti voci di spesa:

Voce di spesa		**Note**
B1	Preparazione	
B1.2	Ideazione e progettazione.	Fino ad un massimo del 5% del costo approvato a preventivo.
B2	Realizzazione	
B2.1	Personale interno	In questa voce possono essere rendicontate le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno.
B2.2	Collaboratori esterni	
B2.3	Erogazione del servizio	
B2.4	Altre funzioni tecniche	
B2.5	Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata	
B2.6	Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata	
B3	Diffusione dei risultati	
B3.1	Incontri e seminari	
B3.2	Elaborazione reports e studi	
B3.3	Pubblicazione risultati	
B4	Direzione e controllo interno	
B4.2	Comitato tecnico	Fino ad un massimo del 25% del costo approvato a preventivo. In questa voce di spesa possono essere rendicontate le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale partecipante al Comitato di Pilotaggio del Polo
B4.3	Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione	Fino ad un massimo del 20% del costo approvato a preventivo.
B4.4	Valutazione finale dell'operazione	
C	Costi indiretti	
C0	Costi indiretti su base forfettaria.	In misura pari al 15% della somma dei costi diretti per il personale (voci B2.1 e B4.3)

6.1.2 Progetto B-Comprendere dal punto di vista della qualificazione e riqualificazione delle risorse umane e delle ricadute occupazionali i processi di trasformazione e di sviluppo nell'area economica di riferimento

Il costo massimo ammissibile previsto per la realizzazione delle attività inerenti il "Progetto B-Comprendere dal punto di vista della qualificazione e riqualificazione delle risorse umane e delle ricadute occupazionali i processi di trasformazione e di sviluppo nell'area economica di riferimento" è di **150.000,00 €.**

In fase di rendicontazione, le spese effettivamente sostenute sono imputabili alle seguenti voci di spesa:

Voce di spesa		Note
B1	Preparazione	
B1.2	Ideazione e progettazione.	Fino ad un massimo del 5% del costo approvato a preventivo.
B2	Realizzazione	
B2.1	Personale interno	In questa voce possono essere rendicontate le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno.
B2.2	Collaboratori esterni	
B2.3	Erogazione del servizio	
B2.4	Altre funzioni tecniche	
B2.5	Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata	
B2.6	Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata	
B3	Diffusione dei risultati	
B3.1	Incontri e seminari	
B3.2	Elaborazione reports e studi	
B3.3	Pubblicazione risultati	
C	Costi indiretti	
C0	Costi indiretti su base forfettaria.	In misura pari al 15% dei costi diretti per il personale (voce B2.1)

6.1.3 Progetto C-Orientare alle professioni dell'area economica di riferimento

Il costo massimo ammissibile previsto per la realizzazione delle attività inerenti il "Progetto C-Orientare alle professioni dell'area economica di riferimento" è di **50.000,00 €.**

In fase di rendicontazione, le spese effettivamente sostenute sono imputabili alle seguenti voci di spesa:

Voce di spesa		Note
B1	Preparazione	
B1.2	Ideazione e progettazione.	Fino ad un massimo del 5% del costo approvato a preventivo.
B2	Realizzazione	
B2.1	Personale interno	In questa voce possono essere rendicontate le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno.
B2.2	Collaboratori esterni	
B2.3	Erogazione del servizio	
B2.4	Altre funzioni tecniche	
B2.5	Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata	
B2.6	Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata	
B3	Diffusione dei risultati	
B3.1	Incontri e seminari	
B3.2	Elaborazione reports e studi	
B3.3	Pubblicazione risultati	
C	Costi indiretti	
C0	Costi indiretti su base forfettaria.	In misura pari al 15% dei costi diretti per il personale (voce B2.1)

6.1.4 Progetto D-Sostenere l'attuazione dell'offerta formativa in alternanza scuola lavoro, attraverso un maggiore collegamento tra il sistema scolastico/formativo e quello produttivo

Il costo massimo ammissibile previsto per la realizzazione delle attività inerenti il "Progetto D-Sostenere l'attuazione dell'offerta formativa in alternanza scuola lavoro, attraverso un maggiore collegamento tra il sistema scolastico/formativo e quello produttivo" è di **50.000,00 €.**

In fase di rendicontazione, le spese effettivamente sostenute sono imputabili alle seguenti voci di spesa:

Voce di spesa		Note
B1	Preparazione	
B1.2	Ideazione e progettazione.	Fino ad un massimo del 5% del costo approvato a preventivo.
B2	Realizzazione	
B2.1	Personale interno	In questa voce possono essere rendicontate le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno.
B2.2	Collaboratori esterni	
B2.3	Erogazione del servizio	
B2.4	Altre funzioni tecniche	
B2.5	Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata	
B2.6	Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata	
B3	Diffusione dei risultati	
B3.1	Incontri e seminari	
B3.2	Elaborazione reports e studi	
B3.3	Pubblicazione risultati	
C	Costi indiretti	
C0	Costi indiretti su base forfettaria.	In misura pari al 15% dei costi diretti per il personale (voce B2.1)

6.1.5 Progetto E-Favorire lo sviluppo e la diffusione di un sistema di riconoscimento e certificazione delle competenze

Il costo massimo ammissibile previsto per la realizzazione delle attività inerenti il "Progetto E-Favorire lo sviluppo e la diffusione di un sistema di riconoscimento e certificazione delle competenze" è di **75.000,00 €.**

In fase di rendicontazione, le spese effettivamente sostenute sono imputabili alle seguenti voci di spesa:

Voce di spesa		Note
B1	Preparazione	
B1.2	Ideazione e progettazione.	Fino ad un massimo del 5% del costo approvato a preventivo.
B2	Realizzazione	
B2.1	Personale interno	In questa voce possono essere rendicontate le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno.
B2.2	Collaboratori esterni	
B2.3	Erogazione del servizio	
B2.4	Altre funzioni tecniche	
B2.5	Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata	
B2.6	Utilizzo materiali di consumo per	

	l'attività programmata	
B3	Diffusione dei risultati	
B3.1	Incontri e seminari	
B3.2	Elaborazione reports e studi	
B3.3	Pubblicazione risultati	
C	Costi indiretti	
C0	Costi indiretti su base forfettaria.	In misura pari al 15% dei costi diretti per il personale (voce B2.1)

6.1.6 Progetto F-Rivedere ed integrare l'offerta scolastica e formativa nel settore economico di riferimento nel quadro dell'azione di coordinamento svolta dai competenti servizi regionali e tenuto conto dei processi di innovazione in atto nel settore

Il costo massimo ammissibile previsto per la realizzazione delle attività inerenti il "Progetto F-Rivedere ed integrare l'offerta scolastica e formativa nel settore economico di riferimento nel quadro dell'azione di coordinamento svolta dai competenti servizi regionali e tenuto conto dei processi di innovazione in atto nel settore" è di **75.000,00 €.**

In fase di rendicontazione, le spese effettivamente sostenute sono imputabili alle seguenti voci di spesa:

Voce di spesa		Note
B1	Preparazione	
B1.2	Ideazione e progettazione.	Fino ad un massimo del 5% del costo approvato a preventivo.
B2	Realizzazione	
B2.1	Personale interno	In questa voce possono essere rendicontate le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno.
B2.2	Collaboratori esterni	
B2.3	Erogazione del servizio	
B2.4	Altre funzioni tecniche	
B2.5	Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata	
B2.6	Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata	
B3	Diffusione dei risultati	
B3.1	Incontri e seminari	
B3.2	Elaborazione reports e studi	
B3.3	Pubblicazione risultati	
C	Costi indiretti	
C0	Costi indiretti su base forfettaria.	In misura pari al 15% dei costi diretti per il personale (voce B2.1)

6.1.7 Progetto G-Sviluppare le capacità progettuali e gestionali per realizzare interventi di sviluppo attraverso l'integrazione di risorse locali ed extra-locali

Il costo massimo ammissibile previsto per la realizzazione delle attività inerenti il "Progetto G-Sviluppare le capacità progettuali e gestionali per realizzare interventi di sviluppo attraverso l'integrazione di risorse locali ed extra-locali" è di **50.000,00 €.**

In fase di rendicontazione, le spese effettivamente sostenute sono imputabili alle seguenti voci di spesa:

Voce di spesa	Note

B1	Preparazione	
B1.2	Ideazione e progettazione.	Fino ad un massimo del 5% del costo approvato a preventivo.
B2	Realizzazione	
B2.1	Personale interno	In questa voce possono essere rendicontate le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno.
B2.2	Collaboratori esterni	
B2.3	Erogazione del servizio	
B2.4	Altre funzioni tecniche	
B2.5	Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata	
B2.6	Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata	
B3	Diffusione dei risultati	
B3.1	Incontri e seminari	
B3.2	Elaborazione reports e studi	
B3.3	Pubblicazione risultati	
C	Costi indiretti	
C0	Costi indiretti su base forfettaria.	In misura pari al 15% dei costi diretti per il personale (voce B2.1)

6.2 Documentazione attestante la realizzazione dell'operazione

Il soggetto attuatore deve presentare all'Area, via San Francesco 37, Trieste, Ufficio protocollo VI piano la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione delle attività connesse ai singoli progetti compresi nell'operazione, secondo quanto indicato nella tabella che segue:

Termine di consegna del rendiconto	**Tipologia spese**
31 marzo 2018	Spese sostenute entro il 31 dicembre 2017
31 ottobre 2018	Spese sostenute dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2018
31 marzo 2019	Spese sostenute dal 1 luglio 2018 al 31 dicembre 2018
31 ottobre 2019	Spese sostenute dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019
31 marzo 2020	Spese sostenute dal 1 luglio 2019 al 31 dicembre 2019

Qualora il termine indicato ricada in un giorno festivo, lo stesso s'intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La documentazione da presentare per ogni singolo progetto è quella prevista dall'art. 19 del Regolamento. Alla suddetta documentazione dovrà essere allegata anche una relazione tecnica generale, contenente la descrizione di tutte le attività realizzate in termini qualitativi e quantitativi e relativa a tutti i progetti.

A conclusione dell'operazione nel suo complesso ed entro il 31 marzo 2020 il Polo deve trasmettere all'Area il rendiconto relativo al II semestre 2019 e una relazione tecnica generale corredata da indagini, report, schede informative, strumenti e ogni altro output elaborato nell'ambito dell'operazione.

6.3. Flussi finanziari

Saranno erogati quattro saldi parziali ad avvenuta verifica dei rendiconti presentati semestralmente, secondo i termini indicati al paragrafo 6.2. L'importo dei suddetti saldi parziali sarà pari alla somma ammessa a rendiconto.

Il saldo finale sarà erogato ad avvenuta verifica del rendiconto inerente l'ultimo semestre di attività e sarà pari alla somma ammessa a rendiconto.

L'erogazione dei contributi resta comunque subordinata alla disponibilità di spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità..

7. TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali forniti all'Area sono utilizzati per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui al presente Avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati sono trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali, nel pieno rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa e verranno conservati in archivi informatici e cartacei.
2. I dati personali potranno venir resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000. All'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, cui si rinvia.
3. Il conferimento di tali dati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti, è obbligatorio in quanto indispensabile al richiedente per la partecipazione al procedimento di cui sopra; conseguentemente, il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di partecipazione del richiedente al procedimento stesso.
4. I dati possono essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni alle amministrazioni presso le quali possono essere verificate le informazioni autocertificabili ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
5. Titolare del trattamento è il Direttore dell'Area istruzione, formazione e ricerca.

8. ELEMENTI INFORMATIVI

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000, si comunicano i seguenti elementi informativi:
Struttura regionale attuatrice Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Area istruzione, formazione e ricerca
via S. Francesco, 37 – 34133 Trieste
tel. 040/ 3775206 fax 040/3775250
indirizzo mail: istruzione@regione.fvg.it
indirizzo PEC: lavoro@certregione.fvg.it
Responsabile del procedimento: Vice Direttore centrale dott.ssa Ketty SEGATTI - tel. 040/3775206; e-mail ketty.segatti@regione.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Maria Graziella PELLEGRINI – tel. 040/3772834; e-mail mariagraziella.pellegrini@regione.fvg.it
2. Copia integrale del presente avviso è disponibile sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo http://www.regione.fvg.it.
3. L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato in domanda né per eventuali disguidi postali o altro, comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

9. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

Il termine ultimo per la chiusura del procedimento è fissato alla data del 31 dicembre 2020.

Il Direttore dell'Area istruzione, formazione e ricerca
dott.ssa Ketty Segatti

FIRMATO DIGITALMENTE

18_26_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_5090_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 16 giugno 2018, n. 5090

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità. Approvazione operazioni relative a "Percorsi formativi Fpgo 1" presentate dal 16 al 30 aprile 2018.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014, e le successive delibere di modifica ed integrazione, che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
PRECISATO che il testo vigente del programma risulta dall'elaborato allegato alla delibera della giunta regionale n. 582 del 15 marzo 2018;
VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità, con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
per ATI 1: Trieste - IRES FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 2: Gorizia - ENFAP FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 3: Udine - En.A.I.P. FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 4: Pordenone - IAL FVG - Progetto giovani e occupabilità
EVIDENZIATO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 13 marzo 2015, e successive modificazioni, concernente l'approvazione del documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2015" sono stati approvati i programmi specifici n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità e n. 12/15 - FVG Progetto giovani - con i quali viene assicurata la prosecuzione di FVG Progetto occupabilità e di FVG Progetto giovani all'interno di PIPOL;
EVIDENZIATO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 797 del 30 aprile 2015 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014 avente per oggetto "Variazioni al Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL" è stata approvata l'integrazione all'articolazione di PIPOL con la previsione dell'apporto dei richiamati programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 che permette la prosecuzione degli interventi di FVG Progetto occupabilità e di FVG Progetto giovani;
VISTO il decreto n. 2272/LAVFORU del 10 giugno 2015, ed il successivo decreto di modifica, con il quale è stato approvato un apposito documento nel quale sono state individuate le modalità con cui le parti interessate operano nell'ambito della cooperazione attuativa di PIPOL ai fini della predisposizione del PAI e della previsione al suo interno di misure di carattere formativo ed ha previsto la successiva emanazione di una apposita direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate dal POR FSE 2014/2020;
VISTO il decreto n. 2733/LAVFORU del 25 giugno 2015, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 dell'8 luglio 2015, con il quale è stato emanato il documento

"Direttive per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n.8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL";
VISTO il decreto n. 1667/LAVFORU del 21 marzo 2016, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 30 marzo 2016, con il quale è stato approvato il documento "Direttive per l'attuazione, nell'ambito di PIPOL, delle attività di carattere formativo previste dai programmi specifici n. 8/15 e n.12/15 del PPO 2015 da parte delle ATI selezionate ai sensi dell'Avviso emanato con decreto n.100/LAVFOR.FP/2014", che sostituisce il documento approvato con il richiamato decreto n. 2733/LAVFORU/2015;
PRECISATO che il testo vigente delle "Direttive per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL", è quello approvato con il decreto n. 9598/LAVFORU del 9 novembre 2017;
PRECISATO che tali Direttive prevedono l'attivazione di operazioni a valere sull'Asse 1 - Occupazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
PRECISATO che le operazioni devono essere presentate, con modalità a sportello quindicinale, alla Struttura attuatrice tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono approvate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;
EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili, relative alle annualità 2015 e 2016 a favore di operazioni formative eligibili a valere sul programma specifico n. 8/15, sono pari ad euro 12.651.907,00, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale:

P.S.8/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
12.651.907,00	2.909.938,61	1.391.709,77	5.313.800,94	3.036.457,68

EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili, relative all'annualità 2017, a favore di operazioni formative eligibili a valere sul programma specifico n. 8/15, sono pari ad euro 3.039.472,00, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale:

P.S. 8/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
3.039.472,00	699.079,00	334.342,00	1.276.578,00	729.473,00

VISTO il decreto n. 4565/LAVFOR del 1° giugno 2018, con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni relative a "Percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo 1" presentate dal 16 al 30 aprile 2018 dal soggetto attuatore ATI 3 Udine - ENAIP FVG, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

P.S. 8/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
940.667,02	266.825,49	68.063,52	519.256,13	86.521,88

VISTE le operazioni relative a "Percorsi formativi FPGO 1" presentate dal 16 al 30 aprile 2018 dai soggetti attuatori ATI 2 GO - ENFAP FVG e ATI 3 Udine - ENAIP FVG;
EVIDENZIATO che la Struttura Regionale Attuatrice ha provveduto alla valutazione delle operazioni relative a "Percorsi formativi FPGO 1" presentate in base alle Direttive di cui si tratta, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 24 maggio 2018;
PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che 10 operazioni presentate sono state valutate positivamente e sono approvabili e 2 operazioni presentate non sono state valutate positivamente e non sono approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni relative a "Percorsi formativi FPGO 1" presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante)
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 10 operazioni per complessivi euro 346.690,00, di cui 2 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Gorizia per euro 57.870,00, e 8 operazioni che si realizza nell'ambito territoriale di Udine per euro 288.820,00;
PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:

Capitolo S/3631 - competenza 2018 - euro 52.003,50
Capitolo S/3632 - competenza 2018 - euro 121.341,50
Capitolo S/3633 - competenza 2018 - euro 173.345,00
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

P.S. 8/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
593.977,02	266.825,49	10.193,52	230.436,13	86.521,88

PRECISATO inoltre che l'ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018);
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione per gli anni 2018/2020 e per l'anno 2018);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2018 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2701 del 28 dicembre 2017;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli anni 2018/2020 e per l'anno 2018 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2700 del 28 dicembre 2017;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni relative a "Percorsi formativi FPGO 1" presentate dal 16 al 30 aprile 2018 dai soggetti attuatori ATI 2 GO - ENFAP FVG e ATI 3 Udine - ENAIP FVG, sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante)
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 10 operazioni per complessivi euro 346.690,00, di cui 2 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Gorizia per euro 57.870,00, e 8 operazioni che si realizza nell'ambito territoriale di Udine per euro 288.820,00.
3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:
Capitolo S/3631 - competenza 2018 - euro 52.003,50
Capitolo S/3632 - competenza 2018 - euro 121.341,50
Capitolo S/3633 - competenza 2018 - euro 173.345,00
4. Per le imputazioni contabili e i codici previsti dalla normativa vigente, si rinvia all'allegato contabile, che costituisce parte integrante del presente atto.
5. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 16 giugno 2018

SEGATTI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

1420R1FPGO1

FSE 2014/2020 - PIPOL POR - PERCORSI FORMATIVI FPGO 1

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	TECNICHE DI GESTIONE DELLE PRATICHE FISCALI	FP1846561001	2018	32.150,00	32.150,00	AMMESSO
2	TECNICHE DI SOCIAL MEDIA MARKETING	FP1847004001	2018	25.720,00	25.720,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			57.870,00	57.870,00	
	Totale ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			57.870,00	57.870,00	
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	GESTIRE PROCEDURE INFORMATICHE	FP1846442001	2018	25.720,00	25.720,00	AMMESSO
2	TECNICHE DI SOCIAL MEDIA MANAGEMENT	FP1846443001	2018	32.150,00	32.150,00	AMMESSO
3	TECNICHE DI PRODUZIONE VIDEO	FP1846444001	2018	25.720,00	25.720,00	AMMESSO
4	REALIZZARE RIPARAZIONI SARTORIALI	FP1846445001	2018	25.720,00	25.720,00	AMMESSO
5	TECNICHE DI SEGRETERIA CON UTILIZZO DELLA LINGUA INGLESE	FP1846446001	2018	51.440,00	51.440,00	AMMESSO
6	TECNICHE TURISTICHE	FP1846447001	2018	52.400,00	52.400,00	AMMESSO
7	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI IN LINGUA INGLESE	FP1846449001	2018	32.150,00	32.150,00	AMMESSO
8	TECNICHE DI SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE	FP1846450001	2018	43.520,00	43.520,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			288.820,00	288.820,00	
	Totale ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			288.820,00	288.820,00	
	Totale con finanziamento 1420R1FPGO1			346.690,00	346.690,00	
	Totale 1420R1FPGO1			346.690,00	346.690,00	
	Totale con finanziamento			346.690,00	346.690,00	
	Totale			346.690,00	346.690,00	

ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE OPERAZIONI NON APPROVATE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Descrizione	Operatore
1420R1FPGO1	FP1846441001	TECNICHE DEL COMMERCIO ESTERO - BACK OFFICE COMMERCIALE	NON AMMESSO per mancata previsione dei moduli di 4 ore di cui al par. 3.1, cap . 3, par. 3.1, cap. 4, par. 3.1, cap. 5	ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'
1420R1FPGO1	FP1846558001	TECNICHE DI GUIDA DEI DRONI	NON AMMESSO per mancata coerenza e qualità progettuale e/o finanziaria	ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ

ALLEGATO "A"

CLASSIFICAZIONE IV LIVELLO PIANO DEI CONTI: U.1.04.04.01.000

OPERATORE:	CODICE:	DENOMINAZIONE:		CONTRIBUTO	QUOTA UE CAP 3633	QUOTA STATO CAP 3632	QUOTA REGIONE CAP 3631
ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1847004001	TECNICHE DI SOCIAL MEDIA MARKETING		25.720,00	12.860,00	9.002,00	3.858,00
ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1846561001	TECNICHE DI GESTIONE DELLE PRATICHE FISCALI		32.150,00	16.075,00	11.252,50	4.822,50
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1846450001	TECNICHE DI SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE		43.520,00	21.760,00	15.232,00	6.528,00
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1846449001	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI IN LINGUA INGLESE		32.150,00	16.075,00	11.252,50	4.822,50
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1846447001	TECNICHE TURISTICHE		52.400,00	26.200,00	18.340,00	7.860,00
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1846446001	TECNICHE DI SEGRETERIA CON UTILIZZO DELLA LINGUA INGLESE		51.440,00	25.720,00	18.004,00	7.716,00
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1846445001	REALIZZARE RIPARAZIONI SARTORIALI		25.720,00	12.860,00	9.002,00	3.858,00
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1846444001	TECNICHE DI PRODUZIONE VIDEO		25.720,00	12.860,00	9.002,00	3.858,00
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1846443001	TECNICHE DI SOCIAL MEDIA MANAGEMENT		32.150,00	16.075,00	11.252,50	4.822,50
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1846442001	GESTIRE PROCEDURE INFORMATICHE		25.720,00	12.860,00	9.002,00	3.858,00
Totali per classificazione: U.1.04.04.01.000		**Numero progetti :**	**10**	**346.690,00**	**173.345,00**	**121.341,50**	**52.003,50**
Totali del provvedimento:		**Numero progetti:**	**10**	**346.690,00**	**173.345,00**	**121.341,50**	**52.003,50**

18_26_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_5091_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 16 giugno 2018, n. 5091

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, asse 1 - Occupazione - Programma specifico n. 67/17 - "Attivagiovani". Avviso per la presentazione e l'attuazione di operazioni per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani Neet-Attivagiovani, emanato con decreto n. 8458 LAVFORU/2017. Finanziamento delle operazioni presentate entro la prima annualità (2018), approvate e finanziate parzialmente o non finanziate per esaurimento delle risorse.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTO l'art.2 della Legge regionale 12 aprile 2017 , n. 7- "Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani AttivaGiovani, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione", che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi per la realizzazione di interventi formativi, prevalentemente di tipo esperienziale che, attraverso la valorizzazione dei contesti sociali, culturali ed economici locali, consentano ai giovani di potenziare e migliorare le proprie capacità di gestire un più ampio progetto di vita;
VISTA la Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la DGR n.1564 del 26 agosto 2016, relativa alla modifica delle competenze dell'Area Istruzione, Formazione e Ricerca;
VISTO il Programma Operativo FVG del Fondo sociale europeo 2014/2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014) 9883 del 17 dicembre 2014;
VISTO il documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO" per l'anno 2017, approvato con delibera della Giunta regionale n 766 d.d. 28/04/2017, nel quale vengono pianificate le operazioni finanziabili nell'anno 2017 nell'ambito del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione "- della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO, in particolare, il Programma specifico n. 67/17-" AttivaGiovani" che dispone la realizzazione di interventi a carattere formativo a forte valenza operativa ed esperienziale finalizzati ad aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET, presenti sul territorio regionale, attraverso la costituzione di una rete locale, lo svolgimento di percorsi formativi di tipo esperienziale e l'erogazione di servizi di accompagnamento e tutoraggio verso i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro;
VISTO il decreto del Vice Direttore centrale n. 8458/LAVFORU d.d. 11/10/2017 di emanazione dell'"Avviso pubblico per la presentazione e l'attuazione di operazioni per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET - AttivaGiovani";
PRESO ATTO che il suddetto Avviso al Paragrafo 5.1 comma 4, prevede che la presentazione delle operazioni avvenga con modalità a sportello mensile, fino al 30 maggio di ciascuna annualità di riferimento (2018, 2019, 2020), salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie;
PRESO ATTO che l'Avviso medesimo prevede, al paragrafo 3.2, che l'operazione sia obbligatoriamente composta da tre progetti (A, B, C);
EVIDENZIATO che, come precisato al paragrafo 4, comma 1 dell'Avviso in parola, le risorse finanziarie disponibili sono pari ad euro 4.500.000,00- suddivise in tre annualità (2018-2019-2020);
EVIDENZIATO, altresì, come precisato al paragrafo 4 dell'Avviso, comma 3, che al fine di garantire un'omogenea ripartizione territoriale delle operazioni, le risorse disponibili sono suddivise per ogni annualità, sulla base di una quota disponibile per ciascun territorio delle Unioni territoriali intercomunali e in rap-

porto al numero di giovani in età compresa tra i 20 e 29 anni presenti nei Comuni facenti parte le Unioni territoriali intercomunali medesime;
PRESO ATTO che con propri decreti sono state approvate le graduatorie relative alle operazioni presentate negli sportelli di:
- ottobre 2017 (decreto n. 10651/LAVFORU d.d. 23/11/2017);
- novembre 2017 (decreto n. 12150/LAVFORU d.d. 15/12/2017);
- dicembre 2017 (decreto n. 243/LAVFORU d.d. 25/01/2018);
- gennaio 2018 (decreto n. 502/LAVFORU d.d. 12/02/2018);
- febbraio 2018 (decreto n. 2420/LAVFORU d.d. 29/03/2018);
- marzo 2018 (decreto 3283/LAVFORU d.d. 26/04/2018 rettificato con decreto n. 3788/LAVFORU d.d. 11/05/2018);
- aprile 2018 (decreto n. 4074/LAVFORU d.d. 21/05/2018);
- maggio 2018 (decreto n. 4940/LAVFORU d.d. 14/06/2018);

VISTO il proprio decreto n. 4400/LAVFORU del 29 maggio 2018 che apporta il primo intervento correttivo al menzionato Avviso determinando le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie non utilizzate entro la data del 30 maggio di ciascuna annualità di riferimento (2018, 2019, 2020);
RILEVATO che entro la data del 30 maggio 2018, termine della prima annualità, sono risultate parzialmente finanziate le seguenti operazioni:

Decreto di approvazione	Cod. operazione	Operatore	Contributo ammesso parzialmente	Unione territoriale intercomunale
n. 2420/LAVFORU d.d. 29/03/2018	OR1816530000	Edilmaster scuola edile di Trieste	€ 33.742,50	Collio Alto Isonzo
n. 3283/LAVFORU d.d. 26/04/2018 (rettificato con decreto n. 3788/LAVFORU d.d. 11/05/2018)	OR1828007000	IAL Innovazione Apprendimento Lavoro FVG	€ 9.675,50-	Noncello
n. 4074/LAVFORU d.d. 21/05/2018	OR1842978000	C.E.F.A.P.	€ 24.097,50	Agro Aquileiese

RILEVATO, inoltre, che entro la data del 30 maggio 2018, termine della prima annualità, sono risultate non ammesse al finanziamento per esaurimento delle risorse le seguenti operazioni:

Decreto di approvazione	Cod. operazione	Operatore	Contributo non ammesso per esaurimento delle risorse	Unione territoriale intercomunale
n. 2420LAVFORU d.d. 29/03/2018	OR1817395000	Edilmaster scuola edile di Trieste	€ 44.912,50	Collio Alto Isonzo
n. 2420LAVFORU d.d. 29/03/2018	OR1817382000	Comitato Regionale dell'ENFAP	€ 21.558,00	Collio Alto Isonzo
n. 4074/LAVFORU d.d. 21/05/2018	OR1836784000	SOFORM Società Consortile ar.l.	€ 28.744,00	Noncello
n. 4074/LAVFORU d.d. 21/05/2018	OR1847321000	AD FORMANDUM	€ 46.787,50	Collio Alto Isonzo

DATO ATTO, inoltre, che entro la data del 30 maggio 2018 le risorse ancora disponibili, suddivise per Unione territoriale intercomunale indicate di seguito, ammontano a euro 312.996,75-:

	Denominazione UTI	Risorse disponibili su UTI
1	Unione Carso Isonzo Adriatico	€ 3.575,00
2	Unione Collio-Alto Isonzo	esaurite
3	Unione del Noncello	esaurite
4	Unione delle Valli e delle Dolomiti friulane	€ 28.018,00
5	Unione Livenza-Cansiglio-Cavallo	€ 40.566,00
6	Unione Sile e Meduna	€ 3.971,50
7	Unione Tagliamento	€ 3.633,50
8	Unione Giuliana/Julijska Unija	€ 1.762,25
9	Unione Agro Aquileiese	esaurite
10	Unione Collinare	€ 24.979,00
11	Unione del Canal del Ferro-Val Canale	€ 34.030,00
12	Unione del Friuli Centrale	€ 22.540,50
13	Unione del Gemonese	€ 41.275,00

	Denominazione UTI	Risorse disponibili su UTI
14	Unione del Natisone	€ 5.596,00
15	Unione del Torre	€ 24.489,00
16	Unione della Carnia	€ 79,00
17	Unione Mediofriuli	€ 67.420,00
18	Unione Riviera Bassa Friulana	€ 11.062,00
	Totale	€ 312.996,75

DATO ATTO, pertanto, che risulta possibile ammettere al finanziamento in primo luogo e per la quota di residuo, le operazioni presentate nel corso della prima annualità già parzialmente finanziate con atti amministrativi precedenti e, in secondo luogo, le operazioni presentate nel corso della prima annualità e non finanziate per esaurimento delle risorse, come previsto dall'Avviso al paragrafo 4 "Risorse finanziarie e durata", capoversi 4 e 4 bis e di inserirle in una graduatoria formata sulla base della data di presentazione;
CONSIDERATO che l'Allegato 1 determina il finanziamento per la quota di residuo delle operazioni presentate entro la prima annualità e già parzialmente finanziate, per complessivi euro 41.403,00- e l'Allegato 2 determina il finanziamento delle operazioni presentate entro la prima annualità e non finanziate per esaurimento delle risorse, per complessivi euro 142.002,00- per l'attuazione di interventi per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET- AttivaGiovani;
RITENUTO di finanziare le operazioni di cui all'Allegato 3, che determina altresì la graduatoria delle operazioni per l'attuazione di interventi per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET-AttivaGiovani, presentate entro la prima annualità, per complessivi euro 183.405,00- ripartiti sulla base delle Unioni territoriali intercomunali di riferimento, come indicato dall'Avviso al paragrafo 5.2 "Selezione e approvazione delle operazioni" capoverso 13;
DATO ATTO che, come indicato dall'Avviso al paragrafo 7.1 "Termini di avvio e conclusione delle attività", le attività connesse con la realizzazione dei progetti, qualora non già avviate, devono prendere avvio entro 45 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione sul BUR del presente decreto di finanziamento;
PRECISATO, infine, che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1, 2 e 3 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, in relazione all'"Avviso pubblico per la presentazione e l'attuazione di operazioni per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET - Attivagiovani", emanato con decreto n. 8458/LAVFORU/2017 sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni presentate entro la prima annualità e già parzialmente finanziate (Allegato 1, parte integrante del presente decreto);
- elenco delle operazioni presentate entro la prima annualità e non finanziate per esaurimento delle risorse (Allegato 2, parte integrante del presente decreto);
- graduatoria delle operazioni ammesse a finanziamento, formata sulla base della data di presentazione delle operazioni medesime (Allegato 3, parte integrante del presente decreto);

2. L'Allegato 3 determina il finanziamento della graduatoria delle operazioni presentate nella prima annualità per complessivi euro 183.405,00- ripartiti sulla base delle Unioni territoriali intercomunali di riferimento, come indicato dall'Avviso al paragrafo 5.2 "Selezione e approvazione delle operazioni" capoverso 13.
3. Le attività connesse con la realizzazione dei progetti di cui all'allegato 3, qualora non già avviate, devono prendere avvio entro 45 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione sul BUR del presente decreto di finanziamento.
4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1, 2 e 3 viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 16 giugno 2018

SEGATTI

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, PARI OPPORTUNITÁ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÁ
PROGRAMMA SPECIFICO 67/17 ATTIVAGIOVANI **ALLEGATO 1**
ELENCO DELLE OPERAZIONI PRESENTATE ENTRO LA PRIMA ANNUALITÀ E GIÀ PARZIALMENTE FINANZIATE

Tipo di finanziamento	Codice operazione	Operatore	Denominazione progetti	Data presentazione	Unione territoriale intercomunale di riferimento	Contributo pubblico richiesto	Contributo finanziato con decreto di approvazione delle operazioni	Contributo residuo da finanziare
1420AGA6717	OR1816530000	EDILMASTER SCUOLA EDILE DI TRIESTE	STREET ART PER RIQUALIFICARE LA CITTÁ PUBBLICA_A OR1816530001	22/02/2018	Unione Collio Alto Isonzo	€ 34.750,00	€ 33.742,50 (decreto n. 2420/LAVFORU d.d. 29/03/2018)	€ 11.170,00
			STREET ART PER RIQUALIFICARE LA CITTÁ PUBBLICA_B OR1816530002			€ 7.500,00		
			STREET ART PER RIQUALIFICARE LA CITTÁ PUBBLICA_C OR1816530003			€ 2.662,50		
1420AGA6717	OR1828007000	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FVG S.R.L. IMPRESA SOCIALE	YAL YOUNG ACTIVE LAB – FOTO VIDEO MEDIA _A OR1828007001	30/03/2018	Unione Noncello	€ 15.846,00	€ 9.675,50 (decreto n. 3283/LAVFORU d.d. 26/04/2018)	€ 9.418.50
			YAL YOUNG ACTIVE LAB – FOTO VIDEO MEDIA _B OR1828007002			€ 2.120,00		
			YAL YOUNG ACTIVE LAB – FOTO VIDEO MEDIA_C OR1828007003			€ 1.128,00		
1420AGA6717	OR1842978000	CE.F.A.P.	PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAIZONE DI ORTAGGI_A OR1842978001	24/04/2018	Unione Agro Aquileiese	€ 34.750,00	€ 24.097,50 (decreto n. 4074/LAVFORU d.d. 21/05/2018)	€ 20.814,50
			PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAIZONE DI ORTAGGI_B OR1842978002			€ 7.500,00		
			PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAIZONE DI ORTAGGI_C OR1842978003			€ 2.662,00		
							Totale	**€ 41.403,00**

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, PARI OPPORTUNITÁ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÁ
PROGRAMMA SPECIFICO 67/17 ATTIVAGIOVANI **ALLEGATO 2**
ELENCO OPERAZIONI PRESENTATE ENTRO LA PRIMA ANNUALITÀ E NON FINANZIATE PER ESAURIMENTO DELLE RISORSE

Tipo di finanziamento	Codice operazione	Operatore	Denominazione progetti	Data presentazione	Unione territoriale intercomunale di riferimento	Contributo pubblico richiesto	Contributo ammesso al finanziamento ma non finanziato per esaurimento delle risorse	Contributo da finanziare
1420AGA6717	OR1817395000	EDILMASTER SCUOLA EDILE DI TRIESTE	STREET ART PER RIQUALIFICARE LA CITTÁ PUBBLICA_A OR1817395001	28/02/2018 ore 18.04	Unione Collio Alto Isonzo	€ 34.750,00	€ 44.912,50 (decreto n. 2420/LAVFORU d.d. 29/03/2018)	€ 44.912,50
			STREET ART PER RIQUALIFICARE LA CITTÁ PUBBLICA_B OR1817395002			€ 7.500,00		
			STREET ART PER RIQUALIFICARE LA CITTÁ PUBBLICA_C OR1817395003			€ 2.662,50		
1420AGA6717	OR1817382000	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP	TRASFORMA LA TUA CITTA' – LABORATORIO CREATIVO DI FLASH ART_A OR1817382001	28/02/2018 ore 19.49	Unione Collio Alto Isonzo	€ 16.680,00	€ 21.558,00 (decreto n. 2420/LAVFORU d.d. 29/03/2018)	€ 21.558,00
			TRASFORMA LA TUA CITTA' – LABORATORIO CREATIVO DI FLASH ART_B OR1817382002			€ 3.600,00		
			TRASFORMA LA TUA CITTA' – LABORATORIO CREATIVO DI FLASH ART_C OR1817382003			€ 1.278,00		
1420AGA6717	OR1836784000	SOFORM SOCIETÁ CONSORTILE a RESPONSABILITÁ LIMITATA	CROSS PATH – PERCORSI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE_A OR1836784001	11/04/2018	Unione Noncello	€ 22.240,00	€ 28.744,00 (decreto n. 4074/LAVFORU d.d. 21/05/2018)	€ 28.744,00
			CROSS PATH – PERCORSI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE_B OR1836784002			€ 4.800,00		
			CROSS PATH – PERCORSI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE_C OR1836784003			€ 1.704,00		
1420AGA6717	OR1847321000	AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE – SOCIALNO PODJETJE	TECNICHE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, NATURALE ED ENOGASTRONOMICO_A OR1847321001	30/04/2018	Unione Collio Alto Isonzo	€ 34.750,00	€ 46.787,50 (decreto n. 4074/LAVFORU d.d. 21/05/2018)	€ 46.787,50
			TECNICHE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, NATURALE ED ENOGASTRONOMICO_B OR1847321002			€ 9.375,00		
			TECNICHE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, NATURALE ED ENOGASTRONOMICO_C OR1847321003			€ 2.662,00		
							Totale	**€ 142.002,00**

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, PARI OPPORTUNITÁ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÁ
PROGRAMMA SPECIFICO 67/17 ATTIVAGIOVANI
ALLEGATO 3
GRADUATORIA DELLE OPERAZIONI AMMESSE A FINANZIAMENTO PRESENTATE ENTRO LA PRIMA ANNUALITÀ

Grad.	Tipo di finanziamento	Codice operazione	Operatore	Denominazione progetti	Data presentazione	Unione territoriale intercomunale di riferimento	Contributo pubblico richiesto	Contributo finanziato parzialmente (decreto di approvazione)	Contributo residuo da finanziare
1	1420AGA6717	OR1816530000	EDILMASTER SCUOLA EDILE DI TRIESTE	STREET ART PER RIQUALIFICARE LA CITTÁ PUBBLICA_A OR1816530001	22/02/2018	Unione Collio Alto Isonzo	€ 34.750,00	€ 33.742,50 (decreto n. 2420/LAVFORU d.d. 29/03/2018)	€ 11.170,00
				STREET ART PER RIQUALIFICARE LA CITTÁ PUBBLICA_B OR1816530002			€ 7.500,00		
				STREET ART PER RIQUALIFICARE LA CITTÁ PUBBLICA_C OR1816530003			€ 2.662,50		
2	1420AGA6717	OR1828007000	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FVG S.R.L. IMPRESA SOCIALE	YAL YOUNG ACTIVE LAB – FOTO VIDEO MEDIA _A OR1828007001	30/03/2018	Unione Noncello	€ 15.846,00	€ 9.675,50 (decreto n. 3283/LAVFORU d.d. 26/04/2018)	€ 9.418.50
				YAL YOUNG ACTIVE LAB – FOTO VIDEO MEDIA _B OR1828007002			€ 2.120,00		
				YAL YOUNG ACTIVE LAB – FOTO VIDEO MEDIA_C OR1828007003			€ 1.128,00		
3	1420AGA6717	OR1842978000	CE.F.A.P.	PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAIZONE DI ORTAGGI_A OR1842978001	24/04/2018	Unione Agro Aquileiese	€ 34.750,00	€ 24.097,50 (decreto n. 4074/LAVFORU d.d. 21/05/2018)	€ 20.814,50
				PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAIZONE DI ORTAGGI_B OR1842978002			€ 7.500,00		
				PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAIZONE DI ORTAGGI_C OR1842978003			€ 2.662,00		
								Totale	**€ 41.403,00**

Grad	Tipo di finanziamento	Codice operazione	Operatore	Denominazione progetti	Data presentazione	Unione territoriale intercomunale di riferimento	Contributo pubblico richiesto	Contributo ammesso al finanziamento ma non finanziato per esaurimento delle risorse	Contributo da finanziare
4	1420AGA6717	OR1817395000	EDILMASTER SCUOLA EDILE DI TRIESTE	STREET ART PER RIQUALIFICARE LA CITTÁ PUBBLICA_A OR1817395001	28/02/2018 ore 18.04	Unione Collio Alto Isonzo	€ 34.750,00	€ 44.912,50 (decreto n. 2420/LAVFORU d.d. 29/03/2018)	€ 44.912,50
				STREET ART PER RIQUALIFICARE LA CITTÁ PUBBLICA_B OR1817395002			€ 7.500,00		
				STREET ART PER RIQUALIFICARE LA CITTÁ PUBBLICA_C OR1817395003			€ 2.662,50		
5	1420AGA6717	OR1817382000	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP	TRASFORMA LA TUA CITTA' – LABORATORIO CREATIVO DI FLASH ART_A OR1817382001	28/02/2018 ore 19.49	Unione Collio	€ 16.680,00	€ 21.558,00	€ 21.558,00

				TRASFORMA LA TUA CITTA' – LABORATORIO CREATIVO DI FLASH ART_B OR1817382002		Alto Isonzo	€ 3.600,00	(decreto n. 2420/LAVFORU d.d. 29/03/2018)	
				TRASFORMA LA TUA CITTA' – LABORATORIO CREATIVO DI FLASH ART_C OR1817382003			€ 1.278,00		
6	1420AGA6717	OR1836784000	SOFORM SOCIETÁ CONSORTILE a RESPONSABILITÁ LIMITATA	CROSS PATH – PERCORSI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE_A OR1836784001	11/04/2018	Unione Noncello	€ 22.240,00	€ 28.744,00 (decreto n. 4074/LAVFORU d.d. 21/05/2018)	€ 28.744,00
				CROSS PATH – PERCORSI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE_B OR1836784002			€ 4.800,00		
				CROSS PATH – PERCORSI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE_C OR1836784003			€ 1.704,00		
7	1420AGA6717	OR1847321000	AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE – SOCIALNO PODJETJE	TECNICHE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, NATURALE ED ENOGASTRONOMICO_A OR1847321001	30/04/2018	Unione Collio Alto Isonzo	€ 34.750,00	€ 46.787,50 (decreto n. 4074/LAVFORU d.d. 21/05/2018)	€ 46.787,50
				TECNICHE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, NATURALE ED ENOGASTRONOMICO_B OR1847321002			€ 9.375,00		
				TECNICHE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, NATURALE ED ENOGASTRONOMICO_C OR1847321003			€ 2.662,00		
								Totale	**€ 142.002,00**
								Totale generale da finanziare	**€ 183.405,00**

18_26_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_5134_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 18 giugno 2018, n. 5134

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Attività formativa con utenza mista - Programma specifico n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità - Programma specifico n. 12/15 - FVG Progetto giovani. Approvazione operazioni relative a "Percorsi formativi Fpgo 3" presentate dal 16 al 30 aprile 2018.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014, e le successive delibere di modifica ed integrazione, che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
PRECISATO che il testo vigente del programma risulta dall'elaborato allegato alla delibera della giunta regionale n. 582 del 15 marzo 2018;
VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità, con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
per ATI 1: Trieste - IRES FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 2: Gorizia - ENFAP FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 3: Udine - En.A.I.P. FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 4: Pordenone - IAL FVG - Progetto giovani e occupabilità
EVIDENZIATO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 13 marzo 2015, e successive modificazioni, concernente l'approvazione del documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2015" sono stati approvati i programmi specifici n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità e n. 12/15 - FVG Progetto giovani - con i quali viene assicurata la prosecuzione di FVG Progetto occupabilità e di FVG Progetto giovani all'interno di PIPOL;
EVIDENZIATO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 797 del 30 aprile 2015 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014 avente per oggetto "Variazioni al Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL" è stata approvata l'integrazione all'articolazione di PIPOL con la previsione dell'apporto dei richiamati programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 che permette la prosecuzione degli interventi di FVG Progetto occupabilità e di FVG Progetto giovani;
VISTO il decreto n. 2272/LAVFORU del 10 giugno 2015, ed il successivo decreto di modifica, con il quale è stato approvato un apposito documento nel quale sono state individuate le modalità con cui le parti interessate operano nell'ambito della cooperazione attuativa di PIPOL ai fini della predisposizione del PAI e della previsione al suo interno di misure di carattere formativo ed ha previsto la successiva emanazione di una apposita direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate dal

POR FSE 2014/2020;
VISTO il decreto n. 2733/LAVFORU del 25 giugno 2015, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 dell'8 luglio 2015, con il quale è stato emanato il documento "Direttive per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n.8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL";
VISTO il decreto n. 1667/LAVFORU del 21 marzo 2016, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 30 marzo 2016, con il quale è stato approvato il documento "Direttive per l'attuazione, nell'ambito di PIPOL, delle attività di carattere formativo previste dai programmi specifici n. 8/15 e n.12/15 del PPO 2015 da parte delle ATI selezionate ai sensi dell'Avviso emanato con decreto n.100/LAVFOR.FP/2014", che sostituisce il documento approvato con il richiamato decreto n. 2733/LAVFORU/2015;
PRECISATO che il testo vigente delle "Direttive per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL", è quello approvato con il decreto n. 9598/LAVFORU del 9 novembre 2017;
PRECISATO che tali Direttive prevedono l'attivazione di operazioni a valere sull'Asse 1 - Occupazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
PRECISATO che le operazioni devono essere presentate, con modalità a sportello quindicinale, alla Struttura attuatrice tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono approvate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;
PRECISATO che, al fine di favorire la più ampia flessibilità nella realizzazione delle operazioni, è ammesso lo svolgimento di operazioni formative alla quali partecipano allievi eligibili a valere sul programma specifico n. 8/15 e sul programma specifico n. 12/15;
EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili, relative alle annualità 2015 e 2016, a favore di operazioni formative eligibili a valere sul programma specifico n. 12/15, sono pari ad euro 9.830.607,00, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale:

P.S. 12/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
9.830.607,00	2.261.040,00	1.081.367,00	4.128.855,00	2.359.345,00

EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili, relative alle annualità 2015 e 2016 a favore di operazioni formative eligibili a valere sul programma specifico n. 8/15, sono pari ad euro 12.651.907,00, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale:

P.S.8/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
12.651.907,00	2.909.938,61	1.391.709,77	5.313.800,94	3.036.457,68

EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili, relative all'annualità 2017, a favore di operazioni formative eligibili a valere sul programma specifico n. 12/15, sono pari ad euro 2.605.596,00, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale:

P.S. 12/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
2.605.596,00	599.287,00	286.616,00	1.094.350,00	625.343,00

EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili, relative all'annualità 2017, a favore di operazioni formative eligibili a valere sul programma specifico n. 8/15, sono pari ad euro 3.039.472,00, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale:

P.S. 8/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
3.039.472,00	699.079,00	334.342,00	1.276.578,00	729.473,00

VISTO il decreto n. 4573/LAVFOR del 1° giugno 2018, con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni relative a "Percorsi formativi FPGO 3" presentate dal 1° al 31 marzo 2018 dai soggetti attuatori ATI 1 Trieste - IRES FVG, ATI 2 Gorizia - ENFAP FVG, ATI 3 Udine - ENAIP FVG e ATI 4 Pordenone - IAL FVG, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

P.S. 12/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
590.564,62	298.434,40	27.724,35	171.234,98	93.170,89

VISTO il decreto n. 5090/LAVFOR del 16 giugno 2018, con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni relative a "Percorsi formativi FPGO 1" presentate dal 16 al 30 aprile 2018 dai soggetti attuatori ATI 2 GO - ENFAP FVG e ATI 3 Udine - ENAIP FVG, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

P.S. 8/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
593.977,02	266.825,49	10.193,52	230.436,13	86.521,88

VISTE le operazioni relative a "Percorsi formativi FPGO 3" presentate dal 16 al 30 aprile 2018 dai soggetti attuatori ATI 1 Trieste - IRES FVG, ATI 2 Gorizia - ENFAP FVG, ATI 3 Udine - ENAIP FVG e ATI 4 Pordenone - IAL FVG;
EVIDENZIATO che la Struttura Regionale Attuatrice ha provveduto alla valutazione delle operazioni relative a "Percorsi formativi FPGO 3" presentate in base alle Direttive di cui si tratta, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 24 maggio 2018;
PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che 24 operazioni presentate sono state valutate positivamente e sono approvabili, mentre 1 operazione presentata non è stata valutata positivamente e non è approvabile;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni relative a "Percorsi formativi FPGO 3" presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante)
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 24 operazioni per complessivi euro 1.032.351,50, di cui 12 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste per euro 538.305,00, 1 operazione che si realizza nell'ambito territoriale di Gorizia per euro 25.720,00, 8 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per euro 348.574,50, e 3 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per euro 119.752,00;
PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:
Capitolo S/3631 - competenza 2018 - euro 136.889,93
Capitolo S/3632 - competenza 2018 - euro 319.409,82
Capitolo S/3633 - competenza 2018 - euro 456.299,75
Capitolo S/3634 - competenza 2018 - euro 17.962,80
Capitolo S/3635 - competenza 2018 - euro 41.913,20
Capitolo S/3636 - competenza 2018 - euro 59.876,00
RITENUTO, nell'ottica di una ottimizzazione dell'impiego delle risorse disponibili a favore di operazioni formative eligibili a valere sui programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15, di effettuare un accorpamento delle risorse destinate a favore di operazioni formative alla quali partecipano allievi eligibili a valere sul programma specifico n. 8/15 con le risorse destinate a favore di operazioni formative alla quali partecipano allievi eligibili a valere sul programma specifico n. 12/15;
EVIDENZIATO che, alla luce di quanto sopra esposto, le risorse finanziarie disponibili, relative all'annualità 2017, a favore di operazioni formative eligibili a valere sui programmi specifici n. 12/15 e n. 8/15, sono pari ad euro 1.184.541,64, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale

P.S. 12/15 P.S. 8/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
1.184.541,64	565.259,89	37.917,87	401.671,11	179.692,77

EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

P.S. 12/15 P.S. 8/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
152.190,14	26.954,89	12.197,87	53.096,61	59.940,77

PRECISATO che, con decreto n. 10275/LAVFORU del 20 novembre 2017, è stato fissato al 30 aprile 2018 il termine entro il quale le ATI possono presentare le operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL, e, pertanto, con il presente provvedimento si chiude il periodo di vigenza del relativo sportello;
PRECISATO inoltre che l'ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018);
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione per gli anni 2018/2020 e per l'anno 2018);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2018 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2701 del 28 dicembre 2017;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli anni 2018/2020 e per l'anno 2018 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2700 del 28 dicembre 2017;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni relative a "Percorsi formativi FPGO 3" presentate dal 16 al 30 aprile 2018 dai soggetti attuatori ATI 1 Trieste - IRES FVG, ATI 2 Gorizia - ENFAP FVG, ATI 3 Udine - ENAIP FVG e ATI 4 Pordenone - IAL FVG, sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante)
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 24 operazioni per complessivi euro 1.032.351,50, di cui 12 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste per euro 538.305,00, 1 operazione che si realizza nell'ambito territoriale di Gorizia per euro 25.720,00, 8 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per euro 348.574,50, e 3 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per euro 119.752,00.
3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:
Capitolo S/3631 - competenza 2018 - euro 136.889,93
Capitolo S/3632 - competenza 2018 - euro 319.409,82
Capitolo S/3633 - competenza 2018 - euro 456.299,75
Capitolo S/3634 - competenza 2018 - euro 17.962,80
Capitolo S/3635 - competenza 2018 - euro 41.913,20
Capitolo S/3636 - competenza 2018 - euro 59.876,00
4. Per le imputazioni contabili e i codici previsti dalla normativa vigente, si rinvia all'allegato contabile, che costituisce parte integrante del presente atto.
5. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 18 giugno 2018

SEGATTI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

1420R3FPGO3M

FSE 2014/2020 - PIPOL POR - PERCORSI FORMATIVI FPGO 3

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	TECNICHE DI INTERIOR DESIGN PER IL SETTORE NAVALE	FP1847055001	2018	51.440,00	51.440,00	AMMESSO
2	TECNICHE DI SERVIZIO AI PIANI	FP1847056001	2018	49.425,00	49.425,00	AMMESSO
3	TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE SOFTWARE	FP1847057001	2018	45.010,00	45.010,00	AMMESSO
4	STILISMO, SARTORIA E CARTAMODELLISMO	FP1847060001	2018	52.080,00	52.080,00	AMMESSO
5	LINGUA INGLESE PER IL SETTORE TURISMO/COMMERCIO	FP1847061001	2018	25.720,00	25.720,00	AMMESSO
6	TECNICHE DI RICEVIMENTO IN ORARIO NOTTURNO	FP1847062001	2018	59.310,00	59.310,00	AMMESSO
7	GESTIONE DEL FRONT-OFFICE	FP1847063001	2018	32.150,00	32.150,00	AMMESSO
8	TECNICHE DI IMPIANTISTICA ELETTRICA	FP1847065001	2018	52.400,00	52.400,00	AMMESSO
9	TECNICHE BASE DI SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE - 2	FP1847066001	2018	66.930,00	66.930,00	AMMESSO
10	TECNICHE DI WEB CONTENT E DISTRIBUTION MANAGEMENT NELLA RICETTIVITA' ALBERGHIERA	FP1847067001	2018	52.400,00	52.400,00	AMMESSO
11	OPERARE AL FRONT OFFICE IN LINGUA ITALIANA - 1	FP1847068001	2018	25.720,00	25.720,00	AMMESSO
12	OPERARE AL FRONT OFFICE IN LINGUA ITALIANA - 2	FP1847080001	2018	25.720,00	25.720,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			538.305,00	538.305,00	
	Totale ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			538.305,00	538.305,00	
ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	TECNICHE DI SALDATURA MIG-MAG CON ELEMENTI DI LINGUA ITALIANA	FP1846513001	2018	25.720,00	25.720,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			25.720,00	25.720,00	
	Totale ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			25.720,00	25.720,00	
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	SOFT DESIGN ACADEMY	FP1846430001	2018	59.310,00	59.310,00	AMMESSO
2	TECNICHE DI CONTABILITA' E PROMOZIONE AZIENDALE	FP1846431001	2018	33.273,00	33.273,00	AMMESSO
3	TECNICHE DI REALIZZAZIONE VIDEO E RIPRESE AEREE - DRONI	FP1846523001	2018	32.150,00	32.150,00	AMMESSO
4	TECNICHE DI GESTIONE SISTEMI QUALITA'	FP1846525001	2018	60.615,00	60.615,00	AMMESSO
5	TECNICHE DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	FP1846533001	2018	58.983,50	58.983,50	AMMESSO
6	TECNICHE DI SERVIZIO DI SALA E BAR	FP1846535001	2018	42.515,00	42.515,00	AMMESSO
7	TECHICHE DI BASE DI CUCINA	FP1846550001	2018	32.150,00	32.150,00	AMMESSO
8	TECNICHE DI MANUTENZIONE DELLE BICICLETTE	FP1846557001	2018	29.578,00	29.578,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			348.574,50	348.574,50	
	Totale ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			348.574,50	348.574,50	
ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	WEB MARKETING	FP1844912001	2018	34.722,00	34.722,00	AMMESSO
2	SOFT DESIGN ACADEMY	FP1844985001	2018	59.310,00	59.310,00	AMMESSO
3	INFORMATICA E OFFICE AUTOMATION PER L'AZIENDA	FP1845001001	2018	25.720,00	25.720,00	AMMESSO

Totale con finanziamentoATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	119.752,00	119.752,00
Totale ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	119.752,00	119.752,00
Totale con finanziamento 1420R3FPGO3M	1.032.351,50	1.032.351,50
Totale 1420R3FPGO3M	1.032.351,50	1.032.351,50
Totale con finanziamento	1.032.351,50	1.032.351,50
Totale	1.032.351,50	1.032.351,50

ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE OPERAZIONI NON APPROVATE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Descrizione	Operatore
1420R3FPGO3M	FP1845055001	PROGETTAZIONE INDUSTRIALE CON SOLIDWORKS	NON AMMESSO per non utilizzo e/o non corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione	ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ

ALLEGATO "A"

CLASSIFICAZIONE IV LIVELLO PIANO DEI CONTI: U.1.04.03.99.000

OPERATORE:	CODICE:	DENOMINAZIONE:		CONTRIBUTO	QUOTA UE CAP 3636	QUOTA STATO CAP 3635	QUOTA REGIONE CAP 3634
ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1844985001	SOFT DESIGN ACADEMY		59.310,00	29.655,00	20.758,50	8.896,50
ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1845001001	INFORMATICA E OFFICE AUTOMATION PER L'AZIENDA		25.720,00	12.860,00	9.002,00	3.858,00
ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1844912001	WEB MARKETING		34.722,00	17.361,00	12.152,70	5.208,30
Totali per classificazione: U.1.04.03.99.000		**Numero progetti :**	**3**	**119.752,00**	**59.876,00**	**41.913,20**	**17.962,80**

CLASSIFICAZIONE IV LIVELLO PIANO DEI CONTI: U.1.04.04.01.000

OPERATORE:	CODICE:	DENOMINAZIONE:	CONTRIBUTO	QUOTA UE CAP 3633	QUOTA STATO CAP 3632	QUOTA REGIONE CAP 3631
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1847055001	TECNICHE DI INTERIOR DESIGN PER IL SETTORE NAVALE	51.440,00	25.720,00	18.004,00	7.716,00
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1846430001	SOFT DESIGN ACADEMY	59.310,00	29.655,00	20.758,50	8.896,50
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1846431001	TECNICHE DI CONTABILITA' E PROMOZIONE AZIENDALE	33.273,00	16.636,50	11.645,55	4.990,95
ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1846513001	TECNICHE DI SALDATURA MIG-MAG CON ELEMENTI DI LINGUA ITALIANA	25.720,00	12.860,00	9.002,00	3.858,00
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1846523001	TECNICHE DI REALIZZAZIONE VIDEO E RIPRESE AEREE - DRONI	32.150,00	16.075,00	11.252,50	4.822,50
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1846525001	TECNICHE DI GESTIONE SISTEMI QUALITA'	60.615,00	30.307,50	21.215,25	9.092,25
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1846533001	TECNICHE DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	58.983,50	29.491,75	20.644,22	8.847,53
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1846535001	TECNICHE DI SERVIZIO DI SALA E BAR	42.515,00	21.257,50	14.880,25	6.377,25
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1846557001	TECNICHE DI MANUTENZIONE DELLE BICICLETTE	29.578,00	14.789,00	10.352,30	4.436,70
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1847080001	OPERARE AL FRONT OFFICE IN LINGUA ITALIANA - 2	25.720,00	12.860,00	9.002,00	3.858,00

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ

ALLEGATO "A"

ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1847056001	TECNICHE DI SERVIZIO AI PIANI		49.425,00	24.712,50	17.298,75	7.413,75
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1847057001	TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE SOFTWARE		45.010,00	22.505,00	15.753,50	6.751,50
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1847060001	STILISMO, SARTORIA E CARTAMODELLISMO		52.080,00	26.040,00	18.228,00	7.812,00
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1847061001	LINGUA INGLESE PER IL SETTORE TURISMO/COMMERCIO		25.720,00	12.860,00	9.002,00	3.858,00
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1847062001	TECNICHE DI RICEVIMENTO IN ORARIO NOTTURNO		59.310,00	29.655,00	20.758,50	8.896,50
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1847063001	GESTIONE DEL FRONT-OFFICE		32.150,00	16.075,00	11.252,50	4.822,50
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1847065001	TECNICHE DI IMPIANTISTICA ELETTRICA		52.400,00	26.200,00	18.340,00	7.860,00
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1847066001	TECNICHE BASE DI SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE - 2		66.930,00	33.465,00	23.425,50	10.039,50
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1847067001	TECNICHE DI WEB CONTENT E DISTRIBUTION MANAGEMENT NELLA RICETTIVITA' ALBERGHIERA		52.400,00	26.200,00	18.340,00	7.860,00
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1847068001	OPERARE AL FRONT OFFICE IN LINGUA ITALIANA - 1		25.720,00	12.860,00	9.002,00	3.858,00
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1846550001	TECHICHE DI BASE DI CUCINA		32.150,00	16.075,00	11.252,50	4.822,50
Totali per classificazione: U.1.04.04.01.000		**Numero progetti :**	**21**	**912.599,50**	**456.299,75**	**319.409,82**	**136.889,93**
Totali del provvedimento:		**Numero progetti:**	**24**	**1.032.351,50**	**516.175,75**	**361.323,02**	**154.852,73**

18_26_1_DDS_COMP SIST AGROAL_3367_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agro-alimentare 14 giugno 2018, n. 3367

Proroga termini per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante la tipologia d'intervento 6.2.1 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (Feasr).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 20, il quale prevede il sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale;
VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione di data 28 aprile 2016;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2018) 666 final, adottata dalla Commissione Europea in data 31 gennaio 2018, della quale si è preso atto con Deliberazione del 23 febbraio 2018, n. 359, ed in particolare il capitolo 8 "Descrizione delle misure selezionate" che prevede, tra le altre, la tipologia di intervento 6.2.1 - Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali;
VISTO il testo di cui all'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni in data 11 febbraio 2016, denominato "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020", del Ministero delle

Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale;
VISTA la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in particolare l'articolo 73 "Modalità attuative del Programma di Sviluppo rurale";
VISTO il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 luglio 2016, n. 0141/Pres. e pubblicato sul supplemento ordinario n. 31 del 14 luglio 2016 al BUR n. 28 del 13 luglio 2016, modificato con decreto del Presidente della Regione 4 aprile 2017, n. 73, pubblicato sul BUR SO del 6 aprile 2017, n. 12;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 721 che approva il "Bando per l'accesso alla tipologia di intervento 6.2.1 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali' del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione", di seguito bando;
ATTESO che l'articolo 10, comma 1 del bando prevede che il beneficiario possa presentare la domanda di sostegno entro il 30 giugno 2018;
ATTESO che l'articolo 10, comma 3 del bando prevede che il termine di presentazione delle domande possa essere prorogato con decreto del direttore del Servizio competitività sistema agroalimentare, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione;
TENUTO CONTO che è in fase di implementazione il sistema per il rilascio informatico delle domande sul portale SIAN al fine di garantirne la piena operatività;
CONSIDERATA la necessità di garantire ai beneficiari una tempistica adeguata per l'inserimento a sistema delle domande di sostegno;
RITENUTO necessario prorogare il termine di presentazione delle domande al 14 settembre 2018;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

1. Il termine di presentazione della domanda di sostegno a valere sulla tipologia d'intervento 6.2.1 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali" di cui all'articolo 10, comma 1 del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 721/2018 è prorogato al 14 settembre 2018.
2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Udine, 14 giugno 2018

URIZIO

18_26_1_DDS_DIS GEST RIF_2147_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 5 giugno 2018 n. 2147/AMB. (Estratto)

DLgs. 152/06, art. 208; LR 34/2017 - Società Gea - Gestione ecologiche e ambientali Spa - Rinnovo dell'autorizzazione unica relativa alla gestione post-operativa della discarica di cat. 1^, sita in Comune di Pordenone, di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 1055 del 04.06.2008.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
VISTA la Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 "Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare" che abroga la Legge Regionale 7 settembre 1987, n. 30;
(omissis)
DATO ATTO che la Società GEA S.p.A., nella persona del Legale Rappresentante Sig. Mariotto Luca, con istanza di data 21 gennaio 2018, acquisita agli atti ai protocolli AMB-GEN-2018-7392-A e 7394 del 02 febbraio 2018 e prot. AMB-GEN-2018-8863-A del 09 febbraio 2018, ha chiesto ai sensi dell'art. 208, del D.Lgs. n. 152/2006, il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione post operativa della discarica di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 1055 del 04.06.2008; istanza successivamente completata con la documentazione integrativa trasmessa il 05.03.2018 e registrata al prot.

AMB-GEN-2018-13880-A del 06.03.2018; in sede di istanza, la Società GEA S.P.A. ha inoltre dichiarato che il responsabile tecnico dell'impianto sarà il sig. Roberto Tomasini;

(omissis)

DECRETA

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, per le motivazioni riportate in premessa, la Società GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. con sede legale in Via Luciano Savio n. 22 a Pordenone, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/06, è autorizzata alla prosecuzione della gestione post operativa della discarica di 1^ cat. - aree A, B e vasca sopraelevata - sita in comune di Pordenone, rinnovando l'autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1055 del 04.06.2008.

(omissis)

Trieste, 5 giugno 2018

GABRIELCIG

18_26_1_DDS_DIS GEST RIF_2241_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 13 giugno 2018, n. 2241/AMB. (Estratto)

DLgs. 152/06, art. 208; LR 34/2017 art. 26 - Società Maff 5 Srl - Decreto 20 febbraio 2018, n. 913/AMB di autorizzazione unica dell'impianto di recupero rifiuti sito in Comune di Pordenone, via Castelfranco Veneto, 81, int. 4. Accettazione garanzia finanziaria.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 "Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare" che abroga la Legge Regionale 7 settembre 1987, n. 30;

(omissis)

EVIDENZIATO che la Società MAFF 5 S.r.l., come stabilito dal decreto n. 913 del 20 febbraio 2018, per la gestione dell'impianto, avrebbe dovuto costituire a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia una garanzia finanziaria di € 100.289,75 (euro centomiladuecentoottantanove/75), per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari per il ripristino dell'area;

(omissis)

DECRETA

1. Per quanto esposto in premessa, ai sensi dell'art. 26 della L.R n. 34 del 20 ottobre 2017, di accettare la polizza nr. 0072091 rilasciata dalla Compagnia CSC Compagnia Svizzera Cauzioni S.A. per il tramite della Vico Mediazioni S.r.l. - Filiale di Como - Via Silva 28A - 22100 Como prestata a favore dell'Amministrazione regionale dalla Società MAFF 5 S.r.l. per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero rifiuti in Comune di Pordenone, via Castelfranco Veneto, n. 81 int. 4.

(omissis)

Trieste, 13 giugno 2018

GABRIELCIG

18_26_1_DDS_ENER_2240_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio energia 13 giugno 2018, n. 2240 ALP/EN/ELR 1719.1. (Estratto)

LR19/2012 - Società Terna Spa - DLgs. n. 387/2003, art. 12 - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un elettrodotto in cavo interrato a 132 kv "Cp Udine sud - Udine FS". Proponente: Terna Spa, Comuni di Udine e Pradamano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese", ed in particolare l'art.1, con il quale sono state trasferite alla Regione Friuli Venezia Giulia tutte le funzioni in materia di energia che concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, salvo quelle espressamente riservate allo Stato;
VISTA la L.R. 11 ottobre 2012, n. 19 "Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti";
(omissis)

DECRETA

Art. 1

La Società TERNA S.p.A. (d'ora in avanti TERNA), p.IVA n. 05779661007, con sede legale in Comune di Roma in Viale Egidio Galbani 70, è autorizzata, conformemente alla decisione finale favorevole assunta dalla Conferenza dei Servizi Unificata svoltasi in data 07/12/2017, alla costruzione e all'esercizio di un Elettrodotto in cavo interrato a 132 kV "CP Udine Sud - Udine FS" in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa e che si intendono qui richiamati integralmente, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.
(omissis)
Trieste, 13 giugno 2018

CACCIAGUERRA

18_26_1_DDS_PROG GEST_4983_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 14 giugno 2018, n. 4983

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico n. 20/15 - Attività formativa a favore di disabili iscritti nelle liste ex L 68/99. Approvazione delle operazioni a valere sull'asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà - "Operazioni nell'ambito del Repertorio delle qualificazioni regionali (Fpgo)" e "Operazioni formative ai fini dell'orientamento (Fpgo orientamento)" - e contestuale prenotazione fondi - Mese di maggio 2018.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 3199/LAVFORU del 5 agosto 2015 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 19 agosto 2015, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di candidature per la realizzazione delle operazioni che si realizzano a valere sull'Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del Programma specifico n. 20/15 - Attività formativa a favore di disabili iscritti nelle liste ex L. 68/99 - del documento concernente "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modificazioni;
PRECISATO che il succitato Avviso prevede l'individuazione di tre Associazioni Temporanee, delle quali una competente ad operare nell'ambito territoriale corrispondente alla provincia di Udine, una competente ad operare nell'ambito territoriale corrispondente alla provincia di Pordenone, ed una competente ad operare nell'ambito territoriale corrispondente alle province di Trieste e di Gorizia;
VISTO il decreto n. 8406/LAVFORU dell'11 dicembre 2015 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
- per l'ambito territoriale corrispondente alle province di Trieste e di Gorizia:
  ATI 1 TS/GO - con capofila Comitato regionale dell'Enfap del Friuli Venezia Giulia
- per l'ambito territoriale corrispondente alla provincia di Udine:

ATI 2 UD - con capofila En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia
- per l'ambito territoriale corrispondente alla provincia di Pordenone:
ATI 3 PN - con capofila Fondazione Opera Sacra Famiglia - Impresa sociale

VISTO il decreto n. 1132/LAVFORU del 29 febbraio 2016 e successive modifiche, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 9 marzo 2016, con il quale è stato approvato il documento "Direttive per la gestione e realizzazione delle operazioni formative";
PRECISATO che tali Direttive prevedono che le operazioni devono essere presentate presso uno sportello operante presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche giovanili, Ricerca e Università, via San Francesco 37, Trieste, a partire dal 10 marzo 2016;
VISTO il decreto n. 4502/LAVFORU del 31 MAGGIO 2018, a seguito del quale la disponibilità finanziaria risulta essere la seguente:

	Trieste e Gorizia	Udine	Pordenone
549.156,20	177.461,00	296.947,20	74.748,00

VISTE le operazioni presentate nel mese di MAGGIO 2018;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015 attraverso una prima fase di ammissibilità ed una seconda di valutazione di coerenza;
VISTO il verbale, di data 12 GIUGNO 2018, della commissione, nominata con decreto n. 4837/LAVFORU del 11 GIUGNO 2018, che ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate nel mese di MAGGIO 2018;
PRESO ATTO che dal citato verbale emerge che tutte le 3 operazioni presentate, riconducibili all' ATI 2 UD - EN.A.I.P. FVG -, sono state valutate positivamente e sono approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni approvate, per le quali si provvede alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale (allegato A);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 2 operazioni formative nell'ambito del Repertorio delle qualificazioni regionali (FPGO) e di 1 operazione formativa ai fini dell'Orientamento (FPGO Orientamento), che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine, per complessivi euro 63.980,00;
PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:
Capitolo S/3241 - competenza 2018 - euro 9.597,00
Capitolo S/3242 - competenza 2018 - euro 22.393,00
Capitolo S/3243 - competenza 2018 - euro 31.990,00
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

	Trieste e Gorizia	Udine	Pordenone
485.176,20	177.461,00	232.967,20	74.748,00

PRECISATO inoltre che il soggetto attuatore, cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 e dell'allegato contabile parti integranti e dell'allegato A, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1564 del 26 agosto 2016, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018);
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione per gli anni 2018/2020 e per l'anno 2018);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2018 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2701 del 28 dicembre 2017;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2018/2020 e per

l'anno 2018 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2700 del 28 dicembre 2017;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito dell'esame delle operazioni presentate nel mese di MAGGIO 2018 sono approvati i seguenti documenti:

- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni approvate, per le quali si provvede alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale (allegato A).

L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 2 operazioni formative nell'ambito del Repertorio delle qualificazioni regionali (FPGO) e di 1 operazione formative ai fini dell'Orientamento (FPGO Orientamento) per complessivi euro 63.980,00 ;

Sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:

Capitolo S/3241 - competenza 2018 - euro 9.597,00
Capitolo S/3242 - competenza 2018 - euro 22.393,00
Capitolo S/3243 - competenza 2018 - euro 31.990,00

Per le imputazioni contabili e i codici previsti dalla normativa vigente, si rinvia all'allegato contabile, che costituisce parte integrante del presente atto.

2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 14 giugno 2018

DE BASTIANI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420FPGO6899

FSE 2014/2020 - FPGO L68/99

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	TECNICHE DI SEGRETERIA E RECEPTION	FP1853537001	ATI 2 UD - EN.A.I.P. FVG - PROG. 20/15 DISABILI	2018	25.400,00	25.400,00	AMMESSO
2	INFORMATICA E OFFICE AUTOMATION PER LAZIENDA	FP1856308001	ATI 2 UD - EN.A.I.P. FVG - PROG. 20/15 DISABILI	2018	25.720,00	25.720,00	AMMESSO
			Totale con finanziamento		51.120,00	51.120,00	
			Totale		51.120,00	51.120,00	

1420FPGOO6899

FSE 2014/2020 - FPGO ORIENTAMENTO L68/99

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	TECNICHE E STRUMENTI PER LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO	FP1856308002	ATI 2 UD - EN.A.I.P. FVG - PROG. 20/15 DISABILI	2018	12.860,00	12.860,00	AMMESSO
			Totale con finanziamento		12.860,00	12.860,00	
			Totale		12.860,00	12.860,00	
			Totale con finanziamento		63.980,00	63.980,00	
			Totale		63.980,00	63.980,00	

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ — ALLEGATO "A"

CLASSIFICAZIONE IV LIVELLO PIANO DEI CONTI: U.1.04.04.01.000

OPERATORE:	CODICE:	DENOMINAZIONE:		CONTRIBUTO	QUOTA UE CAP 3243	QUOTA STATO CAP 3242	QUOTA REGIONE CAP 3241
ATI 2 UD - EN.A.I.P. FVG - PROG. 20/15 DISABILI	FP1856308002	TECNICHE E STRUMENTI PER LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO		12.860,00	6.430,00	4.501,00	1.929,00
ATI 2 UD - EN.A.I.P. FVG - PROG. 20/15 DISABILI	FP1856308001	INFORMATICA E OFFICE AUTOMATION PER LAZIENDA		25.720,00	12.860,00	9.002,00	3.858,00
ATI 2 UD - EN.A.I.P. FVG - PROG. 20/15 DISABILI	FP1853537001	TECNICHE DI SEGRETERIA E RECEPTION		25.400,00	12.700,00	8.890,00	3.810,00
Totali per classificazione: U.1.04.04.01.000		**Numero progetti :**	**3**	**63.980,00**	**31.990,00**	**22.393,00**	**9.597,00**
Totali del provvedimento:		**Numero progetti:**	**3**	**63.980,00**	**31.990,00**	**22.393,00**	**9.597,00**

18_26_1_DDS_PROG GEST_5061_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 15 giugno 2018, n. 5061

Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Programma operativo 2014/2020. "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2018" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 693 del 21 marzo 2018 e successive modifiche e integrazioni. Programma specifico 28/18: percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario OSS - Emanazione dell'avviso per la presentazione di operazioni di carattere formativo - Asse 3 - Istruzione e formazione. Emanazione dell'avviso.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
PREMESSO che, con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
PREMESSO che, con D.P.Reg. 140 del 7 luglio 2016, e successive modifiche ed integrazioni è stato emanato il "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)";
PREMESSO che, con deliberazione della Giunta regionale n. 693 del 21 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni, è stato approvato il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualità 2018", di seguito PPO 2018, che prevede, fra l'altro, la realizzazione del programma specifico n. 28/18 - Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario;
PRECISATO che il Programma specifico in oggetto si realizza nell'ambito dell'asse 3 - Istruzione e formazione - del Programma Operativo, con riguardo alla priorità di investimento 10.iii) Rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente per tutte le età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornare le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovere percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite, con uno stanziamento di euro 1.321.800,00;
VISTO il parere di conformità espresso dall'Autorità di gestione del POR - Fondo Sociale Europeo con nota Prot. n. 60263/FP/13.1 del 13 giugno 2018;
RITENUTO di procedere alla attivazione delle procedure per la selezione delle operazioni inerenti il richiamato Programma specifico n. 28/18 con l'emanazione di apposito Avviso pubblico come da Allegato A parte integrante;
SPECIFICATO che il presente provvedimento e l'Allegato A parte integrante sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1. E' approvato l'Avviso costituente allegato A) parte integrante del presente provvedimento destinato alla selezione delle operazioni inerenti l'attuazione al programma specifico n. 28/18 - Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio-sanitario OSS - come da PPO 2018;
2. Al finanziamento delle operazioni da realizzare sulla base dell'Avviso di cui al punto 1 è destinata la somma complessiva di euro 1.321.800,00 a valere sull'asse 3 - Istruzione e formazione- del POR FSE 2014-2020;
3. Il presente provvedimento e l'allegato A) parte integrante sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 15 giugno 2018

DE BASTIANI

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia
Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020
Asse 3- Istruzione e Formazione

Pianificazione periodica delle operazioni
-- PPO 2018 --
Programma specifico n. 28/18 – Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio-sanitario OSS

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI DI CARATTERE FORMATIVO

Allegato A

PPO 2018– Avviso programma specifico n.28

INDICE

1. PREMESSA

1. Il documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2018", di seguito PPO 2018, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 693 del 21 marzo 2018 e successive modifiche, prevede la realizzazione del programma specifico n. 28 "*Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio-sanitario*", al fine di assicurare, anche nell'anno formativo 2018-2019, gli interventi formativi necessari a qualificare nuovi Operatori socio- sanitari OSS da inserire nei Servizi e nelle Strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali presenti sul territorio regionale.
2. La realizzazione delle operazioni oggetto del presente avviso consentono di rispondere sia ai fabbisogni rilevati d'intesa con la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia necessari a soddisfare una costante richiesta di operatori qualificati da parte dei Servizi e strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali, pubbliche e private, sia alla necessità di offrire alle persone interessate concrete opportunità di inserimento/reinserimento lavorativo nel mercato del lavoro in un settore, quello dei servizi socio sanitari, caratterizzato da una costante e significativa crescita.
3. Le operazioni sono finalizzate al conseguimento di una qualifica di formazione professionale di livello 3 EQF.
4. Il programma si inserisce nel quadro programmatorio del POR FSE come di seguito specificato:

   a) **Asse**: 3 – Istruzione e formazione
   b) **Priorità d'investimento**: 10.iii) Rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente per tutte le età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornare le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovere percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite;
   c) **Obiettivo specifico**: 10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo
   d) **Azione**: 10.4.1 Interventi formativi (anche a domanda individuale) strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili (over 55, disoccupati di lunga durata, cittadini con bassa scolarità) e alle iniziative di formazione specialistica (in particolare rivolti alla green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale) e per l'imprenditoralità. Percorsi formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionale o regionali (anche a domanda individuale) corredati ove appropriato da azioni di orientamento.
   e) **Settore di intervento**: 117 – Miglioramento della parità di accesso all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per tutte le fasce di età in contesti formali, non formali e informali, innalzamento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze della forza lavoro e promozione di percorsi di apprendimento flessibili anche attraverso l'orientamento professionale e la convalida delle competenze acquisite.
5. La Struttura regionale attuatrice del programma specifico è il Servizio programmazione e gestione interventi formativi della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, di seguito Servizio.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

– Il quadro normativo e gli atti di riferimento del presente Avviso sono i seguenti:

<u>1. Normativa UE</u>

– REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 207/2015 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea.

2. Atti UE

- Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;

- Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito denominato POR.

1. Normativa nazionale e regionale

- Provvedimento del 22 febbraio 2001 "Accordo tra il Ministero della Sanità, il Ministero della solidarietà sociale e le Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione", pubblicato sulla G.U. del 19 aprile 2001, n. 91, di seguito Accordo;
- Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge regionale n. 6 del 31 marzo 2006 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge regionale n. 17 del 16 ottobre 2014 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria";
- Legge regionale n. 27 del 21 luglio 2017, "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
- Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche approvato con D.P.Reg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito Regolamento per l'accreditamento;
- Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)", emanato con D.P.Reg. 140 del 7 luglio 2016, e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato sul B.U.R. n. 29 del 20 luglio 2016, di seguito Regolamento FSE;
- Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), emanato con D.P.Reg 140 del 22 giugno 2017, pubblicato sul B.U.R. n. 27 del 5 luglio 2017, di seguito Regolamento formazione.

2. Atti regionali

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 381 del 11 marzo 2016 riguardante "Indirizzi e standard formativi per il conseguimento della Qualifica di Operatore Socio-Sanitario", di seguito Indirizzi;
- Documento concernente "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", di cui all'Allegato B) del sopra citato Regolamento FSE e successive modifiche ed integrazioni;
- Documento concernente "Linee guida in materia di ammissibilità della spesa", approvato con decreto n. 5723/LAVFORU del 3 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- Documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dalla Giunta regionale con

deliberazione n. 2069 del 26 ottobre 2017 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito Metodologie;

- documento concernente “Linee guida alle Strutture regionali attuatrici” – SRA, approvato con decreto n. 11702/LAVFORU del 4 dicembre 2017, di seguito denominato Linee guida;
- Documento “Indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni a seguito della procedura di riconoscimento formalizzato di cui alla DGR 1158/2016 o a seguito di un percorso formale di formazione professionale e adozione dei modelli per gli attestati”, approvato con decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi n. 12383/LAVFORU del 22 dicembre 2017, di seguito Decreto Attestazioni.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 693 del 21 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni, di approvazione della “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2018”, di seguito PPO 2018.

3. SOGGETTI PROPONENTI E SOGGETTI ATTUATORI

1. Le operazioni sono presentate da soggetti pubblici non territoriali o privati aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale. Il mancato possesso di tali requisiti è **causa di non ammissibilità generale dell’operazione**.
2. Non è ammessa la presentazione di operazioni da parte di soggetti riuniti in forma di raggruppamento, **a pena di non ammissibilità generale dell’operazione**.
3. I soggetti proponenti, non ancora accreditati nella macrotipologia di cui al punto 5, alla data di presentazione della domanda devono allegare alla stessa gli estremi della richiesta di accreditamento già presentata al competente Ufficio regionale, **a pena di non ammissibilità generale dell’operazione**.
4. I Soggetti proponenti le cui operazioni vengono selezionate e approvate secondo le modalità previste dal presente Avviso, assumono la denominazione di Soggetti attuatori.
5. Ai fini dell’attuazione delle operazioni ammesse al finanziamento i Soggetti attuatori devono essere titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale, ai sensi del regolamento di riferimento vigente, nella macrotipologia C, Formazione continua e permanente, settore formativo “Servizi socio – assistenziali ed educativi”, alla data di avvio dell’operazione (attività in senso stretto) e per tutta la loro durata.
6. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al punto 5 è **causa di decadenza dal contributo.**

4. DIRITTI ED OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. Il soggetto attuatore opera in un quadro di riferimento dato dalla adozione, da parte del Servizio, degli atti amministrativi di approvazione e ammissione al finanziamento dell’operazione, di concessione del contributo, di erogazione dell’anticipazione finanziaria, ove richiesta, e di erogazione del saldo (ove) spettante previsti dal presente Avviso.
2. Le operazioni sono approvate con decreto del dirigente responsabile del Servizio entro 30 dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione.
3. Il Servizio, con decreto del dirigente responsabile, provvede all’adozione dell’atto di concessione del contributo entro 60 giorni dall’adozione del decreto di cui al capoverso precedente.
4. Il Servizio, ad avvenuta adozione del decreto di concessione del contributo, trasmette apposita nota al soggetto attuatore nella quale comunica gli estremi del decreto di concessione reperibile sul sito www.regione.fvg.it (Sezione: *Amministrazione trasparente*).

5. Il Servizio, con decreto del dirigente responsabile e previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa da parte del soggetto attuatore, provvede alla erogazione dell'anticipazione finanziaria, nella misura prevista al paragrafo 13 punto 2.
6. Il rendiconto delle spese sostenute è oggetto di verifica da parte della struttura regionale competente entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto medesimo.
7. L'erogazione del saldo, ove spettante, avviene con decreto adottato dal Servizio entro 30 giorni dalla approvazione del rendiconto.
8. Il soggetto attuatore deve assicurare:
   a) il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti al paragrafo 18;
   b) la tenuta di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
   c) l'avvio dell'operazione in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque in tempo utile ai fini del rispetto dei termini per la conclusione dell'operazione indicati alla seguente lettera i). L'eventuale avvio dell'operazione nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'operazione e l'adozione dell'atto di concessione avviene sotto la responsabilità del soggetto attuatore che, in concomitanza con la comunicazione di avvio dell'attività, deve rilasciare apposita nota in cui dichiara che l'avvio anticipato avviene sotto la propria responsabilità e che nulla è dovuto da parte del Servizio ove non si dovesse giungere all'adozione dell'atto di concessione per cause non imputabili al Servizio stesso;
   d) la realizzazione dell'operazione in conformità a quanto previsto nell'operazione ammessa a contributo;
   e) la completa realizzazione dell'operazione. Il soggetto attuatore deve assicurare la completa realizzazione dell'operazione anche a fronte della riduzione del numero di partecipanti in fase di attuazione, fatte salve cause eccezionali sopravvenute che devono essere adeguatamente motivate e accettate dal Servizio;
   f) la trasmissione delle dichiarazioni di avvio e di conclusione dell'operazione nei termini previsti dal Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017;
   g) il flusso delle comunicazioni con Il Servizio durante lo svolgimento dell'operazione, con l'utilizzo, ove previsto, della modulistica esistente;
   h) l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione al Servizio di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it;
   i) la conclusione delle operazioni entro il 31 agosto 2019;
   j) la presentazione del rendiconto delle spese entro i termini stabiliti al paragrafo 16 punto 1;
   k) la corretta tenuta della documentazione ai fini dei controlli in itinere ed ex post;
   l) la piena disponibilità nelle fasi di controllo in itinere in loco;
   m) la conservazione presso i propri uffici delle versioni originali della documentazione rilevante per la realizzazione dell'operazione;
   n) l'utilizzo della modulistica vigente relativa alle attestazioni finali.

5. DESCRIZIONE E STRUTTURA DELLE OPERAZIONI

1. Il presente Avviso prevede la realizzazione di **8 operazioni formative** dirette alla formazione di Operatori socio-sanitari. I percorsi sono strutturati in operazioni di formazione iniziale di durata di 1000 ore. Ciascun soggetto proponente può presentare non più di 3 operazioni (corsi), **pena la non ammissibilità generale dell'operazione e la sua esclusione dalla valutazione**.
2. Tenuto conto della disponibilità di sedi formative idonee per il tirocinio, le operazioni formative (corsi) dovranno essere distribuite territorialmente, così come di seguito indicato:

- **1 operazione** (corso) nel territorio dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste "ASUI TS";

- **2 operazioni** (corsi) nel territorio dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina";
- **1 operazione** (corso) nel territorio dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli –Collinare-Medio Friuli";
- **2 operazioni** (corsi) nel territorio dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine "ASUI UD";
- **2 operazioni** (corsi) nel territorio dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale".

Ogni operazione presentata deve rispettare l'articolazione territoriale prevista, **pena la non ammissibilità generale della stessa**.

3. Le operazioni formative devono essere realizzate nel rispetto degli Indirizzi e standard formativi regionali definiti per la formazione iniziale per il conseguimento della qualifica di Operatore socio sanitario. I corsi devono avere una durata pari a 1.000 ore (attività formativa in senso stretto di cui 450 ore di tirocinio) e devono essere articolate in moduli didattici di base e professionalizzanti, così come descritto nell'Allegato 1 del documento Indirizzi.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 3 comporta **la non ammissibilità generale dell'operazione e la sua esclusione dalla valutazione**.
5. In considerazione della specificità delle operazioni in questione e del fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, il numero minimo e massimo di allievi per i quali si prevede l'iscrizione all'operazione deve essere compreso tra 20 e 25, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione e la sua esclusione dalla valutazione**.
6. Per lo svolgimento dei tirocini/stage, i soggetti attuatori dovranno provvedere a disciplinare i necessari rapporti con le Aziende per l'Assistenza Sanitaria, le Aziende sanitarie universitarie integrate, gli Enti gestori dei Servizi Sociali, le Aziende per i Servizi alla Persona e altri Servizi e Strutture socio – sanitarie e assistenziali dell'area territoriale sede dell'operazione, tramite stipula di apposite convenzioni, così come previsto dall'articolo 6, comma 10, degli Indirizzi.
7. Ai fini della realizzazione del tirocinio/stage, deve essere compilato il modello FP5b (comunicazione di inizio stage). Le eventuali variazioni delle aziende ospitanti lo stage devono essere comunicate con l'integrazione del modello FP5b. La documentazione relativa alle eventuali variazioni inerenti i soggetti ospitanti lo stage deve essere conservata dal soggetto attuatore presso le proprie strutture e resa disponibile per le verifiche in loco del Servizio.
8. Fra il soggetto ospitante e chi viene ospitato non si instaura alcun tipo di rapporto di lavoro; l'ospitato deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile.
9. E' possibile l'effettuazione del tirocinio/stage anche durante l'orario notturno e il superamento delle otto ore giornaliere, qualora previsto dall'orario di lavoro del contratto di riferimento.
10. L'avvio dell'attività formativa in senso stretto deve essere preceduto da fasi di pubblicizzazione dell'operazione e selezione dei candidati. La relativa documentazione deve essere conservata dal soggetto attuatore e resa disponibile per le verifiche in loco del Servizio.
11. Le modalità di sensibilizzazione e pubblicizzazione dell'operazione e le modalità di selezione dei partecipanti devono essere descritte nel formulario di presentazione dell'operazione medesima.
12. In considerazione della specificità delle operazioni e per assicurare il raccordo e il coordinamento inter-istituzionale, la selezione dei/delle partecipanti per l'accesso all'attività formativa deve essere effettuata dal soggetto attuatore sulla base delle indicazioni del Servizio, ai fini di garantire standard di selezione il più possibile omogenei.
13. Ai fini dell'ammissione all'esame finale è richiesta, per ciascun allievo/a, la presenza certificata sull'apposito registro di un numero di ore non inferiori al 90% delle ore previste per l'attività formativa in senso stretto, al netto dell'esame finale.
14. Le operazioni, a fronte dell'idoneità dell'allievo dopo l'esame finale, si concludono con il rilascio di un attestato di qualifica professionale corrispondente al livello 3 EQF.

15. Gli attestati, redatti secondo i modelli disponibili sul sito www.regione.fvg. formazione, lavoro, pari opportunità/formazione/area operatori, devono essere inoltrati al Servizio contestualmente al modello FP7.

6. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni di cui al presente Avviso si rivolgono a persone disoccupate residenti o elettivamente domiciliate sul territorio regionale.
2. Per l'accesso ai corsi di formazione per Operatore Socio-Sanitario sono richiesti i seguenti requisiti:
   a) residenza o domicilio nel territorio regionale;
   b) possesso del diploma di scuola dell'obbligo (terza media) o assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
   c) compimento del diciottesimo anno di età alla data d'iscrizione al corso;
   d) stato di disoccupazione alla data di inizio dell'attività formativa in senso stretto.
3. Gli allievi/e di nazionalità straniera devono dimostrare la conoscenza della lingua italiana almeno di livello B1. Il livello di conoscenza è verificato ex ante dal soggetto attuatore con l'erogazione di un apposito test di ingresso.
4. Gli allievi/e devono essere sottoposti agli accertamenti sanitari e alle vaccinazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per l'espletamento di attività sociosanitarie. L'accertamento è predisposto dall'Ente gestore dei corsi. L'ammissione al corso avviene solo a seguito di accertamento medico di idoneità psicofisica, senza limitazioni, per lo svolgimento delle funzioni specifiche previste dal profilo professionale.
5. La partecipazione alle operazioni è a titolo gratuito. Non sono ammesse, e costituiscono **causa di non ammissibilità generale dell'operazione e di esclusione dell'operazione dalla valutazione,** clausole tra il soggetto proponente e l'allievo/a che prevedano eventuali partecipazioni finanziarie, a qualunque titolo, da parte di quest'ultimo/a.

7. RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse complessivamente disponibili per la realizzazione delle operazioni di cui al presente avviso sono pari a euro 1.321.800,00 a valere sull'Asse 3 – Istruzione e Formazione - Azione 10.4.1;
2. La percentuale di contributo pubblico è pari al 100% del costo dell'operazione, così come determinato al paragrafo 8 punto 2.

8. GESTIONE FINANZIARIA

1. Le operazioni di cui al presente avviso sono gestite attraverso l'applicazione dell'UCS 1 di cui al documento UCS, pari a euro 139,00 ora corso.
2. Il costo dell'operazione derivante dall'applicazione dell'UCS 1 è determinato nel modo seguente:

UCS 1 ora corso (euro 139,00) * (n. ore attività d'aula + 50% n. ore stage) + Indennità oraria di partecipazione (€ 2,30) * n. ore attività in senso stretto * n. allievi previsti

3. Agli allievi/e frequentanti i corsi è corrisposta un'indennità oraria a risultato di euro 2,30 per ogni ora di effettiva presenza durante il corso, al fine di facilitarne la partecipazione. Il risultato è costituito dall'effettiva partecipazione all'attività formativa certificata nel registro di presenza.
4. Il Soggetto attuatore eroga l'indennità oraria di partecipazione alle allieve e agli allievi per ogni ora di effettiva presenza al percorso formativo. La prima erogazione verrà effettuata per ciascun allievo/a al

termine del primo tirocinio; la seconda al termine dei successivi due tirocini e l'ultima erogazione, a saldo, al termine del corso.

5. L'indennità viene comunque erogata e ammessa a rendicontazione, a prescindere dal numero di ore di presenza necessarie per l'ammissione all'esame finale. Le ore corso vengono calcolate in base allo svolgimento dell'attività come evidenziato nel registro delle presenze.
6. Precisato che il costo approvato a preventivo costituisce il costo massimo ammissibile a conclusione del percorso formativo, in fase di consuntivazione del percorso formativo medesimo il costo dell'operazione è determinato con l'applicazione delle modalità di trattamento dell'UCS 1 indicate nel paragrafo 4 punto 1 del documento UCS e delle modalità a costi reali previste per le indennità di frequenza.
7. Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa dell'operazione, i costi relativi allo svolgimento dell'operazione sono imputati, alle seguenti voci di spesa:
   a) B2.3) – Erogazione del servizio – per quanto concerne il costo di cui al punto 2;
   b) B2.4) – Attività di sostegno all'utenza – per quanto concerne il costo di cui al punto 3.

9. PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni sono presentate secondo la modalità "a bando".
2. Ai fini della valutazione, sono prese in considerazione le operazioni presentate al Servizio, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino ufficiale della Regione ed **entro le ore 12.00 del 27 luglio 2018.** Modalità diverse di presentazione e il mancato rispetto dei termini previsti è **causa di non ammissibilità generale dell'operazione.**
3. La documentazione deve essere presentata ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione ed in regola con la normativa sull'imposta di bollo.
4. Per ciascuna operazione (corso) deve essere utilizzato l'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it *formazione, lavoro, pari opportunità /formazione/area operatori* (Webforma).
5. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate. Il mancato utilizzo del formulario appositamente predisposto dal Servizio determina la **non ammissibilità generale dell'operazione alla valutazione**.
   Per accedere al formulario on line i soggetti attuatori devono preventivamente registrarsi sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it specificando:
   a) cognome e nome
   b) codice fiscale
   c) codice d'identificazione (username utilizzato)

   Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta tramite e-mail al Servizio, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero 040/3737177 segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF. Il servizio di "problem solving" è in servizio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.

Per informazioni sul funzionamento dell'applicazione web scrivere al seguente indirizzo e-mail: assistenza.fvg@insiel.it mettendo nell'oggetto la parola WEBFORMA.

Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:

- dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;
- sabato dalle 8.00 alle 12.30.

6. La domanda di finanziamento risultante dalla compilazione del formulario on line in Webforma è sottoscritta, **a pena di non ammissibilità generale**, con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato (nel qual caso è necessario allegare delega esplicita), formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
7. Ad ogni domanda di finanziamento presentata, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**, deve corrispondere un unico messaggio di posta elettronica certificata. Il messaggio di posta elettronica certificata deve riepilogare l'elenco di tutti gli allegati che vengono trasmessi.

   La PEC in argomento deve contenere:

   a. l'oggetto del messaggio, come di seguito indicato:

   POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 28/18 Formazione OSS – TRIESTE

   b. i seguenti allegati:
      i. la domanda di finanziamento, firmata con firma elettronica qualificata (in formato pdf);
      ii. il/i formulario/i relativi all'operazione prescelta (in formato pdf);
      iii. Copia scansionata in formato PDF dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante o suo delegato, in cui si evidenzi che il pagamento effettuato si riferisce esclusivamente alla domanda presentata.

10. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

1. La selezione delle operazioni è svolta secondo quanto stabilito dal documento Metodologie secondo una procedura valutativa delle proposte articolata sulle seguenti due fasi consecutive:

   a) fase istruttoria di verifica d'ammissibilità delle operazioni;

   b) fase di selezione delle operazioni secondo la modalità di valutazione comparativa con l'applicazione dei criteri sotto riportati.
2. La fase istruttoria di verifica di ammissibilità: consiste nella verifica della presenza nella proposta progettuale dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso:

	Requisiti di ammissibilità	Causa di non ammissibilità generale
1)	Rispetto dei termini di presentazione	– mancato rispetto dei termini di presentazione delle operazioni, previsti dal paragrafo 9 punto 2
2)	Rispetto delle modalità di presentazione	– mancato rispetto delle modalità di presentazione e trasmissione delle operazioni, come previsto dal paragrafo 5, punti 1, 2, 3, 5 e

		paragrafo 9 punto 2
3)	Completezza e correttezza della documentazione	– mancato utilizzo del formulario previsto dal paragrafo 9 punto 4; – mancata o non conforme sottoscrizione della domanda di finanziamento di cui al paragrafo 9 punto 6; – mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 9 punto 7
4)	Possesso dei requisiti giuridici soggettivi da parte del soggetto proponente	– Mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 3, punti 1 e 2.
5)	Possesso dei requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa	– Mancata presentazione della comunicazione contenente gli estremi della richiesta di accreditamento di cui al paragrafo 3, punto 3

Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità n. 1, 2 e 3, conformemente a quanto stabilito dalle Linee guida SRA, non comporta l'attivazione della procedura di cui all'articolo 16 bis della L.R. 7/2000.
Per quanto concerne il possesso dei requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa, qualora il soggetto proponente sia un ente di formazione accreditato, i suddetti requisiti si danno per assolti.
In caso di soggetti proponenti NON ancora accreditati, i requisiti di capacità sono verificati nella procedura che conduce all'accreditamento, la cui richiesta deve essere stata presentata al competente ufficio regionale precedentemente alla presentazione dell'operazione.
Le operazioni presentate sono oggetto di regolare valutazione e di inserimento nelle conseguenti graduatorie, tuttavia l'attuazione delle stesse rimane sospesa per il termine ordinario della procedura di accreditamento, in attesa del suo buon esito.
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti comporta l'inammissibilità dell'operazione alla successiva fase di valutazione comparativa.

3. A conclusione della fase istruttoria di verifica di ammissibilità delle operazioni e secondo quanto previsto dal documento Metodologie, la Commissione di valutazione, istituita dal dirigente responsabile del Servizio, provvede alla selezione delle operazioni ammissibili applicando la valutazione comparativa prevista al paragrafo 5 punto 3 e 5 punto 3.1. del suddetto documento.
4. Ai fini della selezione delle operazioni, vengono adottate le seguenti definizioni:

Definizione	Descrizione
Criteri di selezione	Sono gli aspetti che si ritengono rilevanti per formulare un giudizio rispetto al progetto presentato
Sottocriteri	Sono una articolazione dei criteri di selezione
Indicatori	Sono le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione di un dato criterio o sotto criterio e supportano la formulazione di un giudizio
Giudizio	Sintetizza la valutazione delle informazioni acquisite per ciascun criterio o sotto criterio attraverso l'utilizzo di una scala standard
Coefficiente	Indica il livello di importanza del criterio o del sotto criterio
Punteggio	E' il prodotto della seguente operazione: giudizio * coefficiente

5. La scala di giudizio si articola nel modo seguente:

Scala di giudizio	Descrizione

5 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e approfondito. Sono forniti gli elementi richiesti su tutti gli aspetti e non ci sono aree di non chiarezza
4 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo pertinente anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste
3 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo globale ma sono presenti parecchi punti deboli. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati
2 punti	Gli aspetti proposti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti
1 punto	Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti elementi poco rilevanti.
In caso di mancata compilazione o di compilazione completamente non pertinente, il punteggio assegnato è pari a **0** punti.	

6. Tutto ciò premesso, le operazioni sono selezionate con l'applicazione dei seguenti criteri e con le modalità indicate:

Criterio di selezione: 1. Affidabilità del soggetto proponente. Punteggio massimo:27			
Sottocriterio	**Indicatore**	**Coefficiente**	**Punteggio massimo**
1.1 Efficienza relativa alle eventuali attività pregresse.	a) Efficienza attuativa (n. corsi realizzati /su n. corsi finanziati) * - 100- 96% alto - 95-90% medio alto - 89-80% medio - 79-70% medio basso - inferiore a 70% basso	1	5
1.2 Adeguatezza rispetto all'attività proposta (esperienza) in termini di	Esperienza pregressa (n. progetti formativi avviati e conclusi dal 01/09/2015 al 31/12/2017) * Nella scala di giudizio *a* è il proponente con più esperienza, *b* qualsiasi proponente con meno esperienza *a* corrisponde a 5 punti nella scala del giudizio *b*, nella scala del giudizio, corrisponde a *x*, che si ottiene tramite l'equazione x=5b/a e poi approssimando per eccesso se il decimale è più vicino alla cifra più alta, per difetto in caso contrario. Se il decimale è 5 (es. 3,5) si approssima per eccesso.	1	5
1.3 Adeguatezza del raccordo con gli attori significativi del territorio in termini di	Convenzioni e accordi con gli attori significativi del territorio (SSC, Aziende sanitarie AS, ASUI, ASP, Cooperazione sociale), in linea con le finalità dell'Avviso	1	5
1.4 Adeguatezza del know how (risorse umane) in termini di:	Disponibilità di personale dedicato (équipe didattico-organizzativa, coordinatore, tutor, altre figure di supporto) con esperienza e competenza specifica, in linea con gli indirizzi e standard formativi regionali	2,4	12

Criterio di selezione: 2. Coerenza, qualità ed efficacia della operazione. Punteggio massimo: 64			
Sottocriterio	**Indicatore**	**Coefficiente**	**Punteggio massimo**
2.1 Coerenza della proposta progettuale con riferimento alle-motivazioni specifiche dell'intervento, in termini di:	Chiarezza e pertinenza nella descrizione dei fabbisogni formativi a cui dare risposta in relazione al territorio, ai servizi e strutture afferenti al territorio stesso e alla tipologia di utenza	1	5
2.2 Coerenza del percorso formativo con la figura/area professionale di riferimento, in termini di:	Completezza nella descrizione della figura/area professionale di riferimento tenuto conto degli Standard formativi, dei processi lavorativi riportati e relative competenze da sviluppare attraverso l'azione formativa	1	5
2.3 Efficacia della proposta progettuale con riferimento ai risultati attesi per il territorio in termini di:	Impatto rispetto al territorio, ai servizi e all'utenza	1	5
2.4 Efficacia della proposta progettuale con riferimento ai risultati attesi per i partecipanti in termini di:	Evidenza e coerenza di azioni concrete e specifiche volte a sviluppare l'occupabilità dei partecipanti e a rendere più efficace l'apprendimento delle competenze	0,8	4
2.5 Coerenza e qualità del dispositivo di selezione dei partecipanti in termini di:	Chiarezza ed esaustività del dispositivo di selezione dei partecipanti: si tiene conto delle loro specificità e delle prescrizioni dell'Avviso	1,6	8
2.6 Coerenza e qualità dei moduli e del personale docente in termini di:	Organizzazione didattica: articolazione delle unità formative e individuazione dei docenti in linea con indirizzi e standard formativi regionali	2	10
2.7 Coerenza e qualità dell'organizzazione didattica, in termini di:	Organizzazione e metodologie didattiche utilizzate per le attività d'aula, esercitazioni pratiche, attività di tirocinio/stage, elementi di innovazione e altri aspetti significativi	2	10
2.8 Coerenza e qualità nel presidio delle attività formative, in termini di:	Modalità di presidio/gestione dei corsi, materiale didattico, caratteristiche delle aule, delle attrezzature e dei supporti, altri aspetti logistici	2,4	12
2.9 Coerenza e qualità dei dispositivi di valutazione in termini di:	Accuratezza e articolazione dei dispositivi di valutazione per misurare il grado di apprendimento degli allievi , in itinere e finale	1	5

Criterio di selezione: 3. Coerenza con le priorità trasversali del POR. Punteggio massimo: 3			
Sottocriterio	**Indicatore**	**Coefficiente**	**Punteggio massimo**
3.1 Rispondenza alle priorità della programmazione FSE 2014/2020	Rispetto e rafforzamento dei principi orizzontali: evidenza di elementi concreti della proposta progettuale che si interfacciano con i suddetti principi	0,6	3

Criterio di selezione: 4. Congruenza finanziaria. Punteggio massimo: 1			
Sottocriterio	**Indicatore**	**Coefficiente**	**Punteggio massimo**
4.1 Congruenza finanziaria.	Corretta compilazione della parte finanziaria Si =1 No= 0	1	1

Criterio di selezione: 5. Criterio premiale. Punteggio massimo: 5			
Sottocriterio	**Indicatore**	**Coefficiente**	**Punteggio massimo**
5.1 *Coerenza e completezza della proposta progettuale.*	Coerenza tra le singole parti che compongono il progetto.	0.5	2,5
	Chiarezza e completezza delle parti descrittive e qualità della documentazione prodotta	0,5	2,5

**La valutazione prenderà in considerazione i corsi nel settore "Servizi sociali e sanitari", realizzati dal soggetto proponente nel periodo 1.9.2015- 31.12.2017, in base ai risultati dell'estrazione dei dati presenti nel sistema informativo del Servizio.*

7. Il punteggio finale massimo attribuibile ad ogni operazione è di **100 punti.**
8. Ai fini della approvazione ed ammissione al finanziamento ogni operazione, articolata così come descritto al paragrafo 5 punto 2, deve conseguire un punteggio non inferiore a **65 punti**.
9. In caso di parità di punteggio tra due o più operazioni, verrà scelta l'operazione che avrà ottenuto il punteggio maggiore nel criterio di selezione 1. *Affidabilità del proponente.* Nel caso di ulteriore parità, verrà scelta l'operazione che avrà ottenuto il punteggio maggiore nel criterio di selezione 2. *Coerenza, qualità ed efficacia dell'operazione*. Ove persista una situazione di parità di punteggio, viene data priorità all'operazione presentata in data antecedente, nell'ambito dei termini di presentazione del presente avviso.
10. Sono ammesse al finanziamento le operazioni che conseguono il punteggio più alto con riferimento alla sede di realizzazione individuata.

11. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. La selezione delle operazioni si conclude entro 60 giorni dal termine di chiusura per la presentazione delle operazioni.
2. Ad avvenuta selezione delle operazioni, il responsabile del procedimento, in applicazione del paragrafo 6 punto 4 delle Linee guida, ove ve ne siano le condizioni ed in relazione alle operazioni che non hanno superato la fase istruttoria di verifica di ammissibilità, comunica ai soggetti proponenti i motivi ostativi ai sensi dell'articolo 16 bis della L.R. 7/2000, indicando il termine entro cui far pervenire eventuali controdeduzioni.
3. Conclusa tale eventuale fase, il Servizio, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale da parte della Commissione di valutazione, predispone un decreto con il quale approva:
   a) la graduatoria delle operazioni approvate con l'indicazione di quelle ammesse al finanziamento, suddivise per area territoriale, così come individuate nel paragrafo 5 punto 2;
   b) l'elenco delle operazioni non approvate per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio prevista;
   c) l'elenco delle operazioni escluse dalla valutazione sulla base delle disposizioni del presente avviso.
4. Ove si verifichi l'adozione della procedura di cui all'art.16 bis della L.R. 7/2000, il termine di cui al punto 3 viene interrotto e riprende a decorrere dalla data finale indicata dal responsabile del procedimento ai fini della presentazione delle controdeduzioni.
5. Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it.
6. La pubblicazione costituisce mezzo di notifica dei risultati della valutazione.

12. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. Entro 60 giorni dall'"adozione del decreto di approvazione delle operazioni, il dirigente responsabile del Servizio provvede all'adozione del decreto di concessione del contributo.

2. Successivamente il Servizio trasmette al soggetto attuatore apposita nota nella quale comunica gli estremi del decreto di concessione reperibile sul sito www.regione.fvg.it (Sezione: Amministrazione trasparente)

13. FLUSSI FINANZIARI

1. Il costo dell'operazione approvato in fase di selezione costituisce il tetto massimo di spesa ammissibile.
2. In relazione ad ogni operazione è prevista una anticipazione pari all'85% del costo dell'operazione da erogarsi successivamente all'avvio delle attività in senso stretto ed un saldo da erogarsi ad avvenuta verifica del rendiconto.
3. L'erogazione dell'anticipazione avviene previa presentazione, da parte del soggetto attuatore, della domanda di anticipo corredata da una fidejussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari a quello dell'anticipo. La domanda di anticipo deve essere predisposta sulla base del modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it *formazione lavoro/formazione/area operatori/modulistica*.
4. Il saldo, pari alla differenza tra anticipazione e costo complessivo dell'operazione ammesso a rendiconto, viene erogato, ove spettante, a seguito della verifica del rendiconto.

14. REVOCA DEL CONTRIBUTO

Qualora si verifichino le circostanze indicate nell'art. 12 del Regolamento FSE, il Servizio ha facoltà di revocare il contributo nei modi e nei tempi prescritti dallo stesso articolo.

15. SEDI DI REALIZZAZIONE

1. Tutte le attività formative d'aula previste dal presente avviso devono realizzarsi presso sedi accreditate del soggetto attuatore titolare dell'operazione. Il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula in cui l'attività formativa viene realizzata, così come definita in sede di accreditamento, pena la decadenza dal contributo.
2. È ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali a fronte di specifiche esigenze, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative di cui al D.P.Reg. n. 07/Pres./2005 e successive modifiche e integrazioni. L'uso della sede didattica occasionale può essere previsto nel formulario di presentazione dell'operazione formativa, con le adeguate motivazioni che ne determinano l'utilizzo. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia previsto nel formulario di presentazione dell'operazione, ma derivi da una diversa organizzazione che si rende opportuna o necessaria dopo l'approvazione dell'operazione stessa, il soggetto attuatore, prima dell'utilizzo della stessa, deve darne comunicazione, con le adeguate motivazioni, alla struttura attuatrice utilizzando il modello COM*SedeOc* reperibile sul sito www.regione.fvg.it *formazione lavoro /formazione/area operatori/modulistica.*
3. La conformità della sede di svolgimento dello stage deve essere certificata mediante l'utilizzo del modello FP-5a, reperibile sul sito www.regione.fvg.it *formazione lavoro /formazione/area operatori/modulistica*, che va conservato presso il soggetto attuatore.

16. RENDICONTAZIONE

1. Entro 60 giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto il soggetto attuatore deve presentare alla struttura attuatrice, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione.
2. Per la presentazione del rendiconto deve essere utilizzato l'apposito applicativo informatico predisposto dall'ufficio regionale competente e disponibile sul sito www.regione,.fvg.it. Il documento generato dall'applicativo e il relativo file è presentato corredato dalla documentazione di cui ai successivi punti 4 e 5.

3. Per quanto riguarda la parte dell'operazione finanziata con l'applicazione di tabelle standard di costi unitari (UCS), ai sensi dell'art. 20 comma 1 del Regolamento, il corretto svolgimento e l'effettivo completamento delle operazioni costituisce di per sé dimostrazione dell'onere di spesa sostenuto.
4. La documentazione da presentare a rendiconto per le operazioni di cui al punto 3 è costituita da:
   a) la relazione tecnico – fisica dell'operazione;
   b) i registri utilizzati in originale;
   c) *la documentazione attestante l'attività di informazione e pubblicità svolta, corredata dai loghi se previsti;*
   d) *i documenti attestanti l'attività di selezione degli allievi svolta;*
   e) *il prospetto di riepilogo ore/allievi;*
   f) *i curricula professionali del personale esterno impiegato;*
   g) la documentazione attestante il profilo professionale dei docenti interni;
   h) il timesheet del tutor impiegato nella attività formativa.
5. Per quanto riguarda la parte dell'operazione finanziata a costi reali (indennità orarie di partecipazione degli allievi), il documento generato dall'applicativo di cui al punto 2 e il relativo file è presentato corredato da:
   a) il prospetto di riepilogo ore/allievi;
   b) i documenti attestanti l'avvenuta erogazione dell'indennità oraria.
6. A seguito della verifica del rendiconto l'ufficio regionale competente provvede all'erogazione del saldo o alla richiesta di restituzione delle eventuali maggiori somme anticipate.

17. TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati personali e sensibili forniti al Servizio saranno raccolti, trattati e conservati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui al presente Avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice privacy), e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. I dati saranno trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali di:
   - comunicazione di dati a soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni ad altre amministrazioni o autorità pubbliche di gestione, controllo, vigilanza;
   - selezione ed autorizzazione di operazioni formative/non formative e di soggetti formativi per tali operazioni
   - monitoraggio, valutazione e indagini statistiche sui destinatari di interventi formativi/non formativi
   - gestione dei procedimenti contributivi

   e saranno conservati in archivi informatici e/o cartacei.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del Codice privacy si segnala che:
   - Il titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d'Italia 1 Trieste nella persona del Presidente in carica;
   - Il responsabile della protezione dei dati è il dirigente dott. Mauro Vigini (delibera di Giunta regionale n. 538 del 15 marzo 2018);
   - Il responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con ausili elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei dati è INSIEL S.P.A., via San Francesco 43, TRIESTE.

18. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

1. Il soggetto attuatore è tenuto ad adottare modalità di promozione e pubblicizzazione dell'operazione trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari.

2. Il soggetto attuatore è tenuto ad informare la platea dei possibili destinatari circa il fatto che l'operazione è cofinanziata dal Fondo sociale europeo, nell'ambito dell'attuazione del POR. Pertanto, tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:
   – contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo;
   – recare tutti i seguenti loghi secondo gli standard previsi dal documento "Guida al logotipo istituzionale", disponibile sul sito istituzionale al link http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/fondo-sociale-europeo/coordinato_di_immagine_FSE_14_20/

3. Ai suddetti loghi può essere aggiunto quello del soggetto attuatore.
4. La mancata pubblicizzazione dell'operazione e il mancato utilizzo dei loghi sopra descritti è causa di revoca del contributo, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento FSE.

19. PRINCIPI ORIZZONTALI

1. **Sviluppo sostenibile.** I soggetti proponenti, nella fase che precede la progettazione delle operazioni, mirano ad intervenire con riferimento a figure professionali immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, in particolare con riferimento alla specifica domanda espressa dalle imprese aderenti ai partenariati che propongono le operazioni medesime. In tale contesto potrà essere privilegiata la proposta di operazioni in grado di rafforzare e dare impulso alla *green economy* ed alla *blue economy,* con le declinazioni proprie delle aree di specifico sviluppo regionale, allo scopo di preservare, tutelare, e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente agli articoli 11 e 191, paragrafo 1, TFUE. (reg 1303).

2. **Pari opportunità e non discriminazione.** In conformità all'art. 7 del Regolamento (UE) n.1303/2013 la struttura attuatrice richiede ai soggetti attuatori di dedicare particolare attenzione al sostegno alle persone a rischio di discriminazione per ragioni di razza, sesso, religione, età, disabilità, garantendone le pari possibilità di accesso alle operazioni finanziate.
   Le verifiche svolte in loco garantiscono anche il controllo relativamente al rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione. Da parte sua AdG si impegna in primo luogo a garantire che tutti i prodotti e i servizi cofinanziati dal FSE siano accessibili a tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione. Tale impegno comporta una esplicita crescita e presa di coscienza anche da parte del personale dell'amministrazione regionale, interessato a vario titolo alla gestione del POR. A questo fine è dedicata, nell'ambito dell'Asse 4 del POR, una ampia azione per il rafforzamento delle conoscenze delle normative

regionali, nazionali e dell'Unione europea e delle politiche e strumenti attraverso cui migliorare ed ampliare l'efficacia di contrasto ad ogni forma di discriminazione, includendo, in questo ambito, anche la piena applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili.

3. **PARITÀ TRA UOMINI E DONNE.** La Regione FVG, consapevole delle criticità che ancora interessano la questione di parità di genere, attraverso questo programma intende dare continuità e sviluppo alle politiche implementate per la eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione di genere e di sostegno ad un effettiva completa parità nelle opportunità tra uomini e donne.
Nell'attuazione del presente avviso la struttura attuatrice promuove la più ampia partecipazione della componente femminile alle operazioni finanziate.
La pubblicizzazione delle operazioni da parte dei soggetti attuatori deve evidenziare elementi che favoriscano il più ampio coinvolgimento delle donne; le fasi di selezione dei partecipanti possono contenere criteri finalizzati a elevare la presenza femminile nell'attuazione delle operazioni.
Nel formulario di presentazione delle operazioni devono essere indicate:
a) l'eventuale presenza di organismi per la parità e le pari opportunità in fase di progettazione, selezione dei partecipanti, realizzazione dell'operazione;
b) l'eventuale presenza di elementi atti a rendere flessibili e adattabili gli orari di realizzazione della operazione, finalizzati ad assicurare pari opportunità di accesso;
c) l'eventuale presenza di servizi di cura attivabili dai destinatari e funzionali alla partecipazione all'operazione;
d) l'eventuale presenza di uno specifico modulo formativo dedicato al tema delle pari opportunità

20. ELEMENTI INFORMATIVI

1. Ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 7/2000, si comunicano i seguenti elementi informativi:

- Responsabile del procedimento: Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi, dott. Igor De Bastiani (e-mail: igor.debastiani@regione.fvg.it; tel.: 040/3775298);
- Responsabile dell'Istruttoria: Fulvia Cante (e-mail: fulvia.cante@regione.fvg.it tel.: 0403775124);
- Referente del Programma: dott.ssa Luigina Leonarduzzi (e-mail: luigina.leonarduzzi@regione.fvg.it; tel. 040-3775295).

2. L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali o altro, comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

21. SINTESI DEI TERMINI DI RIFERIMENTO

1. Le operazioni devono essere presentate entro il 27 luglio 2018;
2. Le operazioni sono selezionate da apposita Commissione entro 60 giorni dal termine ultimo di presentazione;
3. Le operazioni sono approvate entro 30 giorni dalla data del verbale di valutazione;
4. L'atto di concessione del contributo viene adottato entro 60 giorni dalla data di approvazione delle operazioni;
5. Le operazioni devono concludersi entro il 31 agosto 2019;

6. Il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'operazione deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di conclusione delle operazioni;
7. Il rendiconto delle spese sostenute è approvato entro 60 giorni dalla data di presentazione del rendiconto;
8. L'atto relativo alla erogazione del saldo, ove spettante, viene adottato entro 30 giorni dalla data di approvazione del rendiconto;
9. Il termine ultimo per la chiusura del procedimento è fissato alla data del 31 dicembre 2022.

18_26_1_DDS_TEC INV_880_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio tecnologie ed investimenti 15 giugno 2018, n. 880

LR 14/2016, art. 8, comma 18, lett. b): contributi per strutture destinate a servizi residenziali per anziani non autosufficienti. Bando per la presentazione delle domande di contributo regionale per strutture destinate a servizi residenziali per anziani non autosufficienti (Decreto 1775/SPS, dd. 01/12/2017). Approvazione graduatoria.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1612 del 13/9/2013 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali";

RICHIAMATO il decreto n. 469/SPS dd. 24/03/2017 con il quale sono state approvate le norme concernenti l'organizzazione interna ed il funzionamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

VISTA la Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, in particolare l'art. 8, comma 18, lettera b) che ha autorizzato l'Amministrazione regionale a concedere contributi finalizzati all'acquisto ed alla sostituzione di arredi e attrezzature destinati alle attività assistenziali rese dai Comuni, dalle Aziende per l'assistenza sanitaria, dalle Aziende di servizi alla persona e dai soggetti di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, della L.R. 6/2006, a esclusione dei soggetti privati aventi scopo di lucro;

PRESO ATTO che la medesima norma ha previsto all'articolo 8, comma 19 che con Decreto del direttore competente venga approvato il Bando per la definizione delle priorità di intervento, per la quantificazione del finanziamento e per la determinazione dei criteri di formazione della graduatoria delle iniziative ammesse e dei termini e delle modalità di presentazione delle domande;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2302 dd. 22.11.2017 con la quale è stata destinata la quota pari a 3 milioni di euro a valere sul capitolo 4670, Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per le finalità di cui alla lettera b), comma 18 dell'art. 8 della Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14

VISTO il decreto n. 1775/SPS dd. 01/12/2017 con il quale è stato approvato il bando per la presentazione delle domande di contributo regionale per strutture destinate a servizi residenziali in attuazione del predetto articolo 8, comma 19 Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, di seguito denominato "Bando", ed è stata disposta la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 50 del 13 dicembre 2017 e sul sito web della Regione nella sezione "Bandi e Avvisi";

PRESO ATTO che sono pervenute via PEC, entro i termini previsti dall'art. 6, comma 3 del Bando ossia dalle ore 11:00:00 del 15/12/2017 alle ore 11:00:00 del 19/01/2018, quarantaquattro domande di contributo;

VISTO il decreto n. 565/SPS dd. 04/04/2018 con il quale, in considerazione dell'ulteriore stanziamento, per l'esercizio 2018, pari ad euro 1.400.000,00 per le finalità di cui alla lettera b), comma 18 dell'art. 8 della Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 a valere sul capitolo 4670, è stato riaperto il termine del Bando dalle ore 11:00:00 dell'11/04/2018 alle ore 11:00:00 del 29/04/2018 e pubblicato il provvedimento sopraccitato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 16 del 18 aprile 2018 e sul sito web della Regione nella sezione "Bandi e Avvisi";

PRESO ATTO che il giorno 29/04/2018, termine previsto dal decreto 565/SPS dd. 04/04/2018, era un giorno festivo e quindi il termine è stato posticipato alle ore 11:00:00 del 30/04/2018;

PRESO ATTO che sono pervenute via PEC, entro i termini previsti dal decreto 565/SPS dd. 04/04/2018 ossia dalle ore 11:00:00 del 11/04/2018 alle ore 11:00:00 del 29/04/2018 posticipato alle ore 11:00:00 del 30/04/2018, ulteriori undici domande di contributo;

PRESO ATTO per quanto sopra esposto che sono pervenute via PEC, entro i termini previsti dai decreti n. 1775/SPS dd. 01/12/2017 e n. 565/SPS dd. 04/04/2018 complessivamente cinquantacinque domande di contributo elencate nell'Allegato 1 denominato "Elenco delle domande pervenute", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RILEVATO che sono pervenute da parte dell'ASP "San Luigi Scrosoppi" tre istanze di finanziamento in tempi successivi, la prima assunta al protocollo con n. 21081 in data 15/12/2017, la seconda assunta al protocollo con n. 21082 in data 15/12/2017 e la terza assunta al protocollo con n. 8280 in data

19/04/2018 e che la seconda istanza è identica in ogni sua parte alla prima e che la terza è invece un'integrazione della prima che ne completa i contenuti ai fini del Bando;
RITENUTO pertanto di non prendere in considerazione la seconda delle domande, assunta al protocollo con n. 21082 in data 15/12/2017 essendo come già sopradetto identica in ogni sua parte alla prima assunta al protocollo con n. 21081 in data 15/12/2017;
RILEVATO che sono pervenute da parte dell'ASP "Casa di riposo Giuseppe Sirch" due istanze di finanziamento in tempi successivi, la prima assunta al protocollo con n. 21161 in data 18/12/2017 e la successiva assunta al protocollo con n. 21166 in data 18/12/2017 e che la seconda istanza è identica in ogni sua parte alla prima;
RITENUTO pertanto di non prendere in considerazione la seconda delle domande, assunta al protocollo con n. 21166 in data 18/12/2017 essendo come già sopradetto identica in ogni sua parte alla prima al protocollo con n. 21161 in data 18/12/2017;
RILEVATO che sono pervenute da parte dell'ASP "Rittmeyer Istituto Regionale per i ciechi" due istanze di finanziamento in tempi successivi, la prima assunta al protocollo con n. 930 in data 18/01/2018 e la successiva assunta al protocollo con n. 8900 in data 30/04/2018 e che la seconda istanza è identica in ogni sua parte alla prima;
RITENUTO pertanto di non prendere in considerazione la seconda delle domande, assunta al protocollo con n. 8900 in data 30/04/2018 essendo come già sopradetto identica in ogni sua parte alla prima al protocollo con n. 930 in data 18/01/2018;
RILEVATO che sono pervenute da parte del Comune di Grado tre differenti istanze di finanziamento in tempi successivi, la prima assunta al protocollo con n. 21089 in data 15/12/2017, la seconda assunta al protocollo con n. 8580 in data 23/04/2018 e la terza assunta al protocollo con n. 8581 in data 23/04/2018;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art 7 del Bando, con nota 9320 dd. 07/05/2018, si è richiesto al Comune di Grado quale delle tre domande considerare ai fini del bando;
PRESO ATTO che con nota 9518 dd 10/05/2018, , entro il termine stabilito dall'art. 7, il Comune di Grado ha dichiarato che la domanda individuata con protocollo n. 8581 dd. 23/04/2018 annulla e sostituisce le precedenti prot. n. 21089 dd. 15/12/2017 e prot. 8580 dd. 23/04/2018;
RITENUTO per quanto sopraesposto di non prendere in considerazione le due domande del Comune di Grado, la prima assunta al protocollo con n. 21089 in data 15/12/2017 e la seconda assunta al prot. 8580 in data 23/04/2018;
RILEVATO che sono pervenute da parte dell'ASP ITIS due diverse istanze di finanziamento in tempi successivi, la prima assunta al protocollo con n. 21226 in data 19/12/2017 e la successiva assunta al protocollo con n. 8572 in data 23/04/2018;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art 7 del Bando, con nota 9647 dd. 11/05/2018, si è richiesto all'ASP ITIS quale delle due domande considerare ai fini del bando;
PRESO ATTO che con note 9732 dd. 14/05/2018 e 9753 dd. 14/05/2018, entro il termine stabilito dall'art. 7, l'ASP ITIS ha dichiarato che l'istanza da tenere in considerazione è quella presentata dall'ente in data 19/12/2017 assunta al protocollo con n. 21226;
RITENUTO per quanto sopraesposto di non prendere in considerazione la seconda domanda dell'ASP ITIS, assunta al protocollo con n. 8572 in data 23/04/2018;
RITENUTO di stabilire non ammissibili, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Bando, le istanze di contributo ID 11 - Comune di Cervignano del Friuli, ID 18 - Casa di riposo Rosa Mistica, ID 42 - ASP COVIL Matteo Brunetti, ID 47 - Comune di Cervignano del Friuli e ID 51 - AAS 3 in quanto prive della copia del documento d'identità del legale rappresentante;
DATO ATTO della nota n. 2197-P dd. 31.01.2018 con la quale il Servizio tecnologie e investimenti ha richiesto il parere del Servizio Integrazione Sociosanitaria al fine di poter valutare compiutamente l'ammissibilità al bando delle istanze pervenuta da parte dell'ASP Stati Uniti d'America, dalla Progesco Soc. Coop. Sociale e dalla Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione in relazione alla loro natura giuridica e ai servizi da essi svolti nell'ambito socio assistenziale rispetto a quelli previsti dal Bando;
PRESO ATTO della n. 5074-P dd. 06.03.2018 con la quale il Servizio Integrazione Sociosanitaria afferma il funzionamento per servizi socioassistenziali "per anziani" della ASP Stati Uniti d'America e della Progesco Soc. Coop. Sociale che inoltre risulta iscritto nell'Albo regionale delle cooperative sociali aggiornato al 4 gennaio 2018 (N. Albo 122, Sezione A, data iscrizione 12.01.2000), pertanto confermando per entrambe la finalità rispetto a quella prevista dal Bando e per la seconda anche la natura giuridica. Nella medesima nota risulta altresì che la struttura della Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione è riconosciuta quale Presidio di rilevanza regionale per persone handicappate, ai sensi dell'art. 18 c. 1 della LR 41/1996, come formalizzato in DGR n. 2672 del 29 luglio 2002, ed è pertanto finalizzata a servizi per disabili e non per anziani;
RITENUTO di stabilire non ammissibile l'istanza di contributo ID 22 Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione in quanto la finalità di tale struttura - "servizi per disabili" come sopra riportato - non cor-

risponde alla finalità, stabilita dal comma 21 dell'art. 8 dalla legge regionale 11 agosto 2016 n. 14, delle risorse finanziarie che risulta essere il Programma n. 3 (interventi per gli anziani);
RITENUTO di stabilire ammissibili le rimanenti istanze di contributo in quanto conformi al Bando approvato con decreto 1775/SPS dd. 01/12/2017 ed, in particolare, agli artt. 1, 3, 4 e 6, e nei termini successivamente riaperti con decreto 565/SPS dd. 04/04/2018;
DATO ATTO che l'istruttoria è proseguita nella verifica delle singole voci di spesa elencate nelle domande ammesse ai fini della determinazione della loro ammissibilità ai sensi dell'art. 4 del Bando;
RITENUTO di stabilire non ammissibile, ai sensi dell'art. 4 del Bando, la voce di spesa pari ad euro 173.240,00 IVA inclusa per smantellamento e installazione degli impianti antincendio relative all'istanza di contributo ID 32 dell'ASP "Rittmeyer Istituto Regionale per i ciechi" in quanto non riferita alle categorie "arredi" ed "attrezzature" oggetto del Bando;
RITENUTO di stabilire non ammissibile, ai sensi dell'art. 4 del Bando, la voce di spesa pari ad euro 31.704,14 IVA inclusa per gruppo elettrogeno relativa alle istanza di contributo ID 25 dell'ASP Umberto I di Latisana in quanto non riferita alle categorie "arredi" ed "attrezzature" oggetto del Bando;
RITENUTO di stabilire non ammissibile, ai sensi dell'art. 4 del Bando, la voce di spesa pari ad euro 45.874,40 IVA inclusa per lavori impiantistici elettrici/idraulici relativa alle istanza di contributo ID 44 dell'ASP Solidarietà Mons. D. Cadore in quanto non riferita alle categorie "arredi" ed "attrezzature" oggetto del Bando;
PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria sopraesposte circa l'ammissibilità delle domande e delle rispettive voci di spesa;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria complessiva pari a euro 4.458.346.60 per l'anno 2018 a valere sul capitolo di spesa 4670 sulla Missione n. 12, Programma n. 3, Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 della Regione;
RICHIAMATO l'art. 5 del Bando che prevede una percentuale di contribuzione regionale massima pari all'80% della spesa ammessa a finanziamento e comunque nel limite massimo di euro 150.000,00;
RICHIAMATO l'art 9, comma 1 del Bando che stabilisce che le risorse complessivamente disponibili sono ripartite tra tutte le domande ammesse della sezione A "Elenco delle domande ammesse, comprensive anche delle istanze considerate ammesse di cui all'art. 6, comma 4 del Bando", entro i limiti stabiliti dall'art. 5 del Bando; qualora il totale dei contributi massimi assegnabili così calcolati risulti pari o inferiore alle risorse complessivamente disponibili sarà confermato per ogni domanda ammessa il contributo massimo assegnabile; qualora invece il totale dei contributi massimi assegnabili così calcolati risulti superiore alla risorse complessivamente disponibili, il contributo assegnato a ogni domanda ammessa sarà calcolato riducendo in ugual misura percentuale per tutte le istanze il contributo massimo assegnabile fino all'attribuzione di tutte le risorse finanziarie disponibili; le risorse eventualmente residue sono ripartite tra le domande ammesse della Sezione B "Elenco delle domande presentate da parte di soggetti beneficiari di contributi già concessi nel corso del 2017 nell'ambito del "Bando per strutture destinate a servizi residenziali per anziani non autosufficienti - annualità 2017- L.R. 14/2016, art. 8, comma 18";
RITENUTO di approvare, per quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, la graduatoria delle domande ammesse suddivise nella Sezione A "Elenco delle domande ammesse, comprensive anche delle istanze considerate ammesse di cui all'art. 6, comma 4 del Bando" e nella Sezione B "Elenco delle domande presentate da parte di soggetti beneficiari di contributi già concessi nel corso del 2017 nell'ambito del "Bando per strutture destinate a servizi residenziali per anziani non autosufficienti - annualità 2017 - L.R. 14/2016, art. 8, comma 18" come riportata nell'Allegato 3 "Graduatoria delle domande ammesse", parte integrante del presente provvedimento e nel quale sono indicati l'ammontare della spesa ammissibile e l'entità del contributo regionale determinato secondo le modalità stabilite dall'art. 9 comma 1 del Bando soprarichiamate;
RITENUTO di pubblicare, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del Bando, l'Allegato 3 "Graduatoria delle domande ammesse" sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web della Regione;
VISTO lo Statuto Regionale;
VISTI la legge ed il Regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

DECRETA

1. Di stabilire che le istanze inserite nell'"Allegato 2 - Elenco delle iniziative non considerate o non ammesse", parte integrante del presente provvedimento, sono non prese in considerazione o non ammesse per le motivazioni esposte in premessa e riportate nel medesimo Allegato.
2. Di approvare, per quanto esposto in premessa, ai sensi dell'art. 9, comma 2, la graduatoria delle domande ammesse suddivise nella Sezione A - "Elenco delle domande ammesse, comprensive anche delle istanze considerate ammesse di cui all'art. 6, comma 4 del Bando" e nella Sezione B - "Elenco delle domande presentate da parte di soggetti beneficiari di contributi già concessi nel corso del 2017 nell'ambito del "Bando per strutture destinate a servizi residenziali per anziani non autosufficienti - annualità

2017 - L.R. 14/2016, art. 8, comma 18", come riportata nell'Allegato 3 "Graduatoria delle domande ammesse", parte integrante del presente provvedimento e nel quale sono indicati l'ammontare della spesa ritenuta ammissibile e l'entità del contributo regionale.
3. Di pubblicare, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del Bando, l'Allegato 3 "Graduatoria delle domande ammesse" sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web della Regione.
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33 ss.mm.ii.
Trieste, 15 giugno 2018

ASARO

ALLEGATO 1 "ELENCO DELLE DOMANDE PERVENUTE"

L.R. 14/2016, art. 8, comma 18, lett. b): Contributi per strutture destinate a servizi residenziali per anziani non autosufficienti.

Bando per la presentazione delle domande di contributo regionale per strutture destinate a servizi residenziali per anziani non autosufficienti

(Decreto n. 1775/SPS dd. 01/12/2017)

Domanda ID	Domanda Data	Domanda Protocollo	ENTE	Beneficiario P.IVA	Elenco A/B
1	18/12/2017	21161	Casa di riposo Giuseppe Sirch	1077510301	A
2	18/12/2017	21166	Casa di riposo Giuseppe Sirch	1077510301	A
3	18/12/2017	21113	Comune di Duino Aurisina	157190323	A
4	15/12/2017	21089	Comune di Grado	64240310	A
5	15/12/2017	21084	Comune di Trieste	210240321	A
6	15/12/2017	21083	Comune di Muggia	111990321	A
7	15/12/2017	21081	ASP Carnia Scrosoppi	170100309	B
8	15/12/2017	21082	ASP Carnia Scrosoppi	170100309	B
9	15/12/2017	21080	ASP di Cividale	2460260306	B
10	15/12/2017	21079	ASP Stati Uniti d'America	2892040300	A
11	15/12/2017	21068	Comune di Cervignano del Friuli	621760306	B
12	15/12/2017	21070	ASP Umberto I Pordenone	226200939	B
13	15/12/2017	21055	Comune di Aiello del Friuli	466330305	A
14	15/12/2017	21058	Fondazione Micoli Toscano	221260938	A
15	19/12/2017	21241	Casa di riposo Parrocchia Santi Vito, Modesto e Crescenzia	1136460936	A
16	19/12/2017	21226	ASP ITIS Trieste	278250329	A
17	28/12/2017	21662	Comune di Gorizia	122500317	A
18	04/01/2018	119	Casa di riposo Rosa Mistica	2495490589	A
19	04/01/2018	174	Comune di Ronchi dei Legionari	1234703012	A
20	11/01/2018	459	Comune di Maniago	199780933	A
21	11/01/2018	506	ASP Spilimbergo	261270938	B
22	11/01/2018	511	Provincia religiosa di San Marziano di Don Orione	2541960155	A
23	12/01/2018	571	Comune di Gemona del Friuli	311520308	A
24	15/01/2018	590	Comune di Gradisca d'Isonzo	123530313	A
25	15/01/2018	614	ASP Umberto I Latisana	1469760308	B
26	17/01/2018	826	ASP Giovanni Chiabà	1012700306	B
27	17/01/2018	869	Comune di Fogliano di Redipuglia	123380313	A
28	17/01/2018	870	Comune di Sacile	262850936	A
29	17/01/2018	886	ASP "Fondazione E. Muner de Giudici"	1062260300	A
30	18/01/2018	909	ASP Ardito Desio	1036500302	A
31	18/01/2018	917	ASP Pedemontana	564680932	A
32	18/01/2018	930	ASP Rittmeyer Istituto Regionale per i ciechi	575440326	A
33	18/01/2018	948	Comune di Cormons	123010316	B
34	18/01/2018	951	Comune di Moggio Udinese	1134980307	A
35	18/01/2018	969	Comune di Ampezzo	479970303	A
36	18/01/2018	979	ASP Opera Pia Coianiz	512430307	B
37	18/01/2018	983	Casa di riposo "Nobili de' Pilosio" Comune di Tricesimo	466980307	A
38	19/01/2018	1009	ASP Daniele Moro di Morsano al Tagliamento	89850937	B
39	19/01/2018	1011	PROGESCO Soc. Coop. Sociale	2092600309	A
40	19/01/2018	1022	ASP Cordenonese "Arcobaleno"	220010938	A
41	19/01/2018	1051	ASP Casa Lucia	1401940935	A
42	19/01/2018	1052	ASP COVIL Matteo Brunetti	1779420304	B
43	19/01/2018	1053	Comune di Buia	370360307	A
44	19/01/2018	1057	ASP Solidarietà - Mons. D. Cadore	1324900933	A
45	23/04/2018	8539	Comune di Paularo	544080302	A
46	23/04/2018	8603	Comune di Majano	1035980307	A
47	27/04/2018	8829	Comune di Cervignano del Friuli	621760306	B
48	27/04/2018	8847	Comune di Monfalcone	123030314	A
50	30/04/2018	8931	Comunità educante Soc. Coop. Sociale ONLUS	503580326	A
51	24/04/2018	8716	AAS n. 3	2801560307	A
16bis	23/04/2018	8572	ASP ITIS Trieste	278250329	A
32bis	30/04/2018	8900	ASP Rittmeyer Istituto Regionale per i ciechi	575440326	A
4bis	23/04/2018	8580	Comune di Grado	64240310	A
4ter	23/04/2018	8581	Comune di Grado	64240310	A
7bis	19/04/2018	8280	ASP Carnia Scrosoppi	170100309	B

ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE INIZIATIVE NON CONSIDERATE O NON AMMESSE

L.R. 14/2016, art. 8, comma 18, lett. b): Contributi per strutture destinate a servizi residenziali per anziani non autosufficienti

Bando per la presentazione delle domande di contributo regionale per strutture destinate a servizi residenziali per anziani non autosufficienti (Decreto 1775/SPS dd. 01/12/2017)

ID	Ente	Beneficiario P.IVA	Esito Istruttoria	Motivazione
2	Casa di riposo Giuseppe Sirch	1077510301	Non considerata	Identica all'istanza ID 1 precedentemente trasmessa dal richiedente
4	Comune di Grado	64240310	Non considerata	Come da chiarimenti forniti dal Comune di Grado con nota prot. 9518 dd 10/05/2018, non è da considerarsi l'istanza ID 4 ma unicamente l'istanza ID 4ter
4bis	Comune di Grado	64240310	Non considerata	Come da chiarimenti forniti dal Comune di Grado con nota prot. 9518 dd 10/05/2018, non è l'istanza ID 4 bis ma unicamente l'istanza ID 4ter
8	ASP Carnia Scrosoppi	170100309	Non considerata	Identica all'istanza ID 7 precedentemente trasmessa dal richiedente
11	Comune di Cervignano del Friuli	621760306	Non ammessa	Non conforme all'art. 6 comma 5 del bando in quanto priva della copia del documento d'identità del legale rappresentante
16bis	ASP ITIS Trieste	278250329	Non considerata	Come da chiarimenti forniti dall'ASP Itis con nota prot. 9732 dd. 14/05/2018 non è da considerarsi l'istanza ID 16bis ma unicamente l''istanza ID 16
18	Casa di riposo Rosa Mistica	2495490589	Non ammessa	Non conforme all'art. 6 comma 5 del bando in quanto priva della copia del documento d'identità del legale rappresentante
22	Provincia religiosa di San Marziano di Don Orione	02541960155	Non ammessa	Non conforme alla finalità delle risorse finanziarie disponibili stanziate sul Programma 3 "interventi per anziani" dalla LR n. 14/2016 art. 8 comma 21
42	ASP COVIL Matteo Brunetti	1779420304	Non ammessa	Non conforme all'art. 6 comma 5 del bando in quanto priva della copia del documento d'identità del legale rappresentante
47	Comune di Cervignano del Friuli	621760306	Non ammessa	Non conforme all'art. 6 comma 5 del bando in quanto priva della copia del documento d'identità del legale rappresentante
51	AAS n. 3	2801560307	Non ammessa	Non conforme all'art. 6 comma 5 del bando in quanto priva della copia del documento d'identità del legale rappresentante

ALLEGATO 3 – GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMESSE

L.R. 14/2016, art. 8, comma 18, lett. b): Contributi per strutture destinate a servizi residenziali per anziani non autosufficienti

Bando per la presentazione delle domande di contributo regionale per strutture destinate a servizi residenziali per anziani non autosufficienti (Decreto 1775/SPS dd. 01/12/2017)

Allegato 3 – Graduatoria delle domande ammesse – sezione A

ID	Beneficiario_Denominazione	Spesa ammessa IVATA	IVA Detraibile	Spesa ammessa al netto IVA detraibile	Contributo RICHIESTO	Contributo AMMESSO
1	Casa di riposo Giuseppe Sirch	99.382,18	-	99.382,18	79.513,00	79.505,75
3	Comune di Duino Aurisina	100.000,12	-	100.000,12	80.000,00	80.000,00
4ter	Comune di Grado	87.147,83	-	87.147,83	70.108,65	69.718,27
5	Comune di Trieste	145.668,00	12.083,28	133.584,72	106.867,78	106.867,78
6	Comune di Muggia	29.366,81	-	29.366,81	23.493,45	23.493,45
10	ASP Stati Uniti d'America	248.919,76	-	248.919,76	150.000,00	150.000,00
13	Comune di Aiello del Friuli	133.704,00	-	133.704,00	106.963,20	106.963,20
14	Fondazione Micoli Toscano	127.253,09	-	127.253,09	100.000,00	100.000,00
15	Casa di riposo Parrocchia Santi Vito, Modesto e Crescenzia	119.167,27	-	119.167,27	80.000,00	80.000,00
16	ASP ITIS Trieste	185.114,80	-	185.114,80	148.091,84	148.091,84
17	Comune di Gorizia	124.202,10	-	124.202,10	99.361,68	99.361,68
19	Comune di Ronchi dei Legionari	91.199,86	-	91.199,86	72.959,88	72.959,88
20	Comune di Maniago	188.877,90	-	188.877,90	150.000,00	150.000,00
23	Comune di Gemona del Friuli	43.087,72	-	43.087,72	34.470,18	34.470,18
24	Comune di Gradisca d'Isonzo	120.945,67	-	120.945,67	96.756,59	96.756,54
27	Comune di Fogliano di Redipuglia	71.569,53	-	71.569,53	57.255,00	57.255,00
28	Comune di Sacile	48.792,92	-	48.792,92	39.034,34	39.034,34
29	ASP "Fondazione E. Muner de Giudici"	144.217,21	-	144.217,21	115.373,78	115.373,77
30	ASP Ardito Desio	152.591,25	-	152.591,25	122.073,00	122.073,00
31	ASP Pedemontana	135.938,07	-	135.938,07	107.430,45	107.430,45
34	Comune di Moggio Udinese	140.424,87	-	140.424,87	112.339,90	112.339,90
35	Comune di Ampezzo	136.806,33	-	136.806,33	109.445,11	109.445,07
37	Casa di riposo "Nobili de' Pilosio" Comune di Tricesimo	187.500,01	-	187.500,01	150.000,00	150.000,00
39	PROGESCO Soc. Coop. Sociale	136.174,40	2.749,06	133.425,34	108.939,52	106.740,28
40	ASP Cordenonese "Arcobaleno"	61.916,43	-	61.916,43	49.533,14	49.533,14
41	ASP Casa Lucia	197.726,14	-	197.726,14	150.000,00	150.000,00
43	Comune di Buia	51.706,72	-	51.706,72	41.365,38	41.365,38
44	ASP Solidarietà - Mons. D. Cadore	231.671,86	-	185.797,46	150.000,00	148.637,97
45	Comune di Paularo	99.132,32	17.876,32	81.256,00	65.004,80	65.004,80
46	Comune di Majano	101.737,40	-	101.737,40	81.389,92	81.389,92
48	Comune di Monfalcone	149.990,97	-	149.990,97	119.992,77	119.992,77

ID	Beneficiario_Denominazione	Spesa ammessa IVATA	IVA Detraibile	Spesa ammessa al netto IVA detraibile	Contributo RICHIESTO	Contributo AMMESSO
50	Comunità educante Soc. Coop. Sociale ONLUS	48.805,60	3.257,11	45.548,49	36.438,79	36.438,80
TOTALE CONTRIBUTI AMMESSI:						**3.010.243,16**

Allegato 3 – Graduatoria delle domande ammesse – sezione B

ID	Beneficiario_Denominazione	Spesa ammessa IVATA	IVA Detraibile	Spesa ammessa al netto IVA detraibile	Contributo RICHIESTO	Contributo AMMESSO
9	ASP di Cividale	101.596,20	-	101.596,20	81.399,07	81.276,97
7 e 7 bis	ASP Carnia Scrosoppi	174.190,58	-	174.190,58	138.992,47	138.992,47
12	ASP Umberto I Pordenone	187.629,60	15.669,60	171.960,00	150.000,00	137.568,00
21	ASP Spilimbergo	187.612,30	-	187.612,30	150.000,00	150.000,00
25	ASP Umberto I Latisana	105.349,18	-	73.645,04	84.279,34	58.916,04
26	ASP Giovanni Chiabà	187.500,00	-	187.500,00	150.000,00	150.000,00
33	Comune di Cormons	180.000,01	-	180.000,01	150.000,00	144.000,02
36	ASP Opera Pia Coianiz	120.749,99	-	120.749,99	96.599,99	96.599,99
38	ASP Daniele Moro di Morsano al Tagliamento	108.521,74	-	108.521,74	86.817,39	86.817,39
					TOTALE CONTRIBUTI AMMESSI:	**1.044.170,88**

TOTALE CONTRIBUTI AMMESSI ELENCO A + ELENCO B: EURO 4.054.414,04

18_26_1_DGR_1026_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2018, n. 1026

Direttive al Cata artigianato Friuli Venezia Giulia Srl in materia di trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, del 27.4.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento generale sulla protezione dei dati personali - Anno 2018.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che il 27 aprile 2016 il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato il Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, recante norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR);
PREMESSO che il Regolamento stesso si applica dal prossimo 25 maggio 2018, data in cui i soggetti pubblici degli Stati membri che trattano dati personali sono tenuti a darvi attuazione, anche in mancanza di una legislazione statale o regionale specifica;
VISTO l'articolo 28 del GDPR che disciplina la figura del Responsabile del trattamento, inteso quale persona fisica o giuridica che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
VISTO in particolare il comma 3 dell'articolo 28 che prevede l'obbligo di disciplinare, con un contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione europea o degli stati membri, i trattamenti effettuati da parte del Responsabile e ne individua i contenuti minimi;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito Codice della privacy);
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 72 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, recante la "Disciplina organica dell'artigianato", sono stati delegati al Centro di Assistenza Tecnica alle imprese artigiane (di seguito CATA) l'attuazione del Programma annuale di settore di cui all'articolo 21, comma 3 della legge medesima, le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi alle imprese artigiane di cui al comma 3 del medesimo articolo, nonché gli adempimenti amministrativi relativi allo svolgimento degli esami per l'ottenimento della qualificazione professionale di estetista e di acconciatore;
CONSIDERATO altresì che ai sensi dell'articolo 72 bis, comma 4, la Giunta regionale emana direttive al CATA al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate;
ATTESO che lo svolgimento delle suddette funzioni delegate comporta il trattamento, da parte del CATA per conto della Regione, di dati personali;
VISTA la necessità di disciplinare il ruolo del CATA quale Responsabile del trattamento alla luce dell'entrata in vigore del GDPR;
VISTA la propria deliberazione n. 108 di data 25 gennaio 2018 con la quale si emanano le Direttive al CATA ARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione di incentivi alle imprese artigiane - anno 2018;
RITENUTO pertanto necessario procedere all'emanazione di ulteriori Direttive individuando il CATA quale Responsabile del trattamento dei dati personali dei servizi definiti nelle direttive medesime nonché definendo gli obblighi derivanti dal trattamento dei dati personali, le misure di sicurezza da adottare e gli altri adempimenti previsti dal GDPR in capo al Responsabile del trattamento dei dati personali;
RITENUTO di approvare le Direttive al CATA ARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. in materia di trattamento dei dati personali, in attuazione dell'articolo 28, comma 3, del GDPR;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle attività produttive;
all'unanimità,

DELIBERA

1. di emanare, per le ragioni espresse in premessa, le Direttive al CATA ARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. in materia di trattamento dei dati personali, contenute nell'Allegato A alla presente deliberazione.
2. Il CATA entro 3 giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione della presente deliberazione co-

munica all'Ufficio regionale competente l'accettazione dell'affidamento dell'incarico di responsabile del trattamento dei dati personali nonché di tutti gli obblighi e adempimenti indicati in premessa.
3. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione delle presenti direttive contenute nell'Allegato A alla presente deliberazione.

IL VICEPRESIDENTE: RICCARDI
IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO: MILAN

Allegato A

Legge regionale 12/2002, articolo 72 bis, comma 4. Direttive al CATA ARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. in materia di trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – Anno 2018

1 Premessa

Al Centro di Assistenza tecnica alle imprese artigiane (di seguito "CATA") sono stati delegati, ai sensi dell'articolo 72 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato) l'attuazione del Programma annuale di settore di cui all'articolo 21, comma 3 della legge medesima, le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi alle imprese artigiane di cui al comma 3 del medesimo articolo nonché gli adempimenti amministrativi relativi allo svolgimento degli esami per l'ottenimento della qualificazione professionale di estetista e di acconciatore.

Lo svolgimento delle suddette funzioni delegate comporta il trattamento, da parte del CATA per conto della Regione, dei dati personali di interessati di cui la Regione stessa è Titolare (di seguito, "Dati Personali").

Le presenti direttive includono il contenuto minimo richiesto dall'art. 28.3 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (di seguito, "Regolamento").

2 Oggetto

Al CATA, è affidato l'incarico di Responsabile del trattamento dei Dati Personali (di seguito "Responsabile") connesso allo svolgimento delle attività delegate ai sensi dell'articolo 72 bis della L.R. 12/2002.

3 Obblighi del responsabile

Il CATA è tenuto a trattare i Dati Personali solo ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione delle attività delegate, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni del Titolare riportate nelle presenti direttive e di ogni altra indicazione scritta che potrà essergli dallo stesso fornita.

Il CATA si impegna inoltre a:

a) designare quali amministratori di sistema le figure professionali dedicate alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di Dati personali;

b) predisporre e conservare l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite;

c) comunicare periodicamente al Titolare l'elenco aggiornato degli amministratori dei sistemi;

d) verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema, informando il Titolare circa le risultanze di tale verifica;

e) mantenere i file log.

Il CATA, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b) del Regolamento tiene un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento contenente:

a) il nome e i dati di contatto del responsabile del trattamento, del titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del titolare del trattamento, in particolare: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione, raffronto, interconnessione, limitazione ed ogni altra operazione applicata ai dati personali .

Il CATA mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi previsti nel regolamento, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, eventualmente realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo, il CATA riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di avere informazioni circa lo svolgimento delle operazioni di trattamento o del luogo in cui sono custoditi dati o documentazione relativi alle presenti direttive. Il CATA è tenuto, inoltre, a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante al trattamento dei dati personali.

4 Misure di sicurezza

Il Responsabile, previa analisi che espliciti i rischi e le eventuali possibili misure di attenuazione degli stessi (e tenendo conto, in particolare, dei rischi che derivano dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, ai Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati), dovrà individuare ed assistere il Titolare per adottare le misure tecniche ed organizzative

adeguate per garantire un livello di sicurezza congruo al rischio, tenendo conto, fra l'altro, della tipologia di trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione. Tali misure comprendono, tra le altre:

a) la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i Dati Personali;

b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai Dati Personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) una procedura adeguata (messa a disposizione del Titolare su richiesta) per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

5 Violazioni dei dati personali (c.d. "data breach")

Il Responsabile si impegna ad informare il Titolare, senza giustificato ritardo e comunque entro 36 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza (inviando una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo privacy@certregione.fvg.it), di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati, fornendo almeno le informazioni minime citate nelle linee guida del gruppo di lavoro articolo 29 "Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 2016/679", adottate e riviste il 6 febbraio 2018, così come descritte nella parte II, lettera B, paragrafo 1.

In caso si rilevi la necessità di notifica della violazione all'autorità di controllo o agli interessati, il Responsabile si impegna a collaborare con il Titolare ai fini della notifica della violazione entro i tempi massimi stabiliti dal Regolamento ed a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare ad ogni altro adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti, di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del Regolamento o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del Regolamento.

6 Valutazione d'impatto (c.d. Protection Impact Assessment")

Il Responsabile s'impegna, qualora lo stesso sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell'art. 35 del Regolamento o se richiesto dal Titolare, a fornire al Titolare medesimo ogni elemento utile all'effettuazione, da parte di quest'ultimo, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, nonché ogni collaborazione nell'effettuazione dell'eventuale consultazione preventiva al Garante ai sensi dell'art. 36 del Regolamento stesso.

Il Responsabile, ove necessario ai sensi della normativa vigente o su richiesta del Titolare, relativamente ai Dati Personali ed alle procedure e tecnologie usate dal Responsabile nel trattamento degli stessi, si impegna ad effettuare analisi che esplicitino i rischi e le eventuali possibili misure di attenuazione degli stessi da proporre al Titolare, propedeutiche a valutazioni di impatto, informando quest'ultimo e fornendo copia degli elaborati finali.

7 Rapporti con le autorità

Il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a coadiuvare quest'ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all'autorità di controllo o all'autorità giudiziaria.

8 Istanze degli interessati

Il Responsabile si obbliga ad assistere il Titolare ed a fornire ogni informazione e/o documento utile o opportuno per consentire al Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento.

In particolare, nel caso in cui il CATA riceva istanze dagli interessati per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali dovrà:

- darne tempestiva comunicazione al Titolare, allegando copia della richiesta;

- assistere il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di consentire al Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;

- permettere al Titolare di fornire agli interessati i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico.

9 Ulteriori obblighi

Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla suddetta normativa e/o delle istruzioni del Titolare di cui alle presenti direttive e consente al Titolare del trattamento l'esercizio di un eventuale potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di audit effettuate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato o autorizzato, con lo scopo di controllare l'adempimento degli obblighi e delle istruzioni di cui alle presenti direttive. Resta inteso che qualsiasi verifica condotta ai sensi del presente comma dovrà essere eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.

Il Responsabile si impegna altresì a:

a) realizzare quant'altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, nei limiti dei compiti affidati con le presenti direttive;

b) informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini di legge, in particolar modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui abbia notizia, in qualsiasi modo, che risulti violata la normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero che il trattamento presenti rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e/o la dignità dell'interessato, nonché qualora, a suo parere, un'istruzione violi la normativa, nazionale o comunitaria, relativa alla protezione dei dati.

10 Ulteriori responsabili

Il Responsabile è autorizzato espressamente a ricorrere a ulteriori responsabili, per l'esecuzione delle attività di trattamento (o parte delle stesse) oggetto delle presenti direttive, imponendo agli stessi i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati cui è soggetto il Responsabile stesso, in particolare in relazione alle misure di sicurezza.

A tal fine il Responsabile si impegna a darne previa comunicazione al Titolare per l'eventuale opposizione, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento.

.

11 Luogo di trattamento dei dati e trasferimento dei dati fuori dalla UE

Il Responsabile si impegna affinché i dati saranno trattati e archiviati nel territorio dello Spazio Economico Europeo.

12 Manleva

Il Responsabile si impegna a mantenere indenne la Regione da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui alla presente nomina o del Regolamento e delle relative disposizioni specificamente dirette al Responsabile.

13 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Direttive, si fa rinvio alle norme del Regolamento, al Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

14. Durata

Il CATA, entro 3 giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione delle presenti direttive comunica all'Ufficio regionale competente l'accettazione dell'affidamento dell'incarico di responsabile del trattamento dei dati personali nonché di tutti gli obblighi e adempimenti contenuti nelle presenti Direttive.
Quanto previsto nelle presenti Direttive è valido fino alla cessazione per qualunque motivo della delega conferita ai sensi dell'articolo 72 bis della legge regionale 12/2002 di cui in premessa.

Il Responsabile, all'atto della scadenza o, comunque, in caso di cessazione – per qualunque causa – dell'efficacia delle presenti Direttive, salvo la sussistenza di un obbligo di legge o di regolamento nazionale e/o comunitario che preveda la conservazione dei Dati Personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento degli stessi e dovrà provvedere, a scelta del Titolare, all'immediata restituzione allo stesso dei Dati Personali oppure alla loro integrale cancellazione, in entrambi i casi rilasciando contestualmente un'attestazione scritta che presso lo stesso Responsabile non ne esiste alcuna copia. In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione.

15. Disposizioni finali

Resta inteso che quanto previsto nelle presenti Direttive non comporta alcun diritto per il Responsabile ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: RICCARDI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO: MILAN

18_26_1_DGR_1059_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 7 giugno 2018, n. 1059
POR FESR 2014-2020 obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione". Modifica al Programma operativo regionale. Approvazione preliminare.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 276/2018 della Commissione europea del 23 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto concerne la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei;
VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2100 del 16 novembre 2013, unitamente alle motivazioni in essa indicate, con la quale si istituiva il tavolo di partenariato POR FESR 2014-2020;
VISTA la decisione della Commissione europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 con cui si è adottato il POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia e i relativi allegati in via definitiva, in conseguenza della predetta Decisione della Commissione europea;
VISTA la propria deliberazione della Giunta regionale n. 1714 del 4 settembre 2015 con la quale è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020;
VISTA la decisione della Commissione europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017 di approvazione delle modifiche al POR FESR FVG 2014-2020 condivise dal Comitato di Sorveglianza nella seconda riunione annuale e nelle successive procedure di consultazione scritta;
VISTA la propria deliberazione della Giunta regionale n. 1830 del 29 settembre 2017 con cui è stato adottato il POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia e i relativi allegati in conseguenza della predetta Decisione della Commissione europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017 e delle modifiche apportate da Comitato di Sorveglianza con la procedura scritta n. 9;
VISTA la propria deliberazione della Giunta regionale n. 406 del 2 marzo 2018 con cui è stato adottato il POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia in conseguenza delle modifiche approvate dal Comitato di sorveglianza nella sua terza riunione tenutasi a Trieste svoltasi il 24 ottobre 2017 il cui verbale è stato approvato con procedura scritta n. 11;
VISTA la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, e in particolare l'articolo 3 il quale prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020 ed in particolare la gestione del Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei compiti tra Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma Operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;
RILEVATO che, in applicazione a quanto previsto all'articolo 3 della Legge regionale summenzionata, con Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015, è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR 2014-2020, modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Regione n. 227/Pres del 3 ottobre 2017;

CONSIDERATO che l'articolo 6, comma 2 lettera b), del succitato Regolamento prevede che l'Autorità di Gestione elabori, sentite le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi competenti, le proposte di modifica al Programma che si rendessero necessarie anche per assicurare una sua più efficace ed efficiente gestione;
RILEVATO che l'Autorità di Gestione, in conformità all'articolo 6, comma 2 lettera b) del Regolamento regionale di attuazione del POR soprarichiamato, per garantire coerenza e operatività al Programma da notificare alla Commissione Europea, ha elaborato le proposte di modifica del testo del Programma operativo e del documento metodologico sugli indicatori di realizzazione e di risultato congiuntamente alle Strutture regionali attuatrici e sulla base delle indicazioni di avanzamento formulate dalle Autorità urbane, così come contenute e motivate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e qui di seguito sinteticamente riassunte:
- Sull'Asse I "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione", rettifica della natura dell'indicatore "Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca" quale indicatore di realizzazione/output e aggiornamento della base dati su cui effettuare la rilevazione su detto indicatore alla luce del regolamento di esecuzione (UE) n. 275/2018 del 23 febbraio 2018, sopra richiamato;
- Sull'Asse III "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori", abbassamento del target di performance finanziario al 31/12/2018 di 1 Meruo, per rendere cautelativamente coerente il medesimo target all'avanzamento finanziario di asse che sconta problematiche oggettive legate alle rinunce da parte dei beneficiari e le sospensioni derivanti da ricorsi e pendenze giudiziarie sulle procedure d'appalto; aggiornamento metodologico della base dati su cui effettuare la rilevazione dell'indicatore di realizzazione fisica "Superficie oggetto dell'intervento (mq)" alla luce del regolamento di esecuzione (UE) n. 276/2018 del 23 febbraio 2018, sopra richiamato;
- Sull'Asse IV "Sviluppo urbano", abbassamento del target di performance finanziario di 0,5 Meuro e riduzione di 10 unità del target di realizzazione fisica "realizzazione di sistemi informativi (numero)" al 31/12/2018, per rendere cautelativamente coerenti i medesimi con le previsioni più realistiche di avanzamento di asse, tenuto conto delle problematiche oggettive riscontrate nell'avanzamento dell'Asse, e puntualmente descritte all'Allegato 1;

CONSIDERATA la natura delle modifiche che non comportano una revisione del quadro degli interventi già previsti dal POR e pertanto non comportano variazioni alla valutazione ex ante e alla VAS del Programma;
TENUTO CONTO che le proposte di modifica per la loro natura non comportano modifiche alla strategia del programma, non determinano delle variazioni in termini di impatto atteso dal programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma e pertanto non richiedono una revisione della valutazione ambientale strategica;
CONSIDERATO inoltre che dette proposte risultano coerenti con l'Accordo di Partenariato;
VISTI in particolare l'articolo 30 e i commi 10 e 11 dell'articolo 96 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in materia di modifica dei programmi operativi;
CONSIDERATE le funzioni del Comitato di Sorveglianza nell'ambito della modifica dei programmi operativi previste dall'articolo 110 paragrafo 2 lettera e) del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
RICHIAMATE le funzioni dell'Autorità di Gestione previste dall'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che assiste il Comitato di Sorveglianza e fornisce le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti;
VISTO l'art.5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 "Partenariato e governance a più livelli" il quale prevede che ogni Stato membro organizza, per l'accordo di partenariato e per ciascun programma, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, un partenariato con le competenti autorità regionali e locali;
CONSIDERATO che, in attuazione dell'art. 5 comma 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è stato adottato il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 denominato "Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei";
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2100 del 16 novembre 2013, unitamente alle motivazioni in essa indicate, con la quale si istituiva il tavolo di partenariato Por Fesr 2014-2020;
TENUTO CONTO che, in osservanza dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 1303/2013 e del codice di condotta del Partenariato, le proposte di modifica predisposte al programma dall'Autorità di Gestione in consultazione con le strutture regionali attuatrici, sono state sintetizzate al partenariato del POR in data 28 maggio 2018;
RITENUTO pertanto di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR FESR FVG 2014-2020 alla presentazione di tali proposte al Comitato di Sorveglianza del POR FESR FVG 2014-2020, tramite procedura scritta, apportando le eventuali modifiche ed integrazioni che si ritenessero necessarie e procedendo altresì alla successiva negoziazione delle stesse con la Commissione Europea per l'adozione finale del testo modificato del Programma;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare in via preliminare le proposte di modifica di cui in narrativa al Programma Operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", come riportate all'Allegato 1 alla presente deliberazione, e costituenti parte integrante della stessa;
2. di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR FESR FVG 2014-2020 alla presentazione di tali proposte al Comitato di Sorveglianza del POR FESR FVG 2014-2020, tramite procedura scritta, apportando le eventuali modifiche ed integrazioni che si ritenessero necessarie e procedendo altresì alla successiva negoziazione delle stesse con la Commissione Europea per l'adozione finale del testo modificato del Programma, in coerenza con le modifiche al Programma già approvate con propria deliberazione n. 2608/2016;
3. la presente deliberazione verrà pubblicata sul BUR.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO: MILAN

Proposte di modifica del POR FESR 2014 – 2020 Friuli Venezia Giulia

da sottoporre all'approvazione del Comitato di Sorveglianza

Legenda:

Nel seguito sono proposte due colonne. La prima colonna, a sinistra, riporta leparti di testo attualmente in vigore del documento su cui si intende proporre delle modifiche. La seconda colonna, a destra, contiene le proposte di modifica al testo.
I testi oggetto di modifica sono richiamati in una apposita riga contenente i riferimenti al paragrafo e alla pagina del documento originale.
Dopo ogni proposta di modifica è riportato una riga con le motivazioni.
Nella colonna "modifiche proposte" le nuove parti di testo che si intendono introdurre sono evidenziate in~~**grassetto blu barrato**~~; mentre le parti di testo che si propone di eliminare sono evidenziate in **grassetto rosso**.

<table>
<tr><th>POR FESR 2014 – 2020 FRIULI VENEZIA GIULIA, adottato con DGR n. 1575/2015, nella versione di cui alla DGR n.406/2018, di presa d’atto delle modifiche intervenute a seguito della Decisione della Commissione europea c(2017) 6147 del 14.9.2017 e delle procedure scritte n. 9 e 11 del Comitato di sorveglianza</th><th>MODIFICHE PROPOSTE</th></tr>
<tr><td colspan="2">Asse I - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
2.A.8 Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione</td></tr>
<tr><td>…
La quantificazione dei target intermedi e finali degli indicatori di output assunti nel Performance Framework riportata nella Tabella 6 è stata effettuata nel rispetto della regolamentazione comunitaria sulla base delle risorse finanziarie programmate per le azioni di riferimento e su parametri di costo unitario e livelli di realizzazione ipotizzati per il 2014-20. Nello specifico:
- l’indicatore finanziario è rappresentato da “Totale della spesa certificata”. Per il target al 2018, anche tenendo presente l'esperienza del POR FESR 2007-2013, la Regione ha scelto di attribuire una quota dell'11,7 % sulla dotazione totale dell’Asse I, non inferiore al valore dell'n+3. Tale scelta risulta motivata dalle seguenti considerazioni: rispetto al livello di attuazione realizzato dalle misure di R&S nel POR 2007-2013, si stima che le Azioni analoghe inserite nel POR FESR 2014-2020, abbiano nel 2018 una performance finanziaria migliore in considerazione del</td><td>…</td></tr>
</table>

fatto che l'iter programmatorio e attuativo è già stato sperimentato, realizzato e ottimizzato nel corso della programmazione 2007/2013; il target al 2023 rappresenta il 100% della spesa certificata; - **l'indicatore fisico** individuato è "Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca". Esso è rappresentativo dell'azione 1.3 che rappresentano oltre il 50% del valore dell'Asse 1. La quota % rispetto al totale dell'Asse I della dotazione finanziaria dell'Azione suddetta, collegata all'indicatore procedurale assunto per il Performance Framework, risulta pari al **72,2**% (e cioè il rapporto tra [**55.670.000** euro] dotazione finanziaria dell'Azione e [77.126.203,00 euro] totale delle risorse dell'Asse I); Il target al 2018 dell'indicatore procedurale selezionato è stato calcolato come segue: 1. con riferimento alla sottoazione 1.3a come si è detto il numero di progetti cooperativi previsti al 2023 è pari a 45. Si ipotizza che questa sottoazione sarà articolata in due bandi di pari importo che finanzieranno circa 22/23 progetti cooperativi l'uno. Data una durata media di progetti relativi a questa sottoazione di oltre 2 anni, e tenuto conto dei tempi di preparazione del bando (il bando potrebbe uscire a dicembre 2015) e di istruttoria (i progetti potrebbero partire a giugno 2016), stima che entro il dicembre 2018 almeno l'80% dei progetti finanziati – pari a 18 progetti cooperativi con il primo bando, sarà concluso (22*80%= 18) 2. con riferimento alla sottoazione 1.3b come si è detto il numero di progetti cooperativi previsti al 2023 è pari a 70. Si ipotizza che questa sottoazione sarà articola in un unico bando suddiviso in tre tranche di pari valore (circa 10 M€). Data una durata media dei progetti di circa 2 anni e tenuto conto dei tempi di preparazione del bando (il bando potrebbe uscire a dicembre 2015) e di istruttoria (i progetti potrebbero partire a giugno 2016), stima che entro il dicembre 2018 almeno il 75% dei progetti	…….. Il target al 2018 dell'indicatore ~~procedurale~~**di realizzazione**selezionato è stato calcolato come segue: 1. con riferimento alla sottoazione 1.3a come si è detto il numero di progetti cooperativi previsti al 2023 è pari a 45. Si ipotizza che questa sottoazione sarà articolata in due bandi di pari importo che finanzieranno circa 22/23 progetti cooperativi l'uno. Data una durata media di progetti relativi a questa sottoazione di oltre 2 anni, e tenuto conto dei tempi di preparazione del bando (il bando potrebbe uscire a dicembre 2015) e di istruttoria (i progetti potrebbero partire a giugno 2016), stima che entro il dicembre 2018 almeno l'80% dei progetti finanziati – pari a 18 progetti cooperativi con il primo bando, sarà ~~concluso~~**in avanzato stato di realizzazione** (22*80%= 18) 2. con riferimento alla sottoazione 1.3b come si è detto il numero di progetti cooperativi previsti al 2023 è pari a 70. Si ipotizza che questa sottoazione sarà articola in un unico bando suddiviso in tre tranche di pari valore (circa 10 M€). Data una durata media dei progetti di circa 2 anni e tenuto conto dei tempi di preparazione del bando (il bando potrebbe uscire a dicembre 2015) e di istruttoria (i progetti potrebbero partire a giugno 2016), stima che entro il dicembre 2018 almeno il 75% dei progetti finanziati con la prima tranche – pari a 18 -sarà ~~concluso~~**in avanzato stato di realizzazione** (70/3*75%= 18). ……

finanziati con la prima tranche – pari a 18 -sarà concluso (70/3*75%= 18) - **la fonte di informazione** individuata per la quantificazione e la sorveglianza degli indicatori selezionati è rappresentata dal **Sistema di monitoraggio regionale** che prevede nell'ambito dell'implementazione del PO, la rilevazione e l'inserimento dei dati necessari per la quantificazione degli indicatori selezionati;	

Motivazioni

Le modifiche proposte non incidono sui dati del target ma riguardano aspetti sostanziali e sono volti ad adeguare la metodologia di calcolo alle modifiche del quadro regolamentare comunitario.

La prima rettifica al testo è volta a correggere un errore circa la natura dell'indicatore "Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca" oggetto di rilevazione . Detto indicatore infatti non è procedurale ma di output/realizzazione.

La seconda modifica è volta ad aggiornare dal punto di visto metodologico, la base dati su cui rilevare l'indicatore stesso alla luce del regolamento di esecuzione (UE) 2018/276 della Commissione del 23 febbraio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei. Infatti con le modifiche previste all'articolo 5 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 215/2014 *il target intermedio e il target finale per un indicatore di output si riferiscono ai valori conseguiti da operazioni, laddove tutte le azioni che hanno portato a output siano state integralmente attuate ma per le quali non tutti i pagamenti relativi siano necessariamente stati effettuati, o ai valori conseguiti da operazioni avviate, ma nelle quali alcune delle azioni che producono gli output siano ancora in corso, o a entrambi*. Pertanto la rilevazione dell'indicatore farà riferimento al numero delle operazioni con beneficiario le imprese in cui è stata attivata la collaborazione con l'ente di ricerca ancorché l'operazione non sia conclusa.

Asse III - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori

2.A.8 Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'Asse prioritario (per fondo e, per il FESR e il FSE, categoria di regioni)

-omesse le parti invariate-

Asse prioritario		3. Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori		
ID	Tipo di indicatore	Indicatore o fase di attuazione principale	Target al 2018	Target al 2023
FIN	F	Spesa certificata (€)	7.486.000,00	56.945.512,00
IO341	O	Superficie oggetto dell'intervento (mq)	18.450	319.000

La quantificazione dei *target* intermedi e finali degli indicatori di *output* assunti nel *Performance Framework* e riportata nella tabella seguente è stata effettuata sulla base delle risorse finanziarie programmate per l'azione di riferimento e su parametri di costo unitario ipotizzati per il 2014-20, e nel rispetto della regolamentazione comunitaria. Nello specifico:

- **l'indicatore finanziario** è rappresentato da "Totale della spesa certificata". Per il target al 2018, tenendo presente le caratteristiche degli edifici e degli interventi oggetto di finanziamento, la spesa (calcolata in base a costi unitari) fa riferimento alla realizzazione di interventi di piccole dimensioni, nell'ambito scolastico e socio-sanitario (escluse quindi le strutture

Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'Asse prioritario (per fondo e, per il FESR e il FSE, categoria di regioni)

-omesse le parti invariate-

Asse prioritario		3. Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori		
ID	Tipo di indicatore	Indicatore o fase di attuazione principale	Target al 2018	Target al 2023
FIN	F	Spesa certificata (€)	~~7.486.000,00~~ **6.486.000,00**	56.945.512,00
IO341	O	Superficie oggetto dell'intervento (mq)	18.450	319.000

La quantificazione dei *target* intermedi e finali degli indicatori di *output* assunti nel *Performance Framework* e riportata nella tabella seguente è stata effettuata sulla base delle risorse finanziarie programmate per l'azione di riferimento e su parametri di costo unitario ipotizzati per il 2014-20, e nel rispetto della regolamentazione comunitaria. Nello specifico:

- **l'indicatore finanziario** è rappresentato da "Totale della spesa certificata". Per il target al 2018, tenendo presente le caratteristiche degli edifici e degli interventi oggetto di finanziamento, la spesa (calcolata in base a costi unitari) fa riferimento alla realizzazione di interventi di piccole dimensioni, nell'ambito scolastico e socio-sanitario ~~(escluse quindi le strutture ospedaliere)~~ considerando anche l'iter delle procedure per gli interventi infrastrutturali; il target al 2023 rappresenta il 100% della spesa certificata;

<table>
<tr>
<td>ospedaliere) considerando anche l'iter delle procedure per gli interventi infrastrutturali; il target al 2023 rappresenta il 100% della spesa certificata;
• l'indicatore fisico individuato è "Superficie oggetto di intervento". Esso è rappresentativo dell'Azione 3.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche", azione che rappresenta il 100% del valore dell'Asse 3. La quota % rispetto al totale dell'Asse 3 della dotazione finanziaria dell'Azione suddetta, collegata all'indicatore procedurale assunto per il Performance Framework, risulta pari al 100%; il valore al 2018 è stato stimato ipotizzando la realizzazione di alcuni progetti di piccola dimensione, che potranno riguardare in particolare interventi su edifici scolastici e strutture socio-sanitarie (residenze per anziani);
• la fonte di informazione individuata per la quantificazione e la sorveglianza degli indicatori selezionati è rappresentata dal Sistema di monitoraggio regionale che prevede nell'ambito dell'implementazione del PO, la rilevazione e l'inserimento dei dati necessari per la quantificazione degli indicatori selezionati.</td>
<td>• l'indicatore fisico individuato è "Superficie oggetto di intervento". Esso è rappresentativo dell'Azione 3.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche", azione che rappresenta il 100% del valore dell'Asse 3. La quota % rispetto al totale dell'Asse 3 della dotazione finanziaria dell'Azione suddetta, collegata all'indicatore procedurale assunto per il Performance Framework, risulta pari al 100%; il valore al 2018 è stato stimato ipotizzando la realizzazione anche parziale di alcuni progetti di piccola dimensione, che potranno riguardare in particolare interventi su edifici scolastici e strutture socio-sanitarie (residenze per anziani);
• la fonte di informazione individuata per la quantificazione e la sorveglianza degli indicatori selezionati è rappresentata dal Sistema di monitoraggio regionale che prevede nell'ambito dell'implementazione del PO, la rilevazione e l'inserimento dei dati necessari per la quantificazione degli indicatori selezionati.</td>
</tr>
</table>

Motivazioni

Le modifiche proposte incidono sul valore del target finanziario e sono volte ad adeguare la metodologia di calcolo alle modifiche del quadro regolamentare comunitario.

La prima revisione riguarda l'abbassamento del target di performance finanziario di 1 M€ ed è motivata dai seguenti elementi oggettivi non dipendenti dall'Autorità di gestione:

- revoca di progetti con scadenza di realizzazione a settembre 2018 e che risultano rilevanti in termini finanziari rispetto alla dotazione di asse, causa rinuncia da parte dei beneficiari e alto rischio di ulteriori rinunce da parte di altri beneficiari a valere sul bando scuole. Ad oggi si riscontra la rinuncia da parte dei beneficiari su 2 dei progetti finanziati con un contributo POR assegnato pari al **7% del totale della dotazione finanziaria di asse al lordo della riserva**. Si tratta di interventi sulle scuole della ex Provincia di Pordenone e del Comune di San Daniele. Le

rinunce sono pervenute solo a dicembre 2017.

Dal monitoraggio dei progetti finanziati ci potrebbero essere ulteriori rinunce da parte di altri beneficiari.

- sospensione dell'attuazione di operazioni con scadenza di realizzazione a settembre 2018 e che risultano rilevanti in termini finanziari rispetto alla dotazione di asse, causa pendenze giudiziarie nell'ambito delle procedure di appalto. Nello specifico, risultano attualmente sospesi 2 progetti finanziati con un contributo assegnato pari al **7% del totale della dotazione finanziaria di asse al lordo** della riserva. Si tratta di un progetto di intervento nelle scuole del Comune di Basiliano (linea di attività 3.1.a.1) e di un progetto inerente l'Hub di Trieste (linea di intervento 3.1.b.1). In merito al progetto del Comune di Basiliano, con un contributo previsto dal POR pari a 1 Meuro, risulta pendente il procedimento connesso al parere di precontenzioso presso l'ANAC di cui all'art. 211, comma 1 del D.Lgs. 150/2016, avviato a seguito di istanza dell'ANCE di Udine in relazione al bando di gara, con espressa richiesta da parte dell'ANAC alla Stazione appaltante di non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione fino al rilascio del suo parere. In merito al progetto dell'HUB di Trieste, con un contributo dal POR pari a 3 Meuro, si è appena concluso il ricorso avanti al Consiglio di Stato e risulta tuttora pendente un ricorso al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato.

La seconda modifica è volta ad aggiornare dal punto di visto metodologico, la base dati su cui rilevare l'indicatore di realizzazione fisica "Superficie oggetto dell'intervento (mq)" alla luce del regolamento di esecuzione (UE) 2018/276 della Commissione del 23 febbraio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei. Infatti con le modifiche previste all'articolo 5 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 215/2014 il target intermedio e il target finale per un indicatore di output si riferiscono ai valori conseguiti da operazioni, laddove tutte le azioni che hanno portato a output siano state integralmente attuate ma per le quali non tutti i pagamenti relativi siano necessariamente stati effettuati, o ai valori conseguiti da operazioni avviate, ma nelle quali alcune delle azioni che producono gli output siano ancora in corso, o a entrambi. Pertanto la rilevazione dell'indicatore farà riferimento a tutte le operazioni finanziate nell'ambito dell'asse, anche se non ancora concluse.

Asse IV – Sviluppo Urbano

2.A.8Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

-omesse le parti invariate-

Asse prioritario		4. Sviluppo urbano		
ID	Tipo di indicatore	Indicatore o fase di attuazione principale	Target al 2018	Target al 2023
FIN	F	Spesa certificata (€)	1.000.000,00	11.588.912,0
IO422	O	Realizzazione sistemi informativi (numero)	20	100
IO467	O	Superficie oggetto dell’intervento (mq)	680	7000

La quantificazione dei *target* intermedi e finali degli indicatori di *output* assunti nel *Performance Framework* riportati in tabella è stata effettuata nel rispetto della regolamentazione comunitaria e sulla base delle risorse finanziarie programmate per l’azione di riferimento e su parametri di costo unitario ipotizzati per il 2014-20 secondo l’**esperienza della Regione in interventi similari.** Nello specifico:

- l’**indicatore finanziario** è rappresentato da “Totale della spesa certificata”. Per il target al 2018, la Regione ha scelto di attribuire una quota dell’8,6 % sulla dotazione totale dell’Asse 4, non inferiore al valore dell'n+3. Tale scelta risulta motivata dalle caratteristiche degli interventi oggetto di finanziamento, considerando anche l’iter delle procedure per gli interventi infrastrutturali; il target al 2023 rappresenta il 100% della spesa certificata;
- **gli indicatori fisici** individuati sono “Realizzazione di sistemi informativi (numero)”, rappresentativo dell'Azione4.1"Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale, per l’acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle competenze ICT, nonché per stimolare la diffusione e l’utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e degli strumenti di

Asse prioritario		4. Sviluppo urbano		
ID	Tipo di indicatore	Indicatore o fase di attuazione principale	Target al 2018	Target al 2023
FIN	F	Spesa certificata (€)	~~1.000.000,00~~ **500.000,00**	11.588.912,0
IO422	O	Realizzazione sistemi informativi (numero)	~~20~~ **10**	100
IO467	O	Superficie oggetto dell’intervento (mq)	680	7000

La quantificazione dei *target* intermedi e finali degli indicatori di *output* assunti nel *Performance Framework* riportati in tabella è stata effettuata nel rispetto della regolamentazione comunitaria e sulla base delle risorse finanziarie programmate per l’azione di riferimento e su parametri di costo unitario ipotizzati per il 2014-20 secondo l’**esperienza della Regione in interventi similari.** Nello specifico:

- l’**indicatore finanziario** è rappresentato da “Totale della spesa certificata”. Per il target al 2018, la Regione ha scelto di attribuire una quota dell’~~8,6~~**4,3** % sulla dotazione totale dell’Asse 4~~, non inferiore al valore dell'n+3~~. Tale scelta risulta motivata dalle caratteristiche degli interventi oggetto di finanziamento, considerando anche l’iter delle procedure per gli interventi infrastrutturali; il target al 2023 rappresenta il 100% della spesa certificata;
- **gli indicatori fisici** individuati sono “Realizzazione di sistemi informativi (numero)”, rappresentativo dell'Azione4.1"Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale, per l’acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle competenze ICT, nonché per stimolare la diffusione e l’utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, la collaborazione e partecipazione civica in rete (open government)", e

dialogo, la collaborazione e partecipazione civica in rete (open government)", e "Superficie oggetto dell'intervento", rappresentativo dell'Azione 4.4 "Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo" e dell'Azione 4.5 "Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate", azioni che insieme rappresentano il 51% del valore dell'Asse 4. Il target al 2018 dell'indicatore "superficie oggetto di intervento" è stato calcolato sulla base di prime ipotesi progettuali. Il target relativo al numero di sistemi informativi è stato calcolato sulla base di esperienze similari già realizzate dal programmatore e tenendo conto del tempo necessario per l'installazione. La **fonte di informazione** individuata per la quantificazione e la sorveglianzadegli indicatori selezionati è rappresentata dal **Sistema di monitoraggio regionale** che prevede nell'ambito dell'implementazione del PO, la rilevazione e l'inserimento dei dati necessari per la quantificazione degli indicatori selezionati.	"Superficie oggetto dell'intervento", rappresentativo dell'Azione 4.4 "Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo" e dell'Azione 4.5 "Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate", azioni che insieme rappresentano il 51% del valore dell'Asse 4. Il target al 2018 dell'indicatore "superficie oggetto di intervento" è stato calcolato sulla base di prime ipotesi progettuali. Il target relativo al numero di sistemi informativi è stato calcolato sulla base di esperienze similari già realizzate dal programmatore, tenendo conto del tempo necessario per l'installazione **e della complementarietà degli stessi con gli interventi previsti dalle altre azioni dell'asse.** La **fonte di informazione** individuata per la quantificazione e la sorveglianzadegli indicatori selezionati è rappresentata dal **Sistema di monitoraggio regionale** che prevede nell'ambito dell'implementazione del PO, la rilevazione e l'inserimento dei dati necessari per la quantificazione degli indicatori selezionati.

Motivazioni

Le modifiche proposte incidono sul valore del target finanziario e fisico al 31 dicembre 2018.

La revisione riguarda l'abbassamento del target di performance finanziario di 0,5 M€ e di 10 unità il target di realizzazione fisica ed è motivata dai seguenti elementi oggettivi non dipendenti dall'Autorità di gestione:

- pendenze giudiziarie nell'ambito delle procedure di appalto di operazioni con realizzazione prevista anche nel corso del 2018 e che risultano rilevanti in termini finanziari rispetto alla dotazione di asse. Nello specifico, risulta appena concluso il giudizio al TAR avviato con ricorso del secondo classificato nell'ambito della gara di appalto relativa alla progettazione dell'operazione finanziata dall' Azione 4.4 "Intervento di

recupero, valorizzazione, consolidamento e riqualificazione del nucleo storico del Castello e relativo Borgo di Gorizia" (costo previsto di Euro 1.900.000,00 pari al **16% del totale della dotazione finanziaria di asse al lordo** della riserva). Questo ha comportato uno slittamento delle tempistiche previste per la realizzazione dell'operazione stessa e delle relative spese.

- in generale alto rischio di sospensione dei progetti per ricorsi sulle procedure di gara già evidenziato nell'ambito del principale asse con opere pubbliche: vedi motivazioni modifiche su asse 3 dove si è registrato il blocco delle operazioni per un valore pari al 7% dell'intera dotazione di asse;

- complementarietà degli interventi di realizzazione dei sistemi informativi con gli altri interventi strutturali previsti: per alcune realtà urbane i progetti dell'azione 4.1. risultano condizionati dalle tempistiche dei progetti strutturali previsti nell'ambito delle altre azioni, con conseguente rischio di slittamento dei termini di attuazione ipotizzati.

- criticità dovute al riassetto istituzionale, deciso con la LR 12/12/2014, n. 26, che ha ridisegnato l'associazionismo comunale e ha previsto l'esercizio di alcune funzioni comunali in forma associata da parte delle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI), con conseguente ridistribuzione di competenze e di personale.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO: MILAN

18_26_1_DGR_1064_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 7 giugno 2018, n. 1064. (Estratto)

LR 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, art. 63 bis, comma 16. Comune di Fogliano Redipuglia: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n 28 del 18.04.2018, di approvazione della variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di confermare l'esecutività della deliberazione consiliare del comune di FOGLIANO REDIPUGLIA n. 28 del 18.4.2018, di approvazione della variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale;
2. (omissis)

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO: MILAN

18_26_1_DGR_1065_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 7 giugno 2018, n. 1065

DLgs. 42/2004, art. 146, comma 6, LR 5/2007, art. 60. Conferma della delega per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica ai Comuni di Farra d'isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Romans d'Isonzo e Villesse.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito denominato Codice e, in particolare l'articolo 146, comma 6, del Codice ai sensi del quale la Regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e può delegare tale funzione, per i rispettivi territori, a Province, forme associative e di cooperazione tra enti locali, agli Enti Parco ovvero a Comuni purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
VISTO l'articolo 159, comma 1, dello stesso Codice, recante regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del quale entro il 31 dicembre 2009 "le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009";
VISTA la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) e in particolare:
- l'articolo 59 che disciplina le Commissioni locali per il paesaggio;
- l'articolo 60, comma 4 bis, ai sensi del quale la "Giunta regionale, previa verifica dei presupposti stabiliti dall'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 da parte della struttura competente, stabilisce i Comuni delegati all'esercizio della funzione autorizzativa in materia di paesaggio";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2008, n. 2970, con la quale sono stati impartiti i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di

paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6 del Codice;
DATO ATTO che l'allegato A, punto 1, della citata deliberazione della Giunta regionale n. 2970/2008, dispone:
a) che i Comuni, per rispondere ai criteri di attuazione delle condizioni richieste dal Codice, nominano la Commissione locale per il paesaggio prevista dall'articolo 148 del Codice e disciplinata dall'articolo 59 della legge regionale 5/2007 e dal D.P.Reg. 29 settembre 2009, n. 268;
b) che i Comuni con numero di abitanti pari o superiore a 5000 e con numero di autorizzazioni paesaggistiche annue superiori a 10 devono altresì nominare un responsabile del procedimento diverso rispetto a quello preposto ai procedimenti urbanistico-edilizi;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 23 luglio 2009, n. 1749, con la quale è stato approvato ai sensi del combinato disposto degli articoli 146, comma 6 e 159, comma 1, del D.LGS 42/2004, l'elenco dei Comuni idonei all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, tra i quali i Comuni di Farra d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Romans d'Isonzo e Villesse;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2013, n. 920 di conferma della delega all'esercizio in forma associata della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ai Comuni di Farra d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Romans d'Isonzo e Villesse (Comune capofila);
VISTA la nota prot. 1901 del 19 marzo 2018, assunta al prot. 8343 del 19 marzo 2018, con la quale il Comune di Villesse, Comune capofila della convenzione per la gestione in forma associata tra i Comuni di Farra d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Romans d'Isonzo e Villesse, ha trasmesso:
- gli atti deliberativi comunali relativa all'istituzione e nomina della Commissione locale per il paesaggio (deliberazione consiliare n. 21 del 09.09.2015 del Comune di Farra d'Isonzo; deliberazione consiliare n. 20 del 11.07.2016 del Comune di Mariano del Friuli; deliberazione consiliare n. 4 del 27.01.2016 del Comune di Medea; deliberazione consiliare n. 30 del 16.12.2015 del Comune di Romans d'Isonzo; deliberazione consiliare n. 10 del 29.04.2016 del Comune di Villesse);
- copia della deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 14.03.2018 con la quale è stata rinnovata la Commissione locale per il paesaggio costituita in forma associata per il triennio 2018/2021 in esito al rinnovo della convenzione ex art. 21 della Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, per la gestione in forma associata della funzione paesaggistica tra i Comuni di Farra d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Romans d'Isonzo e Villesse, sottoscritta in data 09.03.2018;
- attestazione che il Comune di Villesse rientra nella condizione di cui all'allegato A, punto 1, lett. b), ultimo paragrafo della deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2008, n. 2970 (sotto i 5000 abitanti e numero di autorizzazioni paesaggistiche annue non superiori a dieci);
VISTE le dichiarazioni del Comune di Farra d'Isonzo del 16 aprile 2018, del Comune di Mariano del Friuli del 19 aprile 2018, del Comune di Medea del 16 aprile e del Comune di Romans d'Isonzo del 6 aprile 2018 di rientrare nella condizione di cui all'allegato A, punto 1, lett. b), ultimo paragrafo della deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2008, n. 2970 (sotto i 5000 abitanti e numero di autorizzazioni paesaggistiche annue non superiori a dieci);
DATO ATTO che il Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione generale in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2008, n. 2970, ha espletato la necessaria verifica del rispetto dei criteri fissati dalla deliberazione medesima per l'idoneità all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazione e integrazioni;
VISTO lo Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto esposto in narrativa, di confermare la delega, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 e nei limiti delle competenze indicate all'articolo 60 della legge regionale 5/2007, ai Comuni di Farra d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Romans d'Isonzo e Villesse (Comune capofila) per l'esercizio in forma associata della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica.
2. È disposta la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO: MILAN

18_26_1_DGR_1066_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 7 giugno 2018, n. 1066
DLgs. 42/2004, art. 146, comma 6, LR 5/2007, art. 60. Conferma della delega per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica al Comune di Sagrado.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito denominato Codice e, in particolare l'articolo 146, comma 6, del Codice ai sensi del quale la Regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e può delegare tale funzione, per i rispettivi territori, a Province, forme associative e di cooperazione tra enti locali, agli Enti Parco ovvero a Comuni purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
VISTO l'articolo 159, comma 1, dello stesso Codice, recante regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del quale entro il 31 dicembre 2009 "le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009";
VISTA la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) e in particolare l'articolo 59, che disciplina le Commissioni locali per il paesaggio, e l'articolo 60, comma 4 bis, ai sensi del quale la "Giunta regionale, previa verifica dei presupposti stabiliti dall'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 da parte della struttura competente, stabilisce i Comuni delegati all'esercizio della funzione autorizzativa in materia di paesaggio ";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2008, n. 2970, con la quale sono stati impartiti i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6 del Codice;
DATO ATTO che l'allegato A, punto 1, della citata deliberazione della Giunta regionale 2970/2008, dispone alla lettera:
a) che i Comuni, per rispondere ai criteri di attuazione delle condizioni richieste dal Codice, nominano la Commissione locale per il paesaggio prevista dall'articolo 148 del Codice e disciplinata dall'articolo 59 della legge regionale 5/2007 e dal D.P.Reg. 29 settembre 2009, n. 268;
b) che i Comuni con numero di abitanti pari o superiore a 5000 e con numero di autorizzazioni paesaggistiche annue superiori a 10 devono altresì nominare un responsabile del procedimento diverso rispetto a quello preposto ai procedimenti urbanistico-edilizi;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 23 luglio 2009, n. 1749, con la quale è stato approvato ai sensi del combinato disposto degli articoli 146, comma 6 e 159, comma 1, del D.LGS 42/2004, l'elenco dei Comuni idonei all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, tra i quali il Comune di Sagrado;
ATTESO che, in esito alla presa d'atto della intervenuta decadenza dalla predetta delega con deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016 n. 811, è stata riconferita la delega all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio con la medesima deliberazione 811/2016;
VISTA la nota PEC assunta al prot. DGEN-GEN-2018-0015917-A del 10 maggio 2018, con la quale il Comune di Sagrado ha trasmesso copia della deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 19.03.2018 con la quale è stata nominata la nuova Commissione locale per il paesaggio recante attestazione che il Comune di Sagrado rientra nella condizione di cui all'allegato A, punto 1, lett. b), ultimo paragrafo della deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2008, n. 2970 (numero di abitanti inferiore a 5000 e numero di autorizzazioni paesaggistiche annue non superiori a dieci);
DATO ATTO che il Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione generale in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2008, n. 2970, ha espletato la necessaria verifica del rispetto dei criteri fissati dalla deliberazione medesima per l'idoneità all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazione e

integrazioni;
VISTO lo Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto esposto in narrativa, di confermare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 e nei limiti delle competenze indicate all'articolo 60 della legge regionale 5/2007, la delega all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica al Comune di Sagrado.
2. È disposta la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO: MILAN

18_26_1_DGR_1069_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 7 giugno 2018, n. 1069
Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani (PON IOG). II^ fase. Piano di attuazione regionale - PAR. Approvazione preliminare.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Regionale n.27 del 21 luglio 2017 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
VISTO il REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
VISTO il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
VISTO il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
VISTO il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 2015/207 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative ad un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di ge-

stione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
VISTO il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
VISTO il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea con Decisione del 29 ottobre 2014;
VISTO il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG), cofinanziato dal Fondo sociale europeo ed approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)4969 dell'11 luglio 2014;
PRESO ATTO che l'Autorità di gestione del PON IOG è costituita dalla Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e che le Regioni e la provincia autonoma di Trento intervengono nell'attuazione del PON in qualità di Organismi Intermedi;
VISTA la proposta di modifica del PON IOG relativa all'incremento di risorse finanziarie per euro 560.000.000 a titolo del Fondo sociale europeo dovuto all'aggiustamento tecnico ed ad un incremento di risorse finanziarie per euro 343.021.032 dello stanziamento specifico per "l'iniziativa per l'occupazione giovanile" a seguito dell'incremento delle risorse per la IOG come disposto dalla decisione di esecuzione della Commissione 2014/190/UE e successive modifiche (UE) 2016/1941 e (UE) 2017/8300);
PRESO ATTO che la proposta di modifica del PON IOG è stata approvata dalla Commissione europea con decisione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017;
PRESO ATTO che ANPAL, con propria nota prot. n. 714 del 18 gennaio 2018 ha trasmesso il decreto di n. 22 del 17 gennaio 2018 che ha disposto il riparto fra gli organismi intermedi delle risorse finanziarie aggiuntive derivanti dalla modifica del PON IOG di cui alla richiamata decisione C(2017) 8927;
PRESO ATTO che il suddetto decreto di riparto assegna alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia un importo pari a euro 7.968.529,00;
PRESO ATTO inoltre che la richiamata nota di ANPAL:
a) prevede la sottoscrizione di apposita Convenzione tra ANPAL e ciascun Organismo intermedio per la disciplina relativa alla gestione delle risorse finanziarie di cui al richiamato decreto di ANPAL n. 22/2018;
b prevede, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della suddetta Convenzione, l'approvazione preliminare, da parte di ogni Organismo Intermedio, del Piano di Attuazione Regionale - PAR;
c) prevede il riscontro da parte di ANPAL del PAR entro 10 giorni dal ricevimento del PAR stesso;
d) prevede l'approvazione definitiva del PAR da parte dell'Organismo Intermedio a seguito del riscontro di ANPAL;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 410 del 2 marzo 2018 con la quale:
a) è stato approvato lo schema di convenzione predisposto da ANPAL;
b) il Vice direttore centrale dell'Area istruzione, formazione e ricerca è stato autorizzato, in qualità di Organismo intermedio, alla sottoscrizione della convenzione con ANPAL ed al successivo invio ad ANPAL medesima;
c) l'Organismo intermedio è stato autorizzato alla predisposizione del Piano di Attuazione Regionale (PAR);
PRESO ATTO che:
a) il Vice direttore centrale dell'Area istruzione, formazione e ricerca ha sottoscritto digitalmente la Convenzione il 29 marzo 2018;
b) con nota prot. n. 6135 del 22 maggio 2018 ANPAL ha trasmesso la Convenzione sottoscritta digitalmente dal Direttore generale di ANPAL il 16 aprile 2018;
RITENUTO, in relazione alla procedura sopraindicata, di provvedere alla approvazione preliminare del PAR;
SU PROPOSTA dell'Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Secondo quanto indicato nelle premesse, è approvato in via preliminare il Piano di Attuazione Regionale (PAR) che descrive il contesto di riferimento, le misure da realizzare e le modalità di gestione delle

misure medesime nell'ambito del finanziamento di cui al decreto di ANPAL n. 22 del 17 gennaio 2018, inerente la seconda fase di attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG) cofinanziato dal Fondo sociale europeo, allegato quale parte integrante.
2. Il Vice direttore centrale dell'Area istruzione, formazione e ricerca, in qualità di Organismo intermedio, è autorizzato alla trasmissione del PAR ad ANPAL, ai fini del suo esame.
3. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO: MILAN

Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani

Piano di Attuazione Regionale - PAR
FRIULI VENEZIA GIULIA

II^ FASE

Periodo di riferimento: 2018 -2020

Piano di attuazione italiano della Garanzia per i giovani -Piano di Attuazione Regionale – PAR - Friuli Venezia Giulia- II^ fase – 2018/2020

Dati identificativi

Denominazione del programma	**Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile – PON IOG**
Periodo di programmazione	**2014/2020**
Regione	**Regione autonoma Friuli Venezia Giulia**
Periodo di riferimento del Piano esecutivo	**2018/2020**
Data della stipula della convenzione con l'Autorità di Gestione	**16.04.2018**

Sommario

1. Il contesto regionale

1.1 Quadro di sintesi di riferimento[1]

I dati occupazionali della regione Friuli Venezia Giulia dimostrano un sensibile cambiamento di rotta.

L'occupazione sta tornando ai livelli pre-crisi, diminuiscono gli inattivi con prospettive di miglioramento. Lo shock recessivo che ha pesantemente svigorito il territorio negli anni passati suggeriscono cautela, soprattutto per quel che riguarda il concetto di qualità dell'occupazione ma i principali indicatori economici e del lavoro fanno ritenere, oggi, che il percorso intrapreso sia quello giusto.

Secondo le stime di Prometeia, il Pil regionale è tornato nel 2016 in territorio positivo e con esso sono cresciuti gli investimenti delle imprese e i consumi delle famiglie. Se durante la crisi il Friuli Venezia Giulia aveva fatto registrare performance mediamente peggiori rispetto ai dati nazionali, nell'ultimo biennio la reazione è stata solida e determinata, con percentuali di incremento, se confermate, in linea o superiori al resto d'Italia; anche il volume delle esportazioni dovrebbe tornare ai valori precedenti la recessione.

Tra opportunità e minacce, tra nuove sfide e criticità, si rafforzano in regione anche le dinamiche del lavoro.

Nel promo trimestre 2017, secondo le rilevazioni ISTAT, gli occupati in Friuli Venezia Giulia erano 499 mila e il numero, nel secondo trimestre, ha superato la soglia psicologica della 500 mila unità, con 10.500 occupati in più rispetto allo stesso periodo del 2016 (+2,11%). Il tasso di occupazione ha raggiunto il 65,9% e quello della disoccupazione, nel secondo trimestre 2017, è sceso al 6,4% (contro l'8,2% del 2016).

Sullo scenario del mercato e delle politiche del lavoro, assume una rilevanza sempre maggiore il sistema pubblico del collocamento. Le modificazioni del sistema produttivo, i nuovi scenari digitali e l'efficientamento delle filiere hanno costretto le imprese a ricercare profili sempre più specializzati, rendendo meno facile l'impiego di figure generiche e a bassa specializzazione. I servizi pubblici di accompagnamento, orientamento e intermediazione, come risultato di questa dinamica, si sono ritrovati faccia a faccia con una duplice istanza: da un lato la vigorosa crescita del numero di utenti e l'esigenza di dedicare a ciascuno di essi adeguati percorsi formativi o riqualificanti; dall'altro la domanda di rinnovamento dei servizi da parte delle imprese che hanno manifestato esigenze via via più articolate. La crisi ha pertanto incentivato – e senz'altro affrettato – un processo di sviluppo e ammodernamento che si è tradotto nel nuovo assetto dei centri per l'impiego e nella ristrutturazione dell'offerta di consulenza e intermediazione a lavoratori e imprese. Orientamento professionale, laboratori, corsi di formazione, azioni di accompagnamento al lavoro, percorsi personalizzati hanno permesso alla regione di rispondere in modo opportuno al quadro recessivo mettendo in campo una struttura la quale, pur attraverso fasi di sperimentazione e assestamento, si è trovata preparata nel rispondere alle sollecitazioni del territorio e del mercato.

[1] Fonte: Il mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia. Rapporto 2017. Franco Angeli editore

2. I risultati della prima fase di Garanzia Giovani

2.1 Il contesto regionale della disoccupazione e dell'inattività aggiornato a tre anni dall'avvio di Garanzia Giovani[2]

Il periodo 2014 – 2016 può essere ricordato come la fase in cui la "febbre" finisce. Le risorse economiche, sociali, cognitive necessarie ad imprimere una svolta occupazionale alla crescita economica sono presenti sul territorio regionale pur se una parte della società appare fiaccata, disorientata e sfiduciata dal lungo periodo di crisi.

Dal 2008 al 2014 PIL e occupazione regionale hanno continuato nella loro discesa, pur se con ritmi e intensità diverse di anno in anno. A partire dalla fine del 2014 gli indicatori economici e di mercato svoltano la loro tendenza al positivo pur se è evidentemente impensabile riuscire a tornare in soli due anni ai livelli pre-crisi.

Nella tabella 1 che segue vengono indicati i principali indicatori ISTAT del mercato del lavoro del Friuli Venezia Giulia nel periodo 2014/2016.

Tab. 1. Principali indicatori del mercato del lavoro in FVG, 2014 – 2016

				Variazioni percentuali		
	2014	**2015**	**2016**	**08-16**	**14-16**	**15-16**
Popolazione in età attiva	766.281	761.159	754.976	-3,5%	-1,5%	-0,8%
Popolazione in età non attiva	452.505	454.989	456.080	7,8%	0,8%	0,2%
Forze di lavoro	537.904	538.652	539.278	-0,4%	0,3%	0,1%
Occupati	404.896	495.550	498.641	-3,8%	0,8%	0,6%
Occupati maschi	280.397	282.997	280.981	-6,4%	0,2%	-0,7%
Occupati femmine	214.499	212.553	217.660	-0,2%	1,5%	2,4%
Occupati dipendenti	385.420	388.776	397.843	-0,2%	3,2%	2,3%
Occupati indipendenti	109.475	106.773	100.797	-15,8%	-7,9%	-5,6%
Occupati a tempo indeterminato	339.134	341.406	344.561	-0,9%	1,6%	0,9%
Occupati a tempo determinato	46.286	47.370	53.283	4,1%	15,1%	12,5%
Disoccupati	43.008	43.102	40.637	76%	-5,5%	-5,7%
Inattivi	680.883	677.496	671.777	1,2%	-1,3%	-0,8%

Fonte: elaborazione ArL su dati ISTAT, indagine forze di lavoro, medie annuali

Coloro che sono senza lavoro e lo cercano attivamente sono, al 2016, poco più di 40.000, con un calo, negli ultimi due anni, di 5,5 punti percentuali.

La disoccupazione rimane comunque elevata, specie se confrontata con i livelli del 2008. A partire dal secondo semestre 2016 si riscontra comunque un progressivo calo, specie per quanto riguarda la componente maschile.

Tab. 2. Il tasso di disoccupazione trimestrale per sesso (dati in migliaia). FVG I° semestre 2016-2017[3]

	I° sem. 2016	**I° sem. 2017**	**Var. ass.**	**Var. %**

[2] Fonte: Il mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia. Rapporto 2017. Franco Angeli editore

[3] Elaborazioni su dati ISTAT

Maschi	18,6	15,3	-3,2	-17,4
Femmine	22,6	20,6	-2,0	-8,8
Totale	**41,2**	**36,0**	**-5,2**	**-12,7**

Tab. 3. Il tasso di disoccupazione trimestrale per sesso (%). FVG 2016-2017[4]

	I° 2016	II° 2016	III° 2016	IV° 2016	I° 2017	II° 2017
Maschi	6,0	6,5	5,5	5,9	5,6	**4,7**
Femmine	8,4	10,3	9,3	9,8	8,6	**8,5**
Totale	**7,1**	**8,2**	**7,2**	**7,6**	**6,9**	**6,4**

Gli inattivi, al 2016, sono 671.777: dal 2008 aumentano del 1,2% mentre negli ultimi due anni diminuiscono dell'1,3%.

Un aspetto rilevante del quadro complessivo riguarda i flussi in entrata e in uscita del mercato del lavoro, vale a dire le assunzioni e le cessazioni relativamente al solo lavoro dipendente e parasubordinato (dati sulle comunicazioni obbligatorie). In tal senso la tabella 2 che segue.

Tab. 4. Assunzioni, cessazioni e saldi occupazionali in FVG (lavoro dipendente e parasubordinato), 2014/2016[5]

				Valori percentuali	
	2014	**2015**	**2016**	**14-16**	**15-16**
Avviamenti	184.294	201.049	188.923	2,51%	-6,03%
Cessazioni	193.667	199.090	185.431	-4,25%	-6,86%
Saldi	-9.373	1.959	3.492		

Per quanto riguarda la tipologia di contratto in entrata nel mercato del lavoro (Tab. 5), nel periodo considerato (2014/2016) gli incrementi più intensi hanno riguardato il tempo indeterminato (+ 45,6%), con attivazioni che passano da 13.660 nel 2014 a 19.897 nel 2016. Il contratto che continua ad avere le maggiori attivazioni è quello a tempo determinato: nel 2016 sono state 89.168 pari al 47% del totale pur se la loro dinamica è in decremento (-6,14%) nel periodo considerato.

---

[4] Elaborazioni su dati ISTAT

[5] Fonte: elaborazioni ArL su dati estratti dal Sistema Informativo Lavoro FVG – Ergon@t

Tab. 5. Assunzioni per tipologia contrattuale in FVG. 2014-2016[6]

	2014	2015	2016	Var. 214-2016 %
Apprendistato	5.045	4.035	5.268	4,42%
Determinato	94.997	93.963	89.168	-6,14%
Indeterminato	13.660	31.282	19.987	45,66%
Parasubordinato	15.891	11.307	9.357	-41,42%
Somministrato	37.761	42.409	46.440	22,98%
Intermittente	4.676	4.460	4.415	-5,58%
Tirocinio	3.788	4.602	5.452	43,93%
Lavoro domestico	6.845	7.058	7.726	12,87%
Lsu	1.631	1.931	1.198	26,55%
Totale	184.294	201.049	188.293	2,51%

Risulta buona la performance del contratto di somministrazione (a tempo determinato o indeterminato), diffuso prevalentemente nel comparto industriale. Crescono i tirocini extracurriculari (+43,93%) ed anche l'apprendistato (+4,42%). Entrambi sono strumenti importanti per l'inserimento soprattutto dei giovani nel mercato del lavoro. Il primo è stato spinto in avanti anche dai finanziamenti previsti da Garanzia Giovani e in moti casi hanno dato la possibilità di un esito occupazionale positivo, sfociando in un successivo contratto di apprendistato o a tempo determinato e, in taluni casi, a tempo indeterminato. Si tratta di uno strumento importante che va comunque attentamente monitorato per scongiurare derive non coerenti con le sue finalità.

La ripresa economica si è consolidata nel 2017 e, con essa, anche le dinamiche occupazionali hanno teso a rafforzarsi.

Gli occupati continuano a crescere, superando, nel secondo trimestre, la soglia psicologica delle 500.000 unità. In particolare, risultano in crescita l'occupazione maschile (+3,24%) ed il lavoro dipendente (+1,85%). Come indicato nella tabella 3, la disoccupazione nel II° trimestre scende al 6,4% , con un indice del 4,7% per gli uomini e dell'8,5% per le donne.

2.2 Punti di forza e punti di debolezza dell'attuazione del primo triennio di Garanzia Giovani

L'analisi relativa ai punti di forza ed ai punti di debolezza riscontrati nel primo triennio di attuazione di Garanzia Giovani non può prescindere dall'analisi più ampia dello specifico strumento adottato dalla Regione anche ai fini della realizzazione di Garanzia Giovani, vale a dire il **Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL** .

PIPOL , costituisce un importante strumento di misure integrate di politiche attive del lavoro che la Regione Friuli Venezia Giulia ha posto in essere mettendo in sinergia le opzioni derivanti dalla programmazione del Fondo sociale

[6] Fonte: elaborazioni ArL su dati estratti dal Sistema Informativo Lavoro FVG – Ergon@t

europeo 2014/2020 – PON IOG e POR FSE, dal programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione – PAC – definito a livello nazionale, dal POR FSE 2007/2013.

PIPOL, infatti, racchiude le seguenti progettualità:
a) PON IOG FVG;
b) FVG Progetto giovani;
c) FVG Progetto occupabilità.

laddove:

PON IOG FVG rappresenta la realizzazione sul territorio del Friuli Venezia Giulia del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (PON IOG) il quale interviene nell'ambito della programmazione FSE 2014/2020, individua l'autorità di gestione nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali mentre ad ogni Regione ed alla Provincia autonoma di Trento viene assegnato il ruolo di Organismo intermedio, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013. PON IOG costituisce l'attuazione sul territorio italiano delle indicazioni comunitarie volte a favorire l'occupazione giovanile e derivanti dalla comunicazione della Commissione europea del 12 marzo 2013 Youth Employement Initiative– YEI - Iniziativa per l'occupazione giovanile e dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 Youth Guarantee - Garanzia per i giovani;

FVG Progetto giovani rappresenta la specifica risposta della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai richiamati orientamenti comunitari in tema di occupazione giovanile e che trova fonte di finanziamento nel programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel PAC nazionale e, ad esaurimento di tali risorse, nel POR FSE 2014/2020;

FVG Progetto occupabilità prosegue le esperienze che si sono venute consolidando dal 2009, grazie al sostegno del Fondo sociale europeo, con la realizzazione del "Piano d'azione per la ricollocazione lavorativa di disoccupati" che ha inteso sostenere la realizzazione di operazioni di carattere informativo, orientativo e formativo finalizzate alla collocazione o ricollocazione lavorativa di disoccupati, di lavoratori in cassa integrazione, di lavoratori in mobilità, attraverso l'azione integrata del sistema dei Centri per l'impiego e del sistema formativo regionale. Le attività sono finanziate dal programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel PAC nazionale e, ad esaurimento di tali risorse, dal POR FSE 2014/2020.

PIPOL si pone tre priorità sostanziali:

- sostenere la centralità della persona;
- integrare le competenze del sistema regionale pubblico dei servizi per il lavoro e dell'orientamento, del sistema scolastico regionale, del sistema universitario regionale, degli enti di formazione professionali accreditati, dei soggetti accreditati ai servizi al lavoro, dei servizi sociali territoriali. L'insieme delle competenze coinvolte opera secondo una logica di rete, funzionale a valorizzare le specificità di ogni attore coinvolto, favorendo la mutua assistenza ai fini di assicurare il miglior servizio nei confronti del singolo destinatario. Tale modalità operativa viene definita cooperazione attuativa e viene sancita in appositi accordi tra i soggetti pubblici coinvolti ed in appositi protocolli d'intesa tra i soggetti pubblici e privati coinvolti;
- favorire la personalizzazione dei servizi.

PON IOG FVG e FVG Progetto giovani si rivolgono ai giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni che abbiano abbandonato la scuola o che risultino a rischio di dispersione scolastica/formativa oppure a coloro che, di età compresa tra 19 e 29 anni, abbiano smesso di studiare e non siano impegnati in attività formative o lavorative (NEET).

FVG Progetto occupabilità si rivolge a quattro categorie di utenti:

- lavoratori sospesi o posti in riduzione di orario di lavoro con ricorso alla CIGS (compresi i contratti di solidarietà difensiva;
- lavoratori sospesi o posti in riduzione di orario di lavoro con ricorso alla CIG in deroga;
- lavoratori sospesi percettori del trattamento previsto dai commi 17 e 18 dell'articolo 3 della legge 92/2012;
- disoccupati percettori o meno di ammortizzatori sociali.

PIPOL, di fatto, ha permesso alla regione di formalizzare e sperimentare un nuovo approccio alle politiche attive del lavoro, potendo monitorare e calibrare i servizi dei Centri per l'impiego e consentire l'integrazione del loro apporto con quello degli enti di formazione accreditati del sistema regionale, delle università regionali, delle scuole, delle imprese.

Al fine di garantire la personalizzazione dei servizi e l'offerta mirata rispetto al fabbisogno della persona, PIPOL ha previsto cinque fasce di adesione, in base alle caratteristiche degli utenti.

Tab. 6. Le cinque fasce di adesione a PIPOL

FASCIA 1	SOGGETTI A RISCHIO DI DISPERSIONE SCOLATICA O FORMATIVA E DROP OUT 15/18 ANNI
FASCIA 2	GIOVANI NEET UNDER 30
FASCIA 3	GIOVANI CHE HANNO CONSEGUITO DA NON PIU' DI 12 MESI UN DIPLOMA DI QUALIFICA PROFESSIONALE O DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
FASCIA 4	UNDER 30 IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO UNIVERSITARIO DA NON PIU' DI 12 MESI
FASCIA 5	LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI RIENTRANTI IN FVG PROGETTO OCCUPABILITA'

Dall'avvio dell'iniziativa si sono complessivamente iscritte a PIPOl 45.956 persone di cui oltre 24.000 donne.

Tab. 7. Iscritti, patti di attivazione e azioni di PIPOL dall'avvio dell'iniziativa[7]

ISCRITTI A PIPOL		**45.956**
	FEMMINE	24.472
	MASCHI	21.484
DISTRIBUZIONE PER FASCE	**UTENTI**	%
FASCIA 1	1.610	3,5
FASCIA 2	15.420	33,6
FASCIA 3	4.151	9
FASCIA 4	3.711	8,1
FASCIA 5	20.590	44,8
N.D.	475	1
PATTI DI ATTIVAZIONE STIPULATI	**33.523**	**73%**
ISCRIZIONI ANNULLATE O SOSPESE	12.230	26,5%
IN ATTESA DEL PATTO DI ATTIVAZIONE AL MOMENTO DELLA RILEVAZIONE	203	0,5%
TOTALE	**45.956**	100%
AZIONI COMPLESSIVAMENTE PROPOSTE		41.194
	AZIONI FORMATIVE	22.549
	TIROCINI	18.465
AZIONI AVVIATE		14.936
		36,25% DELLE AZIONI PROPOSTE

Le due principali fasce di adesione hanno riguardato i lavoratori disoccupati o sospesi rientranti in FVG Progetto occupabilità (44,8% FASCIA 5) e i giovani NEET (33,6% FASCIA 2). Poco più di 9 mila (9%) i giovani di FASCIA 3 mentre una quota dell'8,1% riguarda i giovani della FASCIA 4. I giovani a rischio di dispersione scolastica o formativa e i drop out sono 1.610, pari al 3,5%.

Come detto, più della metà delle adesioni riguarda la componente femminile. Il dato non è però uniforme nelle cinque fasce di adesione. Se infatti tra i giovani drop out prevalgono i maschi, tra i laureati sono le donne ad avere la netta maggioranza. In FASCIA 1 la presenza maschile è superiore al 75% ed anche in FASCIA 3 la componente femminile risulta minoritaria (pur se di pochi punti percentuali). In FASCIA 2 c'è sostanziale equilibrio di genere ma se si sposta l'attenzione sulla FASCIA 4, la parte femminile si impone nettamente (65,3% contro il 34,7% dei maschi). Anche in FASCIA 5 la percentuale di donne (56,9%) è superiore a quella degli uomini (43,1%).

Tra coloro che hanno aderito a PIPOL, il 73% ha sottoscritto un patto di attivazione (33.523 persone) mentre la restante quota ha rinunciato anzitempo a proseguire il percorso. Agli iscritti sono state proposte 41.194, frutto di un rilevante lavoro di coordinamento tra i CPI, le strutture regionali dell'orientamento, gli enti di formazione accreditati, le università, le imprese. Nello specifico sono stati offerti 22.459 corsi di formazione e 18.645 tirocini: il 38,1% dei corsi ed il 34,1% dei tirocini sono stati accettati dagli utenti, per un totale di 14.936 azioni avviate.

Un dato significativo riguarda gli esiti occupazionali di PIPOL: ben 12.409 utenti hanno infatti trovato un impiego al termine del percorso. Si tratta del 37% dei patti di attivazione stipulati e dell'83% delle azioni effettivamente avviate fra corsi e tirocini.

---

[7] Fonte: ArL

I contratti a tempo determinato risultano la netta maggioranza (10.057), mentre quelli a tempo indeterminato risultano 2.352.

Nell'ambito di PIPOL hanno altresì trovato attuazione ulteriori misure previste da Garanzia Giovani PON IOG che, nel quadro di quanto previsto dall'Autorità di gestione, non sono stati direttamente gestiti dall'Organismo intermedio.

Si tratta, in particolare, delle misure relative al Servizio civile, al Bonus occupazionale ed a Selfiemployement.

I punti di forza riscontrati nella attuazione di PIPOL, e quindi di garanzia Giovani PON IOG, sono indubbiamente da ricercare nell'avvenuto positivo perseguimento delle tre richiamate priorità. La centralità della persona è stata valorizzata attraverso l'integrazione dei servizi resi dai soggetti chiaramente individuati nel dispositivo di PIPOL (come già detto, CPI, strutture regionali dell'orientamento, enti di formazione accreditati, università imprese). Il servizio integrato ha evidentemente necessitato di una costante azione di monitoraggio da parte dell'OI, supportata dall'ArL, indispensabile per la messa a punto dei vari flussi che hanno coinvolto l'azione dei vari soggetti. Il monitoraggio ed il confronto hanno in tal modo consentito anche di ritarare in varie fasi l'offerta, specie formativa, indirizzandola sempre più rispetto alla domanda di lavoro proveniente dal territorio. In questo senso va sottolineata l'azione, che è andata via via irrobustendosi, nei confronti delle imprese verso le quali è venuta affermandosi un'azione, che prosegue, volta a porre in trasparenza la loro effettiva domanda di lavoro. Particolare attenzione è stata posta nel valorizzare gli elementi qualitativi dei tirocini extracurriculari, con la progressiva specializzazione dei CPI nelle fasi di incrocio tra la situazione soggettiva dell'utente e la domanda dell'impresa.

Per quanto concerne gli aspetti di criticità, si ritiene di evidenziare una iniziale difficoltà nel rapporto con INPS in relazione alle fasi di pagamento dell'indennità mensile ai tirocinanti. Va altrettanto sottolineato, però, che l'azione continua di entrambe le parti ha permesso di superare le iniziali difficoltà, pervenendo ad una situazione a regime soddisfacente.

Ulteriore elemento di criticità può essere riscontrato nella difficoltà avuta nel flusso dei dati, finanziari e fisici, tra OI e AdG. Si è trattato di un elemento piuttosto costante per la cui risoluzione è stato necessario un rilevante aggravio di lavoro per entrambe le strutture.

Da ultimo, ma non per importanza, il monitoraggio che l'OI ha costantemente svolto ha evidenziato la difficoltà di intervenire sulla fascia dei NEET in condizioni di maggiore distanza dal mondo del lavoro per un "vissuto" che li porta ad affrontare con difficoltà i percorsi funzionali a elevarne il grado di occupabilità.

Le analisi e gli approfondimenti svolti al fine di metterne in luce le cause ha condotto la Regione ad individuare percorsi alternativi, al di fuori di Garanzia Giovani, e quindi di PIPOL, capaci di sperimentare nuovi percorsi per l'attivazione di questa fascia di utenza da riportare auspicabilmente a sistema alla luce del buon esito della sperimentazione stessa. In tal senso è stata recentemente data attuazione al progetto denominato "ATTIVAGIOVANI", finanziato nell'ambito del POR FSE e con ulteriore cofinaziamento del bilancio regionale, che interviene sui giovani più sfiduciati attraverso percorsi che vedono la partecipazione integrata delle Amministrazioni comunali, di soggetti del terzo settore e degli enti di formazione accreditati.

3. La strategia regionale di attuazione della Nuova garanzia Giovani

3.1 Coerenza del PAR con il Programma Iniziativa Occupazione Giovani

Il presente documento prevede la realizzazione di una serie di misure che, da un lato, si pongono in un quadro di coerenza con quanto previsto dal Programma Iniziativa Occupazione Giovani e, dall'altro lato, rappresentano parte integrante della nuova fase di attuazione di PIPOL.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 194 del 2 febbraio 2018, ha approvato il Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro – PIPOL. II^ fase - PIPOL 18/20.

PIPOL 18/20, a seguito del decreto n. 0000022 del 17 gennaio 2018 dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro – ANPAL – che ha stabilito il riparto delle risorse finanziarie aggiuntive derivanti dalla richiamata riprogrammazione e che attribuisce alla Regione Friuli Venezia Giulia euro 7.968.529,00 e in conformità con la pianificazione della attività inerenti il POR FSE 2014/2020, rinnova l'esperienza di PIPOL in un quadro programmatorio che:

a) opera delle scelte rispetto alle opportunità che derivano dalla Nuova Garanzia Giovani;
b) integra tali scelte attraverso misure da finanziare attraverso il POR FSE 2014/2020.

PIPOL 18/20 si articola nelle seguenti progettualità:
a) <u>Garanzia giovani FVG</u>;
b) <u>FVG Progetto occupabilità</u>.

Contribuiscono al piano finanziario di PIPOL 18/20:
1. PON IOG, relativamente a Garanzia Giovani FVG
2. POR FSE 2014/20 (Asse 1 Ob. Spec. 8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani (PS 12/18); Asse 1 Ob. Spec. 8.5 Ridurre il numero di disoccupati di lunga durata e sostenere adeguatamente le persone a rischio di disoccupazione di lunga durata; Asse 3 Ob. Spec. 10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo), relativamente a Garanzia Giovani FVG e FVG Progetto occupabilità.

PIPOL 18/20, nel ribadire i principi e le priorità della prima fase, prevede una architettura per fasi di attività diversificate quanto a contenuti e attori coinvolti ma fortemente integrata e condivisa quanto alle modalità di realizzazione e funzionamento.

Le fasi sono, schematicamente, le seguenti:
- **Fase 1: la registrazione e i servizi di accoglienza**:
  - Accoglienza e informazione sul programma
  - Accesso alla garanzia (presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa)
  - Orientamento specialistico o di II livello
- **Fase 2: i servizi post accoglienza**:
  - i tirocini extracurriculari
  - le attività di carattere formativo.

<u>I servizi di accoglienza e l'informazione sul programma</u> si sviluppano in conformità con la <u>scheda 1A del PON IOG denominata, per l'appunto, *"Accoglienza e informazioni sul programma"*</u> e sono finalizzati alla REGISTRAZIONE della persona al programma PIPOL 18/20.

I servizi si compongono di due momenti: la registrazione del cittadino a PIPOL 18/20 e l'attività integrata di informazione.
La registrazione è volontaria da parte della persona interessata e può avvenire on line, attraverso il portale regionale, o presso le sedi dei Centri per l'impiego o dei Servizi regionali di orientamento.
L'attività di informazione si svolge attraverso due modalità integrate:

a) predisposizione di materiale informativo cartaceo o on line da parte della struttura responsabile di PIPOL 18/20 in raccordo con l'Agenzia regionale del lavoro;
b) attività informativa di tipo laboratoriale a favore dei cittadini registrati a PIPOL 18/20 realizzata dai Servizi regionali di orientamento con il supporto della Struttura competente in materia di lavoro (CPI) per le parti specifiche afferenti al mercato del lavoro territoriale. È altresì previsto il supporto delle ATI di enti di formazione accreditati selezionati sulla base di una specifica procedura ad evidenza pubblica e responsabili della realizzazione delle attività di carattere formativo e dei tirocini extracurriculari non rientranti in Garanzia Giovani FVG; tale supporto riguarda, in particolare, l'illustrazione dei contenuti delle tipologie formative costituenti l'offerta formativa di PIPOL 18/20. La partecipazione ai laboratori è subordinata alla registrazione ed è vincolante ai fini dell'accesso alla successiva fase

I servizi non determinano costi diretti a valere sulla dotazione finanziaria di PIPOL 18/20.

I servizi di Accesso a PIPOL 18/20 attraverso presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa si sviluppano in conformità con la scheda 1B del PON IOG denominata, per l'appunto "*Accesso alla garanzia (presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa*" e sono finalizzati alla sottoscrizione del PIANO DI AZIONE INDIVIDUALE - PAI della persona, per il successivo accesso alle misure. È una fase obbligatoria.

Entro 60 giorni successivi alla registrazione, il competente Centro per l'impiego assicura la presa in carico del cittadino registrato a PIPOL 18/20 attraverso un colloquio individuale il quale mira a sostenere l'utente nella costruzione di un percorso individuale di fruizione dei servizi finalizzati a garantire, entro 4 mesi, una proposta di formazione o di tirocinio. Il percorso individuale deve essere coerente rispetto alle caratteristiche personali, formative e professionali (profiling) dell'utente e condiviso con l'esplicitazione delle reciproche responsabilità (*Piano di azione individuale - PAI*).

Si prevedono i seguenti segmenti di attività a favore dell'utente:

- compilazione/aggiornamento e rilascio della scheda anagrafico-professionale;
- valutazione della tipologia di bisogno espresso dal cittadino;
- individuazione delle misure attivabili, in relazione alle caratteristiche socioprofessionali rilevate e alle opportunità offerte da PIPOL 18/20;
- stipula del Piano di azione individuale - PAI e registrazione delle attività previste.

Questi servizi non determinano costi diretti a valere sulla dotazione finanziaria di PIPOL 18/20.

I servizi di orientamento specialistico o di II livello, di seguito "orientamento di II livello", si sviluppano in conformità con la scheda 1C del PON IOG denominata, per l'appunto "*Orientamento specialistico o di II livello*". Sono servizi eventuali e finalizzati a fornire all'utente un supporto nella costruzione di un PROGETTO PERSONALE E PROFESSIONALE.

L'orientamento di II livello è rivolto soprattutto ai cittadini più distanti dal mercato del lavoro, con necessità di costruire una progettualità professionale collocata in una prospettiva temporale non necessariamente immediata e si avvale di una serie di approcci metodologici diversi, a seconda del contesto, la fase di vita ecc…

L'orientamento di II livello si articola essenzialmente in tre fasi:
- I fase: analisi dei bisogni del cittadino e formulazione e definizione degli obiettivi da raggiungere;
- II fase: ricostruzione della storia personale con particolare riferimento all'approfondimento della storia formativa e lavorativa del cittadino;
- III fase: messa a punto di un progetto personale che deve fondarsi sulla valorizzazione delle risorse personali (caratteristiche, competenze, interessi, valori, ecc.) in una prospettiva sia di ricostruzione del pregresso ma anche di valutazione delle risorse di contesto (famigliari, ambientali ecc.) e specificazione del ruolo che possono svolgere a sostegno della specifica problematica/transizione del cittadino.

I principali strumenti per lo svolgimento dell'orientamento di II livello sono i seguenti:
- Colloqui individuali. Rappresentano lo strumento fondamentale di un'azione di orientamento di II livello e vanno condotti da un professionista esperto nel rispetto del setting, inteso non solo come luogo e spazio adatti, ma anche in relazione agli obiettivi condivisi;
- Laboratori di gruppo. I laboratori - per gruppi non superiori a tre persone - possono prevedere una conduzione o una co-conduzione in funzione delle esigenze dell'utenza e dell'équipe;
- Griglie e schede strutturate, utilizzate sia nell'ambito del colloquio sia nei laboratori;
- Questionari e strumenti di analisi validati e standardizzati. Si configurano come strumenti di supporto nella conduzione dei colloqui, qualora il consulente ne ritenga opportuno l'utilizzo al fine di ottenere informazioni più puntuali. Si fa presente tuttavia che in genere gli strumenti standardizzati disponibili sul mercato possono essere utilizzati esclusivamente dagli operatori, nelle strutture che dispongono di professionalità adeguate, in ottemperanza a quanto raccomandato dai codici deontologici e dalle associazioni internazionali.

Il Centro per l'impiego, ove ne ravvisi la necessità condivisa con l'utente, prevede lo svolgimento dell'orientamento specialistico all'interno del PAI. L'orientamento specialistico o di II livello è svolto dai Servizi regionali di orientamento.

I servizi non determinano costi diretti a valere sulla dotazione finanziaria di PIPOL 18/20

I tirocini extracurriculari all'interno di PIPOL 18/20 si realizzano secondo le seguenti modalità:
a) tirocini regionali;
b) tirocini in mobilità nazionale.

I tirocini regionali si realizzano sul territorio del Friuli Venezia Giulia sulla base del Regolamento regionale per l'attivazione di tirocini vigente.

a) I tirocini regionali nell'ambito di FVG Garanzia giovani

I tirocini regionali nell'ambito di FVG Garanzia giovani si sviluppano secondo le previsioni della scheda 5 - Tirocinio extra-curriculare – del PON IOG.

Ogni tirocinio può prevedere una durata compresa tra 3 e 6 mesi, con un orario settimanale compreso tra 30 e 40 ore.

Ogni tirocinante ha diritto ad una indennità mensile articolata nel modo seguente:
- euro 300,00 a carico di PIPOL 18/20;
- almeno euro 200,00 a carico del soggetto ospitante per i tirocini che prevedono un orario settimanale di 30 ore. Per i tirocini che prevedono un orario settimanale superiore a 30 ore e fino a 40 ore, l'indennità minima a carico del soggetto ospitante è proporzionalmente rideterminata secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Orario settimanale	Indennità mensile minima del soggetto ospitante
31	207,00
32	213,00
33	220,00
34	227,00
35	233,00
36	240,00
37	247,00
38	253,00
39	260,00
40	267,00

Il tirocinante ha titolo a percepire l'indennità mensile a fronte dell'effettiva presenza mensile ad almeno il 70% delle ore di tirocinio previste, documentate sull'apposito registro di presenza.

I soggetti promotori dei tirocini regionali nell'ambito di FVG Garanzia giovani sono i seguenti:
- tirocini rivolti a giovani laureati presso l'Università di Trieste da non più di 12 mesi alla data di avvio del tirocinio: Università di Trieste;
- tirocini rivolti a giovani laureati presso l'Università di Udine da non più di 12 mesi alla data di avvio del tirocinio: Università di Udine;
- tirocini rivolti a altri giovani: Centri per l'impiego.

I tirocini regionali nell'ambito di FVG Garanza giovani sono finanziati con le risorse del PON IOG.

b) I tirocini regionali nell'ambito di FVG Progetto occupabilità

I tirocini regionali nell'ambito di FVG Progetto occupabilità si sviluppano secondo le previsioni della scheda 5 - Tirocinio extracurriculare – del PON IOG e secondo la specifica disciplina prevista in materia di unità di costo standard - UCS.

Ogni tirocinio può prevedere una durata compresa tra 3 e 6 mesi, con un orario settimanale compreso tra 30 e 40 ore.

Ogni tirocinante ha diritto ad una indennità mensile articolata nel modo seguente:
- euro 300,00 a carico di PIPOL 18/20;

- almeno euro 200,00 a carico del soggetto ospitante. Per i tirocini che prevedono un orario settimanale di 30 ore. Per i tirocini aventi orario settimanale superiore a 30 ore valgono le indicazioni fornite al precedente punto a).

Il tirocinante ha titolo a percepire l'indennità mensile a fronte dell'effettiva presenza mensile ad almeno il 70% delle ore di tirocinio previste, documentate sull'apposito registro di presenza.

L'attività svolta dal soggetto promotore ai fini della realizzazione dei tirocini regionali nell'ambito di FVG Progetto occupabilità è riconosciuta, sotto il profilo finanziario, con l'applicazione dell'UCS 33 - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA) (*cfr "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS"* costituente allegato B) del "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)", emanato con D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 07 luglio 2016.)

I soggetti promotori dei tirocini regionali nell'ambito di FVG Progetto occupabilità sono le ATI di enti di formazione accreditati selezionati sulla base di una specifica procedura ad evidenza pubblica.

I tirocini regionali nell'ambito di FVG Progetto occupabilità sono finanziati con le risorse del POR FSE 2014/2020.

c) I tirocini in mobilità nazionale

I tirocini in mobilità nazionale nell'ambito di FVG Garanzia giovani si sviluppano secondo le previsioni della scheda 5bis - Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica – del PON IOG.

Ogni tirocinio può prevedere una durata compresa tra 3 e 6 mesi, con un orario settimanale compreso tra 30 e 40 ore.

Ogni tirocinante ha diritto ad una indennità mensile nella misura prevista dalla Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante.

Il tirocinante ha titolo a percepire l'indennità mensile a fronte dell'effettiva presenza mensile ad almeno il 70% delle ore di tirocinio previste, documentate sull'apposito registro di presenza.

Al tirocinante compete altresì il sostegno alle spese per la mobilità con l'applicazione dell'unità di costo standard "6. Misura 5 del PON IOG 2014IT05M9OP001 - Tirocini nell'ambito della mobilità interregionale" di cui al punto 3.4 del Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione europea del 31 ottobre 2016.

Al soggetto promotore compete una remunerazione a risultato con l'applicazione dell'unità di costo standard "5. Misura 5 del PON IOG 2014IT05M9OP001" così determinata:

	IN BASE AL PROFILING DEL GIOVANE E DELLE DIFFERENZE TERRITORIALI			
	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
Remunerazione a risultato	200,00	300,00	400,00	500,00

I soggetti promotori dei tirocini in mobilità nazionale sono i seguenti:

- tirocini rivolti a giovani laureati presso l'Università di Trieste da non più di 12 mesi alla data di avvio del tirocinio: Università di Trieste;
- tirocini rivolti a giovani laureati presso l'Università di Udine da non più di 12 mesi alla data di avvio del tirocinio: Università di Udine;
- tirocini rivolti a altri giovani: Centri per l'impiego.

I tirocini in mobilità nazionale nell'ambito di FVG Garanzia giovani sono finanziati con le risorse del PON IOG.

PIPOL 18/20 prevede la realizzazione delle seguenti misure di carattere formativo previste dal "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)", emanato con DPReg n. 140/Pres/2017:

- qualificazione di base abbreviata;
- formazione permanente per gruppi omogenei;
- formazione con modalità individuali .

La gestione finanziaria delle misure di carattere formativo avviene con l'applicazione delle pertinenti Unità di costo standard – UCS – previste dal Documento UCS.

I soggetti attuatori delle misure di carattere formativo sono le ATI di enti di formazione accreditati selezionati sulla base di una specifica procedura ad evidenza pubblica.

Le misure di carattere formativo sono finanziate con le risorse del POR FSE 2014/2020.

Nell'ambito di PIPOL 18/20 è altresì prevista la promozione in via sperimentale, attraverso i soggetti titolati individuati dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1158 del 23 giugno 2016 con la quale è approvato il documento "Il sistema regionale di certificazione delle competenze – Linee guida regionali per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze", dell'attività di validazione di competenze acquisite in contesti formali, non formali ed informali accompagnata dall'indicazione di eventuali crediti formativi per l'inserimento ad un determinato percorso formativo.

Il finanziamento di tali attività avviene con risorse del POR FSE 2014/2020.

3.2 La complementarietà del Piano Nuova Garanzia Giovani con il POR e con altri programmi regionali

La descrizione fornita nel precedente paragrafo in merito alla articolazione di PIPOL 18/20 fornisce gli elementi che valgono a definire gli aspetti di complementarietà della Nuova Garanzia Giovani con il POR FSE 2014/2020.
Inoltre l'intera fase di registrazione e accoglienza è pienamente complementare alla più ampia attività che riguarda l'azione svolta dai servizi per il lavoro e per l'orientamento nei confronti dei cittadini della regione.

3.3 Le strategie di outreach dei destinatari

Come indicato in precedenza, PIPOL 18/20, e quindi la Nuova Garanzia Giovani in Friuli Venezia Giulia, assegna la massima priorità alla centralità della persona ed alla personalizzazione dei servizi nei suoi confronti.

L'OI, con il supporto dell'Agenzia regionale del Lavoro (ArL), svolge una continua azione di coordinamento nei confronti dei veri soggetti – Centri per l'impiego, Servizi regionali dell'orientamento, enti di formazione accreditati, università, imprese – che sono chiamati a svolgere, ognuno per le proprie parti di competenze ma in un quadro di fattiva integrazione, il servizio nei confronti dei cittadini.

Il coinvolgimento dei destinatari avviene con la fase di accoglienza che accompagna la registrazione al programma che può avvenire, come ricordato, on line o presso il CPI/Servizi regionali dell'orientamento.

La produzione di materiale informativo e divulgativo, in formato cartaceo o on line, mira a diffondere le finalità e le misure a cui è possibile accedere, con l'indicazione delle modalità con cui tale accesso può avvenire.

Una volta avvenuta la registrazione, i Servizi regionali dell'orientamento organizzano sull'intero territorio regionale e secondo una calendarizzazione predefinita, laboratori nei quali gli iscritti vengono suddivisi in gruppi ed attraverso i quali team di specialisti illustrano nel dettaglio l'intera fase di attuazione di PIPOL 18/20.

Il team è composto in funzione delle specifiche competenze: accanto agli esperti dei Servizi dell'orientamento operano quelli dei Centri per l'impiego, in relazione alle specifiche tematiche relative al mercato del lavoro, e quelli degli enti di formazione accreditati, i quali si soffermano sugli aspetti che riguardano le tipologie di interventi formativi previsti.

La presa in carico delle persone prosegue da parte dei CPI i quali, entro 60 giorni dalla registrazione, svolgono il colloquio individuale con il cittadino che sfocia nella sottoscrizione del PAI nel quale, a seguito della verifica della condizione soggettiva dell'interessato e dell'offerta esistente, viene individuato il percorso personalizzato all'interno di PIPOL.

Attenzione particolare viene rivolta alle persone che, a seguito del percorso di accoglienza descritto, evidenziano maggiori fragilità e distanza dal mercato del lavoro. Nei loro confronti sono previsti gli interventi di orientamento specialistico da parte dei Servizi regionali dell'orientamento che, come detto, mirano a costruire una progettualità professionale collocata in una prospettiva temporale non necessariamente immediata.

Ai fini dell'inserimento nel percorso e nei percorsi previsti dal PAI, la centralità della persona viene mantenuta laddove i CPI e gli enti di formazione, per quanto di rispettiva competenza, concretizzano l'offerta tenendo in particolare attenzione il profilo della persona e la domanda del territorio/imprese.

La funzionalità del percorso alla finalità di elevare il livello di occupabilità della persona, e di accrescerne pertanto le *chanches* di inserimento occupazionale, sono oggetto di costante attenzione da parte dell'OI. In tal senso l'offerta formativa viene pianificata periodicamente, indirizzandola su profili e figure che corrispondono alla domanda di lavoro del territorio, a seguito anche del monitoraggio che in questo ambito viene svolto dall'Osservatorio regionale del mercato del lavoro.

Da ultimo si segnala la continua crescita dell'azione di promozione svolta da specifiche strutture dell'ArL nei confronti delle imprese che mira, per un verso, alla diffusione delle opportunità derivanti da PIPOL e, per latro verso, a rinnovare il quadro dei fabbisogni oggetto di successiva elaborazione da parte dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro.

3.4 Le strategie di coinvolgimento del partenariato

La Direzione centrale lavoro, istruzione, formazione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, entro cui la struttura dell'OI si colloca, ha una prassi consolidata di coinvolgimento del partenariato economico-sociale nella condivisione delle strategie e degli specifici dispositivi che a tali strategie danno attuazione.

Tale prassi è pienamente riaffermata nella realizzazione di PIPOL 18/20, con periodici momenti di verifica e condivisione dello stato di avanzamento nonché con momenti di pubblico incontro.

3.5 L'allocazione delle risorse finanziarie aggiuntive per misura

Il decreto n. 0000022 del 17 gennaio 2018 dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro – ANPAL – ha assegnato alla Regione Friuli Venezia Giulia, a valere sulla Nuova Garanzia Giovani, l'importo di euro 7.968.529,00. In relazione alle schede di misura previste, l'allocazione delle risorse finanziarie disponibili è la seguente:

Misura	Risorse finanziarie
SCHEDA 1-A. Accoglienza, presa in carico, orientamento. Accoglienza e informazioni sul programma	0,00
SCHEDA 1-B. Accoglienza, presa in carico, orientamento. Accesso alla garanzia (presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa)	0,00
SCHEDA 1-C. Accoglienza, presa in carico, orientamento. Orientamento specialistico o di II livello	0,00
SCHEDA 2-A. Formazione. Formazione mirata all'inserimento lavorativo	0,00
SCHEDA 2-B. Formazione. Reinserimento di giovani	0,00

15-18enni in percorsi formativi	
SCHEDA 2-C. Formazione. Assunzione e formazione	0,00
SCHEDA 3. Accompagnamento al lavoro	0,00
SCHEDA 4-A. Apprendistato. APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA	0,00
SCHEDA 4-C. Apprendistato. APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA	0,00
SCHEDA 5. Tirocini (ivi compresa premialità per successiva occupazione). Tirocinio extra-curriculare	7.368.529,00
SCHEDA 5bis. Tirocini (ivi compresa premialità per successiva occupazione). Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica	600.000,00
SCHEDA 6. Servizio civile	0,00
SCHEDA 6bis. Servizio Civile Nazionale nell'Unione Europea	0,00
SCHEDA 7.1. Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità: attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start up di impresa	0,00
SCHEDA 7.2. Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità: supporto per l'accesso al credito agevolato	0,00
Scheda 8. Mobilità professionale transnazionale e territoriale	0,00
SCHEDA 9 bis. Incentivo Occupazione Giovani	0,00

Come ricordato, le suddette risorse, e le misure da esse finanziate, costituiscono parte integrante di PIPOL 18/20 al quale fanno riferimento anche risorse del POR FSE 2014/2020.

Al fine di dare completezza al quadro finanziario di PIPOL 18/20, si indicano le risorse disponibili derivanti dal POR FSE 2014/2020:

			2018	2019	2020	TOTALE
POR FSE	FVG Garanzia giovani	Attività di carattere formativo	6.000.000	6.000.000	6.000.000	18.000.000
	FVG Progetto occupabilità	Attività di carattere formativo e tirocini	7.000.000	7.000.000	7.000.000	21.000.000
	FVG Garanzia giovani e FVG Progetto occupabilità	Attività di carattere formativo	4.500.000	4.500.000	PPO	9.000.000
TOTALE			17.500.000	17.500.000	13.000.000	48.000.000

4. Le nuove Schede di misura

4.1 Le azioni previste

Come indicato in precedenza, nell'ambito di PIPOL 18/20 le risorse derivanti dal PON IOG sostengono la realizzazione delle Schede di misura 5 – Tirocinio extracurriculare – e 5 bis - Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica.

Le motivazioni che inducono a tale scelta derivano, per un verso, dalla necessità dalla configurazione di PIPOL 18/20, strumento attraverso il quale si mira ad elevare l'occupabilità delle persone per favorirne l'ingresso nel mercato del lavoro; per altro verso, da una duplice esigenza di concentrazione riferita alla individuazione di una serie mirata e circoscritta di attività con cui perseguire l'obiettivo e di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse disponibili.

Su tali basi le risorse del PON IOG sono state indirizzate al sostegno dei tirocini extracurriculari; per la gran parte a favore dei tirocini sul territorio regionale, che hanno dato esiti anche lusinghieri nella prima fase e per una parte residuale ai tirocini in mobilità geografica, limitatamente alla mobilità nazionale. Tale limitazione non è causale in quanto con altro dispositivo finanziato dal POR FSE 2014/2020 la Regione già opera con riguardo ai tirocini transnazionali.

L'attività di carattere formativo è stata invece totalmente ricondotta al finanziamento del POR FSE 2014/2020, sia con riguardo ai destinatari di FVG Garanzia giovani che ai destinatari di FVG Progetto occupabilità. Anche in questo caso la scelta è supportata dalla opportunità di ricondurre tale ambito entro un alveo che trova attuazione nel quadro delle regole e modalità consolidate del POR FSE. Con le risorse FSE si prevede inoltre il finanziamento dei tirocini extrcurriculari sul territorio regionale per le persone rientranti in FVG Progetto occupabilità.

Per quanto riguarda, in particolare, la realizzazione delle misure finanziate in ambito PON IOG, si rimanda a quanto descritto al paragrafo 3.1.

Si sottolinea che PIPOL 18/20 prende altresì in considerazioni le Schede 1A, 1B e 1C inerenti l'articolata fase dell'accoglienza e orientamento.
Le azioni si sviluppano secondo le modalità previste dalle rispettive Schede, vengono estese anche ai destinatari di FVG Progetto occupabilità ma non determinano alcun costo diretto sulla disponibilità di PIPOL 18/20.

4.2 Il target

Con specifico riferimento alle misure finanziate dal PON IOG il target dei destinatari è costituito dai giovani di età compresa tra 18 anni compiti e 30 anni non compiuti che abbiano smesso di studiare e non siano impegnati in attività formative o lavorative (NEET), regolarmente iscritti a PIPOL 18/20.

4.3 Risultati attesi

Attraverso le risorse del PON IOG si ritiene di coinvolgere nelle misure finanziate circa 5.000 giovani.

5. Strategie di informazione e comunicazione della Nuova Garanzia giovani

L'OI intende promuovere le iniziative finanziate attraverso PIPOL 18/20, fra cui quelle inerenti il PON IOG, attraverso una costante produzione di materiale on line e cartaceo che divulghi le finalità e le opportunità perseguite.

Ai fini di assicurare la capillare informazione, si intendono coinvolgere, oltre ai Centri per l'impiego, i Servizi regionali dell'orientamento, gli enti di formazione accreditati e le Università, anche ulteriori organismi presenti sul territorio e centri di aggregazione giovanili presenti sul territorio; si prevedono altresì momenti pubblici di incontro e l'utilizzo dei social media.

Attenzione particolare sarà riservata, come già accennato in precedenza, alla promozione di PIPOL 18/20 presso le imprese del territorio.

6. Metodologia e strumenti di monitoraggio e valutazione della Nuova Garanzia giovani

6.1 Indicatori

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore obiettivo (2023)			Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
					U	D	T		
CO 01	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	Numero	FSE	Regioni più sviluppate	1785	2465	4250	Monitoraggio regionale	annuale
CO 06	Persone di età inferiore a 25 anni	Numero	FSE	Regioni più sviluppate	1000	1380	2380	Monitoraggio regionale	annuale

Gli indicatori sono stati calcolati dividendo le risorse disponibili per il costo previsto per un tirocinio (1800€ in regione e 3000€ in mobilità). I valori per sesso sono stati calcolati applicando le percentuali che derivano dal monitoraggio della misura nella prima fase di Garanzia giovani.

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo	Valore obiettivo (2023)			Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
					U	D	T		
CR 06	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	Regioni più sviluppate	%	Disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata	54,5%	59,8%	57,4%	Indagine di placement	Annuale

Il valore dell'indicatore proposto è il medesimo del POR FSE 2014/20

6.2 Strumenti e metodi di monitoraggio e valutazione

Il monitoraggio delle azioni realizzate nell'ambito di PIPOL 18/20 viene svolto dall'Agenzia regionale del Lavoro, attraverso l'Osservatorio del mercato del lavoro. Tale attività si sostanzia in report periodici che consentono di verificare l'andamento del programma e, ove necessario, intervenire rispetto ad eventuali criticità che si manifestino.

L'attività di valutazione, come già avvenuto nella prima fase di PIPOL, trova spazio nel servizio di valutazione del POR FSE 2014/2020 assegnato a seguito di apposita procedura di appalto. Anche su questo versante si prevedono fasi valutative intermedie e finale.

I report di monitoraggio e quelli valutativi sono oggetto di condivisione da parte dei soggetti che garantiscono la governance di PIPOL 18/20 e con il partenariato economico-sociale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO SOSTITUTO: MILAN

18_26_1_DGR_1073_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 7 giugno 2018, n. 1073 Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2018, n 1867. Disciplina del regime di condizionalità nel territorio della Regione autonoma FVG per l'anno 2018. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 il quale stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) nella sua ultima versione adottata con decisione della Commissione C (2018) 666 final del 31 gennaio 2018 della quale si è preso atto con propria deliberazione 23 febbraio 2018, n. 359;
- la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) ed, in particolare l'articolo 4, comma 3, come modificato dal decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, articolo 2, comma 1, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;
- il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 gennaio 2018, n. 1867 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2018, (GU Serie generale n.80 del 06-04-2018 - Suppl. Ordinario n. 15), il quale, tra l'altro, elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità di cui agli articoli 93, 94 e a norma dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- gli elaborati tecnici allegati alla presente deliberazione, predisposti dal Servizio politiche rurali e sistemi

informativi in agricoltura della Direzione centrale, risorse agricole forestali e ittiche, anche tenuto conto delle consultazioni degli uffici competenti, disciplinanti il regime di condizionalità applicabile nel territorio della Regione per l'anno 2018;
VISTA altresì la propria deliberazione del 28 aprile 2017, n. 785, avente ad oggetto "Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 25 gennaio 2017, n. 2490 (Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale). Disciplina del regime di condizionalità nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'anno 2017" e, in particolare, il suo allegato 1, contenente l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali;
CONSIDERATO necessario adeguare la disciplina regionale del regime di condizionalità contenuta nella deliberazione sopra citata, recependo con proprio provvedimento quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 1867/2018;
PRESO ATTO dell'avvenuto espletamento della procedura di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto ministeriale n. 1867/2018 e dell'inesistenza di elementi ostativi da parte del Ministero competente come comunicato con nota ministeriale prot. n. 131070 del 12 aprile 2018;
TENUTO CONTO delle indicazioni tecniche contenute nella nota ministeriale sopra indicata;
CONSIDERATO altresì che l'approvazione del regime di condizionalità rappresenta un atto dovuto in quanto effettuato in osservanza dell'articolo 23, comma 1 del decreto ministeriale n. 1867/2018, il quale stabilisce, tra l'altro, che le Regioni specificano con propri provvedimenti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale concernenti le regole di condizionalità;
SENTITI i rappresentanti del Tavolo verde riunitosi in data 4 giugno 2018;
RITENUTO pertanto di approvare il nuovo regime di condizionalità applicabile nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'anno 2018, così come definito nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
VISTI infine:
- lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- il "Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali "approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e successive modificazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari e forestali,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare il regime di condizionalità applicabile nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'anno 2018, così come definito nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, conformemente a quanto disposto dal decreto ministeriale n. 1867/2018.
2. Di dare atto che il regime di condizionalità per l'anno 2018 si applica ai beneficiari:
a) che ricevono pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013;
b) che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
c) che ricevono premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) nonché dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
d) che ricevono premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la precedente programmazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v).
3. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO: MILAN

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO 1

ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO) E NORME PER IL MANTENIMENTO DEL TERRENO IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA)

(Art. 93 e Allegato II del Reg. (CE) n. 1306/2013)

Applicazione

Gli impegni e le sanzioni di condizionalità si applicano ai beneficiari:

a) che ricevono pagamenti diretti ai sensi dei titoli III e IV del regolamento (UE) n. 1307/2013;
b) che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
c) dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) nonché dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
d) dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 ss.mm.ii., articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v);
e) che ricevono pagamenti di cui agli articoli 85-*unvicies* e 103-*septvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Gli impegni e le sanzioni di condizionalità ***non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori*** di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 e all'articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti tipologie di utilizzazione delle superfici, secondo cui è differenziato l'ambito di applicazione delle norme e dei criteri:

a) superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) n. 1307/2013: "*terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili*";

b) superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;

c) prato permanente, come definito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013: "*terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio*" e più precisamente le superfici individuate ai sensi della lettera d) dell'art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014, n. 6513;

d) qualsiasi superficie - comprese quelle agricole - dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, titoli III e IV, o dei pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 ss.mm.ii., nonché dei pagamenti ai sensi degli articoli 85-*unvicies* e 103-*septvicies* del Regolamento (CE) n. 1234/2007.

SETTORE 1: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

I TEMA PRINCIPALE: ACQUE

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - Articoli 4 e 5

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
  - **Art.74, comma 1 lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili"**:
    - "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
  - **Art. 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola"**:
    - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;

- **D.M. 19 aprile 1999**, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- **Decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016** recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alla Zona Vulnerabile ai Nitrati;
- **Decisione di esecuzione (UE) 2016/1040 della Commissione del 24 giugno 2016** che concede una deroga richiesta dalla Repubblica Italiana con riguardo alle regioni Lombardia e Piemonte a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. 2ª serie speciale Unione europea n. 65 del 29/08/2016).

Quadro normativo di recepimento regionale

- **DGR 23 maggio 2003 n. 1516** designazione quale zona vulnerabile del comune di Montereale Valcellina, pubblicata sul BUR n. 27 del 02/07/2003.
- **DGR 25 settembre 2008 n. 1920**: "D. lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva" di designazione quale zona vulnerabile da nitrati del bacino scolante della laguna di Marano e Grado, pubblicata sul S.O. n. 23 del 17 ottobre 2008 al BUR n. 42 del 15/10/2008;
- **Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.**: "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006.", pubblicato sul BUR n. 04 del 23/01/2013;
- **Decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2013, n. 0248/Pres.**: "Regolamento di modifica al decreto del presidente della regione 11 gennaio 2013, n. 3 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006)", pubblicato sul BUR n. 01 del 02/01/2014;
- **Decreto del Presidente della Regione 9 maggio 2016, n. 095/Pres.**: "Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del Programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006)".

Ambito di applicazione
Tutte le superfici agricole come definite alla lettera d) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato, ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

Descrizione degli impegni
Gli impegni a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati sono quelli previsti dal Programma d'Azione nelle zone vulnerabili dai nitrati come disciplinato dal Regolamento approvato con DPReg 11 gennaio 2013, n. 03/Pres e successive modifiche; per quel che riguarda l'utilizzazione agronomica del digestato, le aziende sono tenute a osservare i seguenti obblighi previsti dal Decreto 25 febbraio 2016:

A. obblighi amministrativi;
B. obblighi relativi allo stoccaggio;
C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Normativa di riferimento:

- **DM 25 febbraio 2016**
- **D. Lgs 152/2006 ss.mm.ii.**
- **DM 16 giugno 2008 n. 131**
- **Decreto 17 luglio 2009**
- **DM 8 novembre 2010, n. 260**
- **Piano di gestione del distretto idrografico "Alpi orientali"** adottato, a norma dell'art. 1, comma 3-bis della legge 27 febbraio 2009 n. 13, dai Comitati Istituzionali dell'Autorità di bacino dell'Adige e dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico con deliberazione n.1 del 24 febbraio 2010 (approvato con il D.P.C.M. di data 23 aprile 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2014).
- **Aggiornamento del piano di gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi Orientali** (comunicato pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 4 del 07/01/2016).
- **DPReg 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.**
- **LR 29 aprile 2015, n. 11**, Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.
- **Piano regionale di tutela delle acque (PRTA)**: il Piano è stato definitivamente approvato il 20 marzo 2018 con decreto del Presidente n. 074/Pres., previa deliberazione della Giunta Regionale n.591 del 15 marzo 2018. Il Piano stesso è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 22 del 4 aprile 2018 al BUR n. 14 del 4 aprile 2018.

Ambito di applicazione
Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato.

Descrizione della norma e degli impegni
Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua (di cui al seguente impegno a);
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita" (di cui al seguente impegno b).

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a) Divieti di fertilizzazioni

- è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua rilevati e censiti dal Catasto regionale dei corsi d'acqua, dei laghi naturali e degli invasi di cui all'art. 6, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 In presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, l'impegno si intende rispettato con limite di 3 metri; se alle colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica viene abbinata la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno si considera assolto;
- l'utilizzo dei letami e dei materiali a esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è soggetto - *sia all'interno sia all'esterno delle zone vulnerabili da nitrati* - ai limiti spaziali stabiliti dal programma d'azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola nelle zone vulnerabili, art. 18 del Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.; in considerazione delle modifiche introdotte dal DM 25 febbraio 2016, l'utilizzazione è pertanto vietata:
  i. entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
  ii. in golena, entro gli argini; tale divieto non si applica quando i letami, i concimi azotati o gli ammendanti organici sono distribuiti nel periodo di magra e sono interrati entro il giorno successivo allo spandimento; in ogni caso è vietata la loro distribuzione entro i 5 metri dal ciglio di sponda del letto di magra;
- l'utilizzo dei liquami è soggetto - *sia all'interno sia all'esterno delle zone vulnerabili da nitrati* - ai limiti spaziali stabiliti dal programma d'azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola nelle zone vulnerabili, art. 19 del Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.; l'utilizzo è pertanto vietato:
  i. entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
  ii. in golena, entro gli argini; tale divieto non si applica quando i liquami sono distribuiti nel periodo di magra e sono interrati entro il giorno successivo allo spandimento; in ogni caso è vietata la loro distribuzione entro i 10 metri dal ciglio di sponda del letto di magra.

L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono una violazione del presente impegno.

b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza di corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici superficiali soggetti al presente vincolo sono quelli individuati e monitorati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, secondo le metodologie definite nel DM del MATTM 131/2008 e nel DM del MATTM 8/11/2010, n. 260; i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali cui fare riferimento sono perciò quelli indicati nel Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Aggiornamento del Secondo ciclo di pianificazione 2015-2021, ai sensi dell'articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE, approvato con Delibera n. 2 dd 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dell'Adige e dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico.

A norma dell'allegato 1 del Decreto Ministeriale 18 gennaio 2018, l'ampiezza della fascia inerbita potrà variare in funzione dello stato ecologico e/o chimico associato ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali:

- l'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia "buono" o "non definito";
- l'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a 3 metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia "sufficiente" o "buono" e lo stato chimico sia "buono" o "non definito" oppure nel caso in cui lo stato ecologico sia "non definito" e quello chimico sia "buono;

– in tutti gli altri casi si applica il vincolo maggiore pari a un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Lo stato ecologico e lo stato chimico dei corpi idrici sono riportati nel Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi orientali – Aggiornamento 2015-2021, Volume 6 – *Stato e obiettivi ambientali delle acque* e ALLEGATO 6/A - *Repertorio dello stato ambientale, degli obiettivi e delle eventuali esenzioni dei corpi idrici.*
(http://www.alpiorientali.it/index.php?option=com_content&view=article&id=388&Itemid=414).

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi d'inerbimento, anche parziale, delle stesse. L'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.
Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Ai fini della presente norma, si intende per:
– "Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
– "Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
– "Sponda": alveo di scorrimento non sommerso;
– "Argine": rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque, onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

<u>Sono esclusi dagli impegni di cui alle lettere a) e b) gli elementi di seguito indicati e descritti</u>:
– "Scoline e fossi collettori" (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) e altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
– "Adduttori d'acqua per l'irrigazione": rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
– "Pensili": corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
– "Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua".

Deroghe
La deroga agli impegni a) e b) sopra descritti è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del DM 16 giugno 2008 n° 131, come caratterizzati dalla Regione nella relativa normativa e documenti di recepimento.
Ai fini della tipizzazione dei corsi d'acqua, il progetto di Piano regionale di tutela delle acque classifica i fiumi temporanei a seconda del grado di persistenza del deflusso in alveo e distingue:

- fiumi effimeri, se l'acqua in alveo è presente per meno di 8 mesi, ma stabilmente, a volte solo con tratti e pozze isolate;
- fiumi episodici, se l'acqua è presente in alveo solo in seguito ad eventi di precipitazione particolarmente intensi, anche meno di una volta ogni 5 anni.

I corsi d'acqua temporanei sono riportati nell'allegato 2 – Analisi conoscitiva (Figura 7) del progetto di Piano regionale di tutela delle acque.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 ss.mm.ii.;
b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
c) oliveti;
d) prato permanente (superfici di cui al punto 1, lettera c) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato).

BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione

Normativa di riferimento

- **RD 11 dicembre 1933, n. 1775** "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici".

Quadro normativo di recepimento regionale

- **L.R. 11/2015** - "Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque". – Titolo IV (Utilizzazione delle acque).

Ambito di applicazione
Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato.

Descrizione della norma e degli impegni
Assicurare un minimo livello di protezione delle acque attraverso il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.
La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

Normativa di riferimento

Articoli 103, 104 e 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

Ambito di applicazione
Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato.

Descrizione degli impegni
Il presente standard stabilisce i seguenti obblighi e divieti:

- per tutte le aziende:
  - assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
  - autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
  - rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (art. 124 (4)).

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate.

È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche ovvero non siano assimilate alle stesse.

II TEMA PRINCIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO

BCAA 4 - Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione
Per l'impegno di cui alla lettera a): superfici agricole a seminativo non più utilizzate ai fini produttivi, come definite alla lettera b) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato.

Per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato, con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi, come definite alla lettera b) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato.

Descrizione dello standard
Assicurare la copertura minima del suolo prevenendo fenomeni erosivi.

Descrizione della norma e degli impegni
Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, a livello regionale le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni:

- assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;

b. per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso[1]:

- assicurare la presenza della copertura vegetale o dei residui colturali per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo o, in alternativa,

- assicurare la protezione del suolo adottando opportune tecniche (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe
Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:
1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1308/2013:
6. sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

---

1 Soliflusso: scorrimento verso valle della coltre detritica di un pendio, per effetto della saturazione in acqua, con velocità che vanno da qualche millimetro a qualche metro ogni anno.

Per gli impegni di cui alle lettere a) e b) è ammessa la seguente deroga:

7. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.

BCAA 5 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

Ambito di applicazione

Per l'impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo, come definite alla lettera a) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato.

Per l'impegno di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato.

Descrizione dello standard

Assicurare la protezione del suolo dall'erosione.

Descrizione della norma e degli impegni

Si applicano gli impegni di seguito elencati:

a) su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni: realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, a una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori;
b) divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;
c) obbligo di manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- in presenza di drenaggio sotterraneo, l'impegno si considera rispettato;

- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

BCAA 6 - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione
Superfici a seminativo, come definite alla lettera a) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato.

Descrizione dello standard
Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere a una corretta gestione dei residui colturali.

Descrizione della norma e degli impegni
E' vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.
Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai successivi punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

Deroghe
La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:
1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di interventi connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
3. in caso di norme regionali inerenti alla regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Tale deroga non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

III TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITA'

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Recepimento nazionale
- **Legge 11 febbraio 1992, n. 157** "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis (G.U. n. 46 del 25/2/1992 S.O. n. 42), e successive modifiche e integrazioni;
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357** - "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), e successive modifiche e integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002**, "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007**, "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche e integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014**, n. 184 "Abrogazione del decreto 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell'Elenco delle Zone di Protezione

Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Quadro normativo di recepimento regionale

- **DGR 1723/2006** - "Direttiva 92/43/CEE (CD Habitat) e Direttiva 79/409/CEE (CD Uccelli). Aggiornamento rete Natura 2000" pubblicata sul BUR n. 34 del 23 agosto 2006;
- **DGR 1018/2007** - LR 17/2006, art. 22, comma 2. Istituzione zona di protezione speciale "Magredi di Pordenone";
- **DGR 217/2007** - Direttiva 79/409/CEE "uccelli" - Esecuzione sentenza di condanna della Corte di giustizia europea – Individuazione Zona di protezione speciale IT3341002 "Aree carsiche della Venezia Giulia" e nuova perimetrazione della zona di Protezione speciale IT3321001 "Alpi Carniche";
- **LR 14/2007** Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006);
- **LR 7/2008** Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007);
- **Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 ottobre 2013**, pubblicato sulla G.U. dell'8 novembre 2013 recante Designazione di 24 ZSC della regione biogeografica alpina e di 32 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357);
- **DGR 1323/2014** recante indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole e le superfici forestali, come definite alla lettera d) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato .

Descrizione degli impegni (L.R. 14 giugno 2007, n. 14)

All'interno delle zone ZPS vigono i seguenti divieti:

- eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, e l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco ovvero da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; per quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), il divieto non si applica per le attività volte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana;
- effettuazione di livellamenti e drenaggi in assenza di una specifica disposizione attuativa contenuta nelle misure di conservazione del sito o nel piano di gestione, fatte salve le attività ordinarie per la preparazione del letto di semina e gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico o al drenaggio della viabilità autorizzati dall'ente gestore;
- conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- fatti salvi interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, e salvo diversa prescrizione della struttura regionale competente in materia di tutela degli

ambienti naturali e fauna, è vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

- superfici a seminativo, come definite dall'articolo 2, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1120/2009; *("terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili");*
- superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;

- La valutazione di incidenza dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, per le parti ricadenti all'interno delle ZPS, è basata sull'analisi dei dati avifaunistici di distribuzione e consistenza delle specie di cui all'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE, individuate nell'area interessata dal progetto.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Recepimento nazionale

- **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.** "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e successive modifiche ed integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002**, "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007**, "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche e integrazioni;

- **Decisione di esecuzione della Commissione 2018/42/UE del 12 dicembre 2017**, che adotta l'undicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (G.U. 2ª Serie Speciale – Unione Europea n. 19 del 08.03.2018).
- **Decisione di esecuzione della Commissione 2018/43/UE del 12 dicembre 2017**, che adotta l'undicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (G.U. 2ª Serie Speciale – Unione Europea n. 19 del 08.03.2018).

Quadro normativo di recepimento regionale

- **DGR 435/2000** – DPR 357/1997 – "Individuazione siti di importanza comunitaria e nazionale",
- **DGR 1723/2006** recante "Direttiva 92/43/CEE (CD Habitat), direttiva 79/409/CEE (CD Uccelli). Aggiornamento rete Natura 2000" pubblicata sul BUR n. 34 del 23 agosto 2006;
- **LR 17/2006 artt. 22** – "Norme urgenti di salvaguardia della natura e della biodiversità" e relative sanzioni pubblicata sul BUR n. 35 del 30 agosto 2006;
- **LR 7/2008** recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)";
- **DGR 2493/2011**, recante "LR 7/2008, art 10. Piano di gestione del SIC e ZPS IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia. Piano di gestione del SIC IT3320026 Risorgive dello Stella. Piano di gestione del SIC IT3320028 Palude Selvote. Piano di gestione del SIC IT3320031 Paludi di Gonars. Adozione."
- **DPReg 240/2012** Piano di gestione del SIC e ZPS IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n.33 del 5 dicembre 2012;
- **DGR 726/2013** LR 7/2008, art. 10. Misure di conservazione dei 24 SIC della regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia. Approvazione. Sostituzione dell'allegato A di cui alla DGR 2494/2011;

- **DPReg 103/2013** Piano di gestione del SIC IT3320026 Risorgive dello Stella, il Piano di gestione del SIC IT3320028 Palude Selvote e il Piano di gestione del SIC IT3320031 Paludi di Gonars, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 29 maggio 2013.
- **DGR 1323/2014** recante indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza.
- **DGR 1964/2016**. Approvazione delle misure di conservazione delle ZSC della regione biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia - Supplemento ordinario n. 49 del 9 novembre 2016 al BUR n. 45 del 9 novembre 2016;
- **DGR 1727/2016**, Lr 7/2008, art 7. Istituzione sito di importanza comunitaria IT3330010 Valle del Rio Smiardar.
- **DGR 1728/2016**, Lr 7/2008, art 7. Istituzione sito di importanza comunitaria IT3320039 Palude di Racchiuso.
- **DPGReg 234/2016**, Lr 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione del sito ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella. Approvazione.
- **DPGReg 211/2017**, Lr 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZSC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali Approvazione.
- **DPGReg 212/2017**, Lr 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZSC IT3320010 Jof di Montasio e Jof Fuart. Approvazione.
- **DPGReg 213/2017**, Lr 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZPS IT3321002 Alpi Giulie. Approvazione.
- **DPReg 214/2017**, Lr 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZPS/ZSC IT3310001 Dolomiti Friulane. Approvazione.
- **DPReg 215/2017**, Lr 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZSC IT3310004 Forra del Torrente Cellina. Approvazione.
- **DPGReg 231/2017**, L.r. 7/2008, art. 10. Rete natura 2000. Piano di gestione della ZSC IT3310002 Val Colvera di Jouf. Approvazione.
- **DPGReg 232/2017**, L.r. 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione della ZSC IT3320009 Zuc dal Bor. Approvazione.
- **DGR 799/2017**, Lr 7/2008, art 7. Istituzione sito di importanza comunitaria IT3320040 Rii del gambero di torrente.
- **DGR 84/2018**, Lr 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320034 Boschi di Muzzana. Adozione.
- **DGR 349/2018**, Lr 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3330005 Foce dell'Isonzo - Isola della Cona. Adozione.
- **DGR 482/2018**, Lr 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320035 Bosco Sacile. Adozione.
- **DGR 483/2018**, Lr 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320033 Bosco Boscat. Adozione.
- **DGR 553/2018**, Lr 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320013 Lago Minisini e Rivoli bianchi. Adozione.
- **DGR 554/2018**, Lr 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3310011 Bosco Marzinis. Adozione.
- **DGR 555/2018**, Lr 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3310012 Bosco Torrate. Adozione.
- **DGR 719/2018 Lr 7/2008 art 10. Piano di gestione ZSC/ZPS IT3320037 Laguna di Marano e Grado.**
- **Adozione.**

Ambito di applicazione
Tutte le superfici agricole e le superfici forestali, come definite alla lettera d) del paragrafo “Definizioni” del presente allegato, ricadenti nei SIC/ZSC.

Descrizione degli impegni
Le aziende sono tenute al rispetto delle misure di conservazione sito specifiche o previste dai piani di gestione adottati con gli atti sopra citati. In assenza di specifici piani di gestione, le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 17

ottobre 2007 n. 184 relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e ss.mm.ii., delle disposizioni di cui alla LR 7/2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)" e delle disposizioni di cui all'articolo 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Piani e progetti che possano avere incidenza significativa sui siti devono essere sottoposti a valutazione di incidenza ai sensi della DGR 1323/2014 recante indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza.

IV TEMA PRINCIPALE: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI

BCAA 7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Ambito di applicazione
Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato

Descrizione dello standard
Assicurare un livello minimo di conservazione dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

Descrizione della norma e degli impegni
E' previsto il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche e il divieto di potatura di siepi ed alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente "norma" nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari.
Per "siepi" si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
Per "filare" si intende la ripetizione di elementi arborei in successione o alternati con andamento lineare e/o sinuoso.
Per "sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche" si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Deroghe
1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.

4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. …) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto.

SETTORE 2: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

I TEMA PRINCIPALE: SICUREZZA ALIMENTARE

CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare - Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20

***attuato in particolare da:**

- **Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,** che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio: articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27 e 29;
- **Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009,** concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato del regolamento;
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c)));
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005** che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) ed e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio,** concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. L 7016 marzo 2005,): articolo 18.

Recepimento nazionale

- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004** recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005** recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005) e successive modifiche e integrazioni;
- **Atto repertoriato n. 2395 del 15 dicembre 2005, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie autonome di Treno e Bolzano.** "Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Ministero della Salute, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano" (G.U. n. 9 del 12/01/2006);
- **Atto repertoriato n. 84/CSR del 18 aprile 2007, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie autonome di Treno e Bolzano.** "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano

sulle Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per i mangimi" (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);

- **Atto repertoriato n. 204/CSR del 13 novembre 2008, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie autonome di Treno e Bolzano.** "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Ministero della salute, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell'intesa 15 dicembre 2005 (Rep. Atti n. 2395) recante Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano" (G.U. n. 287 del 09 dicembre 2008, S.O. n. 270);
- **D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158** "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006);
- **D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012** "Regolamento recante modifiche al decreto del del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato.

Descrizione degli impegni
Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, realizzato, attuando tra l'altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:
1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

<u>Produzioni animali</u> – Impegni a carico dell'azienda
1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, con opportune misure precauzionali;
1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
1.d. tenere opportuna registrazione di:
   i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
   ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
   iii. risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
   iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;

1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda
2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014
2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
2.c. tenere opportuna registrazione[2] di:
 i. ogni uso di prodotti fitosanitari[3];
 ii. risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana
2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell'azienda
3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
 i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
 i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
 i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
 i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda
4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

[2] Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.
[3] Tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda:

5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività.

5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;

5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari o altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;

5.d. tenere opportuna registrazione[4] di:

i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;

ii. uso di semente geneticamente modificata;

iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

1.b *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, con opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito del CGO 9;

1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per anche per il CGO 5;

2.b *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito del CGO 10;

3.a. ii *assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato nell'ambito del CGO 5.

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché sono condizioni necessarie per rispetto del CGO 10.

CGO 5 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE - Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7

Recepimento nazionale

-
- **Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006** "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336"(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato.

[4] Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16/03/2006. In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure - in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico) - non sia rispettato il tempo di sospensione.

II TEMA PRINCIPALE: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini. Articoli 3, 4 e 5

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo n. 200 del 26 ottobre 2010**, "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini".– (GU n. 282 del 17 dicembre 2010.

Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato, con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni
Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA

– A.1 Registrazione dell'azienda in BDN (nei casi previsti) a seguito di richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività;
– A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.

B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE, COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

– B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
– B.2 Corretto aggiornamento dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN), comprensiva del totale di nascite e morti;
– B.3 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN) comprensiva del totale di nascite e morti;

– B.4 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (movimentazioni).
Movimentazione dei capi tramite Modello 4, riportante il numero dei capi, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro aziendale, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.

C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

– C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Deroghe
In base alla Decisione 2006/80/CE del 1 febbraio 2006, l'Italia è autorizzata ad applicare la deroga prevista dall'art. 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino. Pertanto, le aziende detentrici di un solo capo suino da ingrasso, destinato al consumo personale, sono tenute solamente a:
- identificare il suino tramite tatuaggio riportante il codice dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione se importato da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa;

comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell'unico capo suino ed il suo destino finale.

CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 - Articoli 4 e 7

Recepimento nazionale
- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317** "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- **Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015** recante: "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" – articolo 3, comma 7 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2015);
- **D.M. 28 giugno 2016**, "Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali»" (G.U. n. 205 del 2 settembre 2016);
- **D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437**. "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.M. 18 luglio 2001**. "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini»" (G.U. n. 205 del 4 settembre 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.M. 31 gennaio 2002**. "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- **Atto repertoriato n. 2298 del 26 maggio 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano**. Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della Salute, il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, recante: "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)";
- **Nota del Ministero della Salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P**. "Abolizione obbligo rilascio passaporti per animali delle specie bovina/bufalina".

Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato, con allevamenti bovini e/o bufalini.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

– A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l'azienda nella BDN).

A.2 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda (entro 7 giorni dall'evento).

– A.3 Comunicazione dell'opzione sulla modalità di registrazione degli animali:
- o direttamente nella BDN con accesso tramite *smart card*;
- o tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
- o avvalendosi del Servizio Veterinario della A.S.L.

B: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

– B.1 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali;

– B.2 Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque, prima che l'animale lasci l'azienda d'origine. Nel caso di importazione di un capo da Paesi terzi, la marcatura è eseguita entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1760/2000.

– B.3 Registrazione in BDN del capo entro 7 giorni dalla marcatura. Nei casi previsti il passaporto viene rilasciato al detentore dopo che il capo sia stato iscritto nella BDN;

– B.4 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, ai fini della loro trascrizione in anagrafe (BDN), consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o al soggetto delegato, della documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dalla apposizione dei marchi auricolari ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda.

C: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

– C.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;

– C.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazioni in entrata e uscita).

– C.3 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi.

– C.4 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli (marcature dei capi, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono notificare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

D: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN USCITA DALL'AZIENDA

– D.1 L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative ai capi oggetto di movimentazione in uscita (verso altra azienda e/o impianto di macellazione);

– D.2 Decesso dell'animale in azienda: in caso di decesso dell'animale in azienda, notifica dell'evento entro 48 ore;

– D.3 Furti e smarrimenti: è obbligatoria la comunicazione al Servizio Veterinario competente per territorio, entro 2 giorni dall'evento, di eventuali furti/smarrimenti di animali o marche auricolari non ancora utilizzate. Il detentore deve annotare sul registro aziendale, entro lo stesso termine di 2 giorni, l'avvenuto smarrimento o furto dei capi.

E: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN INGRESSO IN AZIENDA

– E.1 L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative alle movimentazioni in ingresso da altra azienda.

CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE – Articoli 3, 4 e 5

Recepimento nazionale

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317** "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- **O.M. 28 maggio 2015** recante: "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" – articolo 3, comma 7. (G.U. n. 144 del 24 giugno 2015), come prorogata da O.M. 6 giugno 2017 (G.U. n. 145 del 24 giugno 2017);
- **D.M. 28 giugno 2016** recante: "Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali»" (G.U. Serie Generale n. 205 del 2 settembre 2016);
- **Circolare del Ministero della Salute del 28 luglio 2005** recante "Indicazioni per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17/12/2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina (G.U. n. 180 del 4 agosto2005)"

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato, con allevamenti ovicaprini.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA IN BDN

- A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività (il Servizio Veterinario entro 7 giorni dalla richiesta registra l'azienda in BDN);
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
  - direttamente nella BDN con accesso tramite *smart card*;
  - tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
  - avvalendosi del Servizio Veterinario.
- A.3 Comunicazioni al Servizio Veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.

B.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- B.2 comunicazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta ;
- B.3 movimentazione dei capi tramite Modello 4 riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione, e registrazione nel Registro aziendale e in BDN delle informazioni identificative, di provenienza e destinazione dei capi oggetto di movimentazione;
- B.4 per i capi nati dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.4 aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (marcatura, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni. Nel caso in cui l'allevatore abbia optato per la tenuta del registro aziendale direttamente in BDN, l'aggiornamento della BDN deve avvenire entro 3 (tre) giorni dall'evento. In base al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie generale n. 205 del 2 settembre 2016) nel caso in cui viene utilizzato il modello elettronico non è necessario esibire la copia cartacea di detto modello.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale [doppio marchio auricolare oppure un marchio auricolare più un tatuaggio oppure un marchio auricolare più identificatore elettronico ai sensi del Regolamento (CE) 933/08] con codice identificativo rilasciato dalla BDN, entro sei mesi dalla nascita. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine), entro 6 mesi dalla nascita se non lasciano prima l'allevamento
- C.4 per i capi nati ° partire dal 1 gennaio 2010, non destinati al macello, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

III TEMA PRINCIPALE: MALATTIE DEGLI ANIMALI

CGO 9 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili - Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Recepimento nazionale

- **Decreto del Ministero della sanità 7 gennaio 2000**, "Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE)" (G.U. n. 32 del 8 febbraio 2001, S.O. n. 43) ss.mm.ii.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato, con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini.

Descrizione degli impegni

Devono essere rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

1. divieto di somministrazione ai ruminanti di:
   - farina di pesce (ammessa solo per ruminanti non svezzati nei sostituti del latte);
   - Fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
   - Prodotti sanguigni derivati da ruminanti e da non ruminanti;
   - Proteine Animali Trasformate (PAT), comprese le farine di sangue, di ruminanti e non ruminanti;
2. divieto di somministrare agli animali di allevamento non ruminanti di:
   - PAT di ruminanti comprese le farine di sangue;
   - (eccetto per i pesci di allevamento) PAT di non ruminanti, comprese le farine di sangue;
   - prodotti sanguigni derivanti da ruminanti;
3. obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale;
4. obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali di cui al Decreto 25 novembre 2015, "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale", con particolare riferimento agli obblighi di condizionalità relativi all'art. 15 del Reg. (CE) 999/2001.

IV TEMA PRINCIPALE: PRODOTTI FITOSANITARI

CGO 10 - Regolamento (CE) n. 1107/09 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE - Art. 55 (prima e seconda frase)

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995** "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001** "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (G.U. n. 165 del 18 luglio 2001 S.O. n. 190L) e successive modifiche e integrazioni;
- **Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005** concernente i livelli massimi di residui antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L70 del 16 marzo 2005);
- **Decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2007** "Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva n. 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministero della Salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica";
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30 agosto 2012 S.O. n. 177);
- **Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014**, "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" (G.U. n. 35 del 12 febbraio 2014).

Quadro normativo di recepimento regionale

- **DGR 1028 del 29 maggio 2015** contenente "Indicazioni operative per l'attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto, all'utilizzo e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari"(BUR n. 23 del 10 giugno 2015).

Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato.

Descrizione degli impegni
Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF), valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»".

Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:
- possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n.150/2012). Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni, sono ritenuti validi fino alla loro scadenza";
- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari(PAN).

Nel caso di ricorso a contoterzista, le aziende devono mantenere la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero annotazione da parte del contoterzista sul registro dei trattamenti aziendale dello/degli intervento/i da lui effettuato/i. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni, dal ritiro del PF presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:
- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un impegno diretto solo per il CGO4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio;
- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
  · dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
  · alla BCAA3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
  · al CGO4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

SETTORE 3: BENESSERE DEGLI ANIMALI

I TEMA PRINCIPALE: BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15 gennaio 2009, pag. 7) - Articoli 3 e 4

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011** "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato, con allevamenti bovini/bufalini.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n.126 del 7 luglio 2011.

CGO 12 – Direttiva 2008/120/del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18 febbraio 2009, pag. 5) - Articoli 3 e 4

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122**, "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato, con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e successive modifiche e integrazioni.

CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8 agosto 1998, pag. 23)

Articolo 4

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146**, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004);
- **Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10**, "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato, con allevamenti zootecnici, fatta eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001.

Descrizione degli impegni
Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO: MILAN

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO 2

ELENCO DEGLI OBBLIGHI RIGUARDANTI I REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI E DEI PRODOTTI FITOSANITARI

(articolo n. 28, paragrafo 3 - "Pagamenti agro-climatico-ambientali" ed articolo n. 29, paragrafo 2 – "Agricoltura biologica" del regolamento (UE) n. 1305/2013; articolo n. 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 "Pagamenti agroambientali")

Ambito di applicazione

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari si applicano solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 28 (paragrafo 3) e dell'articolo 29 (paragrafo 2) del regolamento (CE) n. 1305/2013 e alla misura 214 "Pagamenti agroambientali" di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

FERTILIZZANTI

Recepimento nazionale

- **D.M. 19 aprile 1999**, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);
- **Decreto 25 febbraio 2016** recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016), relativamente alla Zona Ordinaria. Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Descrizione degli impegni

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati medesime, nonché i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto 25 febbraio 2016, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013 e dell'art. 39 del regolamento CE n. 1698/2005 "Pagamenti agroambientali":

- obblighi amministrativi;

- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;

- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;

- divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 1 dell'allegato 1.

FITOFARMACI

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006** , "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14/12/2006 S.O. n. 96) e ss.mm.ii.;
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi» (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177/L);
- **Decreto MiPAAF 22 gennaio** 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012" (G.U. n. 35 del 12/02/2014).

Descrizione degli impegni

a) le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto e sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, realizzati

conformemente a quanto riportato nell'allegato II della direttiva 2009/128/CE, in merito ai requisiti riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente con riferimento all'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi.

Pertanto, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della Direttiva 2009/128/CE e dalle norme di recepimento successive, entro il 26 novembre 2016 le attrezzature per l'applicazione dei pesticidi devono essere state ispezionate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di pesticidi ispezionate con esito positivo.

Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2. del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs. n. 150, dell'art. 4, comma 2 del Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, e dell'art. 12 della direttiva 2009/128/CE, l'intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.

b) Fino a ciascuna delle date indicate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida anche la verifica funzionale. Per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

a) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del suddetto D.M. del 22 gennaio 2014.

b) dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi, e rinnovati prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e s.m.i., sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.

c) gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

d) le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO: MILAN

18_26_1_DGR_1074_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 7 giugno 2018, n. 1074

DPReg. 274/2012, art. 40, comma 4, (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)) - Criteri di equivalenza degli attestati rilasciati da soggetti accreditati ai fini del rilascio del patentino per operatore forestale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

VISTO il decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), come da ultimo modificato con D.P.Reg. 27 marzo 2018 n. 89 e con D.P.Reg. 27 aprile 2018, n. 113, ed in particolare l'articolo 40, il quale:

- al comma 2 dispone che la competenza professionale necessaria al rilascio del patentino per operatore forestale possa essere comprovata anche mediante documentazione equivalente all'attestato rilasciato dalla struttura regionale del Centro servizi ed attività per la montagna, a seguito di frequentazione di un corso con valutazione dei risultati dell'apprendimento, finalizzato ad acquisire le conoscenze e le abilità necessarie all'esecuzione di lavori di utilizzazione boschiva;
- al comma 4 prevede che con deliberazione della Giunta regionale siano individuati i criteri di equivalenza degli attestati rilasciati da altri soggetti di formazione accreditati, validi al fine della valutazione della competenza professionale di cui al comma 2;

VISTA la Raccomandazione 2008/C 111/01/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (testo rilevante ai fini del SEE);

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92);

VISTO il decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministero dell'istruzione del 30 giugno 2015 (Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13) il quale:

- definisce il quadro operativo unitario per la correlazione e la standardizzazione di tutti i Repertori regionali;
- stabilisce un quadro di criteri formali e linguistici omogenei per la costruzione dei Repertori regionali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 marzo 2018 n. 849, che da ultimo approva e aggiorna il documento "Repertorio delle qualificazioni regionali";

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente);

VISTO il decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005 n. 7 (Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche);

VISTO il decreto del direttore del Servizio foreste e Corpo forestale del 27/04/2018 n. 1853/AGFOR - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento per operatore forestale; verifica delle competenze acquisite, ai sensi dell'art. 40, c. 3 del Regolamento forestale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 19 del 9/5/2018;

CONSIDERATO che il decreto del Presidente della Regione n. 274/2012, prevede all'articolo 40, comma 4 che, ai fini del riconoscimento dell'equivalenza, gli attestati debbano essere rilasciati da enti accreditati alla formazione;

VISTO il decreto del Presidente della Regione del 4 agosto 2008 n. 198, (Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti formativi che concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 622 e 624);

VISTO l'Accordo della Conferenza Stato - Regioni del 24 maggio 2001 (Accreditamento delle sedi formative e orientative per l'individuazione degli standard minimi delle qualifiche professionali e dei criteri

formativi per l'accreditamento delle strutture della formazione professionale);
VALUTATO che l'accreditamento è rivolto ad introdurre nel sistema regionale della formazione professionale standard minimi di qualità al fine di garantire ai destinatari dei servizi un adeguato livello di offerta formativa, sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza, e perseguire la finalità di realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nel territorio della Regione;
RITENUTO di sostituire il decreto del direttore del Servizio foreste e Corpo forestale delle Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche AGFOR/2016 n. 458 del 12 marzo 2016, avente ad oggetto Indicazioni regionali per la valutazione di equipollenza dei corsi di formazione per operatore forestale professionale e criteri per il rilascio del patentino forestale nei casi di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c) del D.P.Reg. n. 274/2012, (regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9 (Norme in materia di risorse forestali));
RITENUTO di individuare criteri chiari, uniformi ed oggettivi per la valutazione dell'equivalenza degli attestati di partecipazione a corsi di formazione, utili ai fini del rilascio del patentino forestale in attuazione dell'articolo 40, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Regione n. 274/2012, provvedendo alla predisposizione ed approvazione del documento Criteri di equivalenza degli attestati rilasciati da soggetti accreditati ai fini del rilascio del patentino per operatore forestale, ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del D.P.Reg. n. 274/2012, (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), come da Allegato A, parte integrande della presente deliberazione e di disporne la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
CONSIDERATO di prevedere che la modifica dei contenuti dell'allegato A alla presente deliberazione possano essere attuati con decreto del direttore del Servizio competente in materia di risorse forestali, stante il carattere prettamente tecnico di detto allegato e l'eventualità che le sempre nuove modalità di applicazione dei criteri di equivalenza dei titoli a livello nazionale ed estero comportino la necessità di apportare modifiche con una certa frequenza;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
VISTO lo Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle risorse agroalimentari e forestali;
all'unanimità,

DELIBERA

1. E' approvato il documento Criteri di equivalenza degli attestati rilasciati da soggetti accreditati ai fini del rilascio del patentino per operatore forestale ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del D.P.Reg. n. 274/2012, (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), nel testo allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante.
2. L'allegato A di cui al punto 1. sostituisce l'allegato A al Decreto del direttore del Servizio foreste e Corpo forestale delle Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche AGFOR/2016 n. 458 del 12 marzo 2016, avente ad oggetto Indicazioni regionali per la valutazione di equipollenza dei corsi di formazione per operatore forestale professionale e criteri per il rilascio del patentino forestale nei casi di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c) del D.P.Reg. n. 274/2012, (regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)).
3. Sono autorizzate le modifiche all'allegato A di cui al punto 1. con decreto del direttore del Servizio competente in materia di risorse forestali.
4. La presente deliberazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO: MILAN

ALLEGATO A

Criteri di equivalenza degli attestati rilasciati da soggetti accreditati ai fini del rilascio del patentino per operatore forestale ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del D.P.Reg. n. 274/2012, (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9 (Norme in materia di risorse forestali))

1. CRITERI DI EQUIVALENZA DEGLI ATTESTATI

1.1 Ai fini di cui all'articolo 40, comma 2, lettera a), del D.P.Reg. 274/2012, vengono riconosciuti equivalenti agli attestati rilasciati dalla struttura regionale del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna (CeSFAM), gli attestati di partecipazione a corsi di formazione tecnica o professionale finalizzati all'acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie all'esecuzione dei lavori di utilizzazione boschiva, rilasciati da centri di formazione o aggiornamento professionale accreditati per il settore forestale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, delle altre regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, e degli Stati esteri, ed in particolare:

a) i corsi sull'uso di macchine e attrezzature per i lavori in bosco, per una durata di almeno 20 ore;
b) i corsi per l'uso di macchine forestali a meccanizzazione avanzata (harvester e forwarder) per una durata di almeno 20 ore;
c) i corsi per il montaggio e il funzionamento di gru a cavo, per la durata di almeno 20 ore;
d) i corsi inerenti sia l'uso della motosega che delle altre macchine e attrezzature forestali di cui alle lettere da a) a c), per una durata di almeno 20 ore.

1.2 L'attestazione di partecipazione ad un corso di formazione è resa con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) o con presentazione della copia del documento nel caso di attestazione rilasciata da parte di enti aventi sede in Stati esteri, viene allegata alla domanda di rilascio del patentino per operatore forestale di cui all'articolo 40, comma 1 del D.P.Reg. 274/2012, da presentarsi all'Ispettorato forestale competente della Direzione centrale competente in materia di risorse forestali.

La suddetta documentazione, presentata in lingua italiana, deve contenere, fra l'altro, l'evidenza dei seguenti elementi:

a) indirizzo dell'ente formatore;
b) denominazione e la durata del corso e la data di svolgimento dello stesso;
c) argomenti trattati e contenuto del programma.

1.3 La certificazione delle competenze, emessa ai sensi del D.Lgs. 13/2013, ha valore di attestato di cui al punto 1.1.

2. ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE

2.1 Il processo di accreditamento è finalizzato a garantire il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che gestiscono le risorse pubbliche destinate alla realizzazione delle attività di formazione professionale, allo

scopo di pervenire alla definizione di un sistema regionale qualificato e certificato a garanzia degli utenti dei servizi e dell'impiego delle risorse pubbliche.

Il processo è attualmente disciplinato dal regolamento emanato con D.P.Reg del 12/1/2005 n. 7 e successive modifiche.

Con D.P.Reg n. 198 del 4 agosto 2008 è stato emanato il regolamento che disciplina l'accreditamento delle sedi operative degli enti formativi che concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 622 e 624.

2.2 Ai fini di cui al D.P.Reg. 274/2012, articolo 40, comma 4, gli enti sono qualificati accreditati:

a) qualora abbiano sede nel territorio nazionale, se rispettano i requisiti previsti dalla normativa regionale e nazionale di settore vigente;
b) qualora abbiano sede nel territorio di uno Stato estero, se rispettano i requisiti previsti dalla normativa di settore vigente nello Stato di appartenenza.

Sono considerati accreditati anche gli enti privati che operano nel contesto di organizzazioni europee quale *l'European Forestry and Environmental Skills Council* (EFESC).

3. COMPETENZA ALLA VALUTAZIONE

3.1 La competenza al rilascio del patentino forestale è attribuita all'Ispettorato forestale competente, al quale deve essere presentata la domanda di rilascio del documento e che effettua, nei termini previsti per l'attività istruttoria, ai sensi della legge regionale n. 7/2000, la valutazione in merito all'equivalenza degli attestati di partecipazione a corsi di formazione di cui al punto 1.1.

3.2 Ferma restando la competenza dell'Ispettorato di cui al punto 3.1, il Centro servizi per le foreste e le attività della montagna (Cesfam) del Servizio foreste e Corpo forestale esprime, su richiesta, un parere ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 7/2000, in merito alla valutazione dell'equivalenza della documentazione presentata a corredo della domanda per il rilascio del patentino di cui sopra.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO: MILAN

18_26_1_ADC_AMB ENERPN ELLETIELLE SRL_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua. Ditta Elletielle Srl.

La Ditta ELLETIELLE S.R.L., con sede in Via Tabina, 18 - 33098 Valvasone Arzene (PN) ha chiesto, in data 15/03/2018, la concessione per derivare acqua mediante la seguente opera di presa da falda sotterranea:

				Portate (l/s)			
Presa	**Comune**	**Localizzazione**	**Denominazione**	**Min**	**Med**	**Max**	**Uso specifico**
Pz1	San Vito al Tagliamento	Fg. 4, Pcn. 1695			0,00006	1	consumo umano

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8 della LR 11/2015 il periodo di pubblicazione della domanda presentata, assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non sarà superiore a trenta giorni.
La visita di sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 9 ottobre 2018, con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del futuro insediamento in via Gemona n. 8 della zona industriale del Ponterosso in comune di San Vito al Tagliamento.
Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa il p. ind. Andrea Schiffo, coordinatore della Struttura è l'arch. Walter Bigatton - Tel. 0434 52 9309 - Email walter.bigatton@regione.fvg.it, il responsabile dell'istruttoria tecnica è dott. Giovanni Martin e il responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Gabriella Prizzon.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 13/04/2018, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Pordenone, 13 giugno 2018

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott.ssa Anna Lutman

18_26_1_ADC_AMB ENERPN MHT MECCANICA HI TECH SRL_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua. Ditta Mht Meccanica Hi Tech Srl.

La Ditta MHT MECCANICA HI TECH S.R.L. con sede in via Venzone, 13 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN) ha chiesto, in data 20/04/2018, la concessione per derivare acqua mediante la seguente opera di presa da falda sotterranea:

				Portate (l/s)			
Presa	**Comune**	**Localizzazione**	**Denominazione**	**Min**	**Med**	**Max**	**Uso specifico**
Pz1	San Vito al Tagliamento	Fg. 4, Pcn. 484			0,0001	3,33	consumo umano

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8 della LR 11/2015 il periodo di pubblicazione della domanda presentata, assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non sarà superiore a trenta giorni.
La visita di sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 9 ottobre 2018, con ritrovo alle ore 11.30 presso la sede operativa di via Partanna n. 7 della zona industria-

le del Ponterosso in comune di San Vito al Tagliamento.
Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa il p. ind. Andrea Schiffo, coordinatore della Struttura è l'arch. Walter Bigatton - Tel. 0434 52 9309 - Email walter.bigatton@regione.fvg.it, il responsabile dell'istruttoria tecnica è dott. Giovanni Martin e il responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Gabriella Prizzon.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 26/04/2018, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Pordenone, 13 giugno 2018

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott.ssa Anna Lutman

18_26_1_ADC_AMB ENERPN VITICOLTORI FRIULANI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua. Viticoltori Friulani La Delizia Sca.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 2055/AMB , emesso in data 29/05/2018, è stato concesso a Viticoltori Friulani La Delizia sca (PN/IPD/3488/1), C.F. 00071480933, con sede legale in comune di Casarsa della Delizia (PN), via Udine n. 24, il diritto di derivare, fino a tutto il 28/05/2048, moduli massimi 0,02 (pari a l/sec. 2) e medi 0,006 (pari a l/sec. 0,6) d'acqua, per un quantitativo non superiore a 20.000 mc/anno, per usi potabile ed igienico, da falda sotterranea in comune di Zoppola mediante un pozzo localizzato sul terreno al foglio 40, mappale 31.
Pordenone, 11 giugno 2018

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

18_25_1_ADC_ATT PROD GRADUATORIA POR FESR ATTIV 1.3.A_0_INTESTAZIONE

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione - Area per il manifatturiero - Servizio industria e artigianato

Graduatoria domande DGR 1232/2017.

Si pubblica la graduatoria delle domande ammissibili, adottata con decreto della Direttrice centrale attività produttive, turismo e cooperazione n. 2011/PROTUR di data 13/6/2018, a valere sul bando POR FESR 2014-2020, Attività 1.3.a "Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale - Aree di specializzazione agro-alimentare e filiere produttive strategiche - Bando 2017", approvato con DGR 1232/2017.

POR FESR 2014-2020 - Attività 1.3.a
DGR 1232/2017
Incentivi alle imprese per attività collaborativa di R&S

Attività 1.3.a - DGR 1232/2017 - Graduatoria delle domande ammissibili a contributo approvata con decreto n. 2011/PROTUR del 13/6/2018

N.	Denominazione	Codice fiscale	Sede progetto	Punti	Nr protocollo	Codice congiunto	Spesa ammessa	Contributo finanziabile	Contributo finanziato fondi POR	Contributo finanziato fondi PAR
1	BEANTECH S.R.L.	02175740303	REANA DEL ROIALE	68,0	25946		373.603,10	194.538,92	194.538,92	
2	3I - IMPRESA INGEGNERIA ITALIA S.R.L.	01253520322	TRIESTE	67,0	25967		201.162,25	104.372,60	104.372,60	
3	SELF S.R.L.	02177450307	RIVIGNANO TEOR	66,0	25848		479.146,04	175.755,51	175.755,51	
4	LYM S.R.L.	01821940937	SACILE	66,0	25884		309.970,00	166.042,38	166.042,38	
5	STARK S.P.A.	00164230302	TRIVIGNANO UDINESE	65,7	25910		263.674,00	98.904,70	98.904,70	
6	DR. SCHAER SPA	00605750215	TRIESTE	65,0	25974		815.844,10	367.129,85	367.129,85	
7	STEELFORM S.R.L.	01698860309	RIVIGNANO TEOR	63,7	25939		301.374,20	127.485,32	127.485,32	
8	BIOLTEK - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	02780030306	CODROIPO	63,6	25943		99.715,00	50.818,50	50.818,50	
9	ERGOLINES LAB - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	00955410329	TRIESTE	62,5	25955	3897	399.904,63	257.772,66	257.772,66	
10	FERRIERE NORD S.P.A.	00163780307	OSOPPO	62,5	25955	3897	302.959,56	131.686,32	131.686,32	
11	MATERMACC S.P.A.	01637150267	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	62,3	25883		1.345.819,53	368.303,89	368.303,89	
12	COVEME S.P.A.	02490361207	GORIZIA	61,7	25909		1.065.779,05	332.584,15	332.584,15	
13	DOTT.MARIANO PRAVISANI & C. - S.R.L.	00018160309	PASIAN DI PRATO	61,3	25870		264.583,20	83.530,96	83.530,96	
14	TEAM S.R.L.	01698770938	FONTANAFREDDA	60,7	25959		183.561,55	102.577,32	102.577,32	
15	BIOGAS PROGETTI SRL	01230050328	SGONICO	60,7	26006		108.302,75	59.762,06	59.762,06	
16	VIDEO SYSTEMS S.R.L.	00823410303	CODROIPO	60,0	25876		354.697,11	178.629,29	178.629,29	
17	PIEMME S.R.L.	01439070309	FAGAGNA	59,3	26009		264.724,68	128.125,95	128.125,95	
18	MICROGLASS SRL	01444310930	SAN QUIRINO	59,0	25783		245.557,50	147.210,50	147.210,50	
19	BROVEDANI S.P.A.	00141000935	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	59,0	25862		1.064.393,34	276.435,49	276.435,49	
20	RALC ITALIA S.R.L.	01965600305	SAN GIORGIO DI NOGARO	59,0	25957		675.192,70	339.796,44	339.796,44	
21	SBE - VARVIT- SOCIETA' PER AZIONI	00052160314	MONFALCONE	58,3	25480		2.427.512,81	523.523,81	523.523,81	
22	CENTRO AUTOMAZIONI S.R.L.	01387980939	SAN QUIRINO	58,3	25913		359.960,25	175.428,73	175.428,73	
23	CASTALIA S.R.L.	02176380307	SEDEGLIANO	58,0	25847		367.123,53	157.554,80	157.554,80	
24	DANIELI & C. S.P.A.	00167460302	BUTTRIO	58,0	25980		1.123.915,51	505.761,98	505.761,98	
25	ALPI AVIATION SRL	01396190934	SAN QUIRINO	57,3	25851		838.526,22	387.227,37	387.227,37	
26	MOVIN S.P.A.	01268300934	SAN QUIRINO	57,0	25865		329.400,53	124.928,04	124.928,04	
27	PROQUADRO S.R.L.	01616070932	SACILE	57,0	25989		452.535,00	181.014,00	181.014,00	
28	THUNDERNIL SRL	04407320284	TRIESTE	57,0	26001		128.365,50	72.472,29	72.472,29	
29	DANIELI AUTOMATION SPA	00162990303	BUTTRIO	56,3	25927		494.784,45	124.824,73	124.824,73	
30	IGA TECHNOLOGY SERVICES S.R.L.	02584950303	UDINE	56,0	25846	3827	244.242,39	169.529,21	169.529,21	
31	VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	00072080930	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	56,0	25846	3827	352.673,92	175.184,49	175.184,49	
32	ORO CAFFÈ S.R.L.	01312260308	TAVAGNACCO	56,0	25936	3890	147.078,01	92.620,19	92.620,19	
33	DTI S.R.L.	02580780308	TAVAGNACCO	56,0	25936	3890	187.104,25	119.384,96	119.384,96	
34	KARTON SPA	01624810931	SACILE	56,0	25945		792.276,44	197.830,04	197.830,04	

POR FESR 2014-2020 - Attività 1.3.a
DGR 1232/2017
Incentivi alle imprese per attività collaborativa di R&S

Attività 1.3.a - DGR 1232/2017 - Graduatoria delle domande ammissibili a contributo approvata con decreto n. 2011/PROTUR del 13/6/2018

N.	Denominazione	Codice fiscale	Sede progetto	Punti	Nr protocollo	Codice congiunto	Spesa ammessa	Contributo finanziabile	Contributo finanziato fondi POR	Contributo finanziato fondi PAR
35	AUTOMOTIVE LIGHTING ITALIA S.P.A.	12706980153	TOLMEZZO	55,7	25905	3882	785.507,71	274.927,70	274.927,70	
36	DATAMIND S.R.L.	02438900306	UDINE	55,7	25905	3882	119.692,00	65.830,60	65.830,60	
37	C.S.R. ITALIA S.R.L.	01105470932	FIUME VENETO	55,7	25905	3882	256.905,00	141.297,75	141.297,75	
38	LAMITEX S.P.A.	02202170300	SPILIMBERGO	55,7	25886		647.965,74	285.826,36	285.826,36	
39	CM ENGINEERING SRLS	01301740328	TRIESTE	55,3	26012	3894	166.750,61	100.138,21	100.138,21	
40	KAYMACOR SRL	04270780234	GEMONA DEL FRIULI	55,3	26012	3894	136.677,49	81.207,48	81.207,48	
41	KOALA ELECTRONICS SRL	02897410300	GEMONA DEL FRIULI	55,3	26012	3894	114.020,85	66.349,30	66.349,30	
42	OMNIA ENERGY 3 S.R.L.	01770230934	PORDENONE	55,3	25958		189.822,42	75.928,97	75.928,97	
43	STARTEC S.R.L.	01375690938	SESTO AL REGHENA	55,0	25970		268.128,25	107.251,30	107.251,30	
44	TEOREMA ENGINEERING S.R.L.	00543900310	TRIESTE	55,0	26011		433.709,80	162.683,86	162.683,86	
45	NEUTECH SRL	04381150269	SAN DORLIGO DELLA VALLE	53,5	25849	3883	86.834,40	47.758,92	47.758,92	
46	DERMAP SRL	02529200301	UDINE	53,5	25849	3883	208.485,52	114.667,04	114.667,04	
47	EUROLLS SPA	02314240306	REMANZACCO	53,0	25901		458.882,75	181.082,43	181.082,43	
48	FIBRE NET S.R.L.	02212620302	PAVIA DI UDINE	53,0	25948		353.745,50	185.548,70	185.548,70	
49	CARD TECH S.R.L.	02449820303	UDINE	53,0	25983		568.225,10	227.290,04	227.290,04	
50	TECSAL 2 SRL	01580010930	CHIONS	52,8	25930	3888	113.796,00	71.838,20	71.838,20	
51	ICES - EBM S.R.L.	00386550933	SACILE	52,8	25930	3888	185.449,44	95.058,49	95.058,49	
52	INNOVA S.R.L.	04122360276	PASIANO DI PORDENONE	52,7	25856		207.430,50	94.492,70	94.492,70	
53	REFRIGERA INDUSTRIALE S.R.L.	01743590935	CORDENONS	52,3	25917		149.350,00	68.066,50	68.066,50	
54	M.I.T. SRL	01795250933	SAN QUIRINO	52,0	25839		158.287,75	72.468,16	72.468,16	
55	LAMPAS SYSTEM - S.R.L.	00788000321	MUGGIA	52,0	25976		132.138,80	57.426,27	57.426,27	
56	NUNKI STEEL S.P.A.	02891220275	SAN GIORGIO DI NOGARO	52,0	25994		775.721,00	218.037,95	218.037,95	
57	SFS INTEC S.R.L.	08857840154	PORDENONE	51,7	25880		301.278,28	66.004,41	66.004,41	
58	OESSE S.R.L.	00632300935	PORCIA	51,7	25896		269.846,20	93.444,86	93.444,86	
59	WARTSILA ITALIA S.P.A.	00917620320	SAN DORLIGO DELLA VALLE	51,7	25985		464.722,50	160.595,75	160.595,75	
60	SISTEC S.R.L.	01507090932	SACILE	51,3	25921		463.039,89	185.215,96	185.215,96	
61	VISUP SRL	05935090968	GEMONA DEL FRIULI	51,3	25977		179.410,00	83.201,50	83.201,50	
62	ELECTROLUX ITALIA S.P.A.	00065130932	PORCIA	51,0	25940		751.367,17	285.238,73	285.238,73	
63	ILLYCAFFE' S.P.A.	00055180327	TRIESTE	51,0	25987		530.008,55	238.503,85	238.503,85	
64	DNA ANALYTICA SRL	01194140321	TRIESTE	50,6	25928	3884	115.564,75	64.327,67	64.327,67	
65	PIXEL SERVICE & CONSULTING SRL	01124200328	TRIESTE	50,6	25928	3884	84.762,41	46.801,03	46.801,03	
66	CODOGNOTTO ITALIA SPA	00474360310	PORDENONE	50,6	25928	3884	301.090,43	114.683,96	114.683,96	
67	IMPERATOR SRL	00517950325	TRIESTE	50,6	25928	3884	99.482,54	55.839,42	55.839,42	
68	OVERIT S.P.A.	01391460936	FIUME VENETO	50,2	25841	3880	494.259,50	220.369,58	220.369,58	

POR FESR 2014-2020 - Attività 1.3.a
DGR 1232/2017
Incentivi alle imprese per attività collaborativa di R&S

Attività 1.3.a - DGR 1232/2017 - Graduatoria delle domande ammissibili a contributo approvata con decreto n. 2011/PROTUR del 13/6/2018

N.	Denominazione	Codice fiscale	Sede progetto	Punti	Nr protocollo	Codice congiunto	Spesa ammessa	Contributo finanziabile	Contributo finanziato fondi POR	Contributo finanziato fondi PAR
69	TELLUS S.R.L.	01991710300	UDINE	50,2	25841	3880	295.164,00	176.426,20	176.426,20	
70	ENGEN MECCANICA S.R.L.	02525280307	MANZANO	50,0	25944		208.999,00	83.599,60	83.599,60	
71	IDEA PROTOTIPI SRL	02333530307	BASILIANO	50,0	25972		278.124,21	111.249,68	111.249,68	
72	TESOLIN S.P.A.	00422820936	FIUME VENETO	50,0	25993		414.957,65	182.069,09	182.069,09	
73	APPLYCA S.R.L.	01569260936	SAN QUIRINO	49,3	25911		485.346,40	241.770,81	241.770,81	
74	ERMETRIS S.R.L.	01132960319	GORIZIA	49,3	25937		162.750,00	65.100,00	65.100,00	
75	ARMARE DI STEFANO FINCO & C. S.A.S.	02841690304	SAN GIORGIO DI NOGARO	49,0	25898		182.827,30	73.130,92	73.130,92	
76	ATENA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	02833260306	SAN GIOVANNI AL NATISONE	48,6	25968		215.919,20	140.347,48	69.501,75	70.845,73
77	PRISMA S.R.L.	01479990937	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	48,0	25845		401.943,00	160.777,20		160.777,20
78	BIOLAB S.R.L.	01183140316	GORIZIA	48,0	25934		415.800,05	199.110,46		199.110,46
79	IFIM S.R.L.	00550170302	UDINE	47,7	25971		135.567,20	70.985,28		70.985,28
80	EURO'S S.R.L.	02218870307	UDINE	47,0	25903		159.092,10	47.727,63		47.727,63
81	EPS ITALIA SRL	02693280303	TAVAGNACCO	47,0	25918		178.037,00	57.532,60		57.532,60
82	HARPO S.P.A.	00047170329	TRIESTE	47,0	25922		153.189,57	60.901,96		60.901,96
83	CARMON@ CARBON SRL	01584260937	CORDENONS	47,0	25973		284.873,65	113.949,46		113.949,46
84	KONNER S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE	02257300307	AMARO	47,0	25975		458.827,60	217.311,74		217.311,74
85	3TECHNOLOGY S.R.L.	02226490304	GONARS	46,5	25982	3879	82.127,74	50.379,87		50.379,87
86	BODIN LUCA	BDNLCU83C12G224K	SAN DANIELE DEL FRIULI	46,5	25982	3879	35.489,60	23.998,80		23.998,80
87	EXELIO S.R.L.	02587700309	TAVAGNACCO	46,3	25953		327.950,00	171.444,81		171.444,81
88	PETRUCCO ITALIA S.R.L.	02261430306	CIVIDALE DEL FRIULI	46,0	25906		169.109,25	67.643,70		67.643,70
89	ACCIAIERIA FONDERIA CIVIDALE S.P.A.	00165290305	CIVIDALE DEL FRIULI	45,7	25942		509.135,25	101.827,05		101.827,05
90	HESSIANA S.R.L.	02505660304	TALMASSONS	45,0	25912		136.000,57	63.599,15		63.599,15
91	OVERLOG SRL	02503470300	BUTTRIO	44,3	25954		171.716,39	78.015,48		78.015,48
92	ARCADIA CONSULTING S.R.L.	03962250282	UDINE	44,0	25990		256.052,04	115.087,02		115.087,02
93	CLABER S.P.A.	01075570935	FIUME VENETO	43,7	25853		351.705,65	105.511,70		105.511,70
94	ELTEC DI FISCHETTI JOHN	FSCJHN58C11Z700P	UDINE	43,3	26013	3898	43.000,00	23.650,00		23.650,00
95	ZINCOCROMATURA DI GOBBO OSCAR S.R.L.	01427050933	FIUME VENETO	43,3	26013	3898	30.325,00	22.398,75		22.398,75
96	FRIUL MOSAIC S.R.L.	01079220933	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	43,3	25916		118.385,00	47.354,00		47.354,00
97	TECHNOLOGICAL SYSTEMS BY MORO S.R.L.	01409710934	FIUME VENETO	43,0	25889		200.433,62	80.173,45		80.173,45
98	PASTICCERIA MOSAICO S.A.S. DI ZERBIN PIERO & C.	02727770303	AQUILEIA	43,0	25969		104.392,00	46.709,80		46.709,80
99	RONCADIN S.P.A.	01610130930	MEDUNO	43,0	25981		1.230.930,52	300.586,31		300.586,31
100	TECNOFOIL SRL	12335620154	AZZANO DECIMO	42,7	25907		306.456,01	122.582,40		122.582,40
101	CALZAVARA - S.P.A.	00452490303	BASILIANO	42,7	25915		206.112,00	61.833,60		61.833,60
102	PIETRO ROSA T.B.M. S.R.L.	01633760937	MANIAGO	42,7	25960		1.098.824,56	219.764,91		219.764,91

POR FESR 2014-2020 - Attività 1.3.a
DGR 1232/2017
Incentivi alle imprese per attività collaborativa di R&S

Attività 1.3.a - DGR 1232/2017 - Graduatoria delle domande ammissibili a contributo approvata con decreto n. 2011/PROTUR del 13/6/2018

N.	Denominazione	Codice fiscale	Sede progetto	Punti	Nr protocollo	Codice congiunto	Spesa ammessa	Contributo finanziabile	Contributo finanziato fondi POR	Contributo finanziato fondi PAR
103	BLU-BLEU S.R.L.	00586170938	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	42,7	26005		162.164,95	48.649,49		48.649,49
104	SAITEL - S.R.L.	01519800302	BUIA	42,5	25850	3884	171.022,33	94.062,28		94.062,28
105	VDS RAIL S.R.L.	01678370485	TAVAGNACCO	42,5	25850	3884	168.967,67	92.932,22		92.932,22
106	METALPACK SRL	02629000247	GORIZIA	42,3	25857		225.402,82	79.402,63		79.402,63
107	INFO TEAM S.R.L.	01788750931	FONTANAFREDDA	41,7	25879		52.264,40	20.905,76		20.905,76
108	METAL WORLD S.P.A.	00456610302	PAVIA DI UDINE	41,7	25893		161.400,32	48.420,10		48.420,10
109	BREDA SISTEMI INDUSTRIALI S.P.A.	00393160932	SEQUALS	41,0	25854		363.930,00	140.850,25		140.850,25
110	EUROCHEM ITALIA SRL	01818080994	TRIESTE	41,0	25902		165.507,00	77.511,80		77.511,80
111	LA CIVIDINA S.R.L.	01810870301	MARTIGNACCO	41,0	25991		138.645,12	55.458,05		55.458,05
112	IGLU COLD SYSTEMS S.R.L.	01395190935	CHIONS	40,7	25961		130.912,40	52.364,96		52.364,96
113	GELINOVA GROUP S.R.L.	03762010266	PORDENONE	40,3	25871		199.629,00	79.851,60		79.851,60
114	DOLPHIN S.R.L.	02374680300	MOIMACCO	40,3	25881		111.954,91	44.781,96		44.781,96
115	OPENEX SRL	04662540287	PRADAMANO	40,3	25925		143.395,93	57.358,37		57.358,37
116	SOFT SYSTEM S.R.L.	01127070934	PORDENONE	40,3	25935		143.589,91	57.435,96		57.435,96
117	FIORENZA S.R.L.	00601610934	PRATA DI PORDENONE	40,0	25859		218.763,95	87.505,58		87.505,58
118	ROSA PLAST S.R.L.	00272090937	SPILIMBERGO	40,0	25895		301.074,80	98.888,80		98.888,80
119	CAFFEMOTIVE S.R.L.	01157590322	SGONICO	40,0	25952		130.463,20	52.185,28		52.185,28
120	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	00218360303	POZZUOLO DEL FRIULI	39,3	25900		1.742.120,05	686.438,42		686.438,42
121	SOCIETA' AGRICOLA STERPO - SOCIETA' PER AZIONI	00461940306	RIVIGNANO	39,0	25997		146.850,80	76.890,70		76.890,70
122	3MC SRL	02327310302	VARMO	38,7	25872		279.316,05	111.726,42		111.726,42
123	F.A.R. - FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE - S.P.A.	00163570302	REANA DEL ROIALE	38,7	25941		305.502,24	72.264,95		72.264,95
124	INNOVATIVE DIGITAL EXPERIENCE SRL	01246170326	TRIESTE	37,0	25963		128.836,00	51.534,40		51.534,40
125	REFRION S.R.L.	03094850231	TALMASSONS	37,0	25998		205.758,00	61.727,40		61.727,40
126	HITRAC ENGINEERING GROUP S.P.A.	05617631006	PRADAMANO	36,7	25950		204.590,83	61.377,25		61.377,25
127	LUMIEI IMPIANTI SRL	02361180306	SAURIS	36,0	25843	3881	162.742,40	89.508,32		89.508,32
128	MARMAX S.R.L.	02254740307	AMARO	36,0	25843	3881	103.758,66	57.067,26		57.067,26
129	FLEXTRONICS MANUFACTURING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	04734890264	TRIESTE	35,0	25932		301.075,38	91.003,14		91.003,14
130	PRINCIPE DI SAN DANIELE S.P.A.	01078170329	SAN DORLIGO DELLA VALLE	35,0	25979		646.444,50	129.288,90		129.288,90
131	TECNOPRESS S.P.A.	01109450930	SAN QUIRINO	34,3	25874		187.431,95	56.229,59		56.229,59
132	CIMOLAI S.P.A.	01507200937	PORCIA	31,3	25947		325.867,03	65.173,41		36.733,18
133	BOFROST* ITALIA SPA	01116910934	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	31,3	25978		886.871,25	177.374,25		
									12.110.999,15	5.472.057,88

18_26_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-1014/2018-presentato il-31/05/2018
GN-1015/2018-presentato il-01/06/2018
GN-1019/2018-presentato il-01/06/2018
GN-1020/2018-presentato il-01/06/2018
GN-1021/2018-presentato il-01/06/2018
GN-1022/2018-presentato il-01/06/2018
GN-1027/2018-presentato il-01/06/2018
GN-1036/2018-presentato il-05/06/2018
GN-1037/2018-presentato il-05/06/2018
GN-1038/2018-presentato il-05/06/2018
GN-1039/2018-presentato il-05/06/2018
GN-1041/2018-presentato il-05/06/2018
GN-1042/2018-presentato il-05/06/2018
GN-1047/2018-presentato il-06/06/2018
GN-1048/2018-presentato il-06/06/2018
GN-1059/2018-presentato il-07/06/2018
GN-1060/2018-presentato il-07/06/2018
GN-1061/2018-presentato il-07/06/2018
GN-1062/2018-presentato il-07/06/2018
GN-1066/2018-presentato il-08/06/2018
GN-1068/2018-presentato il-08/06/2018
GN-1080/2018-presentato il-12/06/2018
GN-1081/2018-presentato il-12/06/2018
GN-1097/2018-presentato il-13/06/2018
GN-1098/2018-presentato il-13/06/2018
GN-1099/2018-presentato il-13/06/2018

18_26_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-1926/2018-presentato il-17/05/2018
GN-1927/2018-presentato il-17/05/2018
GN-1991/2018-presentato il-22/05/2018
GN-1992/2018-presentato il-22/05/2018
GN-1996/2018-presentato il-22/05/2018
GN-2013/2018-presentato il-23/05/2018
GN-2017/2018-presentato il-23/05/2018
GN-2018/2018-presentato il-23/05/2018
GN-2031/2018-presentato il-24/05/2018
GN-2034/2018-presentato il-24/05/2018
GN-2035/2018-presentato il-24/05/2018
GN-2043/2018-presentato il-24/05/2018
GN-2051/2018-presentato il-25/05/2018
GN-2081/2018-presentato il-28/05/2018
GN-2082/2018-presentato il-28/05/2018
GN-2083/2018-presentato il-28/05/2018
GN-2086/2018-presentato il-28/05/2018
GN-2090/2018-presentato il-28/05/2018
GN-2104/2018-presentato il-29/05/2018
GN-2107/2018-presentato il-29/05/2018
GN-2108/2018-presentato il-29/05/2018
GN-2110/2018-presentato il-29/05/2018
GN-2111/2018-presentato il-29/05/2018
GN-2124/2018-presentato il-30/05/2018
GN-2140/2018-presentato il-30/05/2018
GN-2142/2018-presentato il-30/05/2018
GN-2143/2018-presentato il-30/05/2018
GN-2144/2018-presentato il-30/05/2018
GN-2145/2018-presentato il-30/05/2018
GN-2147/2018-presentato il-30/05/2018
GN-2148/2018-presentato il-30/05/2018
GN-2149/2018-presentato il-30/05/2018
GN-2150/2018-presentato il-31/05/2018
GN-2162/2018-presentato il-31/05/2018
GN-2163/2018-presentato il-31/05/2018
GN-2165/2018-presentato il-31/05/2018
GN-2166/2018-presentato il-31/05/2018
GN-2167/2018-presentato il-31/05/2018
GN-2168/2018-presentato il-31/05/2018
GN-2171/2018-presentato il-31/05/2018
GN-2172/2018-presentato il-31/05/2018
GN-2177/2018-presentato il-01/06/2018
GN-2180/2018-presentato il-01/06/2018
GN-2181/2018-presentato il-01/06/2018
GN-2182/2018-presentato il-01/06/2018
GN-2183/2018-presentato il-01/06/2018
GN-2188/2018-presentato il-01/06/2018
GN-2195/2018-presentato il-04/06/2018
GN-2196/2018-presentato il-04/06/2018
GN-2197/2018-presentato il-04/06/2018
GN-2198/2018-presentato il-04/06/2018
GN-2215/2018-presentato il-04/06/2018
GN-2216/2018-presentato il-04/06/2018
GN-2217/2018-presentato il-04/06/2018
GN-2224/2018-presentato il-05/06/2018
GN-2225/2018-presentato il-05/06/2018
GN-2226/2018-presentato il-05/06/2018
GN-2228/2018-presentato il-05/06/2018

GN-2233/2018-presentato il-05/06/2018
GN-2234/2018-presentato il-05/06/2018
GN-2245/2018-presentato il-06/06/2018
GN-2254/2018-presentato il-06/06/2018

Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

18_26_2_AVV GEN RIC 38-2018_0_INTESTAZIONE

Avvocatura generale dello Stato

Ricorso n. 38 del 1° giugno 2018 - Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1 e comma 11 della LR 12/2018, pubblicata nel BUR n. 20 del 30 marzo 2018, (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali).

R. Ric. 38/2018

CT 20039/2018 – Sez. II – Avv. Maria Letizia Guida

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Ecc.ma Corte Costituzionale

Ricorso

Per il **Presidente del Consiglio dei Ministri** (C.F. 80188230587), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587 — n. fax 0696514000 ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**) e presso la stessa domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12,

ricorrente

Contro

la Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica

intimata

Per la declaratoria

di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1 e comma 11 della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 12 del 27 marzo 2018, pubblicata nel BUR n. 20 del 30 marzo 2018, intitolata *"Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali"*,

per violazione

degli artt. 117, comma 2, lett. s) e 119 Cost.

* * * * *

Con la legge n. 12 pubblicata sul BUR n. 20 del 28 marzo 2018 la Regione Friuli Venezia Giulia ha emanato "*Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali".*

In particolare, l'art. 7, comma 1 della predetta legge dispone che, alle istanze di concessione di derivazione d'acqua presentate prima della data di approvazione del Piano regionale di tutela delle acque, non si applicano le limitazioni previste per le nuove concessioni dell'art. 43, commi 3, 4 e 5 delle Norme di attuazione del Piano stesso.

Il comma 11 dell'art. 7, modifica la legge regionale n. 34 del 20 ottobre 2017 contenente "Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare", aggiungendo all'art. 27 recante "indennizzo ai Comuni" il comma 3 *ter* secondo cui *"I gestori degli impianti di cui agli artt. 3 e 3bis possono stipulare con i Comuni sul cui territorio sono situati i relativi impianti convenzioni che prevedono la corresponsione di un indennizzo, determinato dal regolamento regionale di cui all'art. 10, comma 1, lett. b)".*

Le suddette disposizioni dell'art. 7, commi 1 e 11 della L. R. Friuli Venezia Giulia eccedono dalle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale di autonomia 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, e si prestano a censure di incostituzionalità per i seguenti

Motivi

1. Illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 27 marzo 2018, n. 12, pubblicata sul BUR n. 20 del 28 marzo 2018, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost., in relazione agli artt. 95 e 96 del D.lgs. 30.04.2006, n. 152.

L'art. 7 comma 1, della legge regionale in esame, prevede che «*le limitazioni alle nuove concessioni di derivazione d'acqua previste dall'articolo 43, commi 3, 4 e 5, delle Norme di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque, non si applicano alle istanze di concessione di derivazione d'acqua presentate prima della data di approvazione del Piano stesso* (sottolineatura aggiunta)».

Tale norma presenta profili di illegittimità costituzionale in quanto si pone in contrasto con disposizioni statali ed europee in materia di tutela quantitativa delle acque, con conseguenze altresì sulla tutela qualitativa dei corpi idrici.

Interessa evidenziare che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale spetta al legislatore statale, titolare della competenza esclusiva stabilita dalla lettera s) del secondo comma dell'art. 117 Cost.,

disciplinare l'ambiente inteso come entità organica, dettando norme che «hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto», posto che una simile disciplina inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sentenza n. 151 del 1986) ed assoluto (sentenza n. 210 del 1978) e deve garantire, come prescrive il diritto comunitario un elevato livello di tutela come tale inderogabile da altre discipline di settore.

È altresì noto che nella materia della tutela ambientale rientra la tutela delle acque, contenuta nella parte terza del D.lgs. n. 152/2006 (cfr. Corte Cost. sentenza n. 229 del 2017, che richiama le sentenze n. 254 e 256/2009).

Ne consegue che le norme statali in materia non possono essere derogate dal legislatore regionale.

A questi principi non si è attenuta la Regione Friuli Venezia Giulia.

La norma regionale impugnata contrasta, infatti, con la disciplina della materia prevista dagli artt. 95 e 96 del D.lgs. n. 152/2006.

L'art. 95 del citato D.lgs. stabilisce che *"Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dalle Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative (comma 2)"* e che i rilasci di concessione devono essere *"volti a garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici, come*

definito secondo i criteri adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare" (comma 4).

A tale disposizione è strettamente correlata quella prevista dal successivo art. 96 del D.lgs. n. 152/2006. Tale norma (che ha modificato il secondo comma dell'art. 7 del T.U. delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775), prevede che le domande per nuove concessioni devono essere trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente competenti che esprimono il loro parere vincolante in ordine alla compatibilità della concessione con le previsioni del Piano di tutela delle acque "anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto (sottolineatura aggiunta)".

Inoltre, il 3° comma del citato art. 96 (che ha modificato l'art. 12 bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) stabilisce *che "il provvedimento di concessione è rilasciato se "non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato" e se "è garantito il minimo deflusso vitale"*.

In sintesi le predette disposizioni prevedono che tutte le istanze devono essere sottoposte al parere vincolante delle Autorità di bacino territorialmente competenti affinchè sia assicurato il rispetto dell'equilibrio del bilancio idrico e sia garantito il rispetto del minimo deflusso vitale dei corpi idrici secondo la pianificazione e programmazione contenuta nei Piani di Tutela ancorchè non ancora approvati.

La norma regionale impugnata contrasta con la descritta disciplina statale poiché sottrae alle limitazioni previste dal Piano regionale di tutela delle acque le domande di concessione presentate prima della sua approvazione, così consentendo di prescindere dalle previsioni della pianificazione e programmazione che tendono a garantire il predetto equilibrio del bilancio idrico.

2. Illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 11, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 27 marzo 2018, n. 12, pubblicata sul BUR n. 20 del 28 marzo 2018, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s) e 119 Cost.

L'art. 7, comma 11, della L. R. Friuli Venezia Giulia n. 12/2018, introduce il comma 3 *ter* all'art. 27 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34, recante "Indennizzo ai Comuni".

Il comma 3 *ter* del citato art. 27 stabilisce che "*i gestori degli impianti di cui agli artt. 3 e 3 bis possono stipulare con i Comuni sul cui territorio sono situati i relativi impianti convenzioni che prevedono la corresponsione di un indennizzo, determinato dal regolamento regionale di cui all'art. 10, comma 1, lett. b)*". La finalità della norma è quella di imporre ai soggetti gestori di impianti di smaltimento localizzati sul territorio regionale, il pagamento di un indennizzo, necessario a compensare il disagio legato alla presenza dell'impianto di smaltimento o di recupero sul territorio comunale pur non essendo sostenuto da specifica norma statale.

Tale disposizione si pone in contrasto con l'art. 119 Cost., in quanto il legislatore statale ha già istituito un tributo sovrapponibile a quello previsto dalla impugnata norma, configurandolo peraltro in modo significativamente diverso.

Infatti, con l'art. 3, commi 24 e ss., la legge n. 549/1995 ha istituito il tributo per il conferimento rifiuti in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico.

Il soggetto passivo dell'imposta è "il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con l'obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento".

Il comma 27 dell'art. 3 della citata legge, come recentemente modificato dalla legge n. 205/2017, stabilisce che proprio in ragione di compensare il disagio provocato dalla presenza di tali tipologie di impianti sul territorio, la regione destina parte del gettito derivante dal pagamento del suddetto tributo (per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili), ai Comuni, anche qualora limitrofi.

L'impugnata disposizione della L. R. n. 12/2018 viola nel complesso gli artt. 117, 2° comma, lett. s, e 119 Cost.

Secondo consolidati principi affermati da codesta Corte, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, disciplinato dai commi da 24 a 49 dell'art. 3 della legge n. 549/1995, costituisce tributo statale, e non già tributo "proprio" delle regioni, senza che rilevino né l'attribuzione del suo

gettito alle regioni, né le competenze amministrative ad esse attribuite (Corte Cost., sentenza n. 412/2006, n. 397/2005, n. 335/2005).

Come è stato recentemente ribadito da codesta Corte con sentenza n. 133/2017, l'istituzione del tributo risponde a finalità ambientali consistenti nel favorire la minore produzione di rifiuti, il recupero di materia prima e di energie, la bonifica dei siti contaminati ed il recupero di aree degradate così da rientrare nell'ambito della competenza esclusiva attribuita allo Stato ai sensi dell'art. 117, 2° comma, lett. s) (nello stesso senso anche le sentenze n. 85/2017, n. 58/2015 e n. 269/2014).

In tale contesto deve essere esclusa la potestà del legislatore regionale di introdurre modifiche della normativa statale che non siano da essa espressamente consentite, ovvero – come nella specie – istituire un tributo che sia sovrapponibile a quello previsto dalla normativa statale.

La norma regionale impugnata contrasta dunque con l'art. 119 Cost. così come riconosciuto dalla sopra citata giurisprudenza, nonché dalla sentenza n. 280/2011 che ha ravvisato il contrasto di una disposizione non dissimile da quella contenuta nell'art. 7, comma 11 della L.R. in esame.

La disposizione di cui all'art. 7, comma 11, della L.r. in esame contrasta altresì con l'art. 117 comma 2, lett. s) Cost. in quanto interferisce con la disciplina dei rifiuti che rientra nella materia ambientale di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

* * * * *

Per questi motivi il Presidente del Consiglio dei Ministri propone il presente

ricorso e confida nell'accoglimento delle seguenti

Conclusioni

Voglia l'Ecc.ma Corte Costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 1 e comma 11 della Legge Regione Friuli Venezia Giulia del 27 marzo 2018, n. 12, pubblicata nel BUR n. 20 del 28 marzo 2018, per violazione degli artt. 117, comma 2, lett. s) e 119 Cost.

Si riproducono:

1. Copia della legge regionale impugnata;

2. Copia conforme della delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 maggio 2018, recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa.

Roma, 23 maggio 2018

Maria Letizia Guida

Avvocato dello Stato

18_26_2_CORTE COST SENT 109-2018_0_INTESTAZIONE

Corte Costituzionale

Sentenza 11 aprile 2018, n. 109, depositata il 30 maggio 2018 - Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 (recte: art. 7, comma 4), 8, 9, commi 2 e 3, 41, 48, comma 6, e 49 della LR 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio marittimo stradale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 23-29 giugno 2017, depositato in cancelleria il 27 giugno 2017 ed iscritto al n. 46 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 2017.

SENTENZA N. 103

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Giorgio	LATTANZI	Presidente
-	Aldo	CAROSI	Giudice
-	Marta	CARTABIA	”
-	Mario Rosario	MORELLI	”
-	Giancarlo	CORAGGIO	”
-	Giuliano	AMATO	”
-	Silvana	SCIARRA	”
-	Daria	de PRETIS	”
-	Franco	MODUGNO	”
-	Augusto Antonio	BARBERA	”
-	Giulio	PROSPERETTI	”
-	Giovanni	AMOROSO	”
-	Francesco	VIGANÒ	”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 (*recte*: art. 7, comma 4), 8, 9, commi 2 e 3, 41, 48, comma 6, e 49 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio marittimo stradale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 23-29 giugno 2017, depositato in cancelleria il 27 giugno 2017 ed iscritto al n. 46 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 2017.

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

udito nell'udienza pubblica del 10 aprile 2018 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

uditi l'avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia

Giulia.

Ritenuto in fatto

1.– Con il ricorso in epigrafe, spedito per la notifica il 23 giugno 2017 e depositato il 27 giugno del 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 7, 8, 9, commi 2 e 3, 41, 48, comma 6, e 49 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio marittimo stradale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).

Le disposizioni impugnate, ad avviso del ricorrente, sono in contrasto con l'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera *e*), e terzo comma, della Costituzione, quest'ultimo in riferimento all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

2.– Il ricorrente premette che la legge regionale impugnata reca una disciplina organica della gestione dei beni del demanio marittimo nella laguna di Marano-Grado, introducendo, inoltre, modifiche alle disposizioni contenute nelle previgenti discipline della Regione chiamate a regolare le materie del demanio marittimo, idrico e stradale.

Precisa, ancora, che le norme oggetto di scrutinio afferiscono alle materie «industria e commercio» e «turismo e industria alberghiera», attribuite alla potestà legislativa primaria della Regione resistente, ai sensi dell'art. 4, numero 6) e numero 10), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 29 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), non senza rimarcare, al contempo, che la relativa competenza primaria, per quanto espressamente previsto dalla medesima disposizione statutaria, deve comunque esplicarsi «[i]n armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni [...]» e che, tra le norme di grande riforma economico-sociale poste dallo Stato, vanno annoverate quelle emanate in tema di «tutela della concorrenza».

Sempre in via di premessa, il Governo evidenzia, ancora, che le disposizioni censurate ineriscono a beni appartenenti al demanio idrico regionale in forza del trasferimento operato con il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento

di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche, e di difesa del suolo); che la gestione relativa ai detti beni deve comunque rispettare direttive e principi comunitari, le leggi nazionali in materia di ambiente e paesaggio, oltre a quanto previsto dal regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione); che le disposizioni censurate ineriscono agli aspetti relativi all'affidamento ed alla durata delle concessioni demaniali marittime, eccedendo le competenze statutarie nella parte in cui restringono il campo di applicazione delle procedure ad evidenza pubblica finalizzate all'affidamento della concessione, così da limitare il meccanismo della concorrenza nella scelta dell'affidatario in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost.; che le stesse si pongono in contrasto anche con i principi dettati dal diritto dell'Unione europea nella materia e segnatamente, per quel che qui immediatamente interessa, dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (da qui: direttiva servizi), attuata nell'ordinamento interno con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

Alla luce di tali premesse, il ricorrente mette in evidenza, per ciascuna delle disposizioni censurate, gli aspetti di contrarietà rispetto ai citati parametri costituzionali così integrati dai riferimenti inerenti al diritto dell'Unione.

3.– Secondo il Governo, l'art. 7 della legge regionale impugnata, nel disciplinare la procedura per l'affidamento in concessione di aree demaniali marittime, al comma 4 detta una serie di deroghe all'obbligo di pubblicazione delle istanze di concessione imposto dai commi precedenti, senza fornire alcuna giustificazione, così da porsi in contrasto con i principi di derivazione comunitaria in tema di trasparenza nelle procedure di assegnazione nonché con la normativa statale in materia e segnatamente con l'art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) nonché con l'art. 18 del d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, recante «Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima»).

Di qui l'addotta lesione dell'art. 117, primo comma, Cost., per la ritenuta violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario; nonchè, il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost. per la stretta correlazione funzionale tra le disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza delle procedure di assegnazione e la

materia della concorrenza, così che spetterebbe al legislatore statale fissare i principi fondamentali in materia.

4.– Il Governo censura anche l'art. 8 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017.

Evidenzia il ricorrente che l'articolo in questione, nel disciplinare la procedura che porta alla aggiudicazione della concessione, al comma 1 indica i criteri da applicare in caso di domande concorrenti; al comma 2 impone alla Giunta regionale di comunicare, contestualmente all'invito a presentare le istanze di concessione, il principio che dovrà guidare, insieme ai criteri di cui al comma 1, il giudizio relativo all'aggiudicazione, scelto tra quelli espressamente indicati nella citata disposizione; al comma 3, infine, rimanda ad un regolamento l'individuazione delle procedure, dei termini e dei criteri attuativi dei principi di cui ai primi due commi e le disposizioni per l'aggiudicazione «[...] anche ai fini di una valorizzazione dell'esperienza e della professionalità del concessionario».

La norma, ad avviso del ricorrente, si pone in contrasto con le indicazioni di principio contenute nella direttiva servizi, applicabili alle concessioni in questione in ragione di quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quinta sezione, con la sentenza 14 luglio 2016, nelle cause riunite C-458/14, Promoimpresa srl e C-67/15, Mario Melis e altri.

Di qui l'addotta violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.

La procedura comparativa introdotta, in particolare, riposerebbe su criteri eccessivamente generici senza delineare un quadro sufficientemente chiaro né pro-concorrenziale. Nel consentire, poi, che, attraverso il regolamento attuativo, possa essere presa in considerazione e valorizzata l'esperienza e la professionalità del concessionario uscente, permetterebbe, tramite la fonte secondaria, l'introduzione di prescrizioni volte a favorire quest'ultimo, creando discriminazioni tra i diversi operatori economici. I temi oggetto del rinvio al regolamento, sarebbero, inoltre, troppo ampi e involgerebbero, comunque, campi coperti da disposizioni di rango primario quali quelle dettate dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 494. Anche con riferimento alla disposizione in esame, infine, la stretta correlazione con il tema della concorrenza renderebbe concreta la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost.

5.– Il ricorrente dubita, inoltre, della legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge regionale impugnata, sempre per l'addotta violazione dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera *e*), Cost.

Ad avviso del Governo, la disposizione censurata, nel prevedere che la durata delle concessioni possa estendersi sino ad un limite massimo di anni cinquanta con riguardo alle concessioni per finalità produttive, commerciali, industriali, ivi comprese le attività di cantieristica navale e per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto (inerenti ai beni ricompresi nel demanio marittimo afferente alla laguna di Marano-Grado), si pone in contrasto con la disciplina statale che, all'art. 03, comma 4-*bis*, del d.l. n. 400 del 1993, fissa in una forbice tra i sei e i venti anni la durata dei relativi titoli; si pone, ancora, in conflitto, con le indicazioni di principio emergenti dalla direttiva servizi, come interpretate dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con la citata sentenza del 14 luglio 2016.

Secondo il ricorrente, la disposizione censurata, autorizzando un utilizzo prolungato di una risorsa scarsa, limita la concorrenza e la rende recessiva nel confronto con l'esigenza di garantire sia l'integrale ammortamento degli investimenti, sia una piena remunerazione del capitale investito dal concessionario. L'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa del concessionario non può infatti sacrificare il confronto concorrenziale lungo un arco temporale eccessivamente esteso.

Di qui la ritenuta violazione dei parametri costituzionali evocati, richiamati dal ricorrente anche per addurre l'illegittimità costituzionale, giustificata dalle medesime considerazioni argomentative, sia dell'art. 9, comma 3, della legge regionale impugnata, che pone in anni quaranta il medesimo limite massimo di durata per la concessioni con finalità turistico ricreative relative a beni ricompresi all'interno della laguna di Marano-Grado; sia dell'art. 41 della stessa legge, il quale, introducendo l'art. 6-*bis* nella legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale n. 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), prevede, per i beni estranei alla laguna di Marano-Grado, che «[n]el rispetto del principio di proporzionalità, le concessioni aventi finalità turistico-ricreativa sono rilasciate per il periodo richiesto dal soggetto istante e, comunque, per il periodo massimo di quaranta anni, sulla base del piano economico-finanziario di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *c*), tale da giustificare la durata della concessione».

6.– Il Governo censura, ancora, l'art. 48, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017, con il quale si dispone che, per i componenti esterni del «Comitato tecnico di valutazione-Sezione demaniale» previsto dal medesimo articolo, il gettone da corrispondere per ogni seduta venga determinato in euro 120. Tanto contrasterebbe con l'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 (che fissa in 30 euro la soglia massima del gettone di presenza), quale norma di coordinamento della finanza pubblica, non derogabile dalla Regione nell'esercizio della sua potestà legislativa concorrente, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

7.– Ad avviso del Governo, infine, è costituzionalmente illegittimo l'art. 49 della legge regionale impugnata, perché in asserito conflitto con l'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera *e*), e terzo comma, Cost. La previsione in oggetto impone al concessionario subentrante il pagamento, in favore dell'uscente, di un indennizzo computato considerando il valore degli investimenti non ancora ammortizzati e l'avviamento maturato nella gestione pregressa del bene.

La mancata rinnovazione del titolo, dunque, potrebbe determinare riflessi negativi per la finanza pubblica, legittimando l'uscente ad una azione risarcitoria nei confronti dell'amministrazione, statale o regionale, cui va riferita la titolarità dominicale sul bene coinvolto, così da contrastare con la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.

La disposizione, inoltre, avrebbe l'effetto di attribuire all'uscente un indebito vantaggio, così da provocare una restrizione della concorrenza, in aperto contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., integrato dal tenore dell'art. 12 della direttiva servizi, e con il comma secondo, lettera *e*), della stessa norma costituzionale.

8.– La Regione autonoma resistente si è costituita in giudizio con memoria depositata il 1° agosto 2017, concludendo per la inammissibilità o comunque per la infondatezza delle questioni prospettate dal Governo.

8.1.– In linea generale, la resistente eccepisce l'inammissibilità delle questioni, tutte prospettate con esclusivo riferimento ai parametri costituzionali in luogo delle previsioni contenute nello statuto speciale, pur nella consapevolezza espressa nel ricorso, che la legge impugnata è stata approvata nell'esercizio della competenza legislativa primaria in materia di turismo e industria alberghiera, ai sensi dell'art. 4, n. 10), del citato statuto.

Eccepisce, ancora, l'inammissibilità delle questioni prospettate in riferimento all'art. 117, primo e terzo comma, Cost., parametri non richiamati nella delibera autorizzativa.

8.2.– Relativamente all'art. 7, la resistente deduce l'inammissibilità della questione avuto riguardo alle disposizioni diverse da quella contenuta nel comma 4, avendo il Governo argomentato la censura riferendosi esclusivamente a tale ultima previsione. Nel merito, ne contrasta la fondatezza perché la pubblicazione della domanda di concessione non è imposta neppure dalla stessa legislazione nazionale richiamata dal ricorrente. In ogni caso, diversamente da quanto addotto nel ricorso, le deroghe al sistema di pubblicità previste dalla disposizione censurata avrebbero ragion d'essere perché afferenti a concessioni in cui l'occupazione del bene demaniale risponde ad un interesse pubblico specifico preminente, tanto da risultare strumentale o servente rispetto ad altri provvedimenti emessi all'esito di procedure ad evidenza pubblica; in alternativa, sarebbero riferibili a concessioni prive di rilevanza economica, così da rendere inconferenti i principi evocati in tema di trasparenza e tutela della concorrenza.

8.3.– Quanto alle censure rivolte all'art. 8 della legge regionale impugnata, la resistente evidenzia che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, i criteri dettati dalla norma censurata contribuiscono ad offrire un quadro chiaro e delineato, utile ad orientare la discrezionalità amministrativa nel valutare le domande di affidamento concessorio, in linea con quanto previsto dall'art. 12 della direttiva servizi ed in assenza di una legislazione statale che, altrettanto precisamente, segni le linee guida della relativa azione amministrativa. L'unica norma rilevante al fine, ad avviso della resistente, andrebbe individuata nell'art. 37 del codice della navigazione, il cui contenuto non si pone in conflitto con le disposizioni censurate.

Né, ancora, può ritenersi sanzionabile l'asserita eccessiva latitudine del rinvio alla norma regolamentare, considerato il grado di analiticità della norma primaria. Le disposizioni censurate, inoltre, non sarebbero in contrasto con il diritto dell'Unione europea, o con la disciplina statale, non identificabile nell'inconferente riferimento al contenuto del d.l. n. 400 del 1993.

Il riferimento, poi, alla valorizzazione dell'esperienza e della professionalità del concessionario è erroneamente interpretato: nella sua corretta esegesi si riferisce ad una esperienza generalmente acquista nel settore di riferimento, in linea con quanto previsto del resto dall'art. 83, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Ancora, sarebbe inammissibile il profilo di incompetenza prospettato evocando l'art 117, secondo comma, lettera *e*), Cost. sia perché, a fronte di una competenza primaria, sarebbe stata violata la clausola di cui all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione); sia perché non possono coesistere, se non dedotte nel ricorso in termini di subordinazione, censure attinenti sia all'*an* che al *quomodo* di esercizio della potestà regionale. Nel merito la relativa prospettazione sarebbe inoltre infondata considerato il carattere trasversale della relativa competenza, non evocabile quando la concorrenza, come nel caso, non è l'oggetto immediato della disciplina censurata.

8.4.– La resistente, inoltre, eccepisce l'inammissibilità delle censure prospettate avverso gli artt. 9, comma 2, 41 e 48, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017, trattandosi di disposizioni non ricomprese nella delibera di autorizzazione approvata dal Consiglio dei ministri.

Nel merito ne afferma l'infondatezza.

8.5.– Con riguardo al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale impugnata, la resistente evidenzia che il limite massimo di durata del titolo concessorio previsto dalla disposizione censurata deve essere considerato alla luce del dato offerto dal riferimento al piano economico-finanziario che deve supportare l'affidamento del bene demaniale: una tale durata massima sarà, dunque, assentita se lo impongono la complessità delle opere da realizzare e degli impegni economici da assumere. Del resto, la durata delle concessioni si pone in linea con quanto previsto dall'art. 168 del d.lgs. n. 50 del 2016, in attuazione della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. Né la competenza esclusiva in materia della Regione autonoma è ostacolata dalla previsione di cui al comma 4-*bis* dell'art. 03 del d.l. n. 400 del 1993, disposizione che non integra una norma di grande riforma economico-sociale, perché la legge attraverso la quale è stata introdotta – l'art. 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 2007)» – impone di interpretarne il contenuto in modo compatibile con le disposizioni degli statuti speciali (ai sensi del comma 1363 del citato art. 1).

8.6.– Infine, con riferimento all'art. 49 della legge regionale impugnata, ferma la eccepita inammissibilità della censura prospettata in relazione all'art 117, terzo comma, Cost., per la mancata menzione del parametro in oggetto nella delibera autorizzativa, la difesa della resistente evidenzia che la disposizione in questione non si pone in conflitto con il comma secondo, lettera *e*), dello stesso art. 117 Cost., perché il rispetto della remunerazione degli investimenti operati dal concessionario uscente deve ritenersi coerente con quanto evidenziato nel considerando n. 52 della direttiva 2014/23/UE; il riconoscimento dell'avviamento, quale ulteriore parametro dell'indennizzo dovuto dal subentrante, finisce, inoltre, per riequilibrare la situazione provocata dal subentro di un nuovo concessionario, il quale si avvantaggia di tale componente positiva inerente all'attività di impresa svolta sul bene concesso in affidamento.

9.– Con memoria depositata il 16 marzo 2018, l'Avvocatura generale dello Stato ha precisato che le questioni portate allo scrutinio della Corte vanno limitate a quelle indicate nella delibera autorizzativa. Ancora, la difesa erariale ha replicato alle ulteriori eccezioni di inammissibilità sollevate dalla resistente, segnalandone l'infondatezza, ribadendo, inoltre, le argomentazioni esposte nel merito a fondamento dell'impugnazione.

10.– La Regione autonoma resistente ha ulteriormente replicato alle difese erariali con memoria depositata il 20 marzo 2018.

Oltre a ribadire le eccezioni di inammissibilità nonché i motivi di infondatezza prospettati in riferimento alle diverse questioni poste dal Governo, la resistente ha anche segnalato che, dopo la proposizione del ricorso, con la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) è stata sospesa l'efficacia di tutte le disposizioni impugnate, ad eccezione dell'art. 48, fino alla definizione del giudizio costituzionale.

La Regione segnala altresì che, con il comma 22 dell'art. 11 della legge regionale da ultimo citata, è stato, inoltre, modificato il tenore dell'impugnato comma 6 dell'art. 48 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017, eliminando il riferimento quantitativo al gettone di presenza in origine previsto e disponendo che l'ammontare del detto gettone venga determinato «[...] nel rispetto dei principi di

contenimento della spesa pubblica per gli organi collegiali secondo quanto previsto dalla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)».

Tale modifica, ad avviso della resistente, dovrebbe soddisfare le ragioni di doglianza esposte dal Governo a sostegno della relativa questione, con conseguente cessazione della materia del contendere; declaratoria, tuttavia, impedita nella specie in ragione della già rilevata inammissibilità del ricorso *in parte qua*, non essendo la disposizione impugnata tra quelle espressamente indicate nella delibera autorizzativa.

Avuto riguardo, poi, alla questione proposta in relazione all'art. 49 della legge regionale impugnata, la resistente, pur mostrandosi consapevole della analogia di contenuti tra la disposizione censurata e quella della Regione Toscana scrutinata da questa Corte con la sentenza n. 157 del 2017, ha tuttavia evidenziato che in quella occasione la declaratoria di illegittimità costituzionale è stata ancorata al parametro di cui al comma secondo, lettera *e*), dell'art 117 Cost.; parametro, questo, che nel presente giudizio non dovrebbe trovare applicazione in ragione della autonomia speciale della resistente, nonché della riferibilità dell'intervento legislativo in esame alla competenza legislativa primaria dettata dall'art. 4, numero 6), dello statuto regionale ed in considerazione del limite deducibile dall'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 7, 8, 9, commi 2 e 3, 41, 48, comma 6, e 49 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio marittimo stradale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), ritenuti in contrasto con l'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera *e*), e terzo comma, della Costituzione.

2.– In via preliminare, va evidenziato che le conclusioni prospettate con il ricorso, in linea con la delibera del Consiglio dei ministri che ha autorizzato la proposizione delle questioni di legittimità costituzionale (il cui contenuto è definito dal pedissequo richiamo alla relazione del Dipartimento degli Affari regionali e per le autonomie resa nell'occasione), non contengono alcun riferimento agli artt. 9, comma 2, 41 e 48 della legge impugnata.

Nel contesto del ricorso, tuttavia, si argomenta diffusamente e viene in coerenza chiesta anche la declaratoria di illegittimità costituzionale di queste ultime disposizioni. L'interpretazione dell'atto di promovimento, letto nel suo complessivo tenore, porta

dunque a ritenere che l'impugnazione è stata estesa anche alle citate disposizioni, malgrado le stesse certamente esondino dagli argini tracciati dall'atto autorizzativo.

Di qui la fondatezza della eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della resistente con riguardo alla impugnazione delle disposizioni contenute negli artt. 9, comma 2, 41 e 48, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017, per la corrispondenza che deve sussistere, relativamente alle norme censurate, tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione ed il contenuto del ricorso.

L'evidenziata inammissibilità del ricorso, per la pregiudizialità che la connota, non rende necessario approfondire il profilo della sopravvenuta modifica del censurato art. 48, comma 6, della legge regionale impugnata, apportata dall'art. 11, comma 22, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

3.– Sempre in via preliminare, va anche rimarcato che la delibera autorizzativa del Consiglio dei Ministri prospetta la violazione del secondo comma, lettere *e*) ed *l*), dell'art. 117 Cost., in ragione della ritenuta lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile.

3.1.– Il ricorso si allinea solo parzialmente all'atto autorizzativo.

In primo luogo, nell'atto di promovimento non viene prospettata alcuna censura in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera *l*), Cost., evocando espressamente la lettera *e*) del medesimo secondo comma dell'articolo in questione, parametro riferito a tutte le questioni.

In termini di evidente eccentricità rispetto alla delibera di autorizzazione, nel ricorso si fa altresì riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., integrato dallo specifico richiamo all'art. 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (da qui: direttiva servizi); si adduce, altresì, la violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost., limitatamente alla sola impugnazione dell'art. 49 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017.

Infine, in linea con l'argomentare complessivo dell'autorizzazione governativa, l'atto di promovimento individua le competenze legislative primarie della resistente, dettate dall'art. 4, numero 6) e numero 10), della legge costituzionale 31 gennaio 1963,

n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), rispettivamente afferenti alle materie dell'industria e del commercio, nonché del turismo e dell'industria alberghiera, queste ultime due richiamate anche dal legislatore regionale (art. 1 della legge regionale impugnata) per legittimare l'adozione delle disposizioni censurate. Al contempo, nel ricorso, viene puntualmente rimarcata la recessività di siffatte previsioni rispetto al limite, imposto dal primo periodo del citato art. 4 dello statuto speciale, inerente al necessario rispetto delle norme «fondamentali delle riforme economico-sociali», emanate dallo Stato nella materia della «tutela della concorrenza», cui risultano connesse, ad avviso del Governo ricorrente, le disposizioni censurate.

3.2.– I rilievi che precedono portano alla inammissibilità delle questioni prospettate con riferimento all'art. 117, commi primo e terzo, Cost.; parametri, questi, certamente estranei al contenuto, anche solo argomentativo, della delibera autorizzativa.

Sebbene la giurisprudenza costituzionale attribuisca alla difesa del ricorrente un'autonomia tecnica nella indicazione dei parametri di censura, riconoscendo ad essa il potere di integrare il tenore della autorizzazione (sentenza n. 39 del 2017), tale discrezionalità trova comunque «[...] il suo limite nel perimetro delle ragioni espresse nella deliberazione a ricorrere poiché è evidente che non possono essere introdotte censure diverse o ulteriori rispetto a quelle indicate dall'organo politico» (così, da ultimo, sentenze n. 270 e n. 228 del 2017).

3.3.– Non è fondata, invece, l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della resistente in ordine alla mancata evocazione dei parametri statutari nelle conclusioni del ricorso.

3.3.1.– È ben vero che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) limita l'applicabilità alle Regioni a statuto speciale «dell'art. 117 Cost., nel testo introdotto da quest'ultima legge, alle parti in cui esso assicura forme di autonomia più ampie rispetto alle disposizioni statutarie. Laddove venga sottoposta a censura di legittimità costituzionale una disposizione di legge di un soggetto ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio [...] non può pertanto prescindere dall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo Statuto speciale, tanto più se queste risultino astrattamente pertinenti all'oggetto del giudizio [...]» (da ultimo, sentenza n. 52 del 2017).

Tuttavia la stessa giurisprudenza costituzionale ha precisato che siffatto requisito di ammissibilità va inteso nel senso che, dal contesto del ricorso, deve emergere l'esclusione della possibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale in base allo statuto speciale, ritenendo sufficiente, ma necessaria, un'indicazione, sia pure sintetica al riguardo, in ordine all'estraneità della materia alla sfera di attribuzioni stabilita dallo stesso, nonché una pur non diffusamente argomentata evocazione dei limiti di competenza fissati da quest'ultimo (sentenze n. 142 del 2015 e n. 288 del 2013).

Nel caso in esame, per quanto prima evidenziato, il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in coerenza con la delibera di autorizzazione, sotto questo profilo non può ritenersi sfornito degli elementi argomentativi minimi richiesti per valutarne positivamente l'ammissibilità.

Ne consegue l'infondatezza della relativa eccezione.

3.4.– Il ricorso, risulta, quindi, correttamente articolato rivendicando congiuntamente (sentenza n. 151 del 2015) sia la lesione del parametro statutario, in ragione dei limiti che lo stesso statuto detta rispetto all'espansione della competenza legislativa primaria della Regione autonoma; sia la conflittualità delle disposizioni impugnate rispetto al parametro di cui all'art. 117 Cost., ora delimitato, in ragione dei profili di inammissibilità già riscontrati, al solo secondo comma, lettera *e*), relativo alla «tutela della concorrenza».

4.– Definito il perimetro oggettivo della verifica ascritta a questa Corte, giova sottolineare che le disposizioni impugnate si inseriscono in un più ampio intervento normativo destinato a coinvolgere oggetti diversi, innovando le previgenti discipline della Regione autonoma in tema di demanio marittimo, idrico e stradale. Per quel che qui immediatamente interessa, le norme censurate attengono primariamente al demanio marittimo regionale e, solo in minima parte, anche al demanio idrico; ed ineriscono al profilo della concessione in uso dei relativi beni demaniali.

4.1.– La legge impugnata introduce, in primo luogo, una apposita disciplina relativa alle funzioni amministrative inerenti al demanio marittimo della laguna di Marano-Grado, individuata in ragione di quanto previsto dall'art. 30, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 366 (Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado). A tale ambito demaniale viene dedicato il Titolo II della legge *de qua*, cui si riferiscono, in particolare, gli impugnati artt. 7, 8 e 9, inseriti nel Capo afferente alle concessioni ed autorizzazioni e rispettivamente inerenti all'affidamento concessorio, ai

criteri che devono guidare le procedure di aggiudicazione nonché alla durata dei titoli in questione.

4.2.– Sempre in tema di demanio marittimo, la legge in esame ha inoltre ampliato l'oggetto della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale n. 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), in origine chiamata a dettare la disciplina delle sole concessioni demaniali aventi finalità turistico-ricreativa relative ad ambiti demaniali estranei alla citata laguna di Marano-Grado (l'art. 1, comma 3, ne prevede, ancora oggi, l'espressa esclusione).

Innovando l'art. 1 della citata legge, la relativa disciplina normativa risulta oggi rivolta, con la precisazione territoriale sopra richiamata, a regolare tutte le concessioni in uso dei beni del demanio marittimo della Regione resistente.

4.3.– Infine, per quel che qui interessa, il Titolo IV della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017 introduce alcune disposizioni generali, indistintamente rivolte alla disciplina amministrativa dei beni demaniali.

Tra queste, rileva quella dettata dal censurato art. 49, con la quale si impone al concessionario subentrante il pagamento di un indennizzo in favore dell'uscente in caso di mancato rinnovo dei relativi titoli inerenti al demanio marittimo e idrico.

5.– Ad avviso del ricorrente, le disposizioni impugnate sono tutte caratterizzate da una stretta correlazione funzionale con la materia della «tutela della concorrenza», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, da ritenersi applicabile in luogo di quelle primarie della Regione autonoma resistente, rivendicate dalla stessa a sostegno della legittima emanazione delle disposizioni impugnate.

6.– La disciplina concernente il rilascio delle concessioni su beni demaniali investe, in via di principio, diversi ambiti materiali di spettanza sia statale che regionale.

6.1.– Si è già evidenziato che le norme censurate afferiscono alla disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di demanio idrico, trasferite alla Regione resistente, quanto al demanio marittimo, in attuazione dell'art. 7 del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia); quanto ai beni ricompresi nella laguna di Marano-Grado, in forza degli artt. 1, comma 2, e 2, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il

trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo); infine, quanto al demanio idrico, in virtù dell'art. 2 del citato d.lgs. n. 265 del 2001.

6.2.– Le norme impugnate, nella comune opinione delle stesse parti in giudizio, intersecano anche competenze primarie ascritte alla Regione resistente in ragione di quanto previsto dall'art. 4, n. 10), dello statuto (in materia di turismo e industria alberghiera), espressamente richiamato dall'art. 1 della legge impugnata. Non sono poi estranee anche alla competenza, sempre primaria, prevista in materia di commercio (art. 4, n. 6 dello statuto), peraltro richiamata dallo stesso ricorrente.

6.3.– Tuttavia, laddove l'intervento legislativo riguardi l'affidamento in concessione del bene demaniale, le citate competenze regionali trovano un limite insuperabile in quella, esclusiva, ascritta allo Stato *ex* art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., in materia di «tutela della concorrenza».

I criteri e le modalità di affidamento delle concessioni inerenti al demanio marittimo (*ex plurimis*, sentenze n. 157 e n. 40 del 2017) e idrico (sentenze n. 117 del 2015, n. 114 del 2012 e n. 235 del 2011) devono, infatti, essere stabiliti nell'osservanza dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa dell'Unione comunitaria e nazionale; ambiti da ritenersi generalmente estranei alla possibilità di intervento legislativo delle Regioni per la natura trasversale che viene ascritta alla citata competenza legislativa statale (sentenza n. 30 del 2016).

6.4.– Diversamente da quanto ritenuto dalla difesa della resistente, l'autonomia speciale e la potenziale, concomitante, riconducibilità delle norme censurate anche alle citate ipotesi di competenza legislativa, anche primaria, della stessa, non impediscono, a monte, l'evocazione delle competenze statali, in ragione di quanto previsto dall'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

6.4.1.– Si tratta di competenze, quelle evocate dalla Regione autonoma a supporto della legittima approvazione delle disposizioni censurate, che, in forza di espressa previsione statutaria, trovano comunque un limite – per quel che qui immediatamente interessa, in ragione delle censure prospettate rimaste estranee ai già rilevati profili di inammissibilità – nel necessario rispetto delle «norme fondamentali delle riforme economico-sociali». Limite, questo, come si è detto, puntualmente evocato dalla difesa statale, con specifico riferimento al disposto del primo periodo dell'art. 4 dello statuto speciale della resistente; e che, certamente, ricomprende le disposizioni che

incidono sulla tutela della concorrenza, ancor di più considerando il legame che corre, in detta materia, tra l'ordinamento interno e quello derivato dal diritto dell'Unione europea, tanto da imporre un'imprescindibile uniformità territoriale di regolazione.

6.4.2.– Non a caso, sul tema in oggetto, assume un rilievo dirimente l'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), emanato in attuazione dell'art. 12 della già citata direttiva servizi; disposizione, quest'ultima, pacificamente attratta all'area della tutela della concorrenza, che trova applicazione in tema di affidamento in uso dei beni demaniali, come più volte affermato da questa Corte (sentenze n. 117 del 2015 e n. 171 del 2013) in riferimento al demanio marittimo ed a quello idrico, in linea, del resto, con quanto recentemente ribadito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza 14 luglio 2016, nelle cause riunite C-458/14, Promoimpresa srl e C-67/15, Mario Melis e altri).

In particolare, il citato art. 16 del d.lgs. n. 59 del 2010, ribadendo il contenuto della direttiva, impone – laddove l'attività sottesa all'affidamento in uso debba essere contingentata a causa della scarsità delle risorse naturali suscettibili di sfruttamento – procedure di evidenza pubblica per la scelta del concessionario, nonché una durata limitata del titolo assentito ed il divieto di norme volte ad avvantaggiare il concessionario uscente.

Indicazioni di principio, queste, che, per espressa e coerente indicazione resa dal medesimo legislatore, costituiscono «norme fondamentali di riforma economico-sociale» (ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato d.lgs.), così da limitare le competenze legislative anche primarie delle autonomie speciali in forza di previsioni statutarie omologhe a quella vigente nella Regione autonoma resistente.

6.4.3.– Ne consegue che il parametro costituzionale ritualmente evocato nel ricorso, quello afferente alla tutela della concorrenza, finisce per riempire di contenuti il limite statutario altrettanto prospettato a fondamento dell'impugnazione (sentenza n. 263 del 2016).

Nel disciplinare l'affidamento in concessione di detti beni demaniali, la legislazione regionale, anche se espressione di una correlata competenza primaria, è dunque destinata a cedere il passo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» ogni qualvolta l'oggetto della regolazione finisca per influire sulle modalità di scelta del contraente o sulla durata del rapporto, ove si

incida sull'assetto concorrenziale dei mercati in termini tali da restringere il libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali.

6.5.– Lo scrutinio di legittimità costituzionale impone, pertanto, di verificare se le norme impugnate, considerate in ragione della *ratio*, della finalità, dell'oggetto e del contenuto che le connota, hanno o meno invaso la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza. Non senza trascurare, tuttavia, che il riferimento alla detta materia non può ritenersi così pervasivo da impedire, aprioristicamente, ogni spazio di intervento alle Regioni nella materia che interessa (sentenza n. 98 del 2017); e che, in particolare, non sono in grado di arrecare l'addotto *vulnus* competenziale quelle norme che possano ritenersi dotate di una valenza pro-competitiva (sentenze n. 97 del 2014 e n. 288 del 2010).

7.– Alla luce delle superiori indicazioni di principio, può ora procedersi allo scrutinio delle singole questioni residuate al giudizio di inammissibilità anticipato in precedenza con riguardo all'impugnazione proposta nei confronti degli artt. 9, comma 2, 41 e 48 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017.

8.– Prendendo le mosse dalla questione proposta nei confronti dell'art. 7 della legge impugnata, il comma 1 di esso prevede che «[i]l procedimento per l'affidamento in concessione di aree demaniali marittime, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza, può essere avviato su istanza di parte o d'ufficio».

Lo stesso articolo dispone, inoltre, che, in linea di principio, le istanze di concessione sono pubblicate con le forme imposte dal comma 2, diversificate nei tempi e modi di pubblicazione avuto riguardo alle strutture dedicate alla nautica di diporto (comma 3).

Il comma 4 del detto articolo, limitatamente all'affidamento avviato su istanza di parte, dispone che «[...] non sono soggette a pubblicazione le istanze di: a) concessione per la realizzazione o il mantenimento di opere pubbliche, di pubblica utilità o destinate all'erogazione di pubblici servizi; b) concessione per la realizzazione o il mantenimento di opere finalizzate al trasporto o all'erogazione di fonti energetiche; c) autorizzazioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3; d) concessione per la realizzazione di interventi di ripristino e protezione delle barene, degli argini o di pulizia dei canali; e) concessione per l'utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo regionale di cui all'articolo 9, comma 7; f) concessione finalizzata allo svolgimento di esercitazioni o manifestazioni di

protezione civile o alla prevenzione dell'incolumità pubblica o alla salvaguardia ambientale».

Gli ulteriori commi dell'articolo in questione ineriscono alla pubblicità delle istanze concorrenti aventi un oggetto diverso da quella in scadenza (comma 5); alla procedura di affidamento avviata dall'ufficio (comma 6); alla concessione in uso finalizzata alla realizzazione di manifestazioni organizzate da enti pubblici o da associazioni senza scopo di lucro, per una durata massima di dieci giorni (comma 7).

8.1.– Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri,le deroghe all'onere di pubblicità previste dal comma 4 dell'impugnato art. 7 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017 non sarebbero in alcun modo giustificate. Si porrebbero, dunque, in contrasto con i principi di matrice europea ribaditi dalla normativa statale in tema di trasparenza nelle procedure di assegnazione, violando la competenza statale in materia di «tutela della concorrenza».

8.2.– Il ricorso, anche con riferimento a siffatta questione, è inammissibile.

8.3.– In linea preliminare va segnalato che la censura è esclusivamente riferita alle disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo in esame.

L'oggetto della questione va dunque limitato solo a tale comma.

8.4.– Ciò premesso, non è revocabile in dubbio che il tema della pubblicità delle istanze che portano all'affidamento in concessione è immediatamente connesso ai profili della competizione concorrenziale, garantita, quanto alla scelta dell'affidatario, da una selezione aperta, pubblica e trasparente così come delineata, in via di principio, prima dalla direttiva servizi e poi dalla normativa interna di attuazione della stessa, già richiamata.

Tuttavia, per evocare la tutela della concorrenza, è necessario che l'affidamento riguardi un utilizzo del bene demaniale strettamente correlato ad iniziative economiche suscettibili di attivare la dinamica concorrenziale. In mancanza, le relative disposizioni devono ritenersi estranee alla citata competenza statale, per rientrare nei campi regolatori coperti dalle competenze legislative ascritte alla Regione, più volte citate, prima tra tutte quella immediatamente inerente alla disciplina delle funzioni amministrative legate alla gestione dei beni del demanio marittimo (nel caso, quelli relativi alla laguna di Marano-Grado).

8.4.1.– Questa Corte ha più volte chiarito che «il ricorso in via principale [...] deve contenere una argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di

illegittimità costituzionale, giacché l'esigenza di un'adeguata motivazione a supporto della impugnativa si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti rispetto a quelli incidentali» (*ex plurimis*, sentenze n. 64 del 2016 e n. 82 del 2015).

8.4.2.– La censura in esame non si pone in linea con tali indicazioni.

Il ricorso, *in parte qua*, riposa esclusivamente sull'addotto legame che corre, in linea di principio, tra l'onere di pubblicità dell'istanza di concessione ed il profilo competitivo del libero accesso al mercato di riferimento, altrimenti pretermesso in mancanza della adeguata conoscibilità della prospettiva di affidamento in uso del bene demaniale.

Il ricorrente trascura, invece, integralmente di descrivere e precisare in che termini le deroghe previste dalla legge regionale impugnata inciderebbero sulla competitività imprenditoriale; e siffatta carenza di approfondimento assume ancor più rilievo ove si consideri, in linea con quanto prospettato dalla difesa della resistente, il portato letterale delle ipotesi prese in considerazione dalle disposizioni censurate, *prima facie* legate ad occupazioni del bene demaniale prive di rilievo economico o correlate ad attività di interesse pubblico, rispetto alle quali la selezione dell'affidatario è stata svolta in precedenza, nel rispetto delle regole di evidenza pubblica.

Di qui l'inammissibilità della questione riferita al comma 4 dell'art. 7 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017.

9.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha anche censurato l'intero disposto dell'art. 8 della legge regionale in esame.

9.1.– Il comma 1 di tale articolo prevede che « [i]n caso di pluralità di domande di concessione per l'utilizzo del bene demaniale la comparazione delle domande è fatta sulla base dei seguenti quattro principi: a) migliore utilizzo pubblico del bene demaniale; b) armonizzazione delle azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile; c) valutazione degli standard qualitativi dei servizi; d) misure migliorative della fruibilità e accessibilità per i soggetti diversamente abili».

Ai sensi del comma 2, in aggiunta ai predetti criteri, la Giunta regionale è chiamata ad individuare «[...] preventivamente almeno uno dei seguenti principi che sono comunicati contestualmente all'invito a presentare istanze concorrenti: a) qualità degli impianti e manufatti, da valutarsi anche con riferimento al pregio architettonico; b) valorizzazione paesaggistico-ambientale; c) ricadute a favore del territorio e sviluppo occupazionale dell'area interessata; d) piano di manutenzione, conservazione e

salvaguardia del bene demaniale; e) utilizzo di impianti e manufatti costruiti con pratiche eco-sostenibili; f) somministrazione di prodotti locali».

Il comma 3, infine, prevede che «[l]e procedure, i termini, i criteri attuativi dei principi di cui ai commi 1 e 2, con riferimento agli utilizzi previsti all'articolo 4, comma 2, e le disposizioni per l'aggiudicazione delle concessioni sono individuati, anche ai fini di una valorizzazione dell'esperienza e della professionalità del concessionario, con regolamento da adottarsi, previo parere della competente Commissione consiliare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

9.2.– Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la norma è in contrasto con le indicazioni di principio contenute nella direttiva servizi: la procedura comparativa introdotta riposerebbe su criteri eccessivamente generici senza delineare un quadro sufficientemente chiaro né pro-concorrenziale. Nel consentire, poi, che attraverso il regolamento attuativo, possano essere prese in considerazione e valorizzata l'esperienza e la professionalità del concessionario, la norma assegnerebbe alla fonte secondaria la possibilità di introdurre prescrizioni volte a favorire il concessionario uscente, creando discriminazioni tra i diversi operatori economici. Le tematiche oggetto del rinvio alla fonte secondaria sarebbero, inoltre, troppo ampie e involgerebbero, comunque, campi coperti da disposizioni di rango primario, quali quelle dettate dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 494.

9.3.– Le censure non sono fondate.

9.3.1.– Giova precisare che il dato normativo di riferimento, sia nazionale che di matrice europea, non contiene indicazioni di dettaglio sui criteri che devono guidare la pubblica amministrazione nel selezionare i soggetti che competono per l'affidamento in uso del bene facente parte del demanio marittimo.

La direttiva servizi, all'art 12, primo comma, si limita ad imporre procedure di selezione improntate ad «imparzialità e [...] trasparenza». Il d.lgs. n. 59 del 2010, che ne costituisce attuazione, all'art. 16, comma 1, impone la predeterminazione dei criteri e la propalazione degli stessi in epoca antecedente l'affidamento; al comma 2 dello stesso articolo, dispone altresì che nel «[...] fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed

autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario».

A sua volta, il codice della navigazione non contiene indicazioni precettive particolarmente dettagliate, imponendo la preferenza, tra più domande concorrenti, per quella che offre «[...] maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione» e che a giudizio dell'amministrazione «risponda ad un più rilevante interesse pubblico» (art. 37). Il d.l. n. 400 del 1993, genericamente evocato in ricorso, non contiene, infine, argomenti in proposito.

Ciò, del resto, risponde ad una logica coerenza di sistema, se si considera che la definizione dei criteri dettagliati chiamati a guidare la selezione dei concorrenti all'affidamento rientra tra le competenze legislative demandate alle Regioni in esito al trasferimento delle funzioni amministrative legate al demanio marittimo e idrico nel rispetto dei principi di concorrenza. E tanto legittima le conseguenti, diverse, discipline territoriali: l'interesse pubblico correlato all'utilizzo del bene demaniale ben può giustificare linee guida di selezione motivate dalle peculiarità di riferimento e dagli obiettivi di matrice collettiva che ciascuna realtà regionale, sulla base delle indicazioni di principio contenute nella legislazione statale di riferimento, può ritenere preminenti nel procedere alla scelta dei possibili utilizzatori.

9.3.2.– La relativa predisposizione normativa dei criteri, in sé, non invade, dunque, la competenza legata alla tutela della concorrenza. Semmai, è il contenuto dei criteri che, di caso in caso, può portare alla violazione addotta, ove siano fonte di discriminazioni e pongano in discussione la *par condicio* dei partecipanti.

Tuttavia, i criteri dettati dai primi due commi dell'articolo censurato non mettono in crisi il profilo della dinamica competitiva; né, del resto, la difesa erariale, segnala profili effettivi del *vulnus* prospettato.

9.3.3.– Anche il riferimento che il comma 3 dell'articolo in esame pone all'intervento integrativo demandato alla fonte regolamentare non merita di essere censurato, perché coerente con la tipica dinamica che intercorre tra fonte primaria e momenti regolatori di ulteriore dettaglio, rimessi alla normazione secondaria rispetto alle indicazioni offerte dalla prima.

E ciò vale anche con riferimento alla scelta, adottata dal legislatore regionale, di attribuire al regolamento il potere di introdurre, nell'attuare i principi di cui ai primi due

commi dell'articolo censurato, parametri di valutazione diretti a valorizzare l'esperienza e la professionalità del concessionario.

La disposizione censurata, nel suo portato letterale, non fa riferimento al concessionario uscente; più genericamente, si riferisce al concessionario, il che lascia coerentemente pensare al soggetto chiamato all'affidamento in esito alla selezione.

Un tale riferimento, alla luce delle indicazioni di principio provenienti dalla direttiva servizi (e oggi dalla relativa normativa interna di attuazione) – poste a fondamento della modifica del comma 1 dell'art. 37 cod. nav., apportata dall'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, nella parte in cui accordava al concessionario uscente una preferenza nella competizione con altri soggetti interessati all'affidamento in uso della relativa area demaniale – non può che essere letto in termini tali da dare rilievo all'esperienza genericamente maturata nel settore, prescindendo dalla specifica correlazione con il bene oggetto della concessione.

Una diversa interpretazione della norma primaria, erroneamente posta a fondamento dell'intervento regolamentare da adottare e che si risolva nell'introduzione di un ulteriore criterio valutativo diretto a favorire il concessionario uscente rispetto agli altri concorrenti dotati della medesima esperienza professionale, si porrebbe, infatti, in immediato conflitto con il disposto del comma 4 dell'art. 16 del d.lgs. n. 59 del 2010 nella parte in cui, in attuazione della direttiva servizi e proprio al fine di evitare discriminazioni nel libero accesso al mercato di riferimento, impone il divieto di accordare «vantaggi al prestatore uscente» al momento del conferimento del titolo.

Così interpretata la disposizione in oggetto, ne consegue la non fondatezza della censura riferita alla stessa.

10.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha censurato anche l'art. 9, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n 10 del 2017, il quale, per le concessioni aventi finalità turistico-ricreative relative a beni che insistono nella laguna di Marano-Grado, fissa in quaranta anni il termine di durata massima del titolo.

10.1.– La disposizione censurata, ad avviso del ricorrente, si pone in contrasto con la disciplina statale che, all'art. 03, comma 4-*bis*, del citato d.l. n. 400 del 1993, fissa in una forbice tra i sei e i venti anni la durata per le concessioni aventi la medesima finalità; sarebbe altresì in conflitto con le indicazioni di principio emergenti dalla

direttiva servizi e dal decreto legislativo che ha dato attuazione alla stessa. Autorizzando una utilizzazione prolungata di una risorsa scarsa, la norma limiterebbe la concorrenza rendendola recessiva rispetto alle esigenze di integrale ammortamento degli investimenti e alla piena remunerazione del capitale investito dal concessionario, sottese all'intervento normativo regionale impugnato.

10.2.– La questione è fondata.

Le indicazioni di disciplina derivanti dalla direttiva servizi (comma secondo dell'art. 12) e dalla norma di attuazione della stessa (ultimo comma dell'art. 16 del d.lgs. n. 59 del 2010) impongono una durata limitata del titolo concessorio, in ragione dell'incidenza che il prolungarsi dell'affidamento assume sulle prospettive legate alle potenzialità di ingresso nel mercato di riferimento di altri potenziali operatori economici.

Di qui l'affermazione di questa Corte in forza della quale la disciplina inerente alla durata delle concessioni demaniali marittime è di esclusiva competenza legislativa dello Stato, in quanto immediatamente attinente alla materia della «tutela della concorrenza» *ex* art. 117, secondo comma, lettera *e*) (da ultimo, sentenza n. 40 del 2017).

Tale competenza, del resto, è stata esercitata dallo Stato con la previsione, contenuta nel comma 4-*bis* dell'art. 03 del d.l. n. 400 del 1993, così come introdotto dall'art. 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)». Disposizione, questa, con la quale è stato fissato, in modo uniforme per l'intero territorio nazionale, un termine di durata delle concessioni aventi finalità turistico-ricreative, quali quelle considerate dalla norma impugnata, nel massimo pari ad anni venti, palesemente diverso da quello, sempre nel massimo, previsto dalla legge regionale in esame.

Ne consegue l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge regionale impugnata per la riscontrata violazione del limite della tutela della concorrenza.

11.– Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri ha anche impugnato l'art. 49 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017, esteso, in rubrica, in via generale, alle concessioni demaniali marittime e idriche di pertinenza della Regione resistente.

11.1.– Il comma 1, lettere *a*) e *b*), dell'articolo censurato prevede che il concessionario subentrante debba corrispondere all'uscente un indennizzo che tenga conto sia della quota parte degli investimenti non ammortizzati, sia del valore

commisurato all'avviamento maturato in forza dell'attività imprenditoriale svolta utilizzando il bene concesso in uso. Indennizzo, questo, che andrà «determinato dall'amministrazione concedente sulla base di una perizia asseverata, redatta da un professionista abilitato, nominato dal concessionario uscente a sue spese e sottoposta al parere di congruità del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 48» (comma 2); il cui valore, inoltre, dovrà essere «reso pubblico in occasione della indizione della procedura comparativa di selezione» (comma 3); e, infine, che costituirà l'oggetto di apposita fideiussione rilasciata da ogni partecipante alla procedura comparativa di selezione, a pena di esclusione dalla stessa (comma 4).

11.2.– Ad avviso del ricorrente, la disposizione avrebbe l'effetto di attribuire all'uscente un indebito vantaggio, così da determinare una restrizione della concorrenza, in aperto contrasto con le già richiamate indicazioni di principio derivanti dalla direttiva servizi e dalle norme di attuazione della stessa.

11.3.– La questione è fondata.

11.3.1.– La disposizione impugnata riproduce, nei suoi tratti essenziali, il contenuto di altra norma, approvata dalla Regione Toscana, recentemente scrutinata da questa Corte e ritenuta costituzionalmente illegittima (sentenza n. 157 del 2017), per la riscontrata violazione del parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., con valutazioni che possono essere certamente estese alla odierna verifica.

La difesa della Regione, nella consapevolezza dell'omologo contenuto delle due disposizioni, con la memoria depositata prima dell'udienza, ha eccepito l'inapplicabilità del citato parametro costituzionale in virtù di quanto previsto dall'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Eccezione, questa, come già anticipato, che deve ritenersi infondata in ragione del limite statutario alla competenza legislativa primaria puntualmente evocato nel ricorso del Governo insieme alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza».

11.3.2.– Piuttosto, va rimarcato che il pagamento dell'indennizzo previsto dalla norma censurata si lega sia alle aspettative patrimoniali del concessionario uscente all'esito della definizione del rapporto concessorio, sia agli obblighi che dovrà assumere il nuovo concessionario in conseguenza dell'avvenuto subentro. Temi, questi, che non trovano regolamentazione nella disciplina legislativa statale di riferimento, contenuta nel codice della navigazione, in caso di ordinaria definizione del rapporto.

In particolare, in ordine al mancato rinnovo della concessione in essere, il codice della navigazione non assegna alcun rilievo alle componenti economico-aziendali dell'impresa del concessionario uscente e, in ogni caso, non prevede oneri destinati a gravare sul nuovo concessionario.

11.3.3.– Non diversamente dalla citata disposizione della Regione Toscana già dichiarata illegittima, anche quella oggetto della odierna impugnazione introduce, pertanto, evidenti novità nella regolamentazione delle situazioni patrimoniali conseguenti alla cessazione, per scadenza del termine, delle relative concessioni demaniali, differenziando la disciplina della Regione resistente da quella prevista per il resto del territorio nazionale.

Ne viene che, quali che siano le «[...] giustificazioni addotte dalla Regione a sostegno della scelta normativa in esame, è di chiara evidenza che un siffatto obbligo [...] influisce sensibilmente sulle prospettive di acquisizione della concessione, rappresentando una delle componenti del costo dell'affidamento. La previsione dell'indennizzo [...] incide infatti sulle possibilità di accesso al mercato di riferimento e sulla uniforme regolamentazione dello stesso, potendo costituire, per le imprese diverse dal concessionario uscente, un disincentivo alla partecipazione al concorso che porta all'affidamento» (sentenza n. 157 del 2017)

Di qui la ritenuta violazione del parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 9, comma 3, e 49 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio marittimo stradale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006);

2) *dichiara* inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) *dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017, promossa dal Presidente del

Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

4) *dichiara* inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 2, e 41 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera *e*), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

5) *dichiara* inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera *e*), e terzo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

6) *dichiara* non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2018.

Presidente

Redattore

Cancelliere

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

18_26_3_GAR_FIN PATR_PROC ESPLOR IMMOBILI REGIONE FVG ESITO_1_TESTO

Direzione centrale finanze, patrimonio coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Area patrimoniale - Trieste

Avviso pubblico di procedura esplorativa di mercato per la vendita di immobili sdemanializzati della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi degli articoli 4 e 4bis della legge regionale 17/2009 e del relativo Regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012, n. 0108.

ESITO

A seguito dell'avviso pubblico di procedura esplorativa di mercato per la vendita dei sotto descritti immobili sdemanializzati della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, pubblicato sul BUR n. 17 di data 26/04/2018 e sui siti web della Regione e del relativo Comune,

	N. SCHEDA INV.	PROV.	COMUNE	FG.	MAPPALE (*)	MQ.		STATO: LIBERO/ OCCUPATO	VALORE A BASE D'ASTA (esclusi oneri fiscali)	ONERI per operazioni di censimento del bene (importo presunto)
¤	621	UD	PALAZZOLO DELLO STELLA	17	814	465	=1.190	occupato	€ 4.956,00	€ 2.600,00
				20	639	725				
¤	694	PN	PORDENONE	28	1996	72,61		occupato	€ 1.728,20	€ 1.023,75
¤	716	UD	GEMONA DEL FRIULI	27	952	115		libero	€ 690,00	€ 1.503,35
¤	/	PN	BUDOIA	20	408	5.432		occupato	€ 15.136,80	€ 2.034,55

si informa che non ci sono state manifestazioni di interesse da parte di terzi. Si darà pertanto corso alla vendita diretta, secondo quanto disposto dall'art. 17 del summenzionato Regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012, n. 0108.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE:
arch. Lara Carlot

18_26_3_AVV_COM CODROIPO 75 PRGC_003

Comune di Codroipo (UD)
Avviso di adozione della variante n. 75 al Piano regolatore generale comunale.

IL TITOLARE DI P.O.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, lettera a) e art. 8 della L.R. n. 21/2015 e s.m.i.

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 16.05.2018, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante di livello comunale n. 75 al Piano Regolatore Generale Comunale di Codroipo (modifica di porzione di lotto da zona omogenea E5 di preminente interesse agricolo a zona B2 di completamento).

Che la predetta deliberazione con i relativi elaborati progettuali è depositata presso l'Ufficio Urbanistica in P.tta Marconi n. 3 e sul sito web del Comune di Codroipo per la durata di trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Codroipo, 31 maggio 2018

IL TITOLARE DI P.O. DELL'AREA URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE:
arch. Tiziana Braidotti

18_26_3_AVV_COM GEMONA DEL FRIULI PAC VIA CAMPO_001

Comune di Gemona del Friuli (UD)
Avviso di adozione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata PAC denominato "Piano di lottizzazione laterale di Via Campo".

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Richiamato il comma 2 dell'art. 25-L.R. n. 05/2007 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 93 del 11.06.2018 è stato adottato il Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata P.A.C. denominato "Piano di lottizzazione laterale di Via Campo".

La Deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, è depositata presso la segreteria comunale, in libera visione, per trenta giorni effettivi a far tempo dalla data di pubblicazione sul presente B.U.R.

Gemona del Friuli, 12 giugno 2018

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICA:
geom. Adriano Seculin

18_26_3_AVV_COM ROVEREDO IN PIANO 34 PRGC_002

Comune di Roveredo in Piano (PN)
Avviso di approvazione della variante n. 34 al PRGC ai sensi dell'art. 24, comma 1, LR 5/2007 ed art. 2, comma 1, LR 21/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.24 comma 1, L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 28/05/2018, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la Variante n. 34 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.).
Dell'approvazione viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione all'Albo Comunale ed affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza.
Roveredo in Piano, 13 giugno 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Stefano Pivetta

18_26_3_AVV_COM SAN GIORGIO DI NOGARO 47 POC_005

Comune di San Giorgio di Nogaro (UD)

Avviso di approvazione della variante di livello comunale n. 47 al POC del Comune di San Giorgio di Nogaro (UD) ai sensi della LR n. 21/2015 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

del Comune di San Giorgio di Nogaro (UD) ai sensi e per gli effetti della L.R. 25 settembre 2015 n. 21 e ss.mm.ii.,

RENDE NOTO

che con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 06/06/2018, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante di livello comunale n. 47 al POC del Comune di San Giorgio di Nogaro (UD).
San Giorgio di Nogaro, 13 giugno 2018

IL RESPONSABILE AREA TECNICA:
arch. Paolo Sartori

18_26_3_CNC_AAS2 BANDO 1 DIRIGENTE CARDIOLOGIA_006_0_INTESTAZIONE

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" - Gorizia

Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, con contratto a tempo indeterminato e rapporto esclusivo a n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di cardiologia.

In attuazione del decreto del Direttore Generale n. 436 del 13.06.2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.1 posto di dirigente medico della disciplina di cardiologia, con contratto a tempo indeterminato e rapporto esclusivo.
Alle assunzioni nei posti si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni vigenti in materia.
Il concorso è disciplinato dal D.Lgs. 30.12.1992, n.502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 9.5.1994, n.487, dal D.Lgs. 30.3.2001, n.165, nonché dalla Legge 10.4.1991, n.125.
Le disposizioni per l'ammissione alla procedura e le modalità di espletamento della stessa sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n.483; per le discipline si fa riferimento ai DM 30.01.1998 e DM 31.01.1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Si applicano le disposizioni in materia di cui alla legge 15.5.1997, n.127, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.
Si applicano, inoltre, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28.12.2000, n.445;
In materia di trattamento dei dati personali si applica il Regolamento 27 aprile 2016, n.2016/679/UE.
L'Amministrazione garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (art.7, 1° comma, D.Lgs. n.165/2001 e D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198).
Ai sensi dell'art.2, comma 3, del DPR n.483/1997 una percentuale dei posti, non eccedente il 30% di quelli a concorso, è riservata a categorie di cittadini che trovano tutela in particolari norme.
Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a selezione;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO
Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI

1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dall'art.38 del D.Lgs. n.165/2001, così come modificato dalla Legge n. 97 del 06.08.2013.
2. godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo;
3. idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo e disciplina a selezione; l'accertamento verrà effettuato, a cura dell'AAS n.2, prima dell'immissione in servizio;

Per i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea, per gli italiani non appartenenti alla Repubblica:
- il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;

Per i familiari di un cittadino di stato membro dell'Unione Europea non avente la cittadinanza di uno stato membro:
- di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

Per i cittadini di paesi terzi
- di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

ovvero
- di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

Per i cittadini di uno dei stato membro dell'Unione Europea e per i cittadini di paesi terzi la conoscenza della lingua italiana verrà accertata dalla Commissione esaminatrice in sede di colloquio.
Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI

a) laurea in medicina e chirurgia;
b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;
c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in disciplina equipollente o affine;
   Per le discipline equipollenti si fa riferimento al D.M. 30.01.1998, per le specializzazioni affini al D.M. 31.01.1998 e successive modificazioni e integrazioni.
   Ai sensi dell'art. 56 comma 2 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per

la partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza

d) iscrizione all'Albo dei Medici. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea o dei Paesi terzi consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

I titoli di studio conseguiti all'estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia ai titoli di studio italiani. A tal fine nella domanda di ammissione dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano, in base alla normativa vigente.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

PROVE D'ESAME

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa.

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari delle disciplina messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire; verrà inoltre effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Approvazione e utilizzazione graduatoria, conferimento dei posti.

La graduatoria di merito è formulata dalla Commissione esaminatrice al termine delle prove di esame.

E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna prova la prevista valutazione di sufficienza.

Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti li approva e procede, con proprio provvedimento, all'approvazione della graduatoria.

La graduatoria di merito è formulata secondo l'ordine dei punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti delle preferenze previste dall'art.5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto da disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti si applicano le disposizioni previste dall'art.5, comma 3, del DPR n.487/1994. Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dal beneficio.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.16 del D.P.R. 9.5.1994, n.487, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia; la stessa rimarrà efficace per la durata prevista dalla normativa vigente per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Domanda di ammissione.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore Generale dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 "Bassa Friulana-Isontina" di Gorizia e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi del DPR n.445/2000:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dall'art.38 del D.lgs.n.165/2001 così come modificato dalla Legge 6.08.2013, n.97;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) per i soli maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
i) il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento 2016/679/UE) per le finalità relative all'espletamento del concorso ed il consenso all'eventuale comunicazione degli stessi in caso di richiesta di utilizzo della graduatoria che esiterà da parte di altre Amministrazioni Pubbliche;
l) il recapito presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a); Nel caso in cui il candidato si sia avvalso della PEC per l'invio della domanda, ciò equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per tutte le eventuali future comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi Terzi dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politiche anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi dei mancato godimento; dovranno altresì dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (DPCM 7.02.1994, n.174). Sarà onere dell'interessato, su richiesta, comprovare tale godimento mediante opportuna certificazione rilasciata dalle autorità competenti del paese di appartenenza o provenienza.
Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso, ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
I candidati portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:
- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.

Chi ha titolo a riserva di posti o a preferenze deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso.
Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.
3 - Documenti da allegare alla domanda.
I concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione
- fotocopia integrale di un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità;
- quietanza o ricevuta comprovante l'avvenuto versamento di € 10,33 (dieci/33), non rimborsabili, da effettuarsi tramite bonifico bancario, a titolo di contributo di ammissione;
- curriculum formativo e professionale;
- copia integrale di eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- un elenco, in carta semplice, datato e firmato, degli ulteriori titoli allegati.

I candidati di cui al 2° comma dell'art.56 del D.P.R. 10.12.1997, n.483, dovranno inoltre allegare alla domanda formale dichiarazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso, ovvero dichiarare un tanto contestualmente all'istanza di ammissione.
Ai sensi dell'art.40 del DPR n.445/2000 le certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e i privati gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni e i privati gestori di pubblici servizi non possono più accettare o richiedere tali certificazioni. Le stesse sono, pertanto, obbligatoriamente sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000.
Alla domanda dovranno conseguentemente essere allegate dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e/o 47 del DPR n.445/2000, relativi al curriculum formativo e professionale datato e firmato nel quale dovranno essere dichiarati i titoli di studio e di carriera indicando dettagliatamente gli enti e i settori di attività in cui sono state acquisite specifiche esperienze professionali, i periodi e la tipologia di attività svolte. Il curriculum formativo e professionale, qualora non redatto ai sensi del DPR indicato, ha unicamente uno scopo informativo.
Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000 devono contenere il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
La firma in calce all'istanza di partecipazione e alle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda, o richiamate dalla stessa, non necessita di autenticazione. Qualora la firma non venga apposta in presenza del funzionario addetto all'Area reclutamento risorsa umana deve essere allegata – pena la nullità della dichiarazione – la fotocopia di un documento di identità

personale in corso di validità.

Qualora il candidato debba autocertificare:

1. attività lavorative, lo stesso è tenuto a specificare:
   - se trattasi di servizio reso presso Aziende del SSN, Amministrazioni Pubbliche, Case di Cura private (specificare se convenzionate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale), Fondazioni, Associazioni, Misericordie, ecc… Cooperative, Privati;
   - il profilo professionale e la disciplina di inquadramento;
   - la natura del rapporto di lavoro (dipendenza, libero professionale, socio lavoratore,..);
   - impegno orario settimanale (tempo pieno o parziale con indicazione delle ore lavorative);
   - il periodo di servizio – con la specificazione della data di inizio e di cessazione – con precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego comportanti sospensioni della retribuzione. Qualora si tratti di rapporto libero professionale il candidato indicherà pure l'impegno orario settimanale;
   - nelle dichiarazioni relative ad attività ambulatoriale prestata a rapporto orario presso strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della salute in base ad accordi nazionali (ACN), devono essere indicati oltre al periodo di attività, la disciplina e l'orario di attività settimanale;
2. incarichi conferiti – dovranno essere indicati: l'esatta tipologia, denominazione, durata, e ambito di attività dell'incarico attribuito, la data di decorrenza, l'esito delle valutazioni.
3. espletamento degli obblighi militari di leva: ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'art.22 della Legge n.958/1986 il candidato dovrà indicare tutte le situazioni attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio.
4. titoli di studio – dovranno essere indicati:
   - la denominazione dell'istituto/ateneo presso il quale il titolo è stato conseguito;
   - la data di conseguimento del titolo;
   - la denominazione del titolo conseguito (se trattasi di laurea indicare la specifica classe di appartenenza);
   - relativamente ai diplomi di specialità indicare se conseguiti ai sensi dei D.Lgs. n.257/1991 e/o n.368/1999.
5. attività di frequenza volontaria/tirocinio – ai fini della valutazione dovranno essere indicati la struttura presso la quale l'attività è stata svolta, il periodo, le ore settimanali o mensili o complessive di frequenza.
6. borse di studio/assegni di ricerca – dovranno essere indicati l'ente erogatore, la denominazione del progetto di ricerca, la tipologia di attività, il periodo.
7. attività didattica/tutor – dovranno essere indicati:
   - la denominazione dell'istituto presso il quale l'attività è stata svolta
   - la denominazione dell'insegnamento
   - l'anno scolastico/anno accademico, il periodo, l'impegno orario settimanale o complessivo
8. partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, iniziative formative – ai fini della valutazione le dichiarazioni dovranno contenere:
   - l'indicazione del titolo del corso/convegno;
   - il nominativo dell'ente organizzatore;
   - il luogo e la data /periodo di svolgimento;
   - l'indicazione se trattasi di partecipazione quale uditore o relatore;
   - eventuali crediti acquisiti (ECM).

Le dichiarazioni sostitutive relative a fatti, stati, qualità, non previsti dai precedenti punti dovranno, comunque, contenere tutti gli elementi e le informazioni indispensabili a definire il titolo/l'attività cui si riferiscono. La mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

Ai sensi dell'art.71 del DPR n.445/2000, l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Fermo restando quanto previsto dall'art.76 del DPR n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Nel caso in cui le dichiarazioni presentino irregolarità o omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, l'Amministrazione dà notizia di tale anomalia all'interessato che è tenuto alla regolarizzazione nel termine perentorio indicato dall'Amministrazione.

Il candidato verrà escluso dalla procedura selettiva qualora la regolarizzazione o il completamento della dichiarazione riguardi il possesso di requisiti specifici e/o generali di accesso alla selezione.

Per quanto attiene le pubblicazioni le stesse devono essere edite a stampa e i relativi testi devono, comunque, essere allegati integralmente, avendo cura di evidenziare il proprio nome. E' ammessa la presentazione di copie, purché mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt.19 o 47 del DPR n.445/2000, il candidato dichiari che le stesse sono conformi agli originali.
Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, allegati alla domanda devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tenerne conto.
Possono essere allegate alla domanda attestazioni non rilasciate da pubbliche amministrazione e da gestori di pubblici servizi, relative ad attività/titoli non già dichiarati nelle modalità suindicate. In tal caso gli stessi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero mediante attestazione da parte del candidato della conformità all'originale.
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 10.112.1997, n.483, agli artt.11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'art.27.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10
b) titoli accademici e di studio: 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3
d) curriculum formativo e professionale: 4.

Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt.22 e 23:
   1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno
   2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
   3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti complessivamente del 25 e del 50 per cento;
   4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno;

Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n.257, anche se fatta valere come requisito di ammissione: punti 0,500 per anno di corso
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
c) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
d) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
e) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
f) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione non conseguita in base all'ordinamento precedente il D.Lgs. 8 agosto 1991, n.257.
Per la valutazione delle specializzazioni conseguite ai sensi del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e del D. Lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, si applica il disposto di cui all'art. 45 del citato D.Lgs. n.368/1999, in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali prot. n. 0017806 DGRUPS/I.8.d.n.1.1/1 dell'11/03/2009;
Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art.45 del D.Lgs.n.368/1999 il candidato dovrà dichiarare l'Ateneo di conseguimento del diploma, la durata di conseguimento del diploma di specializzazione, la durata legale del corso e la normativa di riferimento relativa alla specializzazione conseguita.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
Ai sensi dell'art.1 della Legge 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.
4 – Contributo di ammissione.
Il contributo per la partecipazione al concorso è pari a € 10,33. Il versamento va effettuato mediante bonifico bancario intestato all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 Bassa Friulana-Isontina, presso Unicredit SpA – filiale Gorizia (IBAN IT 64 P 02008 12400 000103536371).
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione redatta su carta libera secondo lo schema allegato in calce al presente bando, debitamente sottoscritta, dovrà essere indirizzata al Direttore Generale dell'AAS n.2 "Bassa Friulana-Isontina", via Vittorio Veneto n.174, 34170 Gorizia, ed essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale con plico A.R.

ovvero

essere consegnata (sempre intestate al Direttore Generale dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 "Bassa Friulana-Isontina") direttamente all'Ufficio Protocollo Generale - via Vittorio Veneto n.174 - Gorizia, dal lunedì al venerdì (e giorni prefestivi) dalle 9.00 alle 13.00, il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 13.45 alle ore 15.45.

ovvero

essere inviate unicamente da PEC personale, in unico file formato pdf, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) aas2.protgen@certsanita.fvg.it con oggetto: CO_DM_cardiologia.
Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale.
All'atto della presentazione diretta della domanda, verrà rilasciata, su richiesta, apposita ricevuta.
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando; le domande devono pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro tale data.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite P.E.C. entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante, ovvero il messaggio di invio della P.E.C..
L'Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione o ritardo di comunicazioni dipendenti da:
- inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva indicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda;
- eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione;
- eventuali disguidi tecnici-informatici (invio tramite P.E.C.) non imputabili a colpa dell'amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server, quali ad esempio le eccessive dimensioni del file.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
6 – Ammissione al concorso
L'ammissione al concorso è deliberata dal Direttore della SC Risorse Umane previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al profilo e disciplina a selezione e della regolarità formale dell'istanza di partecipazione.
7 - Esclusione dal concorso
L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore della SC Risorse Umane, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa determinazione.
8 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale con proprio provvedimento, nei modi e nei termini stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 10.12.1997, n.483.
9 - Convocazione candidati
Il diario delle prove verrà comunicato a ciascun concorrente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima dell'inizio della prova scritta e almeno 20 giorni prima della prova pratica ed orale.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle precedenti prove. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico.
Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, in corso di validità.
10 - Formazione e approvazione della graduatoria.
La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.
La graduatoria è approvata dal Direttore Generale e successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
11 - Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.
Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
L'Azienda, prima di procedere all'assunzione invita l'interessato a presentare la documentazione non acquisibile direttamente dall’Amministrazione, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.
Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Ai fini della sottoscrizione del contratto il candidato deve dichiarare, salvo quanto previsto dal CCNL, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del D.Lgs. n.165/2001.
12 - Decadenza dall’impiego
Decade dall'impiego colui che abbia conseguito la costituzione del contratto mediante presentazione di dichiarazioni e/o documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.
13 - Periodo di prova
Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al dell’Area della Dirigenza medica e veterinaria.
14 - Trattamento dei dati personali.
Ai sensi Regolamento 27 aprile 2016, n.2016/679/UE, i dati personali forniti saranno raccolti presso la SC Risorse Umane, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione dell’eventuale rapporto di lavoro; gli stessi verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
15 – NORME FINALI
La partecipazione al presente concorso presuppone l’integrale conoscenza e accettazione, da parte dei candidati, delle norme di legge e delle disposizioni inerenti le selezioni per l’assunzione di personale presso le Aziende del SSN, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti e agli atti da presentare contenute nel presente bando.
L’Azienda si riserva in ogni caso la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare la presente procedura in qualunque momento qualora ricorressero motivi legittimi e/o particolari ragioni di pubblico interesse senza che per gli interessati insorga alcuna pretesa o diritto e possano elevare obiezioni di sorta.
La documentazione allegata alla domanda di partecipazione alla procedura potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento valido di identità personale, solo dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. In caso di

eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui sopra potrà avvenire solo dopo l'esito di tali ricorsi.
La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso ovvero non presentatosi alle prove.
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le leggi e le disposizioni vigenti in materia.
INFORMAZIONI
Per eventuali ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla SC Risorse Umane dell'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina – tel. 0432 921453 - tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Antonio POGGIANA

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore Generale
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2
"Bassa Friulana - Isontina"
Via Vittorio Veneto n.174
34170 GORIZIA

..l.. sottoscritt.. ....

c h i e d e

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. .... post… di .... - indetto con decreto n. ____ del ....
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara:
- di essere nat........ a .... il ....;
- codice fiscale: …………………………………..;
- di risiedere a ...., via ...., n. ......;
- di essere in possesso della cittadinanza …………………….. (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito …………………………..);
- per i cittadini italiani - di esse iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………………………………… (*ovvero* di non essere iscritto/di essere stato cancellato (1) dalle liste elettorali per i seguenti motivi:………………………………………………………………………………………):
(- per i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea:
di godere dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- per i familiari di un cittadino membro dell'Unione Europea, privo della cittadinanza di uno stato membro:
di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- per i cittadini di paesi terzi:
di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero
di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.)
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale - ……………………………………………..);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti di ammissione all'avviso:

- laurea in Medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università degli Studi di ...., in data .... *(se conseguita all'estero citare estremi decreto ministeriale di equiparazione ………………..);*
- certificato di abilitazione all'esercizio della professione medico-chirurgica conseguito in data (o sessione) .... presso l'Università degli Studi ....;
- diploma di specializzazione in ……………………………., conseguito ai sensi del D. Lgs. n. …………… presso l'Università degli Studi di ………………………………, in data …………………; durata legale: anni ……. *(se conseguita all'estero citare estremi decreto ministeriale di equiparazione ……………..)*;
- iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici della Provincia/Paese ……………………..… dal ………;

  - di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i soli candidati maschi): ....;

- **di prestare servizio** con rapporto di lavoro subordinato presso la seguente Pubblica Amministrazione:
Azienda/Ente ……………………………………………………………………………
nel profilo di ……………………………… disciplina di …………………………..
a tempo *(indeterminato / determinato)* ………………………………………………
con rapporto di lavoro a tempo *(unico /impegno ridotto)* …………………………..
ore settimanali ……. dal *(giorno-mese-anno)*………………………………………
- di **aver prestato servizio** con rapporto di lavoro subordinato presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni:

Azienda/Ente …………………………………………………………………………….
nel profilo di ……………………………… disciplina di …………………………..
a tempo *(indeterminato / determinato)* ………………………………………………
con rapporto di lavoro a tempo *(unico /impegno ridotto)* …………………………..
ore settimanali …….. dal *(giorno-mese-anno)*…………………. al ………………….
causa di risoluzione del rapporto di lavoro ……………………………………….;
- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'AAS n.2 "Bassa Friulana - Isontina";
- di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: ………..;
- di avere diritto alla riserva di posti per il seguente motivo: ………..;
- di esprimere il proprio consenso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando di selezione e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa;
- di manifestare/non manifestare il proprio consenso alla eventuale comunicazione dei propri dati personali in caso di richiesta di utilizzo della graduatoria da parte di altre Amministrazioni Pubbliche;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:
- dr. ....Via / Piazza .... n. ....
telefono n. ............................C.A.P. .... città ....
pec …………………………………….. – e-mail ……………………………………..

DICHIARA ALTRESI'

- che tutte le fotocopie dei titoli allegati sono conformi all'originale;
- che quanto dichiarato nell'allegato curriculum formativo e professionale corrisponde al vero.

Data…………………………

firma ………………………………..

Fac-simile curriculum

CURRICULUM

Il/La sottoscritto/a	cognome e nome …………………………………………………………………..
nato/a	luogo ……………………………………………. (……) data……………………

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi degli artt.46 e 47 del medesimo decreto l'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina può acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la propria responsabilità quanto segue:

di essere in possesso della laurea in ………………………………………………………. ……………
conseguito presso l'Università degli Studi di ….……………………………………………………………
in data …………………………..

Solo se titolo conseguito in stato diverso dall'Italia

Riconoscimento equipollenza a cura del ………………………………………………………..in data …………………

(duplicare il riquadro in caso di necessità)

---

di aver conseguito l'abilitazione alla professione medico-chirurgica
presso l'Università degli Studi di …………………………………………………………………………..
in data/sessione ………………………………………………………………………………………………

di essere iscritto all'albo dell'Ordine dei Medici della Provincia di……………………… …………….
n° di iscrizione…………………………....

---

di essere i possesso dei seguenti diplomi di specializzazione, master, dottorati:

1) diploma di specializzazione in …………………………..…………………………………………..
conseguito in data……………………….presso l'Università degli Studi di ………………...
ai sensi del (D.Lgs 257/1991 o DLgs 368/1999) durata anni …………

2) ………………………… …………….……………………………………………………………….
conseguito in data……………………….presso l'Università degli Studi di……………….……...

Solo se titolo conseguito in stato diverso dall'Italia

Riconoscimento equipollenza a cura del …………………, in data …………………………………………………………………

---

di prestare/aver prestato servizio con rapporto di dipendenza:

presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.) ………………………………………………………………
sede legale ………………………………………………………..
profilo professionale …………………………………………… disciplina ……………………………………..
dal …………………… al …………………….
dal …………………… al …………………….
dal …………………… al …………………….

con rapporto ☐determinato ☐ indeterminato
☐ a tempo unico ☐ con impegno ridotto, ore ………. settimanali
con interruzione dal servizio *(ad es. per aspettative, congedi, senza assegni):*
dal ……………………..al …………………………….(indicare giorno/mese/anno)

motivo interruzione o causa risoluzione rapporto
…………………………………………………………………

(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

---

ambiti di autonomia professionale (indicare gli incarichi dirigenziali assegnati)

tipologia di incarico……………..…………………………………………………………………….………….
dal ……………...al ……………
presso……………………………………………………………………………………………………….……
…..

(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

---

di avere prestato attività di specialista ambulatoriale ex ACN

presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)
………………………………………………………………….
Sede legale ………………………………………………………………………………………………………
nella branca di …………………………………………………….......................................
dal …………………………………. al ………………………………(indicare giorno/mese/anno)
con impegno settimanale pari a ore …………………………………...

(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

---

di avere prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (es. co.co.co, collaborazione libero professionista, prestazione occasionale)

presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.) ………………………………………………………………
sede legale ……………………………………………………………………………………………………..
profilo/mansione/progetto
……………………………………………………………………………………….
dal ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno)
con impegno orario settimanale di ore …………………….

(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

---

di aver effettuato attività di frequenza volontaria/medico ospite/soggiorni di addestramento

presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)
……………………………….…………………………………
sede legale
……………………………………………………………………………………………………..
dal ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno)
con impegno settimanale pari a ore …………………
(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

---

di aver svolto attività didattica – esclusa l'attività di relatore/docente in corsi di aggiornamento professionale, convegni, congressi)

presso……………………………………………………………………………………………………
nell'ambito del Corso di ……………………………………………………………………………….
insegnamento ……………………………………………………a.a. ………………………….
ore docenza …………………………………………………(specificare se complessive o settimanali)

(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

di essere autore dei seguenti lavori scientifici – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione, anno pubblicazione):

1 - ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

2 - ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

(duplicare le righe se insufficienti)

di aver collaborato alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione, anno pubblicazione, se 1° autore o coautore):

1 - ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

2 - ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

(duplicare le righe se insufficienti)

di aver partecipato quale uditore ai seguenti corsi, convegni, congressi, seminari:

ENTE ORGANIZZATORE	TITOLO DEL CORSO	PERIODO giorno/mese/anno dal/al	ore	LUOGO DI SVOLGIMENTO	ECM

(duplicare le righe se insufficienti)

di aver partecipato quale relatore ai seguenti corsi, convegni, congressi:

ENTE ORGANIZZATORE	TITOLO DEL CORSO	PERIODO giorno/mese/anno dal/al	ore	LUOGO DI SVOLGIMENTO	ECM

(duplicare le righe se insufficienti)

Ulteriori informazioni *(inserire ogni altra informazione pertinente)*
……………………………………………………………………………………………………….

_____________________, li ___________

Il/La dichiarante

____

18_26_3_CNC_AAS3 GRADUATORIA 1 DIRIGENTE EPIDEMIOLOGIA_004

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli" - Gemona del Friuli (UD)

Graduatoria concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico di Igiene epidemiologia e sanità pubblica, afferente all'area di sanità pubblica pubblicata ai sensi dell'art. 18, comma 6, del DPR 10.12.1997 n.483. - Graduatoria approvata con decreto del Direttore generale 11 giugno 2018, n. 136.

CANDIDATI	GRADUATORIA	PUNTI/100
CATTANI GIOVANNI	1	79,760
COLLARILE PAOLO	2	79,075
CONTE ALESSANDRO	3	77,280
ZIGOTTI FUSO MARIA	4	77,085
DEL GIUDICE PIETRO	5	74,970
PANARITI MATEO	6	67,670
MENEGAZZI GIULIO	7	66,135

E' risultato vincitore il candidato CATTANI GIOVANNI

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Pier Paolo Benetollo

18_26_3_CNC_ASUIUD BANDO 1 DIRIGENTE SERV DEL DISAB_008_0_INTESTAZIONE

Azienda sanitaria universitaria integrata - Udine

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente a tempo indeterminato e pieno, da assegnare ai Servizi delegati per la disabilità, di cui al decreto del Direttore generale 13 giugno 2018, n. 565.

In attuazione al decreto n.565 del 13 giugno 2018, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto di Dirigente, da assegnare ai Servizi delegati per la disabilità

Le funzioni richieste al dirigente sono :

- Formulazione di proposte e pareri alla Direzione dei Servizi Sociosanitari dell'Azienda in merito ai piani e programmi relativi ai Servizi delegati per la disabilità tenendo conto del mutare delle esigenze e dell'affacciarsi di nuovi bisogni adeguando, nel limite delle risorse disponibili, le condizioni di fruizione dei servizi alle esigenze che si manifestano;
- Programmazione e progettazione organizzativa dei servizi, gestione del personale ed organizzazione del lavoro, gestione dei tempi e carichi di lavoro, gestione dei conflitti, alla gestione finanziaria e dei budget di spesa, gestione progettuale e soluzione dei problemi, con elaborazione di proposte, relazioni, pareri, documenti, schemi di provvedimenti amministrativi e regolamentari;
- Cura dei rapporti con gli Enti locali, le Istituzioni, le Associazioni pubbliche e private che operano sul territorio nel settore della disabilità, per garantire prestazioni coerenti con la specificità dei servizi delegati.

1. Requisiti di ammissione al concorso

Al concorso possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti **requisiti generali**:

a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (italiani non appartenenti alla Repubblica), o cittadinanza di uno dei paesi membri dell'Unione Europea, o cittadinanza di paesi terzi ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3 bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
b) età non inferiore agli anni diciotto;
c) idoneità fisica all'impiego: l'idoneità viene accertata dall'Azienda in fase preassuntiva;
d) godimento dei diritti civili e politici. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo.
e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da pubblica Amministrazione, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
f) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
g) assenza di condanne penali per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una pubblica Amministrazione.

Oltre ai requisiti generali, i candidati devono possedere i seguenti requisiti specifici:

a) una delle seguenti lauree:

Laurea in Scienze Politiche, Laurea in Servizio Sociale, Laurea in Sociologia, Laurea in Psicologia o laurea equipollente secondo la vigente normativa, conseguite secondo l'ordinamento universitario ante riforma di cui al DM 509/1999, oppure una delle lauree specialistiche o magistrali equiparate, secondo la tabella allegata al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009.

I titoli di studio conseguiti all'estero devono aver ottenuto l'equiparazione / equivalenza a quelli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo n.165/2001.

Il candidato che non sia in possesso della prescritta equiparazione /equivalenza del titolo di studio è ammesso con riserva alla selezione, purché produca in sede di domanda gli estremi della richiesta di equiparazione /equivalenza del titolo di studio al Dipartimento Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il medesimo candidato dovrà produrre la certificazione di equiparazione /equivalenza, pena l'esclusione, entro il termine che sarà comunicato dall'Amministrazione e comunque non oltre la conclusione della presente procedura concorsuale .

b) essere dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni e aver svolto almeno cinque anni di servizio in categoria D o equiparate;

L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, nonché al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

2. - Presentazione della domanda – termini e modalità.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando.
Le domande, devono essere redatte sullo schema allegato al presente bando, e possono essere presentate:

- a mano, direttamente all'Ufficio Protocollo, sito in Udine, via Pozzuolo n. 330 – Palazzina A (orari di apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.15 alle 16.00; venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.45)

ovvero

- a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, "*Servizi delegati per la disabilità*" via Pozzuolo n. 330 – 33100 - Udine, purché spedite entro il temine indicato; a tal fine fa fede la data del timbro postale; saranno comunque ammesse solo quelle pervenute entro 10 (dieci) giorni successivi la data di scadenza dell'avviso;

ovvero

- tramite invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) asuiud@certsanita.fvg.it secondo quanto previsto dall'art. 65 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica. Si precisa che la validità di tale invio, così come previsto dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di **posta elettronica certificata personale**. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale ovvero da PEC non personale. Si precisa inoltre che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 24:00 del giorno di scadenza dell'avviso.

La presentazione della domanda di partecipazione con qualsiasi modalità diverse da quelle previste comporterà l'esclusione dal concorso.

Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve dichiarare:

- cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
- il possesso della cittadinanza italiana o equiparata;
- di godere dei diritti civili e politici. In caso di mancato godimento indicarne i motivi;
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;
- di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- di essere in possesso di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso, con l'indicazione dell'anno e dell'Università presso la quale è stato conseguito. Nel caso di laurea conseguita all'estero, devono essere indicati gli estremi del provvedimento di equiparazione/equivalenza al corrispondente titolo italiano, in assenza del provvedimento di equiparazione/equivalenza devono essere indicati gli estremi della richiesta di equiparazione/equivalenza di cui all'art. 38, del D .Lgs. 165/2001;
- di essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 comma 2 del D.Lgs.165/2001 con l'indicazione dell'Ente di appartenenza e della posizione funzionale occupata e di aver compiuto almeno cinque anni di servizio nella pubblica amministrazione in categoria D o equiparata con l'indicazione degli enti e della data di inizio e fine dei periodi utili alla maturazione del requisito.
- di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo. In caso contrario indicarne i motivi;
- di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica Amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico per avere conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

- di non avere riportato condanne penali. In caso contrario vanno indicate le condanne penali riportate;
- di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; qualora essi sussistano, dovranno essere specificamente dichiarati;
- l'eventuale possesso di titoli di precedenza ai sensi delle normative vigenti; coloro che intendano avvalersi di eventuali titoli di precedenza, devono farne espressa menzione nella domanda di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dal relativo beneficio;
- l'eventuale possesso di titoli di preferenza a parità di merito di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, e all'articolo 3, comma 7, della legge 127/1997;
- l'eventuale ausilio necessario in sede di prove, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle stesse ai sensi della legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge 68/1999. In questa ipotesi, i candidati devono allegare alla domanda di ammissione al concorso una certificazione medica rilasciata dalla competente Azienda sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria condizione, ai fini di consentire all'Azienda di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire i benefici richiesti;
- l'indirizzo completo presso cui ricevere le eventuali comunicazioni inerenti al concorso;
- il consenso al trattamento dei dati personali.

L'omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dalla selezione, a meno che lo stesso non risulti esplicitamente da altro documento probatorio allegato.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione determina l'esclusione dalla procedura concorsuale.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

La **tassa di concorso quale contributo di segreteria è di € 10,00 , in nessun caso rimborsabile**, deve essere versata dai candidati entro il termine di scadenza fissato per la presentazione della domanda ed il versamento della stessa dev'essere comprovato dalla relativa ricevuta inviata in originale o come scansione dell'originale, in allegato alla domanda di partecipazione .
Il versamento va effettuato sul conto corrente postale n. 10003333 – intestato all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine – Servizio Tesoreria - Via Pozzuolo n. 330 – Udine - nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).
Alla domanda dovranno essere allegati:

a) ricevuta in originale o scansione dell'originale della tassa di concorso ;
b) copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore (l'allegazione non è necessaria per i casi di sottoscrizione della domanda a mezzo firma digitale);
c) curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, sotto forma di autocertificazione, utilizzando preferibilmente il formato europeo;
d) eventuali documenti comprovanti il diritto alle preferenze o precedenze previste dalla vigente normativa;
e) elenco dei titoli presentati.

Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione alla procedura e nell'allegato curriculum formativo e professionale hanno valore di "dichiarazioni sostitutive di certificazioni", ai sensi degli articoli 43 e 46 del DPR 445/2000 e di "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" ai sensi degli articoli 38 e 47 del citato DPR.
Si ricorda che, ferme restando le conseguenze penali previste dall'articolo76 del DPR 445/2000 per le dichiarazioni mendaci , la falsità in atti e l'uso di atti falsi, qualora emerga da successivi controlli la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese dal candidato, egli decade dalla partecipazione alla procedura e dall'eventuale assunzione (art.75 del citato DPR).

3. - Ammissione ed esclusione

L'ammissione dei candidati è effettuata con determinazione del Responsabile della SOC Gestione Risorse Umane ed è pubblicata sul sito internet istituzionale dell' Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine

www.asuiud@sanita.fvg.it nella sezione CONCORSI – sottosezione ASUIUD - entro il 30°giorno successivo alla data di scadenza dell'avviso. Tale pubblicazione ha valore di notifica per i candidati ammessi.
La comunicazione ai candidati esclusi verrà effettuata con raccomandata A/R entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento.

4. - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata dall'Azienda sanitaria nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinante le modalità di acquisizione del personale da assegnare ai servizi delegati per la disabilità.

5. - Prove d'esame
Le prove concorsuali consisteranno in una prova scritta, una prova teorico - pratica e una prova orale.
Prova scritta: consistente in una serie di quesiti a risposta sintetica, sulle seguenti materie **:**

- **normativa nazionale e regionale in materia di sistemi e strumenti di programmazione dei servizi sociali e sociosanitari;**
- **normativa nazionale e regionale in materia di promozione dei diritti e gestione dei servizi ed interventi in favore delle persone con disabilità;**
- **metodi di valutazione per le persone con disabilità;**
- **metodi e strumenti per la programmazione di interventi e servizi per le persone con disabilità, con particolare riferimento alla disabilità intellettiva;**
- **diritto amministrativo, con particolare riferimento al diritto di accesso;**
- **normativa sugli enti locali;**
- **normativa in materia di protezione dei dati personali;**
- **normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione;**
- **legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;**
- **normativa in materia di contabilità economica patrimoniale.**

Prova teorica – pratica: consistente nell'approntamento di atti relativi ad interventi di inclusione a favore di persone con disabilità psico fisica.

Prova orale: vertente sulle materie previste per la prova scritta e sull'accertamento della conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

6. - Modalità di svolgimento delle prove
Il diario delle prove, scritta e teorico-pratica, è comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime mediante **pubblicazione sul sito internet istituzionale dell' Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine** www.asuiud@sanita.fvg.it **nella sezione CONCORSI – sottosezione ASUIUD –.Tale pubblicazione ha valore di notifica cui non seguiranno ulteriori comunicazioni.**
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.
Durate lo svolgimento della prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro o con altri, salvo che con i commissari.
I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti o informatizzati.
Il candidato che contravvenga alle summenzionate disposizioni sarà escluso dal concorso.
La mancata partecipazione alla prova scritta il giorno stabilito, per qualsiasi motivo, sarà considerata come rinuncia al concorso
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritta e teorico-pratica. L'avviso per la presentazione alla prova orale è comunicato dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla con la medesima modalità prevista per le altre due prove.

Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che viene affisso nella sede degli esami.

7. - Valutazione dei titoli
I titoli si suddividono nelle seguenti categorie:
a) titoli di carriera (*punti 5*);
b) titoli accademici e di studio (*punti 2*);
c) curriculum formativo e professionale (*punti 3*);
La valutazione dei titoli va effettuata prima dell'inizio della correzione della prova scritta sulla base dei criteri stabiliti preventivamente dalla commissione.
L'esito della valutazione dei titoli va resa nota ai candidati prima dell'espletamento della prova orale.

a) Titoli di carriera (max p.5)
In tale categoria sono valutate le esperienze lavorative attinenti al posto a selezione, in particolare l'esercizio di funzioni dirigenziali e/o di posizione organizzativa svolto presso le amministrazioni del comparto unico o altri enti pubblici.
La commissione esaminatrice ha facoltà di individuare altre tipologie di titoli pertinenti rispetto al posto da ricoprire.
I periodi di servizio considerati utili ai fini della maturazione del requisito specifico di ammissione non saranno oggetto di valutazione.

b) Titoli accademici e di studio (max p.2)
Possono essere valutati i titoli di studio, ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'ammissione alla procedura e sempre che gli stessi siano attinenti alla posizione di lavoro ed alla professionalità messa a selezione.
In tale categoria sono valutati altresì i corsi di specializzazione attinenti alla professionalità a selezione ed analogamente sono valutati i corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento in materie attinenti.
Possono inoltre essere valutati tutti gli altri titoli dichiarati dal candidato se ritenuti attinenti e qualificanti rispetto alla professionalità richiesta per il posto messo a concorso.
Relativamente alle pubblicazioni (libri, saggi, articoli), queste devono essere presentate in originale e parimenti sono valutabili solo se attinenti al profilo a selezione.
In alternativa alla produzione delle pubblicazioni a stampa in originale, il candidato può avvalersi delle dichiarazioni sostitutive previste dalla normativa vigente; in tal caso, la dichiarazione effettuata dal candidato relativa alla conformità della copia prodotta all'originale tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia.

c) Curriculum formativo e professionale (max p.3)
Rientrano in tale categoria le esperienze professionali e formative, nonché le relative conoscenze e capacità acquisite, ritenute utili per la posizione da ricoprire.
Tali elementi saranno valutati complessivamente al fine di verificare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e, in particolare, la specifica qualificazione rispetto alla posizione da conferire. In particolare, la valutazione del curriculum richiede da parte della commissione un apprezzamento di tipo qualitativo in ordine alla significatività e rilevanza del complesso degli elementi valutati rispetto al livello di preparazione richiesto.

8. - Punteggi
I punti per la valutazione dei titoli e degli esami sono complessivamente 100 suddivisi come di seguito riportato:
a) titoli: p.10/100
b) prova scritta: p.30/100
c) prova teorico-pratica: p.30/100
d) prova orale: p.30/100
L'ammissione alla prova teorico-pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta di una valutazione pari ad almeno 21/30. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova pratica o teorico-pratica una votazione di almeno 21/30. Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30.

Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio conseguito nei titoli e delle votazioni delle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della prova orale.

9. - Graduatoria

Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige apposito verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 487/1994.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, è approvata con decreto del Direttore Generale. Dalla data di pubblicazione del decreto all'albo pretorio dell'Azienda decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria è pubblicata sul sito internet dell'Azienda nell'apposita sezione.
La graduatoria rimane vigente per il periodo di tre anni dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti che si dovessero rendere disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione della selezione.

10. - Adempimenti del vincitore

Il candidato dichiarato vincitore **deve autocertificare** all'Azienda entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, i seguenti stati, fatti e qualità:

a) data e luogo di nascita;
b) Comune e luogo di residenza;
c) godimento dei diritti civili e politici sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda sia alla data del rilascio della dichiarazione;
d) possesso della cittadinanza italiana;
e) di non avere riportato condanne penali. In caso contrario, il candidato dovrà documentare ai sensi della normativa vigente le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa. Il candidato dovrà altresì dichiarare di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico. In caso contrario dovrà specificatamente indicarli;
f) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica Amministrazione , ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
g) possesso di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione; nel caso di laurea conseguita all'estero, possesso di un provvedimento di equipollenza, riconoscimento o di equiparazione corrispondente al titolo italiano;
h) di essere dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in categoria D o equiparate;
i) posizione relativa all'adempimento degli obblighi di leva;
j) possesso dei titoli di precedenza ai sensi delle normative vigenti;
k) possesso dei titoli di preferenza a parità di merito o di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e all'articolo 3, comma 7, della legge 127/1997;
l) stato di famiglia;
m) codice fiscale.

Il candidato che, senza giustificato motivo, non presenti i documenti prescritti dal presente articolo entro il termine assegnato, sarà dichiarato decaduto dall'assunzione.

11. - Costituzione del rapporto di lavoro

Il vincitore, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'impiego, è assunto nella qualifica dirigenziale, mediante stipula del contratto individuale di lavoro.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi regionali nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura

concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
Lo stesso è soggetto al periodo di prova. Il periodo di prova è regolato dai vigenti Contratti collettivi di lavoro del personale regionale appartenente all'area dirigenziale
All'atto dell'assunzione il candidato sarà tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, ovvero altre situazioni di incompatibilità quali l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali.
Il candidato che non assuma servizio, senza giustificato motivo, nel giorno e nella sede prestabiliti, sarà dichiarato decaduto dall'assunzione.
L'assunzione decorre ad ogni effetto dal giorno in cui il candidato assume servizio.
Al personale assunto è attribuito il trattamento economico spettante al personale di ruolo della qualifica dirigenziale così come previsto dai vigenti Contratti collettivi di lavoro del personale regionale appartenente all'area dirigenziale.

12. - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio concorsi, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della SOC Gestione Risorse Umane .

13. - Restituzione dei documenti
Il ritiro della documentazione presentata a corredo della domanda potrà avvenire in qualunque momento da parte del candidato che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso, da parte del candidato non presentatosi alle prove nonché da parte del candidato non inserito in graduatoria.
Il candidato inserito in graduatoria non potrà ritirare la documentazione se non trascorsi almeno quattro mesi dall'approvazione della delibera di esito del procedimento.
Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.

14. - Norme finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Informazioni
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine – Ufficio Concorsi - Piazzale S. Maria della Misericordia n. 15 (3° piano – Palazzina n. 10 denominata "Lodovico Leonardo Manin") - tel. 0432 – 559180 – 559182 e-mail: anna.roseano@asuiud.sanita.fvg.it e consuelo.cucchiaro@asuiud.sanita.fvg.it oppure consultare il sito INTERNET www.asuiud.sanita.fvg.it/azienda/azienda-integrata/albo/concorsi.

IL DIRETTORE SOC GESTIONE
RISORSE UMANE:
dott. Gianfranco Compagnon

18_26_3_CNC_CACCIA RIS ITT_INCARICO ESPERTO BIOLOGO_0_INTESTAZIONE

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio caccia e risorse ittiche - Udine

Allegato A al Decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche 15 giugno 2018, n. 3394/AGFOR. - Avviso di procedura comparativa per il conferimento di un incarico per un consulente esperto biologo a supporto del Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, ai fini della realizzazione delle attività tecniche e specialistiche nell'ambito del Piano di gestione dell'anguilla (Anguilla anguilla) in Friuli Venezia Giulia, approvato con DGR n. 1848/2011.

Con decreto del direttore del Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche n. 3394 del 15/06/2018 è avviata la presente procedura comparativa per il conferimento di un incarico per un consulente tecnico biologo a supporto delle attività tecnico-scientifiche nell'ambito del Piano di gestione dell'anguilla in Friuli Venezia Giulia.
Al conferimento del predetto incarico si procederà previa valutazione comparativa dei curricula e delle esperienze professionali maturate che saranno presentate da soggetti di elevata esperienza professionale, ai sensi del "*Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale e coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009, n.12 (Assestamento del bilancio 2009)*", *di cui al D.P.Reg. 30 novembre.2009, n.331*" e nel rispetto dei requisiti indicati nel presente avviso.

1. **AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE:** Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche- Servizio caccia e risorse ittiche, via Sabbadini n.31- 33100 UDINE.
2. **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP):** il direttore del Servizio caccia e risorse ittiche.
3. **PROCEDURA PRESCELTA DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO:** "*Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009, n.12 (Assestamento del bilancio 2009)*", di cui al D.P.Reg. 30 novembre.2009, n. 331e succ. mod. e integr. Art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e succ. mod. e integr..
4. **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**: comparazione dei curricula e della documentazione fornita, sulla base dei criteri di valutazione indicati nel presente Avviso, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di cui al D.P.Reg. 30 novembre.2009, n. 331e succ. mod. e integr.
5. **OGGETTO DELLA PRESTAZIONE**

Il consulente biologo dovrà svolgere le seguenti attività tecnico-scientifiche:
a) monitoraggio della popolazione di anguilla e valutazione della distribuzione e dell'abbondanza della specie nelle acque interne regionali corrispondenti al territorio del bacino scolante della laguna di Marano e Grado;
b) supporto tecnico al Servizio nelle attività di monitoraggio nella laguna di Marano e Grado, condotte in collaborazione con i pescatori di mestiere;
c) valutazione sugli effetti del prelievo ittico della pesca professionale sulla consistenza dello stock regionale di anguilla;
d) assistenza al Servizio nella pianificazione operativa delle attività gestionali previste dal Piano di gestione dell'anguilla in Friuli Venezia Giulia.

6. REQUISITI SOGGETTIVI GENERALI

Sulla base del **modello in Allegato C),** i candidati alla presente procedura comparativa dovranno dichiarare sotto la propria esclusiva responsabilità il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- di essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o loro familiari non aventi cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, purchè l'incarico da svolgere non riguardi l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero la tutela dell'interesse nazionale;
- di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, fatte salve le eccezioni per i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- possedere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di non trovarsi in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001;
- di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- di non avere avuto con la Regione rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione del servizio, qualora sia cessato volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia, ai sensi dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
- possedere particolare e comprovata specializzazione universitaria correlata al contenuto della prestazione richiesta;
- possedere gli ulteriori requisiti previsti dalla selezione;
- di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con DPReg. n. 39 del 24 febbraio 2015, reperibile al seguente indirizzo:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/amministrazione-trasparente/allegati/12032015_Codice_di_comportamento.pdf ;
- conseguentemente di impegnarsi, con riferimento alle prestazioni oggetto dell'incarico, a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel suddetto Codice di comportamento, consapevole che la violazione degli obblighi in esso indicati costituisce causa di risoluzione dell'incarico;
- di non essere in alcuna altra situazione di incompatibilità a contrarre con l'Amministrazione Regionale;
- di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda gli ex dipendenti che, avendo esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I candidati, nella domanda di ammissione alla procedura comparativa, redatta in carta libera, dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, l'eventuale recapito telefonico, l'insussistenza di situazioni comportanti incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, la puntuale dichiarazione del possesso dei requisiti elencati e il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti indicati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura comparativa.

7. REQUISITI PROFESSIONALI SPECIFICI

Per l'incarico oggetto della presente procedura selettiva è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti curriculari e professionali:

a) disporre del seguente titolo di studio:

Nuovo ordinamento:

Conseguimento della laurea Magistrale nelle classi LM6 Biologia ed equipollenti.

Vecchio ordinamento:

Conseguimento della laurea in Scienze Biologiche ed equipollenti.

b) iscrizione all'ordine nazionale dei biologi;

c) disporre di una buona conoscenza della lingua inglese ovvero conoscenza della lingua inglese parlata e scritta pari o superiore al livello B2 secondo il "Quadro Europeo comune di riferimento per le lingue;

d) disporre di una buona conoscenza dei sistemi operativi informatici di larga diffusione e di una ottima conoscenza dei sistemi informativi geografici (GIS);

e) disporre di specifiche e comprovate esperienze lavorative e tecnico/professionali, almeno quinquennali, maturate nei seguenti ambiti:

- partecipazione a progetti inerenti l'anguilla (*Anguilla anguilla*) ovvero attività di gestione, tutela e valorizzazione della specie;
- pianificazione e svolgimento di attività di monitoraggio delle risorse ittiche, con particolare riferimento all'anguilla ed al territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
- pianificazione ed attuazione di attività di ripopolamento di specie ittiche, con particolare riferimento all'anguilla ed al territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

Costituirà titolo preferenziale l'aver già collaborato a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o di altri Enti pubblici regionali in attività di monitoraggio e tutela dell'anguilla.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

La scelta del candidato idoneo cui conferire l'incarico sarà operata attraverso i seguenti criteri analitici di valutazione dei titoli curriculari, cui verranno assegnati punteggi fino ad un massimo complessivo pari a 100 punti, così suddivisi:

- **curriculum (max 30 punti):**

a) valutazione di ulteriori titoli professionali e/o formativi inerenti l'oggetto dell'incarico, inclusi eventuali corsi di formazione e seminari in materia di pesca, monitoraggio e gestione di specie ittiche, con particolare riferimento alle comunità ittiche e agli ambienti acquatici delle acque interne continentali;

b) valutazione di attività di docenza in materia di pesca, monitoraggio e gestione di specie ittiche, con particolare riferimento alle comunità ittiche e agli ambienti acquatici delle acque interne continentali.

I punti verranno assegnati come da seguente tabella per ogni titolo professionale, debitamente documentato con attestazioni da allegarsi al *curriculum vitae*, fino ad un massimo di **punti 30:**

tipologia	**punti**
master di 1° livello	2
master di 2 ° livello	3
corsi di formazione (punto a)	max 10
seminari (punto a)	max 5
incarichi per docenze, esclusi gli incarichi eventualmente ricoperti in ambito universitario (punto b)	max 5
TOTALE	**max 30 punti**

- **conoscenza della lingua inglese (max 2 punti):**

- valutazione della conoscenza della lingua inglese parlata e scritta pari o superiore al livello B2 secondo il "Quadro Europeo comune di riferimento per le lingue", fino ad un **massimo di punti 2;**

- **conoscenza dei sistemi operativi informatici (max 8 punti):**

- conoscenza dei sistemi operativi informatici di larga diffusione, internet e posta elettronica, fino ad un **massimo di punti 2**;
- conoscenza dei sistemi informativi geografici (GIS), fino ad un **massimo di punti 6**;

- **esperienza professionale (max 60 punti):**

Sarà valutata quale requisito minimo l'esperienza professionale documentata almeno quinquennale nell'ambito delle attività di cui al precedente punto 7, lettera e).
Ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà considerato mese intero la frazione pari o superiore a 16 giorni naturali e consecutivi.
Saranno valutate eventuali esperienze lavorative derivanti da incarichi o collaborazioni a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o di altri Enti pubblici regionali in attività di monitoraggio e tutela dell'anguilla.
Saranno attribuiti punteggi sulla base della seguente tabella, fino ad un massimo di **punti 60**:

tipologia	punti
Esperienza nella partecipazione a progetti sulla specie anguilla e/o attività di gestione, tutela e valorizzazione della specie	0.2 punti/mese (Max 10 punti)
Esperienza nella pianificazione e svolgimento di attività di monitoraggio delle risorse ittiche, con particolare riferimento all'anguilla ed al territorio della regione Friuli Venezia Giulia	0.2 punti/mese (Max 20 punti)
Esperienza nella pianificazione ed attuazione di attività di ripopolamento di specie ittiche, con particolare riferimento all'anguilla ed al territorio della regione Friuli Venezia Giulia	0.2 punti/mese (Max 20 punti)
Esperienza lavorativa a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o altri Enti Pubblici regionali in attività di monitoraggio e tutela dell'anguilla	0.2 punti/mese (Max 10 punti)
TOTALE	**Max 60 Punti**

9. CURRICULUM E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Il curriculum dovrà essere presentato obbligatoriamente in formato europeo.
Ciascun candidato dovrà riportare le date precise (gg/mm/aa) di inizio e termine delle attività lavorative ed indicare chiaramente tutti gli altri elementi previsti dal *form* (denominazione datore di lavoro, indirizzo, etc.).
La firma e la data poste in calce al curriculum equivale all'accettazione incondizionata delle disposizioni contenute nel presente avviso. Non verranno valutati i curricula non sottoscritti (firma leggibile apposta in originale).
Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione alla procedura comparativa di cui al modello Allegato B) al presente avviso;
2. curriculum vitae in formato europeo;
3. dichiarazione sostitutiva requisiti soggettivi di cui al modello Allegato C) di cui al precedente punto 6;
4. dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti la veridicità delle dichiarazioni in esso contenute (sulla base del modello Allegato D) al presente avviso.

10. DURATA, LUOGO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il collaboratore svolgerà la propria prestazione in piena autonomia organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dalla Amministrazione Regionale committente; pertanto tale attività lavorativa sarà svolta a titolo di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione.
La prestazione dell'esperto biologo sarà svolta sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento alle acque interne e al bacino scolante della laguna di Marano e Grado. Sono inoltre previsti incontri e riunioni di coordinamento presso la sede del

Servizio caccia e risorse ittiche, situata a Udine, via Sabbadini n. 31, la quale manterrà il controllo sulla prestazione resa, nonché presso altre sedi di lavoro da concordarsi con il direttore del Servizio medesimo.
Resta inteso che l'esperto biologo si impegnerà a svolgere il proprio incarico in altre sedi, ove eventuali trasferte risultassero funzionali alla regolare implementazione delle attività progettuali.
L'incarico avrà durata a partire dalla data di efficacia dell'affidamento per un periodo massimo di 30 mesi.
Sarà data adeguata pubblicità circa l'esito della procedura comparativa e l'aggiudicazione dell'incarico tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia.

11. FORMA DI CONTRATTO E COMPENSO PREVISTO

Al termine della procedura comparativa, con l'esperto prescelto sarà stipulato un contratto di consulenza **per una durata massima di 30 mesi** con decorrenza successiva alla data di pubblicazione dell'incarico sul sito web della Regione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 15 del dec leg.vo 33/2013 e alla registrazione del relativo provvedimento di impegno di spesa.
Il costo massimo complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute e delle imposte e tasse, è **determinato in euro 35.000,00**, e sarà erogato come segue, previa verifica dell'effettivo positivo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico e basata su apposite relazioni che il prestatore presenterà nelle modalità che verranno esplicitate nel contratto :

- il 15% dell'importo entro il secondo semestre 2018;
- il 45% dell'importo entro il 2019;
- il saldo dell'importo entro il termine delle attività oggetto dell'incarico.

L'importo è comprensivo di eventuali spese per missioni e/o trasferte richieste per lo svolgimento dell'incarico.
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, prima della stipula del contratto, si riserva la facoltà di verificare i dati dichiarati nella domanda di ammissione, nel curriculum e negli eventuali allegati inviati.
Qualora vengano meno la necessità, la convenienza o l'opportunità, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia può riservarsi la facoltà di non procedere al conferimento dell'incarico di cui al presente avviso.
Il direttore del Servizio caccia e risorse ittiche, o suo delegato, verificherà periodicamente il corretto svolgimento delle attività previste, con particolare riferimento alla realizzazione delle fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. Qualora i risultati forniti dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano insoddisfacenti, il direttore del Servizio potrà richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito (comunque non superiore a 30 giorni), ovvero potrà risolvere unilateralmente il contratto per inadempimento.

12. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - TERMINI E MODALITÀ

Le domande di ammissione alla presente procedura comparativa debitamente sottoscritte dagli interessati da redigere su carta semplice seguendo lo **schema in allegato (Allegato B),** corredata dal curriculum vitae sottoscritto e documentato, da una fotocopia di un documento di identità in corso di validità nonché dagli altri documenti di cui al precedente punto 9), dovranno essere inviate alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, Servizio caccia e risorse ittiche, via Sabbadini n. 31 – 33100 Udine.
I documenti di partecipazione (domanda e relativi allegati) devono essere inseriti in busta chiusa con sistema idoneo a garantirne l'integrità e firmata sui lembi di chiusura e devono pervenire inderogabilmente all'ufficio protocollo della citata Direzione (mediante consegna diretta o a mezzo del servizio postale), entro e non oltre **il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.**
A tal fine farà fede il timbro e la data di arrivo apposti dall'Ufficio protocollo della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche.

La busta con i documenti per la partecipazione dovrà comunque pervenire entro e non oltre la data di scadenza fissata per la presentazione; non saranno ammesse domande pervenute oltre tale termine anche se spedite dal candidato prima della scadenza.
All'esterno della busta dovrà essere apposta le denominazione del mittente e la seguente dicitura:
"INCARICO ESTERNO PIANO ANGUILLA – ESPERTO BIOLOGO"
Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, anche indipendente dalla volontà del soggetto o per causa di forza maggiore, successivamente al suddetto termine.
Se il termine per la presentazione dei documenti di partecipazione scade in un giorno festivo, il medesimo è prorogato automaticamente al primo giorno seguente non festivo.

13. COMMISSIONE ESAMINATRICE

La valutazione comparativa dei curricula dei candidati è affidata ad una Commissione esaminatrice nominata con provvedimento del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche e sarà composta dal Direttore stesso (o da un suo delegato) e da altri due dipendenti regionali aventi un inquadramento almeno nella categoria D. Le funzioni di Segretario saranno svolte da un dipendente regionale avente un inquadramento almeno nella categoria C.

14. EVENTUALI COLLOQUI

La Commissione esaminatrice potrà disporre l'audizione dei candidati il cui profilo risulti maggiormente rispondente all'attività oggetto dell'incarico.
I colloqui si terranno presso la sede del Servizio caccia e risorse ittiche, Via Sabbadini n. 31, 33100 Udine, nella data che sarà comunicata agli interessati.

15. ESITO DELLA VALUTAZIONE

La valutazione non dà luogo a giudizi di idoneità e non costituisce in nessun caso graduatoria di merito. Al termine della procedura comparativa tra soggetti esterni, la Commissione esaminatrice redige un verbale indicando il risultato della valutazione ed individuando il soggetto esterno prescelto. L'esito della valutazione sarà oggetto di pubblicazione nel sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia (http://www. regione.fvg.it).
I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di domanda di ammissione, saranno utilizzati dall'Amministrazione regionale esclusivamente ai fini della partecipazione alla selezione, garantendone l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e/o manuali, ai sensi dell'art. 13 Regolamento europeo 2016/679/UE (in seguito, GDPR).
La procedura comparativa del presente avviso sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola domanda pervenuta che sarà comunque oggetto di valutazione da parte della commissione.

16. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 13 Regolamento europeo 2016/679/UE (in seguito, GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, informa che i dati ad essa conferiti saranno trattati con le modalità e le finalità descritte nell'allegato E) al presente Avviso.

17. INFORMAZIONI

Il presente avviso è anche disponibile sul sito internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it sezione "Bandi e avvisi".
Informazioni relative alla presente procedura nonché alle attività previste dal Piano regionale di gestione dell'Anguilla in Friuli Venezia Giulia possono essere acquisite al Servizio caccia e risorse ittiche, via Sabbadini n. 31, 33100 Udine, (dott. Mauro Cosolo, tel. 0432 555 181).
Udine, 15 giugno 2018

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Sergio Cristante

ALLEGATO B)

ALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio caccia e risorse ittiche
Via Sabbadini, n.31
33100 - UDINE

DOMANDA DI AMMISSIONE
ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO BIOLOGO PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLO STOCK DI ANGUILLA (*ANGUILLA ANGUILLA*)

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………… nato/a…… ……………………………………………prov. ……….. il ………………… residente a ………………………………………………………prov ……… c.a.p. ……………………… in Via ……………………………………………………………n. ……………, chiede di essere ammesso/a alla procedura comparativa per curriculum ed eventuale colloquio per la selezione di un **esperto biologo** volta ad acquisire una professionalità avente le competenze tecnico-scientifiche necessarie ai fini della realizzazione delle attività specialistiche di monitoraggio della popolazione di anguilla nelle acque del Friuli Venezia Giulia.

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1. di essere cittadino ………………………………………………………………………………………;
2. il proprio Codice Fiscale ……………………………………………………………………………;
3. di essere in possesso del seguente titolo universitario ……………………………………………… conseguito presso ……………………………………………………………………………… in data………………………con votazione ………………………….classe di laurea (solo per le lauree nuovo ordinamento) ……………………………, e di essere iscritto all'albo ………………………………
4. di non aver subito condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
5. di godere dei diritti civili e politici;
6. di possedere particolare e comprovata specializzazione correlata al contenuto della prestazione richiesta dal presente avviso;
7. di aver maturato esperienze almeno quinquennali negli ambiti richiesti (indicati nell'allegato curriculum vitae).

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che i dati forniti saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della presente procedura. A tal fine prende visone del modello informativa di cui all'allegato E) al presente Avviso.

Comunica il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni:

……

……

Telefono n. ……………………………………………

Indirizzo e-mail ……………………………………….

Indirizzo posta certificata ………………………….

Data…………………………….

Firma ………………………………………….

Allega:

Curriculum vitae datato e firmato;

Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ALLEGATO C;

Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ALLEGATO D;

Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

Altri Allegati

ALLEGATO C)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto ________________________________ nato a ____________________ il _________________
residente a ______________________ in via ________________________C.F. _______________________

consapevole delle sanzioni, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- di essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o loro familiari non aventi cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, purchè l'incarico da svolgere non riguardi l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero la tutela dell'interesse nazionale;
- di godere dei dirritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, fatte salve le eccezioni per i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
- di non aver riportato condanne penali e non essere dstinatario di provvedimenti che riguiardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministratiivi iscriti nel casellario giudiziale;
- possedere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di non trovarsi in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001;
- di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- di non avere avuto con la Regione rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione del servizio, qualora sia cessato volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia, ai sensi dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
- possedere particolare e comprovata specializzazione universitaria correlata al contenuto della prestazione richiesta;
- possedere gli ulteriori requisiti previsti dalla selezione;
- di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con DPReg. n. 39 del 24 febbraio 2015, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/amministrazione-trasparente/allegati/12032015_Codice_di_comportamento.pdf ;

- conseguentemente di impegnarsi, con riferimento alle prestazioni oggetto dell'incarico, a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel suddetto Codice di comportamento, consapevole che la violazione degli obblighi in esso indicati costituisce causa di risoluzione dell'incarico;
- di non essere in alcuna altra situazione di incompatibilità a contrarre con l'Amministrazione Regionale;
- di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda gli ex dipendenti che, avendo esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

ALLEGATO C)

Il sottoscritto dichiara altresì che le informazioni sopra riportate sono complete, esaustive e corrispondenti al vero.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

________________________________ ______________________________________

luogo e data Il dichiarante

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante all'ufficio competente.

FAC SIMILE ALLEGATO D)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ___________________________, nato a _________________il ______________, C.F.____________________
residente in_________________________ via _______________________________________n._______
- consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace nonché delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
- ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;

DICHIARA

- che quanto dichiarato nel proprio curriculum vitae allegato alla candidatura per il conferimento dell'incarico ai fini della realizzazione delle attività tecniche e specialistiche nell'ambito del Piano di gestione dell'anguilla (*Anguilla anguilla*) in Friuli Venezia Giulia corrisponde al vero.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione copia del documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

In fede

Luogo e data____________

FIRMA PER ESTESO

ALLEGATO E

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi **dell'art. 13 Regolamento europeo 2016/679/UE (in seguito, GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali**, informa che i dati ad essa conferiti saranno trattati con le modalità e le finalità di seguito descritte.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, in seguito Titolare, è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal
Presidente
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste
Tel.: +39 040 3773710
e-mail: presidente@regione.fvg.it
PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è il
dott. Mauro Vigini, in qualità di Direttore centrale per particolari funzioni, giuste deliberazioni giuntali n. 2497 dd. 18 dicembre 2014 e n. 538 dd. 15 marzo 2018, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR a decorrere dal 25 maggio 2018,
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste
Tel.: +39 040 3773707
e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it
PEC: privacy@certregione.fvg.it

Il responsabile del trattamento dei dati è
Insiel S.p.A. connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.".

Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali (quali ad esempio, nome, cognome, indirizzo, riferimenti bancari e di pagamento etc.), in seguito "dati," come comunicati in sede di istanza e di eventuali successive comunicazioni nell'ambito del procedimento volto alla procedura comparativa per il conferimento di un incarico per un consulente ESPERTO BIOLOGO a supporto del Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, ai fini della realizzazione delle attività tecniche e specialistiche nell'ambito del Piano di gestione dell'anguilla (*Anguilla anguilla*) in Friuli Venezia Giulia, approvato con DGR n. 1848/2011.

Finalità del trattamento
I dati sono trattati solo ai fini della istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale del procedimento per il conferimento di un incarico per un consulente ESPERTO BIOLOGO ai sensi del "*Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009, n.12 (Assestamento del bilancio 2009)*", di cui al D.P.Reg. 30 novembre.2009, n. 331e succ. mod. e integr. e dell'Art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e succ. mod. e integr..

Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle azioni indicate dall'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, estrazione, raffronto, utilizzo, comunicazione, messa a disposizione, cancellazione e distruzione da parte della Direzione centrale risorse agricole forestali e ittiche, Servizio caccia e risorse ittiche.
I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per adempiere alle finalità di cui sopra per il tutto il tempo necessario agli adempimenti previsti dall'art. 02, comma 2, della legge regionale n. 31/2005 e dall'art. 16 del D.P.Reg. 191/2012 precitati.

Accesso ai dati e comunicazione a terzi
Fatti salvi i casi in cui il titolare sia obbligato per legge a comunicare a soggetti terzi i dati, gli stessi non saranno oggetto di comunicazione e diffusione.

Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità previste dal *Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009, n.12 (Assestamento del bilancio 2009)*", di cui al D.P.Reg. 30 novembre.2009, n. 331e succ. mod. e integr. è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati necessari all'espletamento del procedimento comporta l'impossibilità di accedere ai benefici previsti.

Diritti dell'interessato
L'interessato ha diritto, nei limiti previsti dal Capo III del GDPR, di chiedere l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione e la limitazione degli stessi, ha diritto di opporsi al trattamento e ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Modalità di esercizio dei diritti In qualsiasi momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti inviando:
- una raccomandata A/R alla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, via Sabbadini 31, 33100 Udine, una PEC all'indirizzo: agricoltura@certergione.fvg.it.

18_26_3_CNC_CENTRO CRO GRADUATORIA 1 DIRIGENTE PROF SAN ED INFERMIERISTICHE_007

Centro di riferimento oncologico - CRO - Aviano (PN) - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica a tempo indeterminato (scadenza bando: 18 dicembre 2017).

Con determinazione dirigenziale n. 202 del 11.06.2018 è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e della Professione di Ostetrica a tempo indeterminato, graduatoria che viene di seguito riportata:

CEDRONE Sonja	punti	82,041
CANAL Barbara	punti	80,100
VALENTINI Mariagrazia	punti	78,470
BUFFON Maria Luisa	punti	72,935
TOGNI Serena	punti	70,768

Aviano, 18 giugno 2018

IL RESPONSABILE DELLA S.O.S.I.
GESTIONE DEL PERSONALE:
dott. Massimo Zanelli

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

PIERPAOLO DOBRILLA - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali